


Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto



Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
a.a. 2022/2023

**L'EVOLUZIONE DEL *CRIMEN MAIESTATIS* IN EPOCA
AUGUSTEA A PARTIRE DALLA RELEGAZIONE DI
PUBLIO OVIDIO NASONE**

Relatrice: Ch.ma Prof.ssa Paola Lambrini

Controrelatore: Ch.mo Prof. Luigi Garofalo

Correlatore: Ch.mo Prof. Roberto Giampiero Francesco Scevola

Laureanda: Lorenza Caporioni

Matricola: 1170949

Alla cara memoria dei miei nonni.

INDICE SOMMARIO

Introduzione.....	1
-------------------	---

CAPITOLO PRIMO

LA RELEGATIO IN INSULAM DI PUBLIO OVIDIO NASONE: IL MISTERO DELLA CONDOTTA TENUTA DAL POETA ALLA LUCE DEI *DUO CRIMINA*.

1. Introduzione: l'inaspettata notizia della condanna e il faticoso viaggio di Ovidio.	8
2. La <i>relegatio</i> di Ovidio: un fitto alone di mistero intorno ai <i>duo crimina</i>	11
3. Il <i>crimen carminis</i> : accusa pretestuosa o vero e proprio crimine? Il contrasto con la legislazione matrimoniale augustea e il possibile ruolo di Livia nell'individuazione di alcuni versi incriminati.	15
4. Il <i>crimen erroris</i> . Un'interpretazione politica della vera causa della <i>relegatio</i> di Ovidio alla luce delle intricate vicende successive della <i>domus principis</i> e degli scandali delle due Giulie.	41
5. Brevi cenni sulla pena della <i>relegatio</i> e le differenze rispetto all' <i>exilium</i> . L'anomala procedura indetta nei confronti di Ovidio nell'ambito della <i>cognitio principis</i>	61
6. La difficoltà di inquadrare giuridicamente il <i>crimen</i> ovidiano.....	68

CAPITOLO SECONDO

EVOLUZIONE E RIASSETTO DEL *CRIMEN MAIESTATIS* NEL PRIMO PRINCIPATO: ELEMENTI E REPRESSIONE DEL REATO.

1. Fisiologica indeterminatezza del <i>crimen maiestatis</i> e sue definizioni nel Digesto.	73
2. L'antecedente storico della fattispecie in esame: la <i>perduellio</i> . La configurazione del <i>crimen maiestatis</i> nella <i>lex Appuleia</i> e nella <i>lex Varia</i> . Le riforme di Silla.....	80
3. Significato originario del bene giuridico protetto e sua successiva trasformazione promossa dall'intervento legislativo cesariano. Cenni sulla <i>lex Pedia maiestatis</i>	95

4. <i>Ad legem Iuliam maiestatem</i> : le fonti a favore della paternità augustea della legge e le difficoltà circa la sua datazione.	112
5. Gli elementi del reato. Le condotte criminose sanzionate dalla <i>lex Iulia maiestatis</i> e la progressiva dilatazione della fattispecie.	127
6. Cause di non punibilità, scriminanti, circostanze aggravanti. Il tentativo.....	136
7. Le pene previste dalla <i>lex Iulia maiestatis</i> . Cenni sull'uso politico della relegazione insulare.	140
8. Similitudini tra il <i>crimen maiestatis</i> e il reato politico, così come disciplinato nel Codice Rocco.	149

CAPITOLO TERZO

PROFILI PROCESSUALI DELLA REPRESSIONE DEL *CRIMEN MAIESTATIS* NEL PRIMO PRINCIPATO: LE VICENDE GIUDIZIARIE DI CORNELIO GALLO E GNEO CALPURNIO PISONE.

1. La repressione dell'illecito nel nuovo sistema della <i>cognitio extra ordinem</i> . Il ruolo della <i>cognitio</i> criminale senatoria.	157
2. La vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo: i cinque <i>crimina</i> e il processo dinanzi alle commissioni senatorie.	162
3. La vicenda politica e giudiziaria di Gneo Calpurnio Pisone. Il ruolo della <i>cognitio senatus</i> nella persecuzione del <i>crimen maiestatis</i> nella Roma di Tiberio.	183
CONCLUSIONI.....	198
Appendice.....	201
Bibliografia.....	216
Ringraziamenti	240

INTRODUZIONE

*Friends, Romans, countrymen, lend me your ears.
I come to bury Caesar, not to praise him.
The evil that men do lives after them;
The good is oft interred with their bones.
So let it be with Caesar.*

(W. Shakespeare, *Julius Caesar*)

La relegazione di Ovidio a Tomi, protrattasi per nove lunghi anni e terminata soltanto con la sua morte, ha da sempre sollevato innumerevoli quesiti rimasti perlopiù irrisolti anche a distanza di duemila anni; il primo fra tutti riguarda, senza dubbio, la questione dell'innocenza o dell'effettiva colpevolezza del poeta.

Per rendere giustizia al suo figlio più illustre, Sulmona si è fatta promotrice di ben due processi: entrambi si sono conclusi con l'assoluzione del poeta.

Il primo processo, promosso dal Comune in collaborazione con l'Accademia Cateriniana, si è celebrato il 10 dicembre 1967 al Teatro Caniglia. La giuria era presieduta da Francesco Della Corte, insigne latinista. Pubblica accusa il romeno Nicolae Lascu, uno dei più affermati studiosi di Ovidio; difensore Francesco Arnaldi, docente di Letteratura latina all'Università di Napoli.

Il secondo processo, risalente al 2011, possiamo definirlo come quello di appello. Anche in secondo grado, i giudici hanno dichiarato la *relegatio* di Ovidio illegittima per insufficienza di prove, per l'impossibilità di ricondurre le condotte del poeta entro l'elenco di quelle punite a titolo di *crimen maiestatis* contenuto nella *lex Iulia* e infine per la mancata ratifica da parte del senato. Ovidio viene assolto da ogni reato a lui ascritto, in quanto «l'accusa non ha fornito alcuna prova della colpevolezza dell'imputato», e ordinano la 'revoca' della sua relegazione. Ebbene, nonostante l'esito di questi – pur simbolici – processi, sembra essere duplice: in primo luogo, è stata colmata una significativa mancanza cui una pur autorevole dottrina non è mai stata in grado di spiegare con certezza, ossia quella di un procedimento giudiziario a carico di Ovidio. Come si avrà modo di chiarire più volte nel corso di questa trattazione,

anche con l'instaurazione – già nei primissimi anni del principato – di quella nuova forma di repressione criminale che prende il nome di *cognitio extra ordinem*, per volere (e per convenienza) dello stesso Augusto non vennero mai meno le garanzie processuali fondamentali riconosciute ad ogni cittadino romano; quelle, volendo semplificare, che noi moderni molto probabilmente ricondurremmo agli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione italiana. In secondo luogo, il celebre poeta è stato assolto sia in 'primo grado' che in 'appello' per assenza di prove, a causa di un'eclatante lacuna procedurale (ossia la mancata ratifica da parte del Senato, data l'assenza di un qualsivoglia processo) e soprattutto perché le condotte tenute non erano giuridicamente perseguibili. Lo stesso Ovidio lo ripete in maniera quasi ossessiva sia nei *Tristia*, un vero e proprio libello di autodifesa, che nelle *Epistulae ex Ponto*, destinate ad influenti ed anonimi personaggi nella cerchia del *princeps*, nella vana speranza che questi potessero intercedere per lui presso Augusto: *Nec quicquam, quod lege vetor committere, feci: est tamen his gravior noxa fatenda mihi*¹. Il poeta, peraltro fine conoscitore del diritto, era profondamente convinto di non aver violato quella specifica norma che la dottrina prevalente riconduce alla *lex Iulia maiestatis*.

L'anomala procedura cui venne sottoposto Ovidio e la sua ferrea fermezza nell'affermare di non aver violato la norma augustea che sanzionava il crimine di lesa maestà, mi ha indotta a pormi numerosi interrogativi: com'è possibile che Augusto, così abile nell'aver effettuato un radicale mutamento del sistema costituzionale romano che fosse tuttavia fondato sul compromesso tra principe e nobiltà senatoria, sulla coesistenza di una forma di stato *de facto* monarchica con le antiche istituzioni repubblicane, non abbia voluto garantire ad Ovidio quei diritti processuali che spettavano ad ogni cittadino romano, per quanto grave fosse il crimine commesso? E ancora, essendo le profonde conoscenze giuridiche di Ovidio un fatto assolutamente comprovato, com'è possibile che le condotte da lui tenute abbiano potuto integrare la fattispecie in esame se non figuravano in alcun modo nella norma che sanzionava questo gravissimo crimine? La scelta di quella particolare pena, rappresentata dalla relegazione insulare, è da considerarsi conforme al dettato normativo della *lex Iulia maiestatis* o venne invece dettata da una precisa necessità di natura politica? La simbolica assoluzione di Ovidio nei due processi poc'anzi citati è da considerarsi, in ultimo luogo, pienamente fondata e accettabile?

¹ *Pont.* 2.9.71-72.

Tentare di sciogliere questi pressanti dubbi non è stata affatto un'impresa agevole. I motivi sono molteplici: la scarsezza e contraddittorietà delle fonti, perlopiù rappresentate dagli scritti – inevitabilmente di parte e connotati da un tono fortemente autoassolutorio – di Ovidio, la reticenza del poeta ad accennare alcunché circa il contegno materialmente tenuto, la totale assenza – sia nelle fonti storico-letterarie che nei provvedimenti giudiziari (come i *senatusconsulta*) a noi pervenuti di una qualche testimonianza relativa all'avvenuto svolgimento di un processo a suo carico, l'impossibilità di apprendere l'esatto contenuto sia di quel fantomatico *edictum* riportante i termini della condanna di Ovidio che della stessa *lex Iulia maiestatis*, l'impenetrabile alone di mistero che circonda quei '*duo crimina*'² commessi dal poeta di Sulmona, le cui condotte saranno probabilmente destinate a rimanere per sempre sconosciute, le peculiarità di una fattispecie criminosa dai confini così duttili come il *crimen maiestatis*.

Ebbene, consapevole dei limiti offerti da una trattazione che si concentra su un periodo storico circoscritto nel tempo e dalla materiale impossibilità di cogliere ogni singola sfumatura di una fattispecie così complessa ed essendo, allo stato delle fonti a noi pervenute, pressoché impossibile ricostruire con esattezza le precise condotte criminose tenute da Ovidio, ho ritenuto opportuno tentare di fornire delle risposte più precise possibili a questi interrogativi tramite l'analisi di questa fattispecie criminosa così come (ri)disciplinata nel corso del primo principato – ossia l'epoca in cui Ovidio venne relegato in una sperduta località alle sponde del Mar Nero per volere di Augusto.

Nel fare ciò, il percorso di analisi prende avvio, nel Cap. I, con un breve *excursus* sulle cause della relegazione di Ovidio, che il poeta stesso individua in '*duo crimina*': il *crimen carminis* (identificabile con taluni versi dell'*Ars Amatoria* particolarmente critici nei confronti della *domus* e del regime di Augusto) e l'enigmatico *crimen erroris*, che a parer mio costituisce il reale motivo che indusse Augusto a punire Ovidio, essendo i versi incriminati dell'*Ars* una mera accusa pretestuosa. Data la scarsità e la contraddittorietà delle fonti sul punto, l'analisi è stata condotta precipuamente sulla base dei versi dello stesso Ovidio; tuttavia, nel tentare di individuare quale crimine – rappresentato dal fantomatico *error* – egli possa aver commesso, lo studio delle turbolente vicende

² Ov. *Tristia*, 2.207-212: *Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, / alterius facti culpa silenda mihi: / nam non sum tanti, renoven ut tua vulnera, Caesar, / quem nimio plus est indoluisse semel. / Altera pars superest, qua turpi carmine factus / arguor obsceni doctor aulterii.*

dinastiche della *domus* di Augusto e delle numerose congiure spesso ordite dai membri della sua stessa famiglia (a cui molto probabilmente prese parte anche Ovidio) è stato particolarmente proficuo in tal senso. Il capitolo si concluderà con una succinta indagine di carattere prettamente giuridico riguardante la pena della *relegatio*, le sue differenze rispetto all'*exilium* e le motivazioni che mi hanno indotta ad inquadrare le condotte tenute da Ovidio entro i confini del *crimen maiestatis*.

Il Cap. II sarà invece dedicato ad un'analisi storico-giuridica di questa fattispecie, così come disciplinata dalla legislazione augustea in materia; i preziosi frammenti contenuti nel quarantottesimo libro dei Digesta giustinianeî hanno permesso agli studiosi di ricostruire – secondo una tecnica tipicamente romana – un vero e proprio elenco di condotte punite a tale titolo, di individuare le concrete modalità repressive previste e tutti quegli elementi, oggettivi e soggettivi, che hanno concorso a costruire questa fattispecie così particolare nonché le vistose ‘disapplicazioni’ cui venne sottoposta la stessa *lex* in esame. Quest'ultima in effetti, specie a seguito della grandiosa opera di riforma legislativa operata da Augusto, si configurava come una fattispecie criminale dai confini particolarmente elastici, cui l'autorità poteva facilmente ricorrere nel momento in cui una certa condotta, magari punibile ad altro titolo, veniva percepita come particolarmente grave e che, quindi, necessitava di essere punita con estremo rigore.

L'intento specifico di questo elaborato sarà dunque quello di rispondere a tali quesiti, attraverso, innanzitutto, una disanima che indagherà – per quanto possibile – sulle premesse giuridiche ma anche storiche e culturali che hanno permesso un simile avvicendamento nel panorama penalistico dell'antica Roma: ritengo infatti che non sia possibile comprendere appieno la portata della norma augustea in materia di *crimen maiestatis* – la cui *ratio* era essenzialmente quella di operare un riordino della legislazione criminale dell'epoca precedente – senza prima aver fatto cenno della disciplina di questa fattispecie così come disciplinata anteriormente all'avvento del Principato. Motivo per cui non mancheranno alcuni necessari riferimenti alle *leges* maiestatiche dell'età repubblicana e, ancor prima, a quello che la dottrina prevalente considera come l'antecedente storico della fattispecie in esame, ossia il *crimen perduellionis*, le cui origini risalirebbero addirittura all'età arcaica³; collegamenti, questi, indispensabili per

³ Cfr. Liv. 1.26.6.

comprendere pienamente l'evoluzione del diritto criminale romano in tema di repressione dei delitti politici. Lo Schafer⁴ scrisse che «the political crime is perhaps the oldest of all crime-types. It is virtually impossible to find a history of any society which does not record political criminals. They have always existed, they exist now, and they will exist in the future, in spite of the historical experience that the ideal behind the political crime is often destroyed the moment it becomes reality». In effetti, sarebbe quantomeno sorprendente che una civiltà così avanzata quanto a raffinatezza giuridica e solidità istituzionale, non avesse elaborato degli antidoti ai pericoli che il potere è per sua stessa natura costretto ad affrontare. Infatti, dopo un sintetico *excursus* sulla fattispecie della *perduellio* e sulle norme maiestatiche di età repubblicana di cui è rimasta la testimonianza nelle fonti, ci si soffermerà sul significato del bene giuridico protetto da queste leggi. Verrà infatti rilevato come sia pressoché impossibile fornire un significato preciso ed univoco al concetto di *maiestas*, essendosi esso fondato, sin dai *primordia civitatis*, su una vera e propria relazione biunivoca: nei tempi più remoti, quando lo *ius humanum* e lo *ius divinum* coincidevano, essa si riferiva principalmente al rapporto tra uomini (che in quanto mortali erano *minores*) e dèi (i *maiores*); successivamente, questo concetto conobbe un'evoluzione per così dire 'laica' alla luce del profondo mutamento che la società romana conobbe nel corso dell'epoca repubblicana e del rafforzamento delle istituzioni statali, cominciando a fondare la propria *ratio* non più sul rapporto tra uomini e dèi bensì su quello di Roma con gli altri popoli, nei cui confronti veniva esercitata una vera e propria pretesa di superiorità. Proprio per questo, non soltanto nelle leggi maiestatiche di epoca repubblicana ma anche nella *lex Iulia maiestatis* si faceva espresso riferimento alla '*maiestas populi Romani*'. Tale pretesa, per ovvi motivi, poggiava su un equilibrio alquanto delicato e perennemente esposto ad interferenze e pericoli esterni ma anche interni, che in quanto tali era necessario punire con vigore nel nome della stabilità istituzionale. Questa natura di relazione biunivoca del concetto di *maiestas* era a tal punto radicata da persistere anche in quel fondamentale 'slittamento' di significato operato da Giulio Cesare, il quale diffuse nell'opinione pubblica la convinzione che non era possibile individuare alcuna cesura tra la *maiestas senatus et populi Romani* e la propria, insinuando infine l'idea che sussistesse un'indissolubile legame tra il concetto di

⁴ S. SCHAFER, *Criminology: the concept of the political criminal*, in *The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, LXIII, Chicago, 1971, 380.

maiestas populi Romani e quello di *dignitas Caesaris*. Nonostante questo mutamento non venne mai formalmente riconosciuto a livello giuridico, si insinuò a tal punto nella prassi e nella coscienza sociale da rappresentare un solido precedente su cui Ottaviano innestò la sua riforma legislativa. Analizzando le condotte punite a titolo di *crimen maiestatis* dalla *lex Iulia*, così come gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, le concrete modalità sanzionatorie, l'uso politico della pena della *relegatio* nonché tutte quelle 'disapplicazioni' della *littera legis* dettate da un'interpretazione eminentemente politica e come tale 'estranea' alla giuridicità, il lettore intuirà come Augusto avesse iniziato a costituire il nuovo percorso di repressione di quei comportamenti considerati eversivi e che in quanto tali erano in grado di minare la stabilità degli assetti pubblici del suo nuovo regime: quella fattispecie che già in epoca repubblicana si era evoluta diventando una vera e propria arma in mano alla classe dirigente, durante il principato finì per mostrare tutta la sua pervasività nella sua concreta applicazione. Ovidio fu senza dubbio una delle tante celebri vittime di queste nuove ed insidiose modalità repressive.

Pur avendo concentrato le mie ricerche su una vicenda e su un periodo storico circoscritti nel tempo, l'assetto del *crimen maiestatis* così come elaborato dalla *lex Iulia* ha ricoperto un'importanza tale che mi ha permesso di notare delle vistose similitudini con la disciplina del reato politico presente nel codice penale italiano; il Cap. II si concluderà proprio con una loro analisi.

Il terzo ed ultimo capitolo avrà invece ad oggetto i profili processuali della repressione della delinquenza politica nel corso del primo Principato, con particolare riferimento alle vicende giudiziarie di Cornelio Gallo e Gneo Calpurnio Pisone. Considerando che non venne mai celebrato alcun processo avverso Ovidio, una piena comprensione della complessa fattispecie in esame può derivare, almeno secondo il mio modo di vedere, soltanto da un approccio che sia in grado di coglierne quante più sfaccettature possibili: di conseguenza, dopo aver analizzato il *crimen maiestatis* da una prospettiva storico-giuridica – condotta principalmente sulla base dei frammenti contenuti nel quarantottesimo libro del Digesto e delle ricerche di studiosi e giuristi dell'antichità e dei giorni nostri –, ho ritenuto opportuno affiancarla ad una più 'pratica', esaminando i processi maiestatici a carico di due celebri e controversi personaggi politici dell'epoca, celebrati con le modalità di quella nuova forma di repressione criminale sorta all'alba del principato che prende il nome di *cognitio extra ordinem*.

CAPITOLO I

LA RELEGATIO IN INSULAM DI PUBLIO OVIDIO NASONE: IL MISTERO DELLA CONDOTTA TENUTA DAL POETA ALLA LUCE DI *DUO CRIMINA*.

SOMMARIO: 1. Introduzione: l'inaspettata notizia della condanna e il faticoso viaggio di Ovidio. – 2. La *relegatio* di Ovidio: un fitto alone di mistero intorno ai *duo crimina*. – 3. Il *crimen carminis*: accusa pretestuosa o vero e proprio crimine? Il contrasto con la legislazione matrimoniale augustea e il possibile ruolo di Livia nell'individuazione di alcuni versi incriminati. – 4. Il *crimen erroris*. Un'interpretazione politica della vera causa della *relegatio* di Ovidio alla luce delle intricate vicende successive della *domus principis* e degli scandali delle due Giulie. – 5. Brevi cenni sulla pena della *relegatio* e le differenze rispetto all'*exilium*. L'anomala procedura indetta nei confronti di Ovidio nell'ambito della *cognitio principis*. – 6. La difficoltà di inquadrare giuridicamente il *crimen* ovidiano.

1. Introduzione: l'inaspettata notizia della condanna e il faticoso viaggio di Ovidio.

Il celebre poeta romano Publio Ovidio Nasone, annoverato tra i principali esponenti della letteratura latina e della poesia elegiaca, nell'8 d.C. era all'apice del suo successo (proprio quell'anno vennero infatti pubblicate le *Metamorfosi*, il suo capolavoro più noto) quando Augusto gli ordinò, tramite un *edictum*¹ comunicato al poeta in persona da parte di un

¹ Dal latino *edicere, ordinare*. Nel diritto romano era fonte di produzione del *ius praetorium* (risalente all'incirca alla seconda metà del II secolo a.C.) ossia del diritto prodotto dal pretore per regolare casi concreti non direttamente disciplinati dal *ius civile*, attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi. All'epoca del Principato la potenzialità creativa dell'editto inevitabilmente si inaridì. Con Augusto gli editti assunsero la forma di provvedimenti amministrativi indirizzati a un popolo o ad una città particolari diventando uno strumento fondamentale per amministrare la giustizia penale nelle province. L'*edictum* ricevuto da Ovidio si potrebbe configurare come l'atto con cui il *princeps* comunicò la decisione assunta nei suoi confronti, analogamente a quanto aveva già fatto all'epoca del secondo editto ai Cirenei: nel marzo del 6 a.C. il *princeps* comunicò l'esito di un'indagine effettuata a Roma a carico di tre cittadini residenti in Cirenaica e ordinò che uno di loro – riconosciuto colpevole di aver rimosso una statua recante il nome dell'imperatore e dunque di aver commesso il *crimen maiestatis* – fosse trattenuto per poter essere sottoposto ad ulteriori accertamenti (sul tema, cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli, 1974, 23 ss.). Successivamente,

centurione, di allontanarsi immediatamente dall'Italia, nonostante fosse alquanto imprudente intraprendere la navigazione in piena stagione autunnale, e di trascorrere il resto dei suoi giorni a Tomi, una remota località della *Scythia minor* (costa occidentale dell'attuale Mar Nero) ubicata ai confini dell'impero.

Stando a quanto afferma il poeta originario di Sulmona, verso la fine di ottobre egli ricevette in modo del tutto inaspettato l'infausta notizia proveniente dalla capitale; in quel momento Ovidio soggiornava presso l'isola d'Elba in compagnia di Aurelio Cotta Massimo², un uomo politico alquanto influente nella Roma dell'epoca nonché appartenente ad una delle più nobili famiglie dell'Urbe. Quest'ultimo, incredulo, avrebbe innanzitutto domandato all'amico fidato se le parole contenute nell'editto fossero vere (*Pont. 2.3.85: num verus nuntius esset, num verus nuntius esset*): ma il poeta non rispose, *inter confessum dubie dubieque negantem harebam* (*Pont. 2.3.87-88*)³. Non è dato a sapersi se il messo che raggiunse Ovidio all'isola d'Elba si fosse limitato a comunicargli direttamente la notizia della sua *relegatio* – fu, com'è noto, questa la condanna inflitta per volontà di Augusto al poeta – ovvero a rendergli semplicemente noto che l'imperatore desiderasse incontrarlo a Roma quanto prima, in vista di un incontro che avrebbe preceduto la pronuncia della pena a suo carico; stando ancora una volta a quanto affermato da Ovidio in *Trist. 2.133-134*, sembrerebbe più plausibile la seconda ipotesi. Ovidio avrebbe infatti avuto un incontro con Augusto in persona durante il quale il *princeps* gli rivolse durissime parole (*Tristibus invectus verbis – ita principe dignum – ultus es offensas, ut decet, ipse tuas*)⁴.

l'imperatore Adriano (117-138) ordinò al giurista Salvio Giuliano una vera e propria 'codificazione dell'editto', che assunse così una forma definitiva dalla quale i magistrati non potevano in alcun modo discostarsi. Il pretore cessò di essere la *viva vox iuris civilis* e lo *ius honorarium* cominciò a perdere rilievo.

² Cotta, console nel 31 a.C. e celebre oratore, era un membro della rinomata e antica *gens* Valeria. Dal momento che in *Pont. 1.9* e *2.3* Ovidio chiama Cotta 'Maximus', taluni (cfr. D. MARIN, *Intorno alle cause dell'esilio di Ovidio a Tomi*, in *Atti del Convegno internazionale ovidiano. Sulmona, maggio 1958*, I, Roma, 1959, 216 ss.) ritengono che in realtà l'amico del poeta altri non sarebbe che Paolo Fabio Massimo, un altro noto uomo politico del suo tempo nonché amico e protettore dello stesso Ovidio. Come verrà chiarito in seguito, egli avrebbe accompagnato Augusto in un viaggio segreto a Pianosa, luogo in cui era relegato Agrippa Postumo, presumibilmente per organizzare il suo ritorno a Roma in vista di una possibile successione al trono. Le circostanze della morte di Fabio Massimo avvenuta nel 14 a.C. sono poco chiare: probabilmente fu sospettato di non aver mantenuto il segreto e quindi ucciso proprio lo stesso anno della morte di Augusto. Al di là della reale identità di Cotta, egli doveva essere certamente un uomo molto influente e invischiato nelle complesse vicende successive della dinastia giulio-claudia, il che spiegherebbe il timore del Sulmonese – imputabile dunque a precise motivazioni politiche – che lo indusse a partire senza indugio e, successivamente, a non fare alcun cenno circa i motivi della sua relegazione.

³ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error'. *Nel bimillenario dell'esilio di Ovidio*, Bari, 2002, 82.

⁴ M. MILANI, *La relegazione di Ovidio*, in *Jus online* VIII, 1, 2022, 1 s.

Al di là della veridicità o meno di questo spiacevole incontro al cospetto del *princeps*, attendere il rientro del poeta a Roma per rendergli noti i capi d'accusa per poi sottoporlo a un regolare processo sarebbe stata certamente una soluzione più equa: ma ciò, almeno stando alle fonti in nostro possesso, non avvenne mai. D'altronde, lo stesso Ovidio se ne sarebbe lamentato per tutta la durata della sua relegazione conclusasi soltanto con la sua morte⁵.

Se a causa della quasi totale assenza di fonti al riguardo, dovuta principalmente al silenzio di Ovidio, non possiamo che limitarci a qualche vaga supposizione circa il contenuto del messaggio ricevuto dal poeta, vi sono tuttavia dei dati che invece risultano certi: mi riferisco in particolare a ciò che il Sulmonese fece nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alla ricezione dell'infausto *edictum*. Egli partì in fretta e furia dall'isola d'Elba per far ritorno a Roma in modo da poter preparare lo stretto indispensabile per il lungo viaggio che lo attendeva. Non gli venne concesso sufficiente tempo per la sua partenza (*Trist.* 1.3.7: *nec spatium nec mens fuerat satis apta parandi*) e con il cuore intorpidito dal dolore (*Trist.* 1.3.8: *torpuerat pectora nostra*) e la mente in stato confusionale⁶ (*Trist.* 1.3.7: *nec mens satis apta parandi*) trascorse l'ultima notte a Roma insieme ai propri cari e alcuni degli amici più affezionati; dal momento che le numerosissime persone che lo circondavano in ragione della sua grande fama non vollero rischiare un'altra severa reazione del *princeps*, decisero di non presentarsi per rivolgere al poeta un ultimo saluto prima che questi abbandonasse per sempre la capitale⁷.

A quel punto, due erano le possibilità che si presentavano a Ovidio: compiere il viaggio verso Oriente via terra oppure intraprenderlo via mare. La prima alternativa è da scartare: all'epoca infatti infuriava la guerra dalmato-pannonica (6 d.C.-9 d.C.) e si sarebbe dunque rivelata una scelta alquanto imprudente oltre che materialmente impossibile da compiersi dal momento che, com'è noto, in tempo di guerra le strade venivano bloccate per consentire il passaggio di truppe e approvvigionamenti. Il poeta fu dunque costretto ad optare per la seconda alternativa, viaggiando via terra verso Brindisi e imbarcandosi in quel porto per poi attraversare il mar Adriatico e il mar Ionio⁸. Cionondimeno, il periodo

⁵ A. LUISI - N.F. BERRINO, *'Carmen et error'*, cit., 88.

⁶ A quanto pare il Sulmonese meditò addirittura di togliersi la vita, ma sarebbe stato dissuaso da uno dei suoi più intimi amici, tale Celso: cfr. A. LUISI - N.F. BERRINO, *Carmen et error*, cit., 89.

⁷ A. LUISI - N.F. BERRINO, *Carmen et error*, cit., 90.

⁸ A. LUISI - N.F. BERRINO, *Carmen et error*, cit., 91.

in cui Ovidio ricevette l'ordine di abbandonare repentinamente l'Italia era particolarmente infausto per i naviganti a causa delle frequenti tempeste e del cielo spesso nuvoloso, senza contare la fragilità delle imbarcazioni e l'imperizia dei marinai che spesso erano causa di naufragio ancor più delle avverse condizioni metereologiche. Nei versi del poeta si può quindi cogliere tutta la riluttanza che egli provava per un viaggio così difficoltoso e d'altra parte ne aveva ben donde, dal momento che giunse a destinazione soltanto nel marzo dell'anno seguente.

Una volta sbarcato a Tomi Ovidio, provato fisicamente e mentalmente sia dalla lunghezza del viaggio che dal turbamento emotivo procuratogli da una condanna giunta come un fulmine a ciel sereno, descrisse il luogo della sua prigionia con toni senz'altro drammatici e forse anche leggermente esagerati. La destinazione scelta per la sua *relegatio* viene infatti descritta come una sorta di landa desolata del tutto inospitale, caratterizzata da un clima rigido e con le sponde del Danubio troppo vicine ai temibili barbari, i quali in inverno ne attraversavano le sponde ghiacciate per massacrare e rendere schiavi gli abitanti; quanto a quest'ultimi, poi, vengono raffigurati come esseri inumani e rozzi – tranne quando il poeta, avendo finalmente imparato i rudimenti del loro oscuro e incomprensibile idioma dopo aver trascorso quattro anni a comunicare soltanto a gesti, si decise a raccontare loro le sue terribili sventure fino a farli commuovere, il che lo avrebbe reso ai loro occhi (a detta di Ovidio) una sorta di eroe popolare⁹. In *Trist.* 2.187-196 scrive che soltanto lui era stato «bandito in un luogo così terribile» e che a nessun altro, «anche se condannato per una colpa più grave della mia, è stato mai imposto di andarsene per sempre in una terra più sperduta di quella che mi è stata assegnata»¹⁰.

2. La 'relegatio' di Ovidio: un fitto alone di mistero intorno ai 'duo crimina'.

Per quanto riguarda le precise condotte tenute da Ovidio che indussero Augusto a relegarlo in quella sperduta località presso le sponde del Mar Nero, è di primaria importanza premettere che esse rimangono ancor'oggi avvolte da un fitto velo di

⁹ L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*»: Ovidio e il diritto, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, a cura di L. Gagliardi, II, Milano, 2018, 130.

¹⁰ L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 130.

mistero¹¹; tali probabilmente resteranno, data l'estrema scarsità delle fonti limitate essenzialmente alle – poche – testimonianze dello stesso Ovidio, il quale scelse piuttosto di soffermarsi sulle terribili condizioni in cui fu costretto ad affrontare il viaggio e sul luogo scelto per scontare la sua pena. Non profferì una singola parola riguardo alle condotte che meritavano una simile condanna, limitandosi a ribadire – in maniera quasi ossessiva, come si avrà più volte modo di vedere – di aver certamente tenuto un contegno meritevole di essere punito, ma che tuttavia era pienamente scusabile.

Stando a quanto riportato in *Trist.* 2.209-210¹² e in *Pont.* 2.2.57-59¹³, egli giustificò la sua imperscrutabile reticenza con il rifiuto di riaprire le ferite già arrecate ad Augusto¹⁴. In realtà, come avrò modo di chiarire in seguito, ritengo che questa sua ritrosia, quasi certamente impostagli dallo stesso Augusto, non abbia altra spiegazione se non quella di evitare di aggravare ulteriormente l'ira del *princeps* (ulteriore prova, fra l'altro, di come i suoi comportamenti avessero in qualche modo riguardato direttamente la persona di Augusto o comunque i suoi progetti politici) e forse – anche se non è dato a sapersi – di evitare un ulteriore aggravio della sua pena. Il fatto che nessuno dei contemporanei del poeta, nemmeno i suoi amici più fidati o i suoi parenti, abbiano mai fatto cenno riguardo alla vicenda della *relegatio* e del *crimen* (o *crimina*) commessi da Ovidio sembrerebbe rafforzare quest'ipotesi, che oltretutto è pienamente coerente con l'epoca in cui viveva Ovidio: la Roma augustea era pervasa da un clima di grande sospetto, dal momento che il regime del *princeps* era costantemente minato da numerose congiure interne alla sua stessa *domus*, dovute principalmente alle intricate vicende dinastiche che caratterizzavano la *gens* giulio-claudia.

Sino ad ora si è fatto esclusivo riferimento alle fonti trasmesseci da Ovidio. Alcuni cenni circa la permanenza del poeta a Tomi si possono rinvenire anche in Plinio il Vecchio (*Nat.* 32.54.152) e in Stazio (*Silv.* 1.2.254-255), i quali però non riferiscono alcunché in ordine alle ragioni materiali del suo allontanamento forzato dalla capitale; qualche informazione in più riportano l'*Epitome de Caesaribus*¹⁵ (fine del IV sec. d.C.) e i *Carmina* di Sidonio

¹¹ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 4.

¹² *Nam non sum tanti, renovem ut tua vulnera, Caesar, / quem nimio plus est indoluisse semel.*

¹³ *Vulneris id genus est, quod, cum sanabile non sit, / non contrectari tutius esse put. / Lingua, sile: non est ultra narrabile quicquam.*

¹⁴ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 5; Cfr. *trist.* 2.210: *quem nimio plus est indoluisse smel.*

¹⁵ Ps. Aur. Vict. *Epit.* 1.24: *... Nam poetam Ovidium, qui et Naso, pro eo, quod tres libellos amatoriae artis conscripsit, exilio damnavit.*

Apollinare (seconda metà del V sec. d.C.)¹⁶. Ad onor del vero, si tratta di testimonianze su cui la dottrina tende a fare scarso affidamento, soprattutto perché composte in un'epoca alquanto tarda rispetto alle vicende su cui verte questa dissertazione¹⁷.

Questo grande e finora irrisolto mistero dell'antichità non ha però mai smesso di incuriosire gli studiosi, non soltanto di Ovidio e della sua poesia ma anche del diritto, i quali da tempo si interrogano sui crimini che potrebbe aver commesso il Sulmonese facendo riferimento sia al contenuto delle sue opere, sia al periodo storico in cui egli visse, senza però mai giungere a soluzioni condivise. Uno degli aspetti più importanti di questa complicata vicenda, che ancor oggi è di precipuo interesse per gli studiosi del diritto romano e che costituirà l'argomento centrale del secondo capitolo di questa trattazione, è senz'altro quello dell'anomala procedura cui venne sottoposto Ovidio nonché il suo – inevitabile – collegamento con il rafforzarsi del ruolo dell'*auctoritas* di Augusto, della *cognitio principis* e l'evoluzione di quella fattispecie criminosa dai contorni alquanto – e volutamente – indefiniti che prende il nome di *crimen maiestatis*.

L'unico fumoso riferimento alle condotte tenute da Ovidio può essere rinvenuto nel secondo libro del suo celebre *libellus* di autodifesa, i *Tristia*, in cui il poeta scrive *Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, / alterius facti culpa silenda mihi: / nam non sum tanti, renoven ut tua vulnera, Caesar, / quem nimio plus est indoluisse semel. / Altera pars superest, qua turpi carmine factus / arguor obsceni doctor aulterii* (vv. 207-212). Un *carmen* e un *error* sarebbero stati dunque, a detta dello stesso Ovidio, i due crimini che giustificarono una così severa punizione. Per quanto concerne il primo, lo si può identificare facilmente – è lo stesso Sulmonese ad esplicitarlo – con l'*Ars amatoria*, una delle più celebri e discusse opere dell'epoca. Nulla però si sa sul secondo, dal momento che il poeta decise di rifugiarsi dietro a una *culpa silenda* in modo da non addolorare ulteriormente Augusto (giustificazione tuttavia poco credibile, com'è già stato anticipato).

¹⁶ Sidon. *carm.* 23.158-161: *et te carmina per libidinosa / notum, Naso tener, Tomosque missum, / quondam Caesareae nimis puellae / ficto nomine subditum Corinnae?*.

¹⁷ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 4. Un altro aspetto interessante ritengo sia proprio quel silenzio lungo ben tre secoli che ha caratterizzato la vicenda della relegazione di Ovidio, che meriterebbe probabilmente una trattazione a parte, anche se ritengo che sia in gran parte dovuto sia dalla scarsità delle fonti dovute dal silenzio di Ovidio, sia per motivi di convenienza politica.

Il dibattito circa la fondatezza di questi *duo crimina* è tutt'oggi fervente in dottrina: i versi del *carmen* sono in grado di configurare una condotta delittuosa? In caso di risposta positiva, quale sarebbe stato di preciso il crimine commesso da Ovidio? Il *crimen carminis* costituiva piuttosto una sorta di concausa, o meglio ancora uno strumentale pretesto per giustificare un altro crimine ben più grave, rappresentato invece dall'*error*? E ancora, in cosa potrà mai consistere il secondo crimine affinché si possa giustificare una reazione così intransigente da parte di Augusto? Possono i due crimini considerarsi di pari gravità? La dottrina prevalente si è mostrata alquanto scettica circa la possibilità che *carmen* ed *error* abbiano avuto lo stesso peso nell'indurre il *princeps* ad allontanare per sempre il poeta da Roma¹⁸. Questa opinione sembrerebbe giustificata da una serie di circostanze incontrovertibili, prima fra tutte la notevole distanza temporale – almeno sette/otto anni, se non di più¹⁹ – che separa la pubblicazione dell'*Ars amatoria* dalla condanna di Ovidio, il che contribuirebbe a sottolineare il carattere del tutto pretestuoso dell'accusa mossa al poeta in relazione alla sua celebre opera, rea di aver istigato le giovani generazioni a intollerabili comportamenti licenziosi che mal si addicevano a quell'austerità e morigeratezza dei costumi che era uno dei pilastri della politica del *princeps* e della moglie Livia. Proprio per questo motivo, ci si può sovente imbattere in ricostruzioni e ipotesi che attribuiscono un rilievo preponderante a quell'*error* di cui il poeta non si stanca mai di far cenno²⁰, quasi fosse divorato dal desiderio di entrare nei dettagli ma frenato dalla consapevolezza di non poterlo concretamente fare. Un *error* che a mio avviso è connotato da una natura eminentemente politica, in quanto derivante da una qualche (sconosciuta) azione commessa da Ovidio che avrebbe riguardato la stessa persona di Augusto o comunque la sua successione al trono.

In questa sede ritengo sia opportuno procedere innanzitutto con la disanima del primo crimine (o presunto tale) riportato da Ovidio nel suo *libellus*, rappresentato da quei versi dell'*Ars amatoria* che avrebbero fornito ad Augusto il pretesto per poterlo infine

¹⁸ P. WHITE, *Ovid and the Augustan Milieu*, in *Brill's Companion to Ovid*, Leiden - Boston - Köln, 2002, 16.

¹⁹ Proprio per questo motivo, ad avviso di D. LIEBS, *Summoned to the roman courts. Famous trials from antiquity*, Berkeley, 2012, 90, si potrebbe pensare ad un'opera molto più recente, ossia alla *Medea*, dramma andato perduto, dal quale Augusto e Livia si sarebbero sentiti attaccati in prima persona per il fatto che «the eponymous main character kills her children»; v. anche R. SCEVOLA, *Giulio Cesare nei 'Fasti' di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto*, in *Index*, 50, 2022, 114.

²⁰ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 6.

condannare: si analizzerà il più succintamente possibile – onde evitare di operare un’analisi squisitamente letteraria – il contenuto e il significato di alcuni di essi, in particolare di quelli in cui emergono sia il dissenso nei confronti del regime augusteo, sia l’opinione del poeta in materia di adulterio e contrastante con la severa legislazione matrimoniale vigente all’epoca. In seguito, mi soffermerò più dettagliatamente sul *crimen erroris*, il quale, almeno secondo il mio modo di vedere, potrebbe ragionevolmente costituire il vero pretesto (connesso alle numerose congiure ordite dagli stessi familiari di Augusto che in quegli anni misero a dura prova il delicato equilibrio su cui si reggeva il suo regime e non ai suoi versi) che scatenò irreversibilmente l’ira del *princeps*.

3. Il ‘*crimen carminis*’: accusa pretestuosa o vero e proprio crimine? Il contrasto con la legislazione matrimoniale augustea e il possibile ruolo di Livia nell’individuazione di alcuni versi incriminati.

Per riassumere quanto già accennato poc’anzi, nulla sappiamo circa quell’*error* nominato da Ovidio nei *Tristia*, né tantomeno disponiamo di una qualche fonte in grado di sciogliere i numerosi dubbi riguardanti le specifiche condotte tenute da Ovidio. Tutto questo, principalmente a causa di una reticenza cui lo stesso poeta era probabilmente costretto per non aggravare ulteriormente la sua pena. Al contrario, per quanto riguarda invece il *crimen carminis* non v’è alcun dubbio che si tratti dell’*Ars amatoria*: è anzi veramente difficile sostenere, che questo fantomatico *carmen*, più volte indicato dal Sulmonese quale ragione ufficiale del suo confinamento a Tomi, possa consistere in qualcosa di diverso da questa rinomata opera²¹. Del resto, la sua identificazione è agevolata dallo stesso Ovidio, il quale fa riferimento alla deleteria influenza esercitata dalla sua discussa opera in *Trist.* 5, 12, 67-68: *Sic utinam, quae nil metuentem tale magistrum / perdiderint, in cineres, Ars mea versa foret.* ma anche in *Trist.* 2.345-346: *Haec tibi me invisum lascivia fecit, ob Artes, quis ratus es vetitos sollicitare toros.*

A questo punto non possono che sorgere spontanei tutta una serie di quesiti: perché mai un poemetto come l’*Ars amatoria* in cui Ovidio si diletta a consigliare – in veste di

²¹ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 8.

praeceptor amoris – a uomini e donne alcune infallibili strategie per conquistare i propri amanti avrebbe suscitato una reazione così drastica e severa da parte del *princeps*? E, di conseguenza, quale potrà mai essere stato lo specifico crimine commesso dal poeta scrivendo quest’opera? O forse, come ho già avuto modo di sostenere poc’anzi, il *princeps* sfruttò un’opera tanto dissacrante quanto celebre come pretesto per condannare Ovidio, reo di aver tenuto un contegno molto più grave e pericoloso agli occhi di Augusto e che si celerebbe dietro a quell’*error* il cui ricordo avrebbe perseguitato il poeta fino alla sua morte? In verità, rispondere a queste domande non è affatto semplice, nonostante sia, per assurdo, proprio l’esistenza del *crimen carminis* – dal momento che costituì la base stessa dell’autodifesa di Ovidio – a costituire la più solida delle limitate certezze di cui dispongono gli studiosi circa la questione delle condotte criminose alla base della condanna inflitta al Sulmonese. I motivi sono già noti: la scarsezza e contraddittorietà delle fonti, perlopiù rappresentate dagli scritti – inevitabilmente di parte e connotati da un tono drasticamente autoassolutorio – di Ovidio, la reticenza ad accennare alcunché circa il contegno materialmente tenuto non solo da parte del poeta ma anche di tutti i suoi conoscenti, coinvolti o meno, e dei suoi familiari. Ritrosia a sua volta dovuta dalla probabile notorietà delle condotte tenute dal poeta, data la grande fama di cui godeva al tempo in cui sopraggiunse la condanna (sicuramente l’*edictum* consegnato ad Ovidio mentre si trovava presso l’isola d’Elba conteneva i capi d’imputazione mossigli dal *princeps*, anche se il destinatario decise deliberatamente di non farne cenno)²² ma soprattutto da quel clima di profondo sospetto che vigevo nella Roma dell’epoca. In questo contesto alquanto incerto, l’unica soluzione è quella di scovare qualche indizio negli scritti ovidiani, interpretando criticamente quelle argomentazioni sostenute del poeta – in un crescendo dai toni talvolta esasperati – per giustificare una sua riabilitazione o, perlomeno, una mitigazione del provvedimento adottato nei suoi confronti²³.

Conviene esporre per sommi capi qualche cenno sulla controversa opera alla base del (presunto) *crimen carminis*. L’*Ars amatoria* venne composta tra l’1 a.C. e l’1 d.C. e si presenta come una sorta di trattato in tre libri sull’*ars* – appunto – della conquista amorosa. Il primi due libri sono rivolti al pubblico maschile, e trattano il tema della conquista della donna amata e le metodologie per mantenerne vivo l’amore; il terzo libro

²² A. LUISI - N.F. BERRINO, ‘*Carmen et error*’, cit., 15.

²³ A. LUISI - N.F. BERRINO, ‘*Carmen et error*’, cit., 9.

invece, di stesura successiva, è rivolto a un pubblico femminile, sviluppando i medesimi argomenti a parti ribaltate. Il contenuto dell'*Ars amatoria* si può collegare a quello dei *Remedia amoris*, un trattatello in distici sui rimedi per guarire dall'amore, e a quello dei *Medicamina faciei feminae*, un'elegia sull'appropriato uso dei cosmetici; in tal modo è possibile ottenere una sorta di ideale trittico di poesia didascalica sulle arti amorose. In maniera ironica e giocosa, l'*Ars* ovidiana si riallaccia alla tradizione elegiaca romana (i cui più celebri esponenti furono Tribullo, Propertio e Catullo) allo stesso modo degli *Amores*, editi tra il 20 a.C. e il 1 d.C. L'opera incriminata si fonda sul principio che il sentimento amoroso sia un'*ars* – cioè, in latino, una disciplina fondata su una prassi ben definita e codificabile – e che come tale vada trattato: l'arte di amare dev'essere dunque trasmessa mediante un insieme di regole e precetti. Non è un caso che Ovidio, nel primo libro, rifiuti i favori di Apollo attraverso la tradizionale invocazione alle Muse: all'aiuto divino, egli preferisce fare riferimento solo alla propria esperienza pratica, che in qualità di 'maestro' egli dovrà trasmettere ai suoi scolari d'amore. Si tratta, inoltre, di una precettistica amorosa che rimanda al modello espositivo della retorica e che si ispira anche, principalmente nel secondo libro, ai precetti dell'arte militare. I modelli e i moduli compositivi sono quelli della letteratura didascalica, genere di particolare successo nella Roma augustea; in tal modo Ovidio recuperò le tecniche argomentative dei trattati dell'arte retorica, suddividendo la sua casistica amorosa in regole generali seguite da puntuali digressioni, interrogazioni ed esemplificazioni specifiche, unendo il modello delle *Georgiche* virgiliane e del *De rerum natura* lucreziano a una dissacrante vena ironica e ludica, vero 'marchio di fabbrica' di tutta la composizione ovidiana. Tutti i modelli sono dunque ripresi ma soltanto per essere capovolti in una rigorosa ma leggera trattatistica erotica adatta allo stile di vita delle classi agiate del tempo.

L'argomento dell'*Ars* cantato in maniera così spregiudicata da Ovidio non poteva che porsi in netto contrasto con la legislazione augustea in materia matrimoniale. La *lex Iulia de adulteriis coercendis* (in forza della quale secondo alcuni sarebbe stato punito Ovidio)²⁴ e la *lex Iulia de maritandis ordinibus* risalgono al 18 a.C. e vennero riprese

²⁴ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 12, in cui viene riportata l'opinione di A. SCHILLING in '*Poena extraordinaria*'. *Zur Strafzumessung in Der Fruhen Kaiserzeit*, Berlin, 2010, 94, secondo il quale Ovidio sarebbe stato punito proprio sulla base di questa *lex*, che già agli inizi del I secolo d.C. avrebbe, a suo dire, sanzionato la mera istigazione all'adulterio. A sostegno di questa idea, Schilling invoca un passo di Ulpiano in cui si afferma che è colpevole di adulterio tanto colui che ha spinto a commetterlo, quanto l'autore del

nella successiva *lex Papia Poppea* del 9 d.C.²⁵. Queste leggi miravano ad incoraggiare il matrimonio e a combattere l'adulterio, che per la prima volta venne considerato un *crimen* vero e proprio e non più un illecito privato (come il celibato); mediante l'istituzione di un'autonoma *quaestio de adulteriis*²⁶, l'adulterio diveniva dunque un illecito lesivo di un interesse pubblico, perseguibile dallo Stato tramite i suoi appositi organi dotati di giurisdizione criminale e sanzionato con una pena pubblica a seguito di un processo a intonazione pubblicistica²⁷.

rapporto vietato (cfr. Ulp. D. 48.5.13.1. *de adult.: Haec verba legis 'ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo' et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent*). Per quanto l'eventualità che Augusto, per giustificare la sua condanna alla *relegatio* a Tomi, avesse interpretato in questi termini la *lex Iulia de adulteriis coercendis* da lui stesso voluta possa essere all'apparenza credibile, non ritengo che sia la soluzione più adatta al mistero della relegazione di Ovidio per diversi motivi. Innanzitutto, va ribadita l'eccessiva distanza temporale che separa la pubblicazione dell'*Ars* dalla condanna inflitta al suo autore: se Augusto avesse ritenuto che quell'opera fosse così pericolosa o che addirittura potesse integrare un crimine sulla base di una sua stessa legge, non avrebbe certo esitato a punirlo. Inoltre, come già anticipato, sostengo che l'unico crimine commesso da Ovidio si possa rintracciare nell'*error*, caratterizzato a mio parere da una natura esclusivamente politica, il che mi porta ad escludere il coinvolgimento del Sulmonese in qualche scandalo sessuale dell'epoca (non ritengo dunque che il *crimen* di Ovidio possa configurarsi come una sorta di 'partecipazione morale' all'adulterio commesso della nipote Giulia minore, condannata proprio nell'8 d.C.: d'altronde, e si tratta di una questione chiave della vicenda su cui avrò modo di soffermarmi dettagliatamente in seguito, la stessa condanna per adulterio con Decimo Giunio Silano inflitta alla nipote del *princeps* era solamente un pretesto, dal momento che Augusto aveva tutto l'interesse a nascondere una vera e propria congiura ordita nei suoi confronti). Infine, non farei troppo affidamento sul brano di Ulpiano, di gran lunga successivo alla vicenda in esame e che di sicuro risente delle interpolazioni ordinate da Giustiniano all'epoca della stesura del Digesto.

²⁵ La *lex Papia Poppaea nuptialis* (9 d.C.) venne fatta proporre da Augusto ai due consoli Mario Papio Mutilo e Quinto Poppeo Secondo e, assieme alla *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 17 a.C. (delle quali rappresenta un completamento), aveva lo scopo di frenare il diffondersi del celibato, incoraggiando il matrimonio e la natalità all'insegna del rigido rispetto dei *mores maiorum*. Essa, infatti, sanciva l'obbligo per gli uomini tra i venticinque e i sessant'anni e per le donne tra i venti ed i cinquant'anni di contrarre matrimonio. Tale disposizione valeva anche per le persone vedove o divorziate, col solo limite per le donne del c.d. *tempus lugendi* di dieci mesi dalla morte del marito. Alcune categorie di persone furono poi assoggettate a tutta una serie di limitazioni in materia testamentaria, come gli *orbi* (i coniugi senza figli) e i celibi, i quali non potevano in alcun modo ereditare o acquisire lasciti disposti in loro favore. La legge prescriveva inoltre alcuni interventi mirati contro l'adulterio. I comizi approvarono con riluttanza questa legge, e nonostante i premi concessi ai *delatores* si escogitarono sin dall'inizio dei modi per frodarla. La sua vigenza venne notevolmente attenuata da Costantino, il quale eliminò le varie incapacità successorie, per poi essere definitivamente abrogata da Giustiniano. Per ulteriori approfondimenti si veda G. ROTONDI, '*Leges publicae populi romani*', Milano, 1912, 443 ss.; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, II, 1, Roma, 1929, 320; V. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione, in Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938, 20 s.

²⁶ A partire dal II sec. a.C. l'ormai inadeguata procedura innanzi agli *iudicia populi* venne man mano sostituita prima dalle *quaestiones extra ordinem* – corti costituite di volta in volta per giudicare di singoli casi concreti – e infine dalle *quaestiones perpetuae*, tribunali stabili istituiti per legge e presieduti da un magistrato o un ex magistrato. Il loro scopo fu proprio quello di limitare per poi assorbire definitivamente l'antico processo tenuto davanti ai comizi, per poi divenire, nel corso della tarda età repubblicana e nei primi tempi dell'impero, l'unico organo ordinario della repressione criminale. Sull'argomento si veda soprattutto B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 103 ss.

²⁷ L'*adulterium*, la cui persecuzione, stando a Dionigi di Alicarnasso, risale alle origini dell'età monarchica, è sempre stato considerato un illecito che poteva essere commesso soltanto dalla donna. Nei tempi più

Come ho già avuto modo di accennare, secondo un discreto numero di studiosi moderni, la violazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* da parte di Ovidio sarebbe una spiegazione sufficiente verosimile per giustificare la sua *relegatio* e la successiva messa al bando della sua opera dalle biblioteche pubbliche²⁸. Tuttavia, ritengo opportuno ribadire ancora una volta che questa conclusione pecca di un'eccessiva superficialità, dal momento che da sola non basterebbe a spiegare la scelta da parte di Augusto di una pena così severa e, soprattutto, di una procedura così anomala. Un altro dettaglio di non poco conto è rappresentato dal fatto che Ovidio non avrebbe mai agito con tale sconsiderata imprudenza grazie ai suoi studi forensi²⁹ e le sue profonde conoscenze in ambito

remoti veniva represso esclusivamente nell'ambito della giustizia domestica dai parenti della donna, i quali, nel caso in cui avessero ritenuto consumato l'adulterio, l'avrebbero condannata a morte. Con la *lex Iulia de adulteriis coercendis* e la sua definitiva criminalizzazione, vennero distinti due tipologie di adulterio: quello non flagrante e quello flagrante, punibile dal *pater familias* in virtù dello *ius occidendi*, mentre il marito dell'adultera poteva uccidere l'amante solo a determinate condizioni; al padre e al marito era inoltre riconosciuto lo *ius accusandi*, ossia la possibilità di accusare la donna entro sessanta giorni dal divorzio, e nel caso in cui l'accusa fosse considerata infondata, non avrebbero commesso il *crimen calumniae*.

²⁸ In realtà, è certo che il contenuto spregiudicato dei versi dell'*Ars* confliggesse con la severa legislazione augustea in materia matrimoniale e di morigeratezza dei costumi, il che irritò notevolmente l'austera consorte di Augusto e aggravò la posizione di Ovidio, il quale si confermò come il più noto intellettuale critico del regime augusteo. Peraltro all'epoca in cui vennero varate le due leggi giulie (*de adulteriis coercendis* e *de maritandis ordinibus*) anche in Senato echeggiarono voci di dissenso, cui seguirono addirittura tentativi di congiure (la più celebre è quella ordita dal senatore Marco Egnazio Rufo, il quale organizzò l'assassinio del *princeps*, forte del sentito sostegno popolare di cui godeva: v. Dio Cass. 54.15.1; F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova, 2000, 124 ss.); dissenso che al tempo della pubblicazione dell'*Ars* evidentemente non si era ancora sopito. Ovidio giunse persino a ricordare che soltanto la legge dell'amore regna sovrana (cfr. *Ars*. 2.157-158: *Non legis iussu lectum venistis in unum; / fungitur in vobis munere legis Amor*). Il disprezzo che il poeta – e con lui un folto numero di insigni personaggi dell'epoca – nutriva nei confronti della legislazione matrimoniale augustea può dunque dirsi palese. Inoltre Ovidio ribadì che la legge, più che porre un argine all'adulterio, alimentava l'attrazione verso il proibito (cfr. *Ars* 3.585-588: *Hoc est, uxores quod non patiatur amari: / conveniunt illas, cum voluere, viri; / adde forem, et duro dicat tibi ianitor ore / 'Non potes': exclusum te quoque tanget amor!*). Con questi versi il Sulmonese entrò in contrasto con un altro altrettanto celebre poeta del suo tempo, Orazio, che nel 17 a.C. compose un carme celebrativo di quella che egli definiva una nuova *aurea aetas* fondata su *Fides*, *Virtus*, *Pax* e *Pudor* (cfr. *carm. saec.* 57-60): Ovidio giunse persino a scrivere una vera e propria caricatura dei versi oraziani definendo il pudore come un disvalore, un fastidioso ricordo del passato (cfr. *Ars*. 1.607-608: *fuge rustice longe / hinc Pudor! Audentem Forsque Venusque iuvat*). Dinanzi alla forza imperante della *Lex* di *Amor* e alla svalutazione del pudore, le *leges* e gli *iura* perdono irrecuperabilmente la loro efficacia (cfr. *Ars*. 3.58-59: *Dum facit ingenium, petite hinc praecepta, puellae, / quas pudor et leges et sua iura sinunt!*).

²⁹ P. LAMBRINI, *L'età dell'oro nelle Metamorfosi di Ovidio e Augusto vindex libertatis*, in *Liber amicorum et amicorum. Scritti in onore di L. Peppe*, a cura di E. Hobenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce, 2021, 298, nt. 10. Il poeta di Sulmona infatti non solo ebbe una solida formazione giuridica, ma si dedicò per qualche anno alla vita forense. Nelle sue opere rammenta più volte l'attività di giudice che svolse in gioventù, affermando che, malgrado egli non l'amasse, la svolse con serietà e successo. Stando a *Trist.* 4. 10.34: *eque viris quondam pars tribus una fui* è possibile desumere che quand'era ancora giovane mosse i primi passi del *cursus honorum* e venne eletto tra i *tresviri capitales* (corpo di magistrati minori, detti anche *nocturni* ed eletti in numero di tre che esercitavano funzioni di polizia, collaborando con i magistrati che presiedevano alla giurisdizione in materia penale; erano anche addetti a vigilare sulle prigioni, a

legislativo che egli dimostra più volte di padroneggiare con arguzia³⁰, utilizzando spesso un raffinato lessico giuridico; infine giova ribadire ancora una volta la questione della distanza temporale che separa la composizione dell'*Ars* (1 d.C.) dall'applicazione della pena (8 d.C.), dal momento che a mio parere costituisce una prova schiacciante della ipotizzata pretestuosità alla base del *crimen carminis*. Che motivo avrebbe mai avuto il *princeps* di attendere così tanto tempo prima di decidere definitivamente la sorte del poeta, data l'immensa popolarità della sua opera? La totale assenza di provvedimenti penali immediatamente successivi alla pubblicazione dell'*Ars*, confermata peraltro dallo stesso autore,³¹ rappresenta un'ulteriore prova che confligge con talune moderne interpretazioni della vicenda in esame. A tal proposito, Ovidio non nascose il suo sbigottimento per il ritardo della condanna inflitta ai suoi versi: egli si lamentò del fatto che compose quei versi quand'era ancora giovane e imprudente e che mai allora avrebbe pensato che in un futuro non troppo lontano potessero in qualche modo arrecargli danno. Eppure, nonostante il poeta riconobbe che se solo fosse stato in grado di '*praevidere*' e se fosse stato meno *stultus*³² probabilmente non si sarebbe trovato in quella gravosa

controllare le strade dell'Urbe durante le ore notturne e sovrintendevano alle esecuzioni capitali). In *Fast.* 4.383-384: *hanc ego militia sedem, tu pace parasti / inter bis quinos usus honore viros* si evince che fece anche parte dei *decemviri slitibus iudicandis*, un collegio con competenze giudiziarie in campo civile. In ogni caso, il poeta portò con sé molto di quell'attività giudiziaria, sia nell'uso della terminologia che della dogmatica giuridica, e fu proprio la pratica forense a lasciare un marchio indelebile nella sua poesia. Per quanto concerne invece un interessante collegamento tra Ovidio e Publio Alfeno Varo, celebre giurista vissuto intorno alla metà del I sec. a.C. e allievo del più grande giureconsulto di quei tempi, Servio Sulpicio Rufo, v. P. LAMBRINI, *I Fasti di Ovidio e i Digesta di Alfeno Varo*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, L. Vacca, Napoli, 2021, 471 ss.

³⁰ Basti pensare all'utilizzo dei termini *crimen*, *delictum*, *vindex* (termine su cui il poeta insiste particolarmente non soltanto nell'*Ars*, e che parrebbe riferirsi al fatto che in apertura delle *Res Gestae* lo stesso Augusto affermò di esser stato in gioventù *vindex libertatis* per la *res publica*: v. P. LAMBRINI, *L'età*, cit., 302 ss.) e, naturalmente, *error* – definizione nient'affatto casuale, come avrò modo di far notare in seguito: durante la relegazione a Tomi Ovidio ribadì costantemente che la sua fu una *culpa* meritevole del perdono. Infine, il poeta richiamava implicitamente tutte quelle leggi che egli non avrebbe mai violato, cercando di dimostrare di essere stato sottoposto a una procedura anomala ed estranea alla *cognitio extra ordinem*.

³¹ Ovidio, infatti, affermò che aveva già scritto quei versi quando passò tante volte dinanzi ad Augusto (intento ad applicare la nota censoria) come un *inquietus eques* durante la *transvectio equitum* (cfr. *Trist.* 2.541-542: *carminaque edideram, cum te delicta notantem / praeteriit totiens inreprehensus eques*, notizia peraltro confermata anche da Svet. *Aug.* 38.3). Se Ovidio fosse stato anche solo moralmente coinvolto, Augusto non avrebbe certo esitato a cancellarlo dalla cerchia dei cavalieri né tantomeno a condannarlo. Di conseguenza ritengo possibile ipotizzare che almeno inizialmente l'*Ars* non dovette turbare quel piano di restaurazione morale promosso dal *princeps*, complice, a mia opinione, le astute strategie poetiche e linguistiche adottate da Ovidio per celare le sue accorate critiche al regime augusteo e ai progenitori dello stesso *princeps*. Stratagemmi che non dovettero essere però sfuggiti alla coltissima Livia, moglie dell'imperatore, che da quel momento in poi cominciò a nutrire forti sospetti nei confronti del poeta.

³² A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 16 ss. La *stultitia*, dunque, e non una *mens scelerata* sarebbe stata, a detta dello stesso Ovidio, il reale motivo della sua *culpa*. Cfr. *Trist.* 1.2.100: *stultaque men*

situazione, la punizione sarebbe comunque sopraggiunta inesorabile nella forma di una vera e propria *vindicta* per di più nella sua vecchiaia, così lontana nel tempo dalla sua colpa³³; così scrisse infatti Ovidio in *Trist.* 2.543-546: *Ergo quae iuveni mihi non nocitura putavi / scripta parum prudens, nunc nocuere seni. / Sera redundavit veteris vindicta libelli, / distat et a meriti tempore poena sui.*

Ritengo sia tuttavia opportuno interpretare criticamente questi versi, da cui traspare l'evidente tentativo di Ovidio di disculparsi, dal momento che questa immagine di un Augusto vendicativo e rancoroso stona in realtà con quello che era il suo ruolo istituzionale: in virtù della sua *auctoritas*³⁴ infatti, egli avrebbe avuto il potere di punire Ovidio senza ricorrere ad alcun sotterfugio vendicativo. La vendetta eventualmente poteva essere esercitata da chi, non disponendo di questo potere, non era dunque in grado di punire in prima persona una qualche ingiuria e non restava altra possibilità se non quella di esercitare il suo (eventuale) ascendente sullo stesso Augusto: l'artefice di questa *vindicta* potrebbe dunque essere stata Livia, l'austera moglie del *princeps* più volte descritta dalle fonti come una donna spregiudicata sempre pronta a tramare all'ombra del marito e disposta a sacrificare anche le persone a lei più care pur di far avverare i suoi progetti riguardanti la successione al trono³⁵.

nobis, non scelerata fuit; Trist. 3.6. 35: *stultiamque meum crimen debere vocari; Pont.* 1.6.20: *stulta magis dici quam scelerata decet; 1.7. 44: stultitiam dici crimina posse mea; 3.3. 37- 40: ... stulto quoque carmine feci, / Artibus ut posses non rudis esse meis. / Pro quibus exilium misero est mihi reddita merces, / id quoque in extremis et sine pace locis.*

³³ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 16 ss.

³⁴ Nelle *Res gestae* (6.13-27), Augusto definisce la sua posizione costituzionale nell'ordinamento romano dopo la restaurazione della legalità, al termine di un secolo segnato da una sanguinosa guerra civile che pose definitivamente fine alla secolare esperienza repubblicana di Roma, Egli afferma di non aver mai prevalso per *potestas*, ma di essere stato superiore a tutti in *auctoritas*. Nell'esperienza politica e giuridica romana l'*auctoritas* costituiva un'attività mediante la quale un determinato soggetto od organo supplivano gli effetti dell'attività di un altro, di per sé non sufficiente a produrli pienamente. Ottaviano venne insignito del titolo di *Augustus* proprio al fine ottenere un riconoscimento formale all'*auctoritas* da lui conseguita al termine della guerra civile. Sul piano della repressione penale, fu proprio sulla base della posizione di prestigio e preminenza politica di Augusto che si basò la *cognitio principis*, ossia il potere di devolvere al suo tribunale e non a quello ordinario la cognizione di un fatto delittuoso previsto e punito dalla legge. Sulla funzione e sui poteri del tribunale del principe si v. B. SANTALUCIA, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013, 92 ss. nonché, per un resoconto più specifico, L. FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti e problemi*, Roma, 1999, 11 ss.

³⁵ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 19. Il sostantivo '*vindicta*' compare infatti in un contesto particolarmente ironico nei confronti di Livia: ai vv. 29-30 del primo libro dell'*Ars* è scritto *perque tori sociam, quae par tibi sola reperta est, / et cui maiestas non onerosa tua est*. Il termine '*torus*' ha una spiccata connotazione sessuale, vi è un riferimento alla parità tra Livia e Augusto (essendo lei considerata da molti come la reale artefice della politica e delle decisioni del marito) e il poeta afferma esplicitamente che per Livia la *maiestas* del marito non era affatto un '*onus*' da sopportare; v. A. LUISI, *Livia Augusta e l'ironia di Ovidio*, in *InvLuc*, XXII, 2000, 81 ss..

Com'è ormai noto, Ovidio scelse di non profferire una sola parola circa la natura del suo *error* (che molto probabilmente celerebbe la reale condotta criminosa tenuta dal poeta), nascondendosi per tutta la durata della sua relegazione dietro a una *culpa silenda*³⁶. Con grande astuzia, egli preferì concentrare le sue difese proprio sul *carmen* – pur lamentando, allo stesso tempo, il peso eccessivo dato a questo primo *crimen*.

Così facendo però, il poeta sembra cedere a un comportamento alquanto contraddittorio: lasciò più volte intendere che il vero *crimen*, quello che avrebbe spinto Augusto a farlo confinare a vita in un luogo ai confini dell'impero, non fu affatto la composizione dell'*Ars* bensì un *error* su cui egli stesso decide di non indugiare oltre; allo stesso tempo però concentrò una miriade di versi a una stregua difesa della sua opera incriminata, senza risparmiare riferimenti sarcastici alla moglie del *princeps* (nel tentativo, come si è detto, di presentarla come la vera artefice della sua insopportabile pena) e ad altri insigni membri della *domus* imperiale. Quale potrebbe essere dunque il motivo di questo peculiare schema difensivo? Probabilmente non lo sapremo mai, e in questa sede non posso che limitarmi a quale supposizione: forse Ovidio cercava di ottenere il perdono da parte di Augusto, oppure stava tentando di inviare tramite i suoi versi una sorta di 'messaggio in codice' a quei suoi amici rimasti a Roma e coinvolti in qualche oscura manovra politica, quasi per avvisarli che se avessero agito in maniera imprudente come lui stesso aveva fatto avrebbero rischiato di essere scoperti. Senza dubbio poi il Sulmonese era tormentato da una sincera e comprensibile paura per la drammatica vicenda che lo travolse e che avrebbe potuto coinvolgere anche molti dei suoi amici più stretti. In sintesi, seppur fosse pianamente consapevole che la sua colpa doveva risiedere in larga parte (se non esclusivamente) in quell'*error*, Ovidio finì per voler dimostrare agli occhi del popolo che in realtà la vera causa della sua relegazione furono unicamente i suoi versi tanto dissacranti, quella *stulta ars* che incise così negativamente sulla coscienza dei romani³⁷.

³⁶ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Culpa silenda'. *Le elegie dell'error' ovidiano*, Bari, 2002, 20.

³⁷ In *Pont.* 2.9 il poeta si giustificò affermando di non aver mai infranto nessuna legge – a ulteriore dimostrazione della sua profonda conoscenza del diritto vigente – ma che la sua colpa più grave fu proprio quella di aver composto una *stulta Ars*, per poi esortare il destinatario della sua lettera a non chiedere ulteriori dettagli, dal momento che la sua *culpa* poteva essere rintracciata soltanto nella sua opera: *Nec quicquam, quod lege vector committere, feci, / est tamen his gravior noxa fatenda mihi. / Neve roges, quae sit: stultam conscripsimus Artem: / innocuas nobis haec vetat esse manus. / Ecquid praeterea peccarim, quaerere noli, / ut lateat sola culpa sub Arte mea.* (vv. 71-76). Cfr. A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 20.

Il poeta orientò dunque la sua difesa accusando *in primis* l'eccessiva malizia delle sue lettrici. Nel *libellus* di autodifesa indirizzato ad Augusto, Ovidio affermò che non era certo sua intenzione *erudire* le *Romanae nurus* (v. 244) e che se una matrona è propensa al vizio, è del tutto naturale che ella si farà corrompere da qualunque genere di lettura, potenzialmente anche da quelle opere considerate dalla coscienza comune – se non dal *princeps* in persona – moralmente ineccepibili, come ad esempio l'Eneide (vv. 252-258)³⁸.

A tal proposito, Ovidio operò furbescamente, e mio parere in maniera leggermente sconsiderata, tutta una serie di paragoni con 'i grandi classici' del passato, in un vero e proprio *excursus* letterario. Citò addirittura gli *Annales* di Ennio, in particolare l'episodio in cui Ilia, figlia di Enea e madre di Romolo e Remo, fu resa gravida da Marte (vv. 259-260). Riguardo ad un'altra pietra miliare della letteratura latina, il *De rerum natura* di Lucrezio, il poeta affermò che potrebbe rivelarsi insidioso se non interpretato correttamente, dato che quei lettori spinti da maliziosa curiosità si domanderebbero certamente in che modo Venere generò le Eneadi (vv. 261-262).

Non è affatto un caso che Ovidio abbia insistito con particolare perizia sulle relazioni extraconiugali di divinità che appartenevano al *pantheon* augusteo³⁹, ritraendole in atteggiamenti alquanto difformi da quella severa politica di restaurazione morale imposta da Augusto, il cui l'apice fu raggiunto con la già esaminata legislazione in materia matrimoniale. Il poeta di Sulmona proseguì poi la sua difesa rammentando che, senza necessariamente coinvolgere celebri scrittori del passato e divinità, la stessa città di Roma con i suoi teatri, circhi e spettacoli era di per sé un coacervo di occasioni peccaminose per le menti più corruttibili (vv. 271-302)⁴⁰. In fin dei conti, è del tutto lecito (nei suoi versi Ovidio utilizza più precisamente il termine *licet*, letteralmente 'lecito secondo le leggi umane': un'ennesima dimostrazione delle conoscenze giuridiche del poeta) che delle donne caste leggano opere licenziose, così come una severa matrona o addirittura una vestale posino gli occhi su di una donna nuda in attesa dei giochi di Venere o su di una

³⁸ A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 21.

³⁹ Si rammenta infatti che Augusto fu adottato da Cesare, membro più celebre dell'altrettanto nota gens Iulia. Secondo una tradizione leggendaria (consolidata ulteriormente dall'Eneide di Virgilio) questa famiglia discendeva da Iulo (o Ascanio), figlio di Enea e fondatore della città di Alba Longa. Lo stesso Romolo, mitico fondatore di Roma nonché figlio del dio Marte, ne avrebbe dunque fatto parte. Cfr. N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 21.

⁴⁰ A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 21.

meretrice. Nessuna di queste condotte è punibile con alcuna *poena*⁴¹. Successivamente, Ovidio ribadì, con l'evidente intento di discolparsi per l'ennesima volta agli occhi di Augusto, che egli aveva espressamente invitato le donne libere e le matrone a stare lontane dalla sua *Ars*, sebbene sin dai versi iniziali dell'opera si fosse già premunito di sottolineare di non aver in alcun modo violato la legge⁴².

Si tratta di affermazioni del tutto sincere, a dimostrazione non solo della buona fede del poeta ma anche del fatto che fosse un vero *iure peritum* o rappresentano soltanto un tentativo – poi fallito – di prendere delle precauzioni, essendo Ovidio sin dall'inizio pienamente conscio che Augusto non avrebbe mai visto di buon occhio la sua opera? Il Sulmonese si lamentò anche del fatto che il *princeps*, con ogni probabilità, non conosceva nemmeno bene l'opera in questione (ipotesi che, a mio modesto parere, è più che plausibile: se Augusto l'avesse letta con attenzione e se avesse ritenuto opportuno punirne l'autore, non avrebbe certo esitato. Ritengo piuttosto probabile che Livia, donna colta e avvezza alle letture poetiche, avesse colto tutti quei riferimenti demistificatori nei confronti della *gens* del marito)⁴³: imputò infatti ad un suo misterioso delatore l'aver portato all'attenzione dell'imperatore solo alcune pagine del suo componimento, le più fraintendibili, appositamente scelte per danneggiarlo⁴⁴. Ovidio aggiunse anche che, se solo il *princeps* avesse letto l'*Ars amatoria*, si sarebbe senz'altro reso conto della sua innocenza.

In soldoni, mi sembra evidente che l'unica possibilità rimasta ad Ovidio di difendersi sarebbe stata proprio quella di concentrare la sua attenzione unicamente sul *crimen carminis*, non volendo – e probabilmente non potendo – argomentare alcunché circa il suo *error*, vera causa della sua relegazione.

⁴¹ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 22.

⁴² Ovidio ribadì che nella sua opera avrebbe riportato solamente (leciti) amori furtivi e che quindi non avrebbe commesso alcun *crimen*: *Neve quibus scribam possis dubitare, libellos / quattuor hos versus e tribus unus habet: / 'Este procul, vittae tenues, insigne pudoris, / quaeque tegis medios, instita inque meo nullum carmine crimen erit'. / Ecquid ab hac omnes rigide submovimus Arte, / quas stola contingi vittaque sumpta vetat?* (cfr. vv. 245-252). Nel secondo libro dei *Tristia* poi, il poeta utilizza un argomento difensivo ancora attuale, anche se nel suo caso 'rovesciato': la separazione tra arte e vita privata dell'artista, ribadendo che i suoi costumi erano ben lontani dal suo *carmen* e che gran parte delle sue opere è 'mendax' e 'ficta'.

⁴³ Della stessa opinione, per quanto si possa trattare di una semplice supposizione, è anche F. NORWOOD, *The Riddle of Ovid's 'Relegatio'*, in *CPh*, III, 1963, 155.

⁴⁴ Cfr. Ov. *Trist.* 2.77-80: *A, ferox et nobis crudelior omnibus hostis, delicias legit qui tibi cumque meas, carmina ne nostris quae te venerantia libris iudicio possint candidiore legi.*

Giunti a questo punto di questa dissertazione, ritengo sia giunto il momento di analizzare il primo di quei *duo crimina* che lo stesso Ovidio ammette di aver commesso, concentrandomi su alcuni passi incriminati dell'*Ars amatoria*, nel tentativo di individuare quantomeno le prese di posizione politiche del poeta – che per ovvie ragioni egli era costretto a dissimulare il più possibile – che potrebbero celarsi nei suoi versi, al fine di comprendere se il *crimen carminis* si possa configurare o meno come un vero e proprio delitto o se si sia trattato piuttosto di un mero pretesto.

In tal senso, acquistano un rilievo significativo anche quei versi relativi al celebre episodio omerico di Paride, Menelao ed Elena di cui ai vv. 357-372 del secondo libro dell'*Ars*, i quali sembrerebbero celare una larvata difesa nei confronti della spregiudicata figlia di Augusto Giulia maggiore⁴⁵, protagonista nel 2 a.C. di uno scandalo sessuale – che tuttavia a mio parere, come avrò modo di chiarire in seguito, dissimulava una vera e propria congiura politica.

Il suddetto episodio compare nel secondo libro dell'*Ars*, dopo una serie di richiami a vicende mitologiche con le quali Ovidio cercò di dimostrare la bontà di un suo insegnamento suggerito a chi ricercasse il successo in amore⁴⁶. In particolare, suggerì che una donna avrebbe dovuto abituarsi alla presenza del suo amato a tal punto da non sopportare la sua lontananza; ma raccomandò anche di prestare attenzione dal momento che col passare del tempo il turbamento della donna si sarebbe via via placato, come dimostra Elena che, mentre il marito Menelao era assente, si consolò tra le braccia di Paride⁴⁷ (vv. 357-372). Ovidio sembrò enfatizzare particolarmente quest'ultima vicenda

⁴⁵ Giulia Maggiore nacque il 14 gennaio del 39 a.C., nel giorno in cui Ottaviano, il padre, ottenne il divorzio dalla madre Scribonia. Giulia crebbe nella casa del padre insieme ai figli di Livia e in seguito anche ai figli della zia Ottavia. Augusto pretese per lei un'ottima educazione: molte sono le fonti che assicurano che Augusto fosse un padre alquanto premuroso (come Macrobio) ma non manca chi invece sosteneva l'esatto contrario, come Svetonio – il quale era notoriamente critico nei confronti del *princeps*: «Augusto allevò la figlia e le nipoti con tale severità che vennero abituate al lavoro della lana e vietò loro di dire o fare qualcosa se non pubblicamente, perché ogni cosa potesse essere annotata nel diario quotidiano» (cfr. Augu. *Res gest.* 64). A 18 anni, nel 21 a.C., a Giulia toccò un nuovo matrimonio, stavolta con Marco Vipsanio Agrippa. Tuttavia da questo periodo, Giulia avrebbe imbastito diverse relazioni amorose con insigni uomini politici dell'epoca, fino a che nel 2 a.C., Giulia, nel frattempo divenuta madre di due possibili eredi di Augusto (Lucio e Gaio) e moglie del terzo (Tiberio), venne arrestata con l'accusa di aver commesso adulterio – e dunque di aver violato la *lex Iulia de adulteriis coercendis* – per volontà di Augusto, che le fece peraltro recapitare una lettera a nome di Tiberio in cui il loro matrimonio veniva annullato. Molti dei complici di Giulia vennero relegati, tra cui Sempronio Gracco, mentre Iullo Antonio, figlio di Marco Antonio e Fulvia, fu obbligato a suicidarsi in circostanze alquanto misteriose insieme a una liberta di Giulia, tale Febe, che avrebbe aiutato la donna ad architettare una congiura contro Augusto.

⁴⁶ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 25.

⁴⁷ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 26.

rispetto agli altri tre precedenti *exempla* mitologici⁴⁸. Vicenda che, com'è noto ai più, rappresenta uno dei grandi 'classici' dell'adulterio: ma il Sulmonese la interpretò in una maniera del tutto nuova per l'epoca, ribaltando – com'era suo solito fare – quella che era l'opinione comune in tema di adulterio. Egli riteneva che la colpa non fosse affatto di Elena, bensì del marito Menelao, reo di averla prima lasciata sola a se stessa troppo a lungo e con un '*non rusticus hospes*'⁴⁹. Tale interpretazione è in netto contrasto con la mentalità dell'epoca sotto due aspetti: uno giuridico, oltre che sociale, dal momento che l'adulterio era considerato un reato esclusivamente e tipicamente – secondo una concezione profondamente radicata nella mentalità romana – femminile; l'altro si riferisce invece al fatto che l'assoluzione di Elena⁵⁰ da parte del poeta appare ancora una volta in evidente antitesi rispetto alla legislazione matrimoniale dell'epoca – secondo la quale, peraltro, il marito che non avesse provveduto immediatamente a ripudiare la moglie adultera colta in flagranza di reato, sarebbe stato accusato di *lenocinium*⁵¹. Questa originale presa di posizione di Ovidio è da giustificarsi con motivazioni squisitamente letterarie o forse è servita a celare un crimine molto più grave? La risposta potrebbe a mio parere essere rintracciata proprio nei delicati maneggi augustei per la successione, che nel 2 a.C. subirono un grave colpo a seguito dello scandalo di Giulia maggiore, figlia del *princeps* e madre degli eredi designati, Gaio e Lucio. I versi ovidiani sull'adulterio di Elena e la sua discolpa, composti proprio un anno dopo la *relegatio in insulam* della donna, potrebbero pertanto celare la difesa dell'adulterio più chiaccherato nella Roma del tempo, ovvero quello della figlia di Augusto con Iullo Antonio. Una simile

⁴⁸ Questi tre *exempla* sono infatti narrati in appena due distici, e riguardano rispettivamente Demofone, Penelope e Laodamia. Cfr. *Ars.* 2, 353-356: *Phyllida Demophoon praesens moderatius ussit, / exarsit velis acrius illa datis; / Penelopen absens sollers torquebat Ulixes; / Phylacides aberat, Laudamia, tuus.*

⁴⁹ Per uno studio più approfondito del contenuto dell'*Ars* v. E. PIANEZZOLA, *Conformismo e anticonformismo politico nell'Ars amatoria di Ovidio*, in ID., *Ovidio. Modelli retorici e forma narrativa*, Bologna, 1999, 42, ora in *QIFL*, II, 1972, 37-58.

⁵⁰ Ancora una volta è possibile notare l'utilizzo da parte di Ovidio di un termine tecnico-giuridico che non è affatto casuale, dal momento che, per citare il Pianezzola, il verso del Sulmonese «ha il tono di una sentenza giudiziale». Cfr. OVIDIO, *L'arte di amare*, a cura di E. Pianezzola, a cura di G. Baldo, L. Cristante, E. Pianezzola, Milano, 1991, 20.

⁵¹ Il *lenocinium* è una figura di reato autonoma introdotta da Augusto con la *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C. Includeva diverse fattispecie delittuose, tra cui il lucro dell'adulterio della moglie da parte del marito, il profitto della moglie sull'adulterio del marito, la prostituzione della moglie a scopo di lucro e il mancato ripudio della moglie da parte del marito che l'avesse colta in flagranza di reato. La pena prevista era la *relegatio* oppure la *deportatio in insulam* nei casi in cui la pena fosse aggravata. Sul tema, cfr. GIUNIO RIZZELLI, '*lex Iulia de adulteriis*'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997, 6 ss.

ipotesi di lettura, presuppone dunque l'equiparazione di Giulia maggiore con Elena e di Iullo Antonio con Paride, mentre dietro al personaggio del disattento ed assente Menelao si celerebbe il futuro imperatore Tiberio, marito dell'adultera. Un'equiparazione che a mio parere non sussisterebbe soltanto sul piano puramente letterario: esattamente come lo scandalo sessuale del 2 a.C. costituì un mero espediente per dissimulare una congiura di natura politica, anche l'equiparazione tra Elena/Giulia maggiore e Paride/Iullo Antonio potrebbe decisamente celare la comune adesione dei due ad un modello di principato filo-antoniano e orientalizzante⁵².

Peraltro, addossando la responsabilità dell'adulterio a Menelao, reo di aver fornito con la sua essenza il tempo e il luogo per poter commettere l'adulterio, Ovidio dimostrò ancora una volta la validità delle sue conoscenze in ambito giuridico sotto due aspetti. Innanzitutto accusò implicitamente Menelao di lenocinio, dimostrando di conoscere molto bene quella *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C.; in secondo luogo, applicò un raffinato procedimento chiamato *remotio*, che consiste nel riconoscere un fatto come illecito attribuendone la colpa a terzi⁵³.

In effetti, nel 2 a.C. Tiberio si trovava presso Rodi⁵⁴ in una sorta di volontario esilio, dettato, stando a quanto riportato da Cassio Dione, da motivazioni politiche legate alle intricate vicende successive della *gens* imperiale. Dinanzi a questi continui riferimenti alle vicende politiche della sua epoca attraverso il consueto ricorso agli *exempla* mitologici, ritengo del tutto verosimile la tesi secondo la quale Ovidio avrebbe assunto le vesti del difensore di Giulia maggiore, sentendosi (erroneamente) protetto dal suo ruolo di intellettuale non ancora esposto politicamente – o quantomeno non in maniera plateale: anche se, ad onor del vero, ritengo che la sua fama avesse ormai raggiunto livelli tali tra le file della *plebs* urbana da rendergli concretamente difficile occultare le sue idee politiche. Idee che erano peraltro sostenute da quella *pars popularis* a cui più volte il poeta dichiarerà di aver prestato la propria voce⁵⁵. Una presa di posizione, quella di

⁵² F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 231 ss.; A. LUISI – N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 28.

⁵³ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 28.

⁵⁴ Circa le motivazioni (politiche) che indussero Tiberio all'esilio, v. D. SIDARI, *Il problema politico nella poesia ovidiana*, AIV, CXXXVI, 1977-1978, 35 ss.; D. SIDARI, *Il ritiro di Tiberio a Rodi*, in AIV, CXXXVII, 1978-1979, 51 ss.; M.L. PALADINI, *A proposito dell'esilio di Tiberio a Rodi e della sua posizione prima dell'accessione all'Impero*, NRS, XLI, 1957, 1 ss.

⁵⁵ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 30 ss.; cfr. *Trist.* 5.11.23-28: *Iure igitur laudes, Caesar, pro parte uirili / carmina nostra tuas qualiacumque canunt: / iure deos, ut adhuc caeli tibi limina claudant,*

Ovidio, espressa in maniera eclatante – quantomeno agli occhi dei suoi lettori dell’epoca – che dovette turbare particolarmente il futuro imperatore Tiberio, ormai da tempo oggetto del pubblico ludibrio, il quale si rifiuterà categoricamente di accordare ad Ovidio il perdono⁵⁶.

Il Sulmonese non si limitò a riportare questa nota vicenda omerica soltanto nell’*Ars*: alla luce delle fonti a noi pervenute, possiamo affermare con sufficiente sicurezza che si tratta di una vicenda sulla quale il poeta insistette molto (il che proverebbe ancora una volta la valenza squisitamente politica di questo *exemplum* mitologico soltanto all’apparenza innocuo), a tal punto da poter definire Elena, Paride e Menelao dei veri e propri ‘personaggi scomodi’ della produzione poetica ovidiana. Data l’insistenza con cui Ovidio ne fece più volte cenno, dovette trattarsi dunque di una questione di particolare interesse per il poeta e per i suoi contemporanei: in effetti all’epoca lo scandalo di Giulia maggiore fu un tema particolarmente discusso dall’opinione pubblica.

Un’ulteriore prova della difesa di Giulia maggiore (e di conseguenza del ramo giulio della *gens* imperiale) da parte del Sulmonese può essere rivenuta anche ai vv. 773-776 dei *Remedia amoris*, composti poco dopo la condanna inflitta alla donna tra l’1 e il 2 d.C.⁵⁷; in questi versi il poeta si rivolge direttamente a Menelao, rammentandogli che il suo patimento è del tutto ingiustificato, dal momento che soltanto alla sua lontananza si deve imputare il rapimento della moglie: *Quid, Menelae, doles? Ibas sine coniuge Creten / et poteris nupta lentus abesse tua; / ut Paris hanc raptuit, nunc demum uxore carere / non potes: alterius crevit amore tuus.*

Sempre nei *Remedia* ovidiani è presente un ulteriore indizio che consentirebbe di avvalorare la veridicità di quelle tesi che identificano Menelao con Tiberio: così come Menelao era assente e lontano da Elena poiché si trovava a Creta, anche Tiberio, com’è già stato anticipato, era lontano da Roma – e quindi dalla moglie Giulia – dal momento che soggiornava presso un’altra isola greca, in quel caso Rodi. In un primo momento questa spiegazione potrebbe apparire inconsistente, ma è necessario considerare un dettaglio di non poco conto, ossia che Ovidio fu l’unico autore del suo tempo ad aver

/ teque uelint sine se, comprecor, esse deum. / Optat idem populus; sed, ut in mare flumina uastum, / sic solet exiguae currere riuus aquae.

⁵⁶ A. LUISI, *Vendetta-perdono di Augusto e l’esilio di Ovidio*, in *CISA*, XXIII, Milano, 1997, 271 ss.

⁵⁷ A. LUISI - N.F. BERRINO, ‘*Carmen et error*’, cit., 30.

specificato che Menelao era assente da Sparta poiché si trovava a Creta⁵⁸. Si può dunque supporre che non si trattasse di un richiamo di natura squisitamente antiquaria, dal momento che grazie a questo astuto *escamotage* Ovidio dissimulò ancora una volta una vicenda politica realmente accaduta.

Lo stesso argomento venne poi ripreso anche nelle *Heroides* XVI e XVII, epistole databili in un periodo successivo al 4 d.C.⁵⁹, non a caso l'anno in cui venne ufficializzato l'asse successorio di Augusto⁶⁰. Ovidio si schierò a favore del ramo giulio della *gens* imperiale rendendo manifesto il suo disappunto per l'*adoptio* di Tiberio da parte di Augusto: ancora una volta fece ricorso al noto episodio omerico⁶¹. Menelao si conferma ancora una volta come l'unico responsabile di tutta la vicenda, essendo egli lontano da Sparta e, anzi, viene nuovamente accusato di *lenocinium* dal momento che avrebbe materialmente messo a disposizione la sua dimora a favore dell'ospite troiano. Ovidio fornì ancora una volta un ritratto poco edificante di Menelao proprio come in *Ars* 2, 360-361, in cui viene presentato come uno sciocco, intontito dallo *stupor*; Elena è financo invitata ad approfittarsi della *simplicitas viri*⁶², dal momento che il marito raccomandò alla sua sposa di prendersi cura

⁵⁸ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 31.

⁵⁹ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 31.

⁶⁰ Nel 2 d.C. e nel 4 d.C. morirono prematuramente i due Cesari, Lucio e Gaio, designati dallo stesso Augusto come i suoi successori. Il *princeps* fu costretto ad adottare l'ultimo figlio di Giulia maggiore, Agrippa Postumo. La successione a favore del ramo giulio della *gens* imperiale appariva ormai concreta: tuttavia Augusto adottò anche Tiberio (futuro imperatore e membro del ramo claudio della '*domus principis*') e di conseguenza anche il figlio dello stesso, Druso minore. Dal momento a quel punto il ramo dei claudi risultava quello favorito per la successione al trono, Augusto impose a Tiberio di adottare il celebre generale Germanico. A seguito di questo intricato intreccio di adozioni e matrimoni, in maniera astuta Augusto riuscì a recuperare la discendenza di Antonio (Germanico era infatti figlio di Antonia minore e Druso Nerone Claudio), a garantire dunque quella della *gens Claudia* ma allo stesso tempo salvaguardò anche la *gens Iulia*, dando in sposa a Germanico la figlia di Giulia maggiore (Agrippina maggiore). Si può intuire tutta la precarietà di questo equilibrio creato da Augusto; equilibrio che non a caso venne irrimediabilmente turbato dalle (spesso letali) macchinazioni di Livia, decisa com'era a favorire suo figlio Tiberio ad ogni costo. La sua mano si celerebbe dietro la morte di ben due nipoti di Augusto e l'improvvisa accusa di depravazione e follia a carico di Agrippa Postumo, cui fece seguito, guarda caso, proprio una *relegatio* (cfr. A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 33).

⁶¹ L'urgenza di denigrare Tiberio e di render noto ai più il suo disappunto indusse addirittura il poeta ad interrompere la stesura dei suoi *Fasti*, in cui non fa cenno di Tiberio o della sua *adoptio* (cfr. A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 34).

⁶² In *Ov. Her.* 17.178 sarebbe presente un richiamo esplicitamente politico. Elena è ancora una volta invitata ad approfittare dell'ingenuità ('*simplicitas*') di Menelao: *simplicis utamor commoditate viri*. Il sostantivo '*commoditas*', utilizzato in età augustea soltanto da Ovidio, connesso con '*utor*', sembrerebbe ricollegarsi a quei '*populares*' (sostenitori di Giulia maggiore e di un progetto politico di ispirazione antoniana) ai quali più volte il poeta si vanto di aver dato voce. Stando a quanto afferma J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et de partis politiques sous la république*, Paris, 1963, 556 ss., questa fazione avrebbe assimilato al concetto di '*libertas*' quello di '*commodum*' che, unito a '*utilitas*', indicava gli interessi propri di un individuo o del popolo stesso nonché i vantaggi che venivano offerti. Ancora una volta ci si troverebbe dinanzi a una precisa scelta politica e non soltanto stilistica.

di Paride senza aver la contezza di prevedere ciò che sarebbe potuto accadere. Infine Menelao in *Her.* 16.22 e 314 viene definito rispettivamente come *'iners'* e *'rusticus'*. Quest'ultimo aggettivo indicherebbe una precisa valutazione di merito sull'atteggiamento e sul rango di Menelao⁶³: attenendoci ancora una volta ad un'interpretazione politica della vicenda omerica, ci troviamo per l'ennesima volta dinanzi ad un'implicita ma incisiva denigrazione nei confronti di Tiberio (che, a mio parere, non dovette sfuggire alla madre Livia), ritenuto dunque socialmente inferiore rispetto alla moglie e del tutto incapace di assumere decisioni in maniera autonoma⁶⁴.

Per concludere questo *excursus* sulla vicenda dell'adulterio di Elena, ritengo che sia agevole intuire come Ovidio avesse adottato una concezione di Paride – raffigurato al pari di un vero e proprio eroe omerico – fortemente in contrasto con quella dominante all'epoca, che invece dipingeva Menelao come un eroe ligio al dovere nonché un fedele marito tradito dalla donna che amava, mentre al contrario Paride veniva tipicamente presentato come un uomo subdolo, traditore della fiducia di un uomo che lo aveva ospitato nella sua dimora e mero *instrumentum* dei capricci di Afrodite. Ancora una volta non resta che ribadire il modo in cui Ovidio utilizzasse con arguzia numerosi *exempla* mitologici, alcuni riportati con particolare insistenza altri appena accennati, che all'apparenza potrebbero sembrare innocui, per celare la sua reale intenzione di arrecare oltraggio al ramo claudio della successione.

Ciononostante, questa vicenda non rappresenta l'unico passo dell'*Ars* in cui Ovidio si schiera apertamente a favore del ramo giulio in quella delicatissima questione politico-dinastica della sua epoca. Nel primo libro, infatti, il Sulmonese si riferisce a Gaio – nipote, insieme a Lucio, di Augusto e da quest'ultimo scelti come eredi al trono a scapito di Tiberio⁶⁵ – come *iuvenum princeps* (v. 194). Questo richiamo figura, peraltro, in passo

⁶³ A. LUISI - N.F. BERRINO, *'Carmen et error'*, cit., 35.

⁶⁴ Sullo *status* e sul pessimo carattere di Tiberio si veda anche Tacito in *Ann.* 1.53.1: *fuera in matrimonio Tiberii florentibus Gaio et Lucio Caesaribus spreveratque ut imparem*; *Ann.* 2.30.3: *callidus et novi iuris repertor Tiberius* così come Svetonio in *Tib.* 50.2 e 51.1 dove fa riferimento alla *'acerbitas'* e *'intolerantia morum'* di Tiberio.

⁶⁵ Il futuro imperatore, a causa della sua cocente delusione e sdegnato per la prospettiva del consolato ad un appena quattordicenne Giulio e soprattutto dal saluto di *princeps iuventutis* rivolto a quest'ultimo dall'*ordo equestris* (cfr. *Augu. Res gest.* 14), si recò, come già ricordato, in volontario esilio a Rodi. La madre Livia tuttavia, fermamente decisa a fare tutto il necessario affinché ritornasse ad essere il favorito, cominciò a tramare per il suo ritorno. Di contro, la scelta dei due nipoti e dunque del ramo giulio della *domus principis* fu accolta con tripudio dalla *plebs* urbana (che rivolse al giovane Gaio un'ovazione nel

ricco di riferimenti politici cui si deve aggiungere l'immane tono polemico e ironico tipico, come si è più volte accennato, non solo dell'*Ars* ma di tutta la produzione ovidiana. Infatti il poeta, nel suggerire una serie di luoghi propizi per una conquista amorosa, fa riferimento alle occasioni offerte dalle cerimonie pubbliche, tra le quali figura il trionfo di Gaio per la sua campagna militare in Armenia nel 2 a.C.⁶⁶. Nemmeno in questo caso il poeta risparmiò Tiberio dai suoi consueti riferimenti dissacranti e diffamatori: mentre quest'ultimo si lamentava dell'eccessiva giovinezza di Gaio (appena quattordicenne quando gli venne prospettato il consolato), per Ovidio questo fatto costituiva invece un punto di forza (v. 182: *bellaque non puero tractat agenda puer* e v.184: *Caesaribus virtus contigit ante diem*). Infine, Ovidio paragonò l'impresa di Gaio in oriente a quella di Alessandro Magno (vv. 189-190): si trattava invero di una grave provocazione, dal momento che la cosiddetta *imitatio Alexandri* era all'epoca severamente vietata⁶⁷.

Sempre nel 2 a.C., venne tenuta l'inaugurazione del tempio di Marte Ultore. Per il *princeps* essa costituì un'occasione adatta, insieme ai giochi per l'apertura del Foro di Augusto, a celebrare la grandezza del sistema politico augusteo ma anche della *gens principis*, tra cui figuravano, secondo una tradizione ripresa ed enfatizzata prima da Giulio Cesare e successivamente da Virgilio nell'Eneide, anche Romolo ed Enea, entrambi figli di due divinità⁶⁸. In tutta la città, intenta a celebrare il suo *pater patriae*, doveva di certo aleggiare una generale atmosfera di magnificenza⁶⁹, fra canti ed enormi statue celebrative, tra cui ovviamente quelle di Enea e di Romolo (personaggi che d'altro canto erano fortemente connessi con la stessa figura di Augusto e non soltanto con la sua *gens* di appartenenza). Non a caso, nei *Fasti* (5.563-566) Ovidio scrive di aver visto quella di Enea: *Hinc videt Aeneam oneratum pondere caro / et tot Iulear nobilitatis avos; / hinc videt Iliadem umeris ducis arma ferentem, / claraque dispositis acta subesse viris*.

Nemmeno questa volta il poeta mancò di dipingere con i consueti toni profanatori gli illustri progenitori del *princeps*, macchiandone la loro sacralità e morigeratezza.

teatro, nonostante egli fosse ancora *praetextatus*, secondo una tradizione tipicamente popolare) e, com'è ormai noto, dallo stesso Ovidio. Sul punto cfr. A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 35.

⁶⁶ A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 46.

⁶⁷ A mio parere, questo verso rappresenta l'ennesimo paragone – che all'apparenza sembrerebbe soltanto un innocuo richiamo erudito, con le vicende politiche del suo tempo in modo da esprimere implicitamente la sua posizione nei confronti del regime augusteo. Della stessa opinione sono anche A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 50 e N.F. BERRINO,

⁶⁸ A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 52 ss.

⁶⁹ Cfr. Augu. *Res gest.* 35.

Romolo, nel primo libro dell'*Ars*, in un passo che accenna al ratto delle Sabine (vv. 101-134) viene presentato come «l'iniziatore di quel costume libertino che fa delle manifestazioni teatrali occasioni pericolose per il pudore femminile»⁷⁰: nelle opere ovidiane, infatti, il teatro rappresenta per eccellenza la sede privilegiata per favorire gli incontri adulterini. Si tratta evidentemente di un'immagine completamente diversa a quella ben più altisonante ed eroica delineata non soltanto da Livio – che descrisse Romolo come un '*deum deo natum, regem parentemque urbis Romanae*'⁷¹ – ma anche da Virgilio.

In verità, questa raffigurazione in negativo dell'erede di Cesare non era affatto novità, dal momento che già Propertio aveva definito Romolo come autore impunito di un gravissimo crimine, dal momento che aveva rapito delle donne ancora *intactae*⁷². Ancora una volta Ovidio sfruttò l'immagine di un insigne personaggio come Romolo per prendere distanza non soltanto dall'immagine tradizionale del mitico fondatore di Roma, rappresentato come un semplice pastore rispettoso dei *mores*, ma anche dal progetto di restaurazione morale promosso da Augusto.

Romolo non fu tuttavia l'unico degli illustri progenitori di Augusto ad essere vilipeso nei versi di Ovidio: nel secondo libro dell'*Ars* anche Marte (padre di Romolo) venne infatti rappresentato in maniera ambigua e distorta rispetto alla narrazione vigente all'epoca. In *Ars* 2.561-592 il poeta riporta il celebre episodio in cui Marte e Venere sono colti in flagrante adulterio dal marito tradito Vulcano, il quale, informato dal Sole, aveva teso una trappola ai due amanti convocando a testimoni della colpa dli dèi in persona⁷³. All'epoca si trattava di un episodio noto ai più, ma anche in questo caso Ovidio lo reinterpreta, stravolgendone il significato canonicamente attribuitogli, in modo da dissimulare ancora una volta la sua opposizione al *princeps* e al suo regime. Ne è un esempio la rappresentazione a dir poco comica di Venere che imita l'andatura claudicante del marito,

⁷⁰ E. PIANEZZOLA, *Ovidio*, cit., 200 s.

⁷¹ Liv. 1.16.3 in cui invece giustificò senza indugio il ratto delle Sabine.

⁷² Prop. 2.6.19-22: *Tu criminis auctor, / nutritus duro, Romule, lacte lupae: / tu rapere intactas docuisti impune Sabinas: / per te nunc Romae quidlibet audet Amor*. Questi versi properziani sono stati interpretati come critici nei confronti di quella restaurazione morale e religiosa voluta da Augusto. Stando a quanto affermato dal Pianezzola, anche ai versi di Ovidio (definiti come «motivo di giocosa ironia») dedicati a Romolo può essere data un'analoga interpretazione politica.

⁷³ A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 56.

provocando l'ilarità generale, e soprattutto dell'amante colto sul fatto⁷⁴. Venere è definita *lasciva*, aggettivo che indica chi eccede nella misura e nella moderazione⁷⁵: è chiara la volontà da parte di Ovidio di sottolineare un atteggiamento decisamente poco consono a una sposa fedele, che dovrebbe obbedire e rispettare il marito. In maniera altrettanto poco dignitosa è presentato anche *Mars Pater*⁷⁶. Della sua immagine di dio guerriero e vittorioso per eccellenza non rimane più nulla, essendo egli ormai *turbatus* da un *insanus amor* nei confronti di Venere, un amore che lo condannò ad una fine disonorevole avvinto nei lacci della trappola di Vulcano insieme all'amante (vv. 578-581)⁷⁷.

Accanto a Romolo e a Marte, anche un altro illustre personaggio della genealogia augustea viene ritratto da Ovidio con i suoi consueti toni demitizzanti: nel terzo libro dell'*Ars Enea*, l'illustre progenitore della *gens Iulia*, appare ben lontano da quell'immagine dell'eroe e *pius* cantata da Virgilio nell'Eneide⁷⁸. Egli viene piuttosto illustrato come l'unico responsabile della morte di Didone, la magnanima regina cartaginese che offrì all'eroe troiano la sua ospitalità *pro tempore* e il suo amore: *Et famam pietatis habet, tamen hospes et ensem / praebuit et causam mortis, Elissa, tuae* (vv. 39-40)⁷⁹.

⁷⁴ Cfr. vv. 567-570: *A! Quotiens lasciva pedes risisse mariti / dicitur et duras igne vel arte manus! / Marte palam simul est Vulcanum imitata; decebat, / multaque cum forma gratia mixta fuit.*

⁷⁵ Cfr. *ThLL*, VII, 2, 983, 71 ss. s.v. *lascivus*: «*modus excedens, imprimis gravitatem, moderationem, continentiam sim. vel pudicitiam*».

⁷⁶ Il sapiente epiteto potrebbe essere stato utilizzato da Ovidio con il preciso scopo di richiamare alla mente del lettore quel titolo onorifico di *pater patriae* di cui Augusto fu insignito nel 2 a.C., anno dello scandalo di Giulia maggiore. Si veda a tal proposito A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 57.

⁷⁷ Non molto diversa è altresì l'immagine di Marte presente nel terzo libro dei *Fasti*. Anche qui il valoroso dio della guerra è presentato come '*inermis*' per la passione che nutre nei confronti di Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, che d'altronde fece sua con un ancor più deplorabile inganno, sfruttando cioè la sua natura divina (cfr. vv. 21-22: *et sua divina furta fefellit ope*) e spingendo la donna a violare il suo voto di castità in quanto vestale, esattamente come nell'episodio dell'*Ars* Venere fu '*lasciva*' venendo meno ai suoi doveri coniugali.

⁷⁸ La *pietas* è senza dubbio l'attributo più importante di Enea; l'insistenza con cui Virgilio sottolinea questa qualità dell'eroe troiano non è affatto casuale. La *pietas* infatti – che non si può tradurre con un generale 'senso di pietà' – è un sentimento alquanto complesso, un misto di devozione, rispetto verso gli dei, la famiglia e i propri compagni d'arme, estremo senso del dovere. Enea, come antenato del mitico fondatore di Roma e dunque in quanto *pater* dei romani stessi, incarna tutti quei valori fondanti della società romana, quegli antichi *mores* che Augusto intendeva restaurare; cfr. N.F. BERRINO, *Ovidio e la difficile successione ad Augusto* in *Euphrosyne*, XXXVI, 2008, 154.

⁷⁹ Il termine *praebere* ha in realtà un significato ambiguo: stando a *ThLL* X, 2, 383, 6 ss. significa «*quaelibet commoda, utilia, grata sim. conferenda*» ma in questo caso l'offerta condusse Didone alla morte; cfr. A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 59 s.

La presa di distanza di Ovidio dal modello virgiliano, il quale invece scagiona Enea in nome della sua *pietas*⁸⁰, appare anche in altre occasioni nell'*Ars*. Nel primo libro il nome di Enea compare in un passo in cui Ovidio esalta Roma per la grande quantità di luoghi propizi per gli incontri amorosi, a tal punto che la stessa Venere elesse la città a sua sede: *mater in Aeneae constitit urbe sui* (v. 60). Come ha rilevato efficacemente il Pianezzola, «definire Venere, questo contesto, non '*mater Amoris*' ma '*mater Aeneae*' e indicare la sua predilezione per la città del figlio come *aition* dell'intera vita galante della capitale significava svuotare i valori morali simboleggiati a Roma e compromettere la serietà della discendenza da Enea di Augusto e della casa Giulia»⁸¹. Il poeta continuò con un crescendo di ironia giungendo financo a coinvolgere la stessa *domus* di Ottaviano: egli infatti indica il teatro di Marcello e il portico di Livia quali luoghi assai propizi agli incontri amorosi⁸². È interessante notare come il rimando a questi luoghi avvenga attraverso una perifrasi che menziona due donne della famiglia di Augusto, ossia Ottavia (sorella del *princeps* e ricordata nel suo ruolo di *mater*) e Livia, creando quasi una sorta di 'legame' tra le due donne e questi luoghi licenziosi⁸³. Un'immagine senza dubbio è desacralizzante rispetto a quei valori coniugali di madre e di regale consorte che le due donne dovevano simboleggiare.

Ovidio, inoltre, si scagliò anche contro il cosiddetto mito dell'età dell'oro (un concetto alquanto ricorrente nei racconti dell'antichità), che all'epoca era diventato uno dei principali fattori di propaganda politica augustea⁸⁴. Non a caso, Virgilio scrisse che l'età di Saturno sarebbe stata aurea dal momento che egli avrebbe riunito il popolo latino e gli avrebbe dato delle leggi⁸⁵; nella quarta ecloga il racconto delle varie età dell'umanità

⁸⁰ Cfr. *Fast.* 3.545-550: *Arsenat Aeneae Dido miserabilis igne, / arserat exstructis in fata sua rogis, / compositusque cinis, tumulique in marmore carmen / hoc breve, quod moriens ipsa reliquit, erat: / PRAEBVIT AENEAS ET CAVSAM MORTIS ET ENSEM: / IPSA SVA DIDO CONCIDIT VSA MANV.*

⁸¹ E. PIANEZZOLA, *Ovidio*, cit., 194, in cui viene citato anche *Ov. Am.* 1.8.42: *at Venus Aeneae regnat in urbe sui.*

⁸² Cfr. *Ars* 1.69-72: *aut ubi muneribus nati sua munera mater / addidit, externo marmore dives opus; / nec tibi vetetur quae priscis sparsa tabellis / porticus auctoris Livia nomen habet.* Lo stesso richiamo avviene nel terzo libro dell'*Ars*, dove vengono additati ancora una volta come luoghi adatti a dei segreti incontri amorosi '*quaeque soror coniuxque ducis monimenta parantur*' (v.391).

⁸³ A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 61.

⁸⁴ F. CIOCCOLONI, *Per un'interpretazione dei 'Medicamina faciei femineae': l'ironica polemica di Ovidio rispetto al motivo propagandistico augusteo della restitutio dell'età dell'oro*, in *Ollodagos*, LXV, 2006, 97 ss.

⁸⁵ Cfr. *Aen.* 8.319 ss: *Primus ab aetherio venit Saturnus Olympo / arma Iovis fugiens et regnis exsul ademptis / is genus indocile ac dispersum montibus altis / composuit legesque dedit, Latiumque vocari /*

assume poi il valore di profezia per la venuta di una nuova età dell'oro, un'epoca finalmente pacifica e prospera dopo l'orrore delle guerre civili, grazie alla nascita di un fanciullo destinato a divenire l'iniziatore di una nuova era in cui la giustizia ritornerà sulla terra⁸⁶. Nella celebre profezia di Anchise, Virgilio riporta espressamente il nome di Augusto⁸⁷. Ovidio dal canto suo è particolarmente avvezzo ad imitare il poeta mantovano, senza però rinunciare alla sua consueta ed ironia: nell'*Ars* afferma che finalmente sono giunti i veri secoli aurei; questa nuova epoca è sì dell'oro, ma inteso come denaro che governa ormai ogni rapporto umano⁸⁸. Secondo il Sulmonese, invece, l'unica vera età dell'oro era quella in cui la *fides*⁸⁹ regnava sovrana. Secondo Ovidio nella sua epoca tutto era *nefas* (il poeta fa uso, ancora una volta, di un termine giuridico), il contrario di *fas*, ossia di quella «specie di norma regolatrice che, in quanto innata, è o dovrebbe essere riconosciuta da tutti [...], una norma, o un insieme di norme, che viene prima della società, e come tale ne costituisce il fondamento»⁹⁰. Anche in questo caso, il poeta di Sulmona celò a fatica l'insofferenza che egli nutriva verso il regime augusteo: è stato inoltre notato⁹¹ come la descrizione dell'età dell'oro contenuta nelle *Metamorfosi*, basata esclusivamente su negazioni, sia contrapposta a quel mondo voluto (e imposto) da Augusto⁹².

Un'altra questione che a mio parere potrebbe essere di rilevante importanza nel tentativo di scovare nei versi di Ovidio una possibile spiegazione politica alla vicenda della sua relegazione è quella della sua presa di distanza da quel coro di voci che voleva che il Palladio fosse stato portato a Roma da Enea⁹³. Se, infatti, nel tredicesimo e

maluit, his quoniam latuisset tutus in oris. / Aurea quae perhibent illo sub rege fuere / saecula: sic placida populos in pace regebat [...].

⁸⁶ P. LAMBRINI, *L'età*, cit., 301.

⁸⁷ *Aen.* 6.791-794: *aurea condet secula*.

⁸⁸ *Ars* 2.277-278: *Aurea sunt vere nunc saecula: plurimus auro / venit honos auro conciliatur amor*.

⁸⁹ Com'è noto, la *fides*, insieme all'*aequum*, era per i Romani il fondamento stesso della giustizia, in quanto virtù in grado di garantire la stabilità e la sincerità degli impegni (cfr. Cic. *Off.* 1.23), nonché il '*supremum rerum humanorum vinculum*' (cfr. Quint. *Decl. min.* 343.1). Fu proprio la *fides* che permise al popolo romano di raggiungere la grandezza che tutti conoscono (Gell. 20.1.39). Per approfondire il tema v. L. PEPPE, *Fides, fiducia, fidelitas: studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova, 2008, 1 ss..

⁹⁰ Così M. BETTINI, *Fas*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2016, 17 ss.; P. LAMBRINI, *L'età*, cit., 298 s.

⁹¹ U. SCHMITZER, *Zeitgeschichte in Ovids Metamorphosen: Mythologische Dichtung unter politischem Anspruch*, Stuttgart, 1990, 43.

⁹² P. LAMBRINI, *L'età*, cit., 302.

⁹³ N.F. BERRINO, Ovidio, cit., 156. Il simulacro ligneo, consacrato a Pallade Atena e conservato dalle Vestali, era il supremo garante dell'impero romano: la città che avesse custodito tale statuetta entro le sue mura si sarebbe assicurata la propria inespugnabilità (cfr. Cic. *Scaur.* 47: *Palladium... quasi pignus nostrae salutis*

quattordicesimo libro delle *Metamorfosi* (vv. 98-102 e 456-513), il poeta si era limitato a ricordare il ratto del Palladio, nei *Fasti* egli sottolineò l'esistenza di una triplice tradizione riguardo all'arrivo del simulacro a Roma, in chiaro contrasto con Dionigi d'Alicarnasso che, «nel celebrare la greicità di Roma dal punto di vista augusteo»⁹⁴, aveva precisato come Enea avesse salvato e portato via da Troia il Palladio (*Ant. Rom.* 2.66.5), versione cantata anche da Virgilio nell'Eneide, il poema filo-augusteo per eccellenza (*Aen.* 2.293-297) e celebrata proprio nel tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto. Questo implicito ma significativo (al puro scopo di delineare l'atteggiamento di Ovidio rispetto ai piani successivi del *princeps*) richiamo ovidiano alla *pars Orientis* può essere rintracciato anche in altre due occasioni in cui l'autore dichiara apertamente la propria sensibilità per l'ascendenza di Troia che «si era sempre mal conciliata con il disprezzo con il quale tanta parte della cultura ufficiale di Roma accentuava e condannava la τρυφή della civiltà dell'Oriente»⁹⁵. Ovidio, infatti, proprio nei *Fasti* (1.523) fa dire ad Evandro che *victa tamen vinces eversaque, Troia, resurges* e, in maniera non dissimile, nelle *Metamorfosi* (13.623-624) alla narrazione della distruzione di Troia fa seguire l'immagine simbolica della città che anche se vinta non cade con le sue mura: *Non tamen eversam Troiae cum moenibus esse / spem quoque fata sinunt*. Mi sembra chiaro che Ovidio voleva accogliere l'eredità troiana (e dunque, orientale) nei suoi tipici aspetti culturali e a ricordare gli illustri predecessori frigi di Enea⁹⁶. Tutto ciò è ancora più significativo se si considera che l'accentuazione dell'eredità iliaca si rintraccia in ambienti interni alla stessa casa imperiale, ma vicini a un'idea di principato orientalizzante⁹⁷. Ancora una volta, lungi dal trovarci dinanzi a una mera *querelle* erudita, i versi ovidiano celano piuttosto una polemica schiettamente politica.

Infine, un ulteriore riferimento alla *domus* augustea e al suo progenitore Enea è ravvisabile nel terzo libro dell'*Ars*, in cui Ovidio invita le donne a concedersi ai piaceri amorosi dal momento che il tempo della giovinezza è breve⁹⁸. L'invito è preceduto

atque imperii con M. SORDI, *Lavinio, Roma e il Palladio*, in *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, CISA, VIII, Roma, 1982, 65 ss.).

⁹⁴ G. ZECCHINI, *Il carmen de bello Actiaco. Storiografia e lotta politica in età augustea*, Stuttgart, 1987, 69. Per l'impostazione filoaugustea della narrazione di Dionigi, cfr. anche A. LAGIOIA, *Diomede e il Palladio: il mito repubblicano, la revisione augustea e l'esegesi tardoantica* in *Auctores nostri*, IV, 2006, 50 ss.

⁹⁵ M. PANI, *Troia resurgens: mito troiano e ideologia del principato*, in *AFLB*, XVIII, Bari, 1975, 65.

⁹⁶ M. PANI, *Troia resurgens: mito troiano e ideologia del principato*, in *AFLB*, XVIII, Bari, 1975, 65.

⁹⁷ N.F. BERRINO, *Ovidio*, 157.

⁹⁸ Cfr. vv. 87-88: *Ite per exemplum, genus o mortale, dearum / gaudia nec cupidis vestra negate viris!*

dall'ennesimo *exemplum* mitologico: in questo caso, si tratta dell'episodio in cui Venere piange il figlio Adone, sebbene la dea abbia generato da altri i suoi figli⁹⁹. Enea viene dunque ricordato per essere nato da uno dei tanti incontri amorosi della madre, dimostrando ancora una volta la presa di distanza di Ovidio nei confronti dalla narrazione eroica della *gens Iulia* e dei suoi eminenti avi¹⁰⁰.

Non ritengo opportuno, in questa sede, dilungarmi ulteriormente sui passi ovidiani in cui il poeta, operando tramite i suoi consueti *exempla* mitologici una strenua difesa nei confronti di Giulia maggiore o richiamando con toni beffardi gli illustri progenitori del *princeps*, espresse tutto il suo risentimento nei confronti delle politiche augustee, in particolare quella matrimoniale, ritenuta dal poeta particolarmente ipocrita considerando che la *domus* imperiale era segnata da così tanti scandali a sfondo sessuale, congiure e avi dal carattere piuttosto ambiguo. Per citare Quintiliano, ciò che a seguito di questa disanima e delle opinioni unanime della dottrina mi è apparso inequivocabile è la tendenza – che nell'*Ars* è ormai consolidata – di Ovidio a «biasimare fingendo di lodare»¹⁰¹, in modo tale da porre Augusto nell'impossibilità di poter formalmente accusare di alcunché la sua produzione poetica¹⁰².

La valenza politica di numerosi passi dell'*Ars amatoria* – che più di una volta, come si è avuto modo di illustrare nel paragrafo precedente, celano a stento la netta presa di posizione contro il *princeps* da parte di Ovidio – non dovettero sfuggire all'occhio vigile e severo dell'augusta consorte Livia, sostenitrice, com'è noto, degli interessi del figlio Tiberio, così spesso schernito dal poeta, e della sua futura successione al trono. È possibile, dunque, ipotizzare una qualche influenza esercitata da Livia sul marito Augusto (l'unico, si ricorda, ad essere titolare dell'*auctoritas* e quindi di perseguire penalmente tramite la sua *cognitio*¹⁰³) dietro la *relegatio* di Ovidio?

⁹⁹ Cfr. vv. 85-86: *ut Veneri, quem luget adhuc, donetur Adonis, / unde habet Aeneam Harmoniamque suos?*

¹⁰⁰ A. LUISI N.F. BERRINO, 'Carmen et error', 61.

¹⁰¹ Quint. *Inst.* 8.6.55: *Et laudis autem simulatione detrahare et vituperationis laudare concessum est.*

¹⁰² A. BARCHESI, *Il poeta e il principe. Ovidio e il discorso augusteo*, Bari, 1994, 278, il quale definisce quella di Ovidio come «un'ironia erratica», volta a creare i «ruoli contrastanti, l'Augusteo e l'anti-Augusteo, il cui confine non è (mi sento di aggiungere volutamente) mai netto né tantomeno facile da interpretare». Probabilmente è anche per questo motivo che inizialmente Augusto non ritenne pericolosa l'opera di Ovidio, a differenza della moglie Livia che era particolarmente abile nell'interpretazione poetica.

¹⁰³ B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 92 ss. Come si avrà modo di esporre più avanti, la nuova forma di repressione criminale (*cognitio extra ordinem*) cominciò ad entrare in funzione e a sostituire mano a mano i processi innanzi alle (ormai inadatte) *quaestiones perpetuae* sin dai primi anni del Principato, con l'entrata in funzione di due tribunali 'straordinari': quello senatorio e quello del principe. Il punto di partenza delle

Nel secondo libro dei *Tristia*¹⁰⁴ sarebbe lo stesso poeta a rendere credibile questa ipotesi, nel suo ennesimo tentativo di discolarsi agli occhi di Augusto. Egli, infatti, tentò ancora una volta di difendere il suo *carmen* elogiando e supplicando il *princeps* (vv. 213-236) e insinuando, da *iuris peritus* qual era, il dubbio che, gravato da così tanti impegni, non avesse di certo potuto leggere bene la sua opera¹⁰⁵: in caso contrario, si sarebbe di certo reso conto della sua innocenza, poiché non vi avrebbe trovato ‘*nullum crimen*’ in essa. Nei versi 31-34 del primo libro dell’*Ars* Ovidio scrive *Este procul, vittae tenues, insigne pudoris, / quaeque tegis medios instita longa pedes! / Nos Venerem tutam concessaque furta canemus, / inque meo nullum carmine crimen erit*. Nel secondo libro dei *Tristia* apportando una leggera variazione nel primo emistichio del secondo esametro¹⁰⁶, ribadì con ancora più forza lo stesso concetto¹⁰⁷.

Qualcun altro avrebbe dunque esaminato l’*Ars* al posto di Augusto, troppo impegnato per visionarla attentamente e scovare motivi validi per condannare il poeta; cosa che peraltro

cognitiones imperiali può ravvisarsi nel potere – risalente con ogni probabilità a una legge del 30 a.C. che autorizzò il principe a ‘giudicare in seguito a domanda’ (cfr. Dio. Cass. 51.19.7) – di dar seguito alle richieste di privati cittadini che pregavano lo stesso Augusto di giudicare personalmente in ordine ai quei crimini di cui erano rimasti vittime. Potere che successivamente fu inquadrato nell’ambito della sua *auctoritas* che gli consentiva di esercitare tutte quelle facoltà che egli riteneva necessarie ai fini dell’amministrazione e al governo dello stato, e che a detta di Svetonio il *princeps* avrebbe esercitato assiduamente (cfr. *Aug.* 33.1). Normalmente Augusto esercitava la sua *cognitio* con l’assistenza di un *consilium* composto da persone di fiducia (senatori o cavalieri da lui scelti) e costituito caso per caso. Il *princeps* non era in alcun modo vincolato da quelle regole procedurali che disciplinavano le *quaestiones perpetuae*: gli era infatti consentito di modificare le pene previste dalle singole leggi, attenuandole o inasprendole (nei casi di *laesa maiestas* fu ripristinata la pena di morte in luogo dell’*aqua et igni interdictio*) in relazione alla gravità del fatto concreto – mentre nei processi regolari innanzi alle corti permanenti la pena era fissa, rigida e non venivano in alcun modo tenute in considerazione le circostanze. L’imperatore poteva inoltre giudicare in grado d’appello quelle decisioni emanate dai suoi funzionari (che agivano dunque in virtù di una delega imperiale) contro le quali fosse stato fatto ricorso, cassandole oppure riformandole. Sull’argomento cfr., fra gli altri, anche V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell’esperienza romana*, Napoli, 1998, 90 ss.

¹⁰⁴ Si tratta di un’opera poetica in cinque libri, per complessivi 50 componimenti elegiaci. Descrive la penosa condizione in cui si trova in seguito alla sua condanna. Per il timore di non compromettere, data la delicata situazione politica e personale di Ovidio, i suoi amici le elegie dei *Tristia* sono prive di destinatari. L’opera genera un profondo senso di monotonia per la ripetitività ossessiva dei temi (tra cui proprio quello del fantomatico *error*), tutti scaturenti dall’amarezza che il poeta nutriva, costretto a subire una pena così severa: durante la sua *relegatio* Ovidio trovò nella poesia la sua unica ragione di vita.

¹⁰⁵ A. LUISI - N.F. BERRINO, ‘*Carmen et error*’, cit., 71.

¹⁰⁶ A. LUISI - N.F. BERRINO, ‘*Carmen et error*’, cit., 72.

¹⁰⁷ Cfr. vv. 247-250: *Este procul, vittae tenues, insigne pudoris, / quaeque tegis medios, instita longa, pedes! / Nil nisi legitimum concessaque furta canemus, / inique meo nullum carmine crimen erit*. In questi versi Ovidio, oltre a ribadire la sua innocenza rispetto alla legge vigente, opera consapevolmente un’importante ‘omissione’, evitando di nominare – cosa cui invece era avvezzo – quella divinità ‘ingombrante’ del pantheon augusteo che era Venere, dietro le cui sembianze si celerebbe proprio Livia; v. A. LUISI - N.F. BERRINO, ‘*Carmen et error*’, cit., 72.

avrebbe richiesto un lettore esperto, dal momento che spesso i riferimenti alla posizione politica di Ovidio sono molto sottili e celati dietro a quei soliti *exempla* mitologici che sarebbero potuti essere colti soltanto da un lettore navigato in fatto di componimenti lirici e molto colto. Livia, in effetti, potrebbe corrispondere perfettamente a questa descrizione in quanto donna eccezionalmente istruita e avvezza all'uso del greco. È quindi agevole supporre che ella leggesse anche i poeti a lei contemporanei e che, soprattutto, fosse perfettamente in grado di interpretarne i versi, anche quelli all'apparenza più oscuri.

Interessante è poi il probabile paragone tra Venere – la divinità del pantheon augusteo più volte sbeffeggiata da Ovidio – e Livia, che risulterebbe fondato soprattutto grazie a quell'invocazione alla dea operata da Ovidio proprio nei versi iniziali dell'*Ars* (in cui diffida le matrone e le donne libere dalla lettura della sua opera)¹⁰⁸. In tal modo sembrerebbe confermata quell'ipotesi secondo la quale il poeta, ormai *relegatus*, nell'estremo tentativo di ottenere il perdono da parte di Augusto, avesse preferito concentrare la sua difesa unicamente sui versi del *carmen* cercando di dimostrare come questi fossero pienamente legittimi dimostrando infine al *princeps* di volersi (all'apparenza) sottomettere. Fu una soluzione che tuttavia non ebbe il risultato sperato. Ritornando a quell'invocazione a Venere all'inizio dell'*Ars*, da un lato Ovidio volle sottolineare come i suoi versi traessero ispirazione da fatti reali, dall'altro molto probabilmente l'accusa che il poeta scagliò contro le sue lettrici presentate come le uniche colpevoli di aver frainteso il significato della sua opera, avrebbe riguardato la stessa Livia. Così facendo Ovidio tentò di operare un completo ribaltamento del significato di fondo dell'*Ars* stessa: non furono i versi del poeta ad aver corrotto le ignare lettrici, bensì le menti perverse delle stesse (tra cui la stessa Livia) ad aver travisato i suoi versi trovandovi crimini inesistenti.

Per concludere questa disanima dei versi ovidiani in cui il poeta avrebbe occultato dietro ad alcune divinità la moglie del *princeps*, ritengo sia opportuno riportare quelli in cui Ovidio si paragona ad Atteone, reo di aver inconsapevolmente visto Diana senza vesti¹⁰⁹. Ancora una volta ci troveremmo dinanzi ad un ulteriore tentativo da parte del poeta di Sulmona di scagionarsi, dal momento che sembrerebbe affermare implicitamente che,

¹⁰⁸ Cfr. *Ars*. 1.30: *vera canam: coeptis, mater Amoris, ades*. Si ricorda anche la perifrasi *Mater Aeneae* per indicare Venere in una luce dissacrante rispetto ai valori morali fondanti la *gens Iulia*.

¹⁰⁹ Cfr. vv. 105-106: *Inscius Acteon vidit sine veste Dianam: / praeda fuit canibus non minus ille suis*.

proprio come Atteone, sarebbe stato punito per aver involontariamente assistito a qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Se dietro al personaggio di Atteone si celasse davvero Ovidio, sembrerebbe lecito supporre che Livia sia quindi impersonificata da Diana e che dunque abbia svolto un ruolo decisivo nella condanna del poeta.

Per quanto io stessa possa ritenere plausibile, in quanto non supportata da sufficienti fonti, l'ipotesi secondo cui sarebbe stata proprio la colta Livia ad instillare al marito – troppo assorbito dalle questioni di governo per prestare attenzione ai versi del celebre poeta – il dubbio che dietro ai versi dell'*Ars* si celassero delle critiche alla *domus* augustea e alla legislazione in materia matrimoniale, mi sembra del tutto inverosimile l'eventualità che Ovidio avesse visto Livia o Giulia minore senza veli o che comunque fosse rimasto coinvolto in qualche scandalo a sfondo sessuale. In più, resterebbe ancora irrisolto il cruciale problema della distanza temporale che separa la pubblicazione dell'*Ars* alla condanna di Ovidio.

Non mi sembra ragionevole soffermarmi ulteriormente sui versi ovidiani che farebbero riferimento al ruolo di Livia nella condanna di Ovidio; concluderei tuttavia specificando che il Sulmonese non fu affatto l'unico ad aver schernito l'augusta consorte. L'inarrestabile tendenza di Livia di sconfinare nella sfera pubblica, maschile per eccellenza, svolgendo di conseguenza un ruolo pienamente attivo nella politica augustea con l'accettazione e l'approvazione del marito, era all'epoca sulla bocca di tutti. I fatti storici lo dimostrano: con la sua ferrea volontà di interferire direttamente negli affari governativi di Augusto, Livia fu la precorritrice di quel mutamento di costume che già nella tarda età repubblicana¹¹⁰ aveva generato donne politicamente attive. Come è stato

¹¹⁰ Ci si riferisce, ovviamente, alle matrone: solo coloro che erano nate e vivevano nella famiglie della classe dirigente romana – di rango senatorio o equestre – potevano disporre degli strumenti necessari per poter incidere nelle questioni politiche: erano ricche, avevano ricevuto un'adeguata educazione, che permetteva loro di padroneggiare i codici espressivi della politica; avevano una familiarità con l'amministrazione dello stato per aver assistito alle iniziative pubbliche dei loro padri, mariti e fratelli; erano dotate di un'autorevolezza che le rendevano delle interlocutrici credibili presso importanti uomini di potere; erano immerse in una rete di relazioni che consentiva loro di sostenere efficacemente la causa dei propri familiari garantendo inoltre un'indispensabile protezione in caso di pericolo immediato per la loro persona. Tra queste potenti matrone si possono annoverare Servilia, madre di Marco Bruto, Terenzia, moglie di Cicerone, e Cerellia, amica dell'oratore di Arpino. La loro educazione costituì uno strumento potente per condizionare la politica attraverso i figli: Cornelia, ad esempio, condizionò il pensiero dei Gracchi, ma anche Aurelia incise nella formazione di Giulio Cesare come Azia in quella di Ottaviano. L'età augustea rappresentò un tempo di normalizzazione all'insegna di un ritorno al *mos maiorum*, alla pace sociale e alla sicurezza. Di conseguenza alla donna venne assegnata una nuova posizione attraverso la creazione di modelli di comportamento: per quanto riguarda le matrone della *domus principis*, venne loro indicata una linea di condotta precisa ispirata a quei paradigmi antichi che Augusto si vantava di aver riportato in auge.

acutamente notato¹¹¹, il ruolo di Livia era alquanto vicino a quello di una moderna *first lady* statunitense: una donna influente che riveste un pubblico incarico senza tuttavia rivestire formalmente alcuna posizione o potere ufficiali.

4. Il 'crimen erroris'. Un'interpretazione politica della vera causa della 'relegatio' di Ovidio alla luce delle intricate vicende successive della 'domus principis' e degli scandali delle due Giulie.

A seguito di quanto esposto sinora circa il primo dei presunti *duo crimina* imputati ad Ovidio, ossia quello riguardante numerosi versi incriminati dell'*Ars amatoria* colpevoli di aver screditato l'onore della *domus principis* e di aver violato la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, ritengo di poter ribadire ancora una volta e con maggior sicurezza che il *crimen carminis* rappresenta soltanto una mera accusa pretestuosa per dissimulare un altro crimine – l'*error* di cui Ovidio fece continuamente cenno nei versi composti durante la sua relegazione – volta a dissimulare un fatto criminoso molto più grave e di natura esclusivamente politica. Ciò non significa affatto che l'*Ars* non avesse un contenuto politico: l'analisi sin qui condotta dimostra che Ovidio sfruttava la sua impareggiabile abilità poetica per criticare larvamente la *domus* e il regime di Augusto, costituendo peraltro uno strumento preziosissimo per individuare le motivazioni politiche alla base del *crimen erroris*; ed è altrettanto plausibile che Livia, ancora memore di quei versi letti tempo prima, consigliò al marito di sfruttare la celebre opera ovidiana al fine di trovare un pretesto formale per poterlo condannare.

A breve avrò modo di soffermarmi più dettagliatamente su taluni eventi politici in cui quasi certamente fu coinvolto Ovidio. Al momento però ritengo sufficiente anticipare che

Tuttavia, accanto al recupero di quel modello di donna quale fedele e casta moglie, rigorosa madre, tacita compagna, vennero mantenuti degli spazi di azione che permisero alle matrone di contribuire alla vita pubblica (essenzialmente a vantaggio dell'immagine della propria domus), pur senza ricoprire alcun ruolo formale. Le fonti antiche testimoniano molteplici – e deprecati – sconfinamenti nella politica da parte di celebri e potenti donne della prima età imperiale. Per uno studio approfondito sul ruolo delle matrone alla fine dell'età repubblicana e all'inizio del principato, v. F. ROHR VIO, *Le custodi del potere. Donne e politica alla fine della repubblica romana*, Salerno, 2019, 1 ss.

¹¹¹A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 77. Per uno studio più approfondito del ruolo politico di Livia, v. L. CANFORA, *Il ruolo di Livia*, introduzione a A.A. BARRET, *Livia. La First Lady dell'Impero*, Yale, 2002 e N.F. BERRINO, *Mulier potens: realtà femminili nel mondo antico*, Galtina, 2006, 1 ss.

Augusto riteneva più saggio ricorrere a quella che era a tutti gli effetti divenuta un'accusa topica per delegittimare tutta una serie di insigni personaggi ritenuti avversi alle sue politiche, se non addirittura pericolosi per la stabilità stessa del Principato: quella di aver commesso adulterio o di aver comunque tenuto atteggiamenti poco consoni alla morale dell'epoca, al fine di celare crimini politici e, per loro stessa natura, molto più gravi, la cui notorietà avrebbe potuto però destare nel popolo agitazioni e dubbi circa l'equilibrio alquanto delicato in cui versava il regime augusteo¹¹². Nel (non infrequente) caso in cui ad aver compiuto tali atti di natura politica fossero state delle donne, sussisteva a maggior ragione l'interesse di derubricare queste iniziative come l'inevitabile esito della lascivia femminile e dell'avidità, dal momento che la diretta partecipazione di una matrona nelle vicende politiche era considerata scandalosa – nonostante la stessa Livia avesse più volte preso in maniera autonoma decisioni in tal senso senza che Augusto si fosse mai opposto¹¹³. Di conseguenza la pena della *relegatio*, anche se all'apparenza dovette apparire allo stesso Ovidio meno rigida rispetto a quella formalmente prevista dalla *lex Iulia maiestatis*, si rivelò uno strumento estremamente efficace per far sì che si stroncasse la possibilità del diffondersi della notizia di uno scandalo politico che avrebbe coinvolto personaggi di spicco della *domus* augustea, mettendo a tacere per sempre un pericoloso testimone-chiave che vi aveva presumibilmente assistito e confinandolo in un luogo remoto in cui nessun romano metteva mai piede¹¹⁴.

Ritengo opportuno in tal senso basare questa disanima sull'*error* basandomi ancora una volta sugli 'indizi' ricavabili dai versi del poeta.

In *Pont.* 3.3.67-72 Ovidio rimprovera ad Amore di essere stato la causa della sua *relegatio*, dal momento che egli cercò di rendere il giovane dio meno inesperto grazie alla

¹¹² Secondo l'autorevole opinione, a mio parere pienamente condivisibile, di autori come R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, 206 ss., T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht, Leipzig, 1899, 695 ss.*, E. POLLACK, *Der Majestatsgedanke im römischen Recht: eine studie auf dem Gebiet des römischen Staatsrechts*, Leipzig, 1908, 127, assimilare l'adulterio al *crimen maiestatis* significava – nel caso di specie – trasformare un'*iniura* commessa nei confronti di Augusto in quanto *pater* in un crimine contro lo stato romano stesso. Infatti, come avrò modo di specificare in dettaglio nel capitolo seguente, proprio a partire dall'epoca di Cesare il concetto di *maiestas* cominciò, nella prassi e non ancora a livello giuridico, ad essere assimilato non più al *populus Romanus* ma alla stessa persona di Cesare (e in seguito, ovviamente, di Augusto), in quanto unica espressione diretta della volontà e degli interessi del popolo.

¹¹³ F. ROHR VIO, *Le custodi*, cit., 30 ss. In questo modo si incrinò l'immagine di Giulia Maggiore e Giulia Minore, certamente attive in politica, e in seguito di Agrippina Maggiore, Messalina, Agrippina Minore. La persistenza di queste modalità di delegittimazione si registrano anche durante l'età severiana.

¹¹⁴ L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 136.

sua *Ars* ma proprio per questo motivo ne avrebbe pagato le amare conseguenze. Tuttavia Amore, apparso in sogno al poeta, lo assolse da ogni crimine, essendo ben altro ciò che condusse il poeta alla rovina; nemmeno il dio non osa profferire alcunché sul quel fatale *error*: *Per mea tela, faces, et per mea tela, sagittas, / per matrem iuro Caesareumque caput: / nil nisi concessum nos te didicisse magistro, / Artibus et nullum crimen inesse tuis. / Utque hoc, sic utinam defendere cetera possem: / scis aliud quod te laeserit esse magis.*

L'ultimo pentametro sembrerebbe proprio alludere alla vera causa della *relegatio* del poeta, quel *crimen erroris* che convinse Augusto stesso a condannare il poeta seguendo una procedura del tutto anomala anche per l'epoca: se così fosse, cosa ci celerebbe dietro a quel *scis aliud quod te laeserit esse magis*?

Gli studiosi, nell'arduo tentativo di determinare in cosa sarebbe consistito il *crimen erroris*, hanno formulato le ipotesi più varie: torbidi intrighi di corte, rapporti proibiti con donne della casa imperiale, scandali sessuali, attentati alla vita del *princeps*, partecipazioni a riti misterici o a culti vietati, lotte politiche, sospetti di congiure e molto altro ancora¹¹⁵. Onde evitare di teorizzare ipotesi troppo fantasiose, occorre a mio parere attenersi ancora una volta a quelle scarse indicazioni fornite da Ovidio nei suoi testi interpretandole alla luce del concreto dipanarsi degli eventi storici della sua epoca.

Le maggiori difficoltà nell'individuazione delle condotte criminose che avrebbero giustificato il provvedimento di Augusto derivano, lo ricordiamo, principalmente dal fatto che il poeta decise – essendogli materialmente imposto dalle circostanze – di non svelare la causa della sua sofferta punizione, preferendo celarla dietro una *culpa silenda*¹¹⁶. La sua reticenza fu incentivata da diversi motivi: molto probabilmente le sue condotte erano già note a molti, volle evitare di compromettere alcuni suoi amici potenti eventualmente compromessi e che in quel momento sembravano aver accettato la nuova linea dinastica favorita da Augusto (ossia quella dei Claudi), il timore – per nulla scontato – di taluni

¹¹⁵ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 12. Sulla questione cfr. anche. J.C. THIBAUT, *The Mystery of Ovid's Exile*, Berkeley - Los Angeles, 1964, 8; R. VERDIÈRE, *Le secret du voltigeur d'amour ou le mystère de la relégation d'Ovide*, Bruxelles, 1992, 21 ss.; D. MARIN, *Ovidio*, cit., 100 ss.; E. MEISE, *Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie*, München, 1969, 223 ss.; P. LEITNER, *Nasonis Relegatio. Zu den Hintergründen der Verbannung Ovids*, in *ZRG*, 2005, 151 ss.

¹¹⁶ Cfr. *Trist.* 2.207-212: *Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, / alterius facti culpa silenda mihi: / nam non sum tanti, renoven ut tua vulnera, Caesar, / quem nimio plus est indoluisse semel. / Altera pars superest, qua turpi carmine factus / arguor obsceni doctor aulterii.*

magna nomina coinvolti nel *crimen* che stando alle sue parole si sarebbe consumato dinanzi ai suoi occhi¹¹⁷, ma soprattutto perché, almeno stando alle sue parole, non aveva intenzione rinnovare il dolore arrecato al *princeps*¹¹⁸, avendo egli aveva già sofferto abbastanza¹¹⁹. Da queste parole è facile desumere come Ovidio sembrasse aver chiuso tutte le porte a coloro che avessero voluto indagare sulla causa della sua relegazione a Tomi¹²⁰.

Coerentemente con il suo consueto atteggiamento, Ovidio, dopo aver ammesso la sua colpa e operato una sorta di *captatio benevolentiae* del *princeps*¹²¹, proseguì con il tentativo di discolparsi. Egli infatti negò di aver tenuto una qualsivoglia condotta lesiva di qualche legge, affrettandosi a specificare di non aver mai posto in essere materialmente o di aver preso parte all'organizzazione di nessun piano criminale, bensì di aver soltanto assistito a un fatto posto in essere da altri, riferendosi a tal proposito ad un *crimen* e ad un *funestum malum*¹²². Proseguì poi sottolineando come non avesse serbato alcuna condotta violenta¹²³, non avendo mai preso le armi contro l'imperatore¹²⁴ né tantomeno attentato

¹¹⁷ P. GREEN, 'Carmen et error', cit., 208; A. LUISI, *Vendetta-perdono di Augusto e l'esilio di Ovidio*, in *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1997, 285. Come accennerò a breve, tra questi soggetti v'erano anche dei personaggi di spicco della società del tempo. D'altronde lo stesso Ovidio scrisse in *Trist.* 3.4.3-6: *usibus edocto si quicquam credis amico, vive tibi et longe nomina magna fuge. Vive tibi, quantumque potes praelustria vita: saevum praelustri fulmen ab arce venit.*

¹¹⁸ Cfr. *Pont.* 3.3.73: *neque enim debet dolor ipse referri* e *trist.* 2, 209: *renovem tua vulnera.*

¹¹⁹ Cfr. *Trist.* 2.210: *quem nimio plus est indoluisse smel.*

¹²⁰ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 85.

¹²¹ Come ho già precedentemente accennato, mi sembra poco credibile che Ovidio abbia taciuto sulla sua condotta incriminata al solo scopo di non riaprire delle vecchie ferite di Augusto. Egli piuttosto sfruttò la sua sottile ironia per comunicare qualcos'altro: il Sulmonese non provava certo così tanta empatia che talvolta sembra sfociare in una melensa venerazione nei confronti di chi lo aveva condannato a una pena così dolorosa in un luogo tanto inospitale che sarebbe cessata soltanto con la sua morte, per non parlare della sua avversione al regime augusteo e alla legislazione in materia matrimoniale. Usando la stessa tecnica di Augusto – su questo punto concordo con la teoria di Berrino – mistificò la realtà con i suoi versi dissacratori, allo stesso modo in cui il *princeps* dissimulava i reali capi d'accusa dietro a quei presunti fatti criminosi lesivi della morale e della decenza, onde evitare di compromettere il suo potere lasciando intendere che il principato fosse in pericolo.

¹²² *Ov. Trist.* 2.103-104: *Cur aliquid vidi? Cur noxia lumina feci? / Cur imprudenti cognita culpa mihi?; 3.5.49-50: inscia quod crimen viderunt lumina, plector, / peccatumque oculos est habuisse meum; 3.6.27-28: Nec breve nec tutum, quo sint mea, dicere, casu / lumina funesti conscia facta mali.* Cfr. A. LUISI, *Vendetta-perdono*, cit., 282 s.

¹²³ *Ov. Trist.* 3.5.43-48: *Denique non possum nullam sperare salutem, / cum poenae non sit causa cruenta meae. / Non mihi quaerenti pessumdare cuncta petitum / Caesareum caput est, quod caput orbis erat. / Non aliquit dixit, elatave lingua loquendo est, / lapsaque sunt nimio verba profana mero; 5.2.33: ... neque enim mea culpa cruenta est.*

¹²⁴ *Ov. Trist.* 1.5.41-42: *Causa mea est melior, qui non contraria fovi / arma, sed hanc merui simplicitate fugam; 2.51-52: Causa mea est melior, qui nec contraria dicor / arma nec hostiles esse secutus opes; Pont.* 1.1.26: *saeva deos contra non tamen arma tuli.*

alla sua vita o pensato di sovvertire il potere imperiale con una congiura di palazzo¹²⁵. Il poeta non si limitò a questo: affermò infatti a più riprese di non aver nemmeno mai espresso opinioni contrarie all'imperatore (giustificazione ben poco credibile visto il contenuto a noi noto di alcuni versi dell'*Ars*), di non averne mai contestato il suo ruolo di *pater patriae* o le sue prerogative, di non aver mai tramato a suo danno e di non aver oltraggiato lui o altri membri della sua famiglia, pur riconoscendo di aver soltanto assistito a delle iniziative che miravano a mettere in discussione se non a travolgere il suo potere.

Sul fatto che Ovidio non prese materialmente parte a nessun piano di sovversione violenta del Principato augusteo, non si può dubitare che egli non fosse sincero, sia per la (asserita) notorietà tra i suoi contemporanei delle vicende in cui era rimasto invischiato, ma anche perché un'eventuale distorsione della realtà non avrebbe di certo giovato alla sua causa¹²⁶. L'ipotesi secondo la quale, e sarebbe lo stesso Ovidio a darcene notizia nei *Tristia*, la condotta a lui ascrivibile potrebbe essere considerata in termini di omessa denuncia all'imperatore di quanto a lui noto è più plausibile¹²⁷: *cuique ego narrabam secreti quicquid habebam, excepto quod me perdidit, unus eras. Id quoque si scisses, salvo fruerere sodali, consilioque forem sospes, amice, tuo* (vv.11-14). Ovidio si rammaricò di non aver comunicato ad un amico le informazioni di cui era venuto a conoscenza, perché se attraverso di lui fossero giunte all'orecchio di Augusto, quest'ultimo forse non lo avrebbe sanzionato così duramente¹²⁸. Frattanto, rimpianse di non essere stato consigliato a dovere in ordine al comportamento più opportuno da tenere: *Haec ego si monitor monitus prius ipse fuissem, / in qua debebam forsitan urbe forem* (vv. 13-14). Il suo silenzio, più che animato dal desiderio di architettare qualcosa alle spalle del *princeps*,

¹²⁵ F. NORWOOD, *The Riddle*, cit., 151.

¹²⁶ P. GREEN, *Carmen et error*, cit., 204.

¹²⁷ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 15.

¹²⁸ F. CORSARO, *Sulla relegatio di Ovidio*, in *Orpheus*, II, 1968, 156 s.

sarebbe derivato soltanto dalla sua *stultitia*¹²⁹, l'*imprudencia*¹³⁰, l'ingenuità¹³¹, la timidezza¹³², a detta del poeta persino la pazzia¹³³: da un errore, in buona sostanza¹³⁴.

L'utilizzo del vocabolo *error* non è affatto casuale, e d'altronde le parole di Ovidio, come si è visto, lo sono raramente. Volendoci attenere ad una definizione prettamente giuridica del termine *error*, considerando le profonde conoscenze di diritto del poeta, l'errore altro non è che una falsa rappresentazione della realtà e che la sua scusabilità è da intendersi come un'implicita negazione del dolo (che invece consiste nella rappresentazione e nella successiva realizzazione dell'evento voluto). Sembra dunque che egli volesse convincere i suoi lettori – e soprattutto Augusto – che la condotta tenuta era del tutto involontaria, determinata piuttosto da imperizia e negligenza, che l'avevano indotto ad assumere una decisione differente da quella che avrebbe preso se solo avesse conosciuto tutti gli elementi della vicenda¹³⁵. Ovidio, sostanzialmente, ammette la sua *culpa* ma al contempo la ritiene pienamente scusabile.

A questo punto della trattazione resta da rispondere a una domanda diventata ormai pressante: se quella del *carmen* fu soltanto un'accusa pretestuosa volta a celare il vero *crimen*, quali sarebbero state allora le condotte materiali, di natura politica, che si celano dietro l'errore di Ovidio? Ancora una volta rispondere ad un simile quesito non è affatto semplice e, anzi, molto probabilmente è addirittura impossibile. Un'autorevole dottrina¹³⁶ è concorde nel ritenere che quasi certamente Ovidio fu coinvolto – sebbene egli non avesse materialmente commesso alcun crimine, essendo piuttosto reo di aver assistito imprudentemente a un fatto delittuoso che Augusto dovette ritenere molto grave – in talune vicende politiche relative alla successione al trono che scossero quel delicato

¹²⁹ Ov. *Trist.* 1.2.99-100: *Immo ita, si me meus abstulit error, / stultaque mens nobis, non scelerata fuit; 3.6.35: stultitiamque meum crimen debere vocari; Pont.* 1.6.20: *stulta magis dici quam scelerata decet; 1.6.25: ... ut non facinus, sic culpa vocanda est; 1.7.44: stultitiam dici crimina posse mea.*

¹³⁰ Ov. *Trist.* 2.104: *Cur imprudenti cognita culpa mihi?*

¹³¹ Ov. *Trist.* 1.5.41-42: *Causa mea est melior, qui non contraria fovi / arma, sed hanc merui simplicitate fugam.*

¹³² Ov. *Pont.* 2.2.17: *Nil nisi non sapiens possum timidusque vocari.*

¹³³ Ov. *Pont.* 2.3.46: *et mea non minimum culpa furoris habet.*

¹³⁴ Ov. *Trist.* 1.3.37-38: *caelestique viro, quis me deceperit error, / dicite, pro culpa ne scelus esse putet; 2.109: Illa nostra die, qua me malus abstulit error; 3.5.52: sed partem nostri criminis error habet; 3.6.25-26: Idque ita, si nullum scelus est in pectore nostro, / principiumque mei criminis error habet; Pont.* 2.2.55: *Num tamen excuses erroris origine factum; 2.5.61: Sic igitur, quasi me nullus deceperit error; 3.3.75-76: tu licet erroris sub imagine crimen obumbres, / non gravior merito iudicis ira fuit.*

¹³⁵ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 16.

¹³⁶ Per un elenco di autori concordi nel ritenere che Ovidio fu coinvolto in uno dei numerosi maneggi politici ad opera degli stessi membri della *domus* augustea, si v. M. MILANI, *La relegazione*, cit., 16 ss.

equilibrio su cui si reggeva il principato di Augusto. Quali fossero queste vicende, non saremo mai in grado di sostenerlo con rigorosa certezza, stante la *culpa silenda* del poeta. Ritengo sia però possibile teorizzare delle ipotesi abbastanza verosimili.

Nel tentativo di fornire un'interpretazione politica al *crimen erroris*, ritengo opportuno cercare di rispondere preliminarmente a due quesiti concernenti la vicenda della relegazione di Ovidio su cui non ho avuto modo di soffermarmi in precedenza: per quale motivo il poeta si trovasse all'isola d'Elba quel fatidico giorno di ottobre dell'8 d.C. in compagnia di un importante uomo politico del suo tempo, Cotta Valerio Messalino e in che modo si possa spiegare l'estrema fretta del centurione nel consegnare al poeta il decreto di espulsione dall'Italia, senza attendere suo ritorno a Roma¹³⁷. L'unico modo per fornire delle risposte plausibili è, ancora una volta, quello di analizzare alcuni dei versi scritti dal poeta mentre si trovava relegato a Tomi.

Per quanto concerne il primo quesito, va ribadito che certamente Ovidio non si trovava all'isola d'Elba in villeggiatura o comunque per ragioni di svago, dal momento che in ottobre il mare era *clausum* a causa delle sfavorevoli condizioni metereologiche; è evidente che si trovasse lì per uno scopo ben preciso. Né mi sembra certo una coincidenza il fatto che a soli dodici chilometri dall'isola d'Elba fosse situata l'isola di Pianosa, su cui era stato trasferito Agrippa Postumo dall'*exilium* di Sorrento risalente al 7 d.C.¹³⁸. Con buona probabilità Ovidio, che si vantava spesso di essere portavoce ufficiale delle istanze popolari, era stato delegato dal gruppo politico a cui apparteneva in quanto 'intellettuale' non – ancora – esposto politicamente ad entrare in contatto proprio con Agrippa, unico erede maschio della *gens Iulia*¹³⁹.

I motivi che giustificano la presenza di Ovidio all'isola d'Elba sono vari: probabilmente per ottenere e comunicare informazioni preziose ad Agrippa, forse anche per la volontà di liberarlo da una pena che all'epoca coinvolgeva numerosi personalità 'scomode' per il regime augusteo. D'altronde, stando a quanto sostiene Svetonio nella *Vita di Augusto*,

¹³⁷ A. LUISI - N.F. BERRINO, '*Carmen et error*', cit., 89.

¹³⁸ Tac. *Ann.* 1.6.2: *exilium eius senatus consulto sanciretur*. Agrippa fu trasferito a Pianosa da Augusto ma su istigazione – ancora una volta – di Livia, come conferma ancora una volta Tacito in *Ann.* 1.3.4: «[Livia] aveva reso succube Augusto a un punto tale da fargli relegare a Pianosa l'unico nipote, Agrippa Postumo, privo, è vero, di qualsiasi istruzione e stupidamente orgoglioso della sua forza fisica, ma non colpevole di nulla». Si noti anche come l'esilio di Agrippa Postumo fosse stato disposto da un senatoconsulto, procedura che invece non venne mai seguita nei confronti di Ovidio.

¹³⁹ Tac. *Ann.* 1.3.4: *nepotem unicum*.

anche personaggi delegati da celebri uomini politici dell'aristocrazia romana quali Lucio Audasio e Asinio Epicado (due uomini stranieri sconosciuti alla vita politica di Roma e che potevano dunque passare del tutto inosservati e godere di un'ampia libertà di movimento) tentarono di liberare Giulia maggiore da Reggio nel 7 d.C.¹⁴⁰ – prima della relegazione di Giulia minore disposta l'anno successivo. Gli studiosi sono pienamente concordi nell'affermare che queste azioni coordinate per liberare gli illustri eredi esiliati della *gens Iulia* erano state promosse da un gruppo vicino a Giulia minore¹⁴¹, la quale, proprio come la madre, voleva difendere a ogni costo le bramosie successorie del ramo giulio della dinastia imperiale.

A questo punto si può cercare di unire i fili di questa ingarbugliata matassa: tornando alla presenza di Ovidio nell'isola d'Elba e alla sua amicizia con Cotta Massimo, sappiamo per certo grazie a una lettera inviata dal Sulmonese al fratello maggiore di Cotta contenuta in *Ex Ponto* 2.2.21 che la famiglia di quest'ultimo era alquanto devota alla *gens Iulia*: *quaeque tua est pietas in totum nomen Iuli*. Ritengo di poter affermare che nell'8 d.C. Cotta Massimo, anch'egli un noto letterato¹⁴² nonché eminente membro di quell'aristocrazia romana sostenitrice della *gens Iulia*, fosse particolarmente vicino ad Ovidio. Entrambi sarebbero stati scelti dal loro gruppo politico di appartenenza in quanto raffinati uomini di cultura non manifestamente coinvolti in queste trame politiche (ma con interessi del tutto simili) e dunque meno sorvegliati e sospettabili di quel progetto di liberazione di Giulia maggiore. Fonti autorevoli dell'epoca dimostrano peraltro l'aperta ostilità di Cotta con Livia¹⁴³.

Un'altra prova schiacciante dell'amicizia tra Ovidio e Cotta così come di un loro coinvolgimento in una manovra politica ci è sempre fornita dal poeta, che in *Pont.* 1.7.33-34 scrive che *is me comitem nec dedignatus amicus est, / si tamen haec illi non nocitura putas*: il sostantivo *comitem* potrebbe molto probabilmente riferirsi al fatto che Cotta fu

¹⁴⁰ Svet. *Aug.* 19.2: *Audasius atque Epicadus Iuliam filiam et Agrippam nepotem ex insulis, quibus continebantur, rapere ad exercitus... destinarant.*

¹⁴¹ A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 94.

¹⁴² A. LUISI - N.F. BERRINO, 'Carmen et error', cit., 96. Cotta, stando alle parole di Ovidio, recitava infatti poemi ed era autore di *carmina et orationes* (cfr. *Pont.* 3.5.37 e *Pont.* 4.16.2).

¹⁴³ In *Ann.* 6.5 Tacito sostiene che Cotta subì addirittura un processo e riporta un episodio a dimostrazione del profondo astio che l'augusta consorte nutriva nei confronti dell'aristocratico romano: durante una cena indetta per il compleanno di Livia, egli avrebbe pronunciato una battuta orribile definendo quell'evento un funerale, dal momento che la donna non era ancora stata inclusa nel novero delle divinità nonostante la presenza di sacerdoti; inoltre egli, sempre durante quella cena ufficiale, avrebbe messo in dubbio la virilità di Caligola.

compagno di Ovidio, riferendosi proprio alla loro presenza sull'isola d'Elba; ancora, in *Pont.* 2.2.15-16 ricorda a Messalino, fratello di Cotta, che dell'*error* (ci troviamo dinanzi all'ennesima ammissione di colpa da parte di Ovidio) da lui commesso ne stava pagando soltanto lui le amare conseguenze: *est mea culpa gravis, sed quae me perdere solum/ causa sit.*

Per quanto concerne invece l'estrema fretta del centurione nel recapitare ad Ovidio l'inaspettato decreto di espulsione dall'Italia – senza aver atteso il suo ritorno a Roma per potergli comunicare i capi d'accusa e sottoporlo a un regolare processo – e la repentinità con cui il poeta lasciò l'Italia, va doverosamente premesso che si tratta di una circostanza poco chiara e tutt'oggi è oggetto di discussioni da parte della dottrina.

Ragionando ancora una volta da un punto di vista giuridico, è piuttosto probabile (anche se non lo si potrà mai stabilire con certezza) che il poeta fu costretto a lasciare Roma così rapidamente per evitare di incorrere in un aggravamento della sanzione posta a suo carico. A confermarlo sarebbe anche, oltre alle circostanze di natura schiettamente politica che verranno analizzate a breve, una norma riportata da Marciano¹⁴⁴ in D. 48.19.4: *'si quis non excesserit in exilium intra tempus, intra quod debuit, sive etiam alias exilio non obtemperavit: nam contumacia cuius cumulat poenam.'*

Dal momento che la singolarità della procedura a cui venne sottoposto il poeta verrà analizzata più dettagliatamente nel quinto paragrafo, ritengo che al momento siano sufficienti soltanto questi sintetici cenni. Da un punto di vista politico invece, la fretta del centurione potrebbe a mio parere spiegarsi con la volontà di Augusto di impedire ad ogni costo il ritorno di Ovidio in patria onde evitare che riallacciasse i rapporti con gli uomini del suo circolo capeggiato da Giulia maggiore per poter riferir loro del fallimento della loro missione. Il *princeps* non poteva certo tollerare che si parlasse di congiure e piani politici contro il suo regime, dal momento che ciò avrebbe causato una *deminutio* della sua *auctoritas*: appare perciò più che comprensibile, nell'ottica di Augusto, la necessità di mettere a tacere possibili testimoni 'scomodi'¹⁴⁵.

A seguito di questa doverosa premessa, ritengo che sia giunto il momento di cercare di far chiarezza su quale possa essere stata la materiale offesa arrecata ad Augusto, tenendo

¹⁴⁴ A. LUISI - N.F. BERRINO, *'Carmen et error'*, cit., 90, nt 7.

¹⁴⁵ A. LUISI - N.F. BERRINO, *'Carmen et error'*, cit., 99.

in considerazione che da parte di Ovidio non vi fu alcuna partecipazione volontaria se non la commissione di un imperdonabile *error* dovuto alla sua *stultitia*.

Un dettaglio su cui mi sono imbattuta di frequente durante le mie ricerche è il costante riferimento che Ovidio nei confronti dei suoi occhi. In *Trist.* 3.5.49-54 scrive che i suoi *lumina* furono *in scia*, ma anche, in *Trist.* 3.6.27-29, *conscia funesti mali*. In buona sostanza, Ovidio descrisse i suoi occhi come spettatori involontari e inconsapevoli di un *crimen*: la sua unica colpa, dunque, sarebbe stata quella di esser stato testimone di un delitto recente¹⁴⁶ commesso da altri. Partendo da questo dato, gli studiosi hanno elaborato le ipotesi più varie circa lo specifico episodio su cui si posarono inavvertitamente gli occhi di Ovidio nell'8 d.C. Vi è chi sostiene che l'*error* del poeta potrebbe essere stato quello di aver visto la nipote del *princeps* Giulia minore in atteggiamenti immorali¹⁴⁷, chi di contro ritiene, che l'*error* di Ovidio sarebbe addirittura consistito in un'avventura amorosa con un membro della *gens Iulia*, stando a quanto sostenuto dal Sulmonese in *Tristia* 2, 104-106: *Cur imprudenti cognita culpa mihi? / Inscius Actaeon vidit sine veste Dianam: / praeda fuit canibus non minus ille suis*¹⁴⁸.

Fermo restando che non potremo mai conoscere con certezza l'evento incriminato a cui Ovidio assistette, mi sembra un'ipotesi più plausibile quella secondo la quale i suoi assidui riferimenti agli occhi starebbero piuttosto ad indicare il fatto che il poeta fosse stato presente, senza svolgere alcun ruolo strategico ma quale semplice osservatore, ad alcuni incontri segreti di natura politica – e molto probabilmente eversiva. Tuttavia, può essere Ovidio non si limitò affatto ad osservare in silenzio: egli di tanto in tanto intervenne in queste assemblee (considerate da Augusto sovversive)¹⁴⁹ per dialogare con i membri del suo gruppo, ma lo fece imprudentemente, senza ragionare affatto sulle possibili conseguenze che il suo ruolo di testimone avrebbe potuto provocare. Ritengo inoltre che quasi certamente Ovidio, sempre in preda a quella sua *stultitia*, si sia lasciato sfuggire

¹⁴⁶ Cfr. *Trist.* 2.97: *Extrema nocerent* ma anche *trist.* 2.99: *ultima me perdunt*: il riferimento è senza dubbio a un fatto dell'8 d.C. Si ricorda poi il riferimento, già accennato nel paragrafo precedente, all'incolpevole Atteone che assistette ignaro a Diana mentre si faceva il bagno senza vesti.

¹⁴⁷ F. DELLA CORTE, *Introduzione*, cit., 109.

¹⁴⁸ R. VERDIÈRE, *La relégation d'Ovide: rétroactes et prospective*, in *REL*, 1973, LI, 541 ss. Si tratta tuttavia di un'ipotesi alquanto inverosimile, dal momento che se Ovidio avesse davvero avuto un'avventura amorosa con un membro della *domus Iulia* la *lesa maiestas* si sarebbe estesa a tutta la famiglia imperiale e Ovidio sarebbe stato certamente condannato a morte. Inoltre, il membro della *domus principis* incriminato avrebbe conseguentemente commesso adulterio (violando dunque la *Lex Iulia de adulteriis coercendis*) e sarebbe stato punito da Augusto in quanto *pater familias* e per questo detentore dello *ius occidendi*.

¹⁴⁹ A. LUISI, *Il perdono negato*, cit., 109.

qualche parola di troppo alla persona sbagliata (forse proprio quel misterioso *delator* attratto dall'ingente patrimonio del poeta?). Non si spiegherebbe altrimenti fino in fondo il motivo per cui gli altri amici compromessi non subirono alcuna conseguenza. Proprio a tal riguardo, può anche darsi che i suoi versi siano una sorta di 'messaggio in codice' per gli amici rimasti a Roma, che furono presenti in quegli incontri clandestini e che tuttavia riuscirono a scampare alla pena: tutto ciò allo scopo per avvertirli del fatto che egli era a conoscenza di quanto avevano detto o fatto durante quelle assemblee proibite, oppure più probabilmente per comunicare loro che sarebbe stato più prudente attendere che si calmassero le acque e di prestare molta più attenzione dal momento che, come è stato detto, Augusto non sembrava mostrare più alcuna forma di tolleranza non solo – com'è ovvio – nei confronti di chi ordiva congiure a danno del suo regime ma anche degli stessi intellettuali.

Giunta a questo punto della disanima sul *crimen erroris* e nel tentativo di fornire a quest'ultimo un'interpretazione esclusivamente politica, ritengo sia ora opportuno illustrare sinteticamente le complicate vicende successive della *domus* augustea e alcuni tra i più celebri scandali politici in cui Ovidio fu senz'altro coinvolto¹⁵⁰.

Per evidenti ragioni di comodità, in questa sede ritengo doveroso concentrarmi su soltanto due delle numerose congiure ordite ai danni del regime augusteo¹⁵¹, ovverosia quelle capeggiate da Giulia maggiore e Giulia minore (rispettivamente figlia e nipote del

¹⁵⁰ Al di là dei suoi (spesso goffi) tentativi di discolparsi agli occhi di Augusto, ritengo che Ovidio fosse pienamente consapevole di aver partecipato agli incontri di un gruppo politico di matrice sovversiva (anche se non violenta, puntando piuttosto ad intervenire sulla linea successoria scelta dal *princeps*). Tutto questo a ulteriore dimostrazione del carattere pretestuoso del *crimen carminis* e dell'asserita violazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis*: d'altronde per poter condannare Ovidio serviva un evento ben più concreto di qualche *exemplum* mitologico, per quanto quel *crimen maiestatis* che molto probabilmente avrebbe commesso fosse caratterizzato da confini alquanto vaghi e indefiniti, essendo possibile farvi rientrare al suo interno, in base alle circostanze politiche, le condotte criminose più disparate (tra cui anche i *libelli* diffamatori). Eventualmente il poeta di Sulmona peccò di *imprudencia* successivamente, quando svelò a cosa avesse assistito e soprattutto quando si recò all'Isola d'Elba per i motivi di cui ho già fatto cenno.

¹⁵¹ Per ulteriori e più dettagliate informazioni circa le numerose congiure ordite ai danni di Augusto e del principato, rimando a due opere di Francesca Rohr Vio (*Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori; Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*), in cui l'autrice non si limita a semplicemente a riportare le più celebri e importanti congiure ai danni del *princeps*, ma analizza a fondo il (fondamentale) ruolo del consenso nel regime augusteo nonché la conseguente e sempre più pressante manipolazione del dissenso operata dal *princeps* nel corso degli anni. Nel terzo capitolo di questa tesi saranno inoltre esaminati alcuni dei più noti processi maiestatici tenutisi all'epoca di Augusto, al fine di comprendere l'evoluzione che questa figura di reato così antica e dai confini – volutamente – labili, com'è tipico ancor oggi in quei reati di natura schiettamente politica. Evoluzione questa del tutto strumentale al fine di fornire al *princeps* il pretesto per perseguire con maggior facilità pressoché ogni azione volta a mettere in dubbio la sua figura che si configurava essenzialmente con la *res publica* stessa.

princeps) risalenti al 2 a.C. e all'8 d.C. e conclusasi con l'accusa di adulterio e la *relegatio in insulam* delle due protagoniste. Questa scelta è stata dettata da due motivi. Innanzitutto perché, analizzando quelle fonti di cui oggi disponiamo, ritengo di poter stabilire con un sufficiente margine di certezza che Ovidio fu direttamente coinvolto – seppur soltanto come interessato osservatore – in almeno uno di questi due celebri e chiacchierati scandali e che quasi certamente conosceva di persona le due artefici degli stessi; in secondo luogo, si tratta di due cospirazioni tanto celebri quanto pericolose per l'onore della famiglia imperiale, il che forse potrebbe spiegare una reazione così severa da parte di Augusto nei confronti di un intellettuale che non fu materialmente l'autore di nessun crimine, ma che assistette 'semplicemente' in prima persona a qualche grave misfatto: entrambe le congiure, infatti, furono capeggiate da due insigni membri (rispettivamente, dalla figlia e dalla nipote di Augusto) della *domus principis* e rappresentarono forse l'apice di quelle spinose traversie e degli acuti dissapori in ambito successorio che caratterizzarono sin dai primi anni del Principato la famiglia di Augusto¹⁵².

Va preliminarmente riconosciuto che queste due celebri congiure non furono affatto due casi isolati, dettati esclusivamente da meschine rivalità familiari o dal temperamento scandaloso delle due Giulie. Insieme ad altri altrettanto famosi e numerosi complotti che misero spesso a dura prova il regime di Ottaviano, si posero come un fenomeno caratterizzato da una propria dignità politica¹⁵³, lungi dunque dal configurarsi

¹⁵² Plin. *Nat.* 7.46.149: *In pedes procidere nascentem contra naturam est, quo argumento eos appellavere Agrippas ut aegri partus, qualiter et M. Agrippam fuerunt genitum, unico prope felicitatis exemplo in omnibus ad hunc modus genitis. Quamquam is quoque adversa pedum valitudine, misera iuventa, exercito aevo inter arma mortesque ac noxia accessu, infelici terris stirpe omni, sed per utrasque Agrippinas maxime, quae Gaium, quae Domitium Neronem principes genuere totidem faces generis humanis...*

¹⁵³ F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 366 ss. All'epoca era possibile individuare tre diverse tendenze politiche che Augusto cercava di controllare e far coesistere in un delicato equilibrio, ma che nei momenti di crisi successoria più acuti erano inevitabilmente motivo di scontro: una prima era quella di tradizione repubblicana, che tuttavia ebbe vita breve dal momento che ben presto fu evidente che la possibilità di reinstaurare la *res publica*, conclusasi a seguito degli orrori della guerra civile, era un'ipotesi del tutto irrealistica; una seconda era quella perseguita dallo stesso Augusto e mirava al mantenimento di quel principato che rispettava formalmente le tradizioni repubblicane e che si fondava sul compromesso con la vecchia aristocrazia romana; infine la tendenza politica che sicuramente abbracciò anche Ovidio (oltre alle due Giulie e a celebri personaggi come Germanico), ossia quella che mirava all'instaurazione di un principato di ispirazione ellenistica e orientale, favorevole a una concezione divinizzante del principe in nome di quel modello ideologico denominato *imitatio Alexandri*. Sull'argomento v. anche L. BRACCESI, *Livio e la tematica d'Alessandro in età augustea*, in *I canali di propaganda nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1976, 179 ss. e M. PANI, *La missione di Germanico in Oriente. Politica estera e politica interna*, in G. BONAMENTE – M.P. SEGOLONI, *Germanico. La persona, la personalità, il personaggio nel bimillenario della nascita. Atti del convegno, Macerata-Perugia, 9-11 maggio 1986*, Roma, 1987, 1 ss.; M. PANI, *Il circolo di Germanico*, in *AFMB*, VII, 1968, 109 ss.

esclusivamente quali meri incitamenti alla guerra civile o bramosie di potere. In altre parole, essi si inseriscono in un più ampio contesto di dissenso al Principato augusteo che conobbe un processo evolutivo, dalle iniziali reazioni avverse alla sostanziale soppressione della *res publica* – tenendone in piedi soltanto le formali fondamenta, ormai svuotate di ogni potere – e alla conseguente instaurazione di una vera e propria monarchia dinastica, fino a delle vere e proprie spinte di stampo assolutistico ai fini dell'affermazione di un principato di stampo orientalizzante, l'opposto di quel delicato compromesso tra il *princeps* e la nobiltà conservatrice romana e di (ormai soltanto) formale vigenza delle libertà repubblicane.

Nonostante la presenza questi progetti di natura eversiva, che riuscirono talvolta a costituire una pericolosa minaccia al modello di stato perseguito da Augusto se non addirittura alla sua stessa vita, essi tuttavia fallirono per molteplici ragioni, tra le quali si possono annoverare la scarsa coesione dei congiurati e l'insita incoerenza dei loro piani¹⁵⁴. Il *princeps*, infatti, riuscì sempre a domare un dissenso che pur imperava anche tra l'opinione pubblica tramite una mirata politica preventiva fondata sul compromesso, una straordinaria operazione propagandistica ed una severa repressione dei delitti politici di cui Ovidio fu soltanto una delle numerose vittime¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Cfr. F. ROHR VIO, *Le voci*, 366.

¹⁵⁵ N.F. BERRINO, *Ovidio*, cit., 111. Le preoccupazioni del *princeps* verso alcune voci discordi rispetto alla sua propaganda non sono infondate, giacché negli anni precedenti lo scandalo, a partire dal 10 a.C., si era sviluppata una vasta tradizione letteraria a sostegno di Giulia maggiore e del suo «circolo di nostalgici cesaro-antoniani, impazienti di un'evoluzione autocratica, tra i quali si possono annoverare personalità come Iullo Antonio e Demostene. La *Diomedeide*, poema epico in dodici libri, venne composto negli anni precedenti il 15 a.C. proprio da Iullo Antonio, legato a Giulia maggiore e coinvolto con questa nello scandalo del 2 a.C. L'opera, colpita da *damnatio memoriae*, non ci è giunta, ma si può a ragionevolmente supporre che si opponesse all'Eneide virgiliana, con la quale aveva in comune il numero dei libri (dodici) e la scelta del soggetto (Diomede, uno dei tre eroi omerici coinvolti nella storia mitica d'Italia insieme a Ulisse, già cantato da Livio Andronico, ed Enea, celebrato da Virgilio). Quest'opera si presentava dunque come una vera e propria 'anti-Eneide' e, citando Zecchini, rivendicava all'eroe greco Diomede, sul quale guarda caso la propaganda augustea aveva preferito tacere, «un ruolo di primordine nelle vicende antichissime di Roma, città quindi sin dalle origini non latino-etrusca, ma anche ellenica, in armonia con l'ellenizzazione dell'impero perseguita da M. Antonio e bloccata da Augusto» (cfr. G. ZECCHINI, *Il carmen de bello Actiaco. Storiografia e lotta politica in età augustea*, Stuttgart, 1987, 71 s.). Non a caso, proprio a partire dal 2 a.C. (anno della condanna di Giulia maggiore) Augusto mutò radicalmente il suo atteggiamento nei confronti degli intellettuali imponendo un rigidissimo controllo su tutte le pubblicazioni. Nell'1 a.C. il *princeps* nominò Pompeo Macro come sovrintendente alle biblioteche pubbliche con il preciso ordine di selezionare attentamente i testi ammissibili e di addirittura far bruciare quelli che apparivano contrari al regime augusteo; nel 4 d.C., con il rientro di Tiberio da Rodi, agli intellettuali venne imposta una condotta ancora più prudente e un controllo ancora più severo dei testi, sia in prosa che in versi (quest'ultimi in particolare erano maggiormente fruibili dal popolo, sostenitore delle due Giulie).

Al contrario, Augusto si rese saggiamente conto il dissenso e le congiure che occasionalmente ne derivavano avrebbero potuto tramutarsi in una potente arma a difesa del suo stesso regime: egli si interessò con grande attenzione ai programmi e alle rivendicazioni dei suoi oppositori per poter attuare tutta una serie di provvedimenti e concessioni mirate, al fine di dimostrare di essere perfettamente in grado di far fronte da solo ad eventuali inadempienze nella sua gestione di quello che ormai era solo un simulacro dell'antica *res publica*.

Ho ritenuto opportuno rimandare in nota un'esposizione riguardante gli accesi scontri dinastici tra il ramo giulio e quello claudio della *domus augustea*¹⁵⁶, la quale tuttavia

¹⁵⁶ Un fattore di estrema importanza rischiò di mettere allo scoperto sin dall'inizio la precarietà del regime augusteo, ossia cosa sarebbe avvenuto alla morte del *princeps*. In effetti l'aspro scontro dinastico più volte citato affonda le sue radici nella serie di iniziative private volute da Augusto sin dall'inizio del principato al fine di consentire un passaggio dei poteri in ambito familiare, scegliendo tra i propri congiunti tutti coloro che sembrassero garantire al meglio i valori morali e istituzionali perseguiti dal *princeps*. Tuttavia il solo *genus* non era sufficiente: ad esso doveva necessariamente affiancarsi la *virtus*, che si manifestava attraverso la carriera politico-militare. Augusto architettò la propria successione garantendo sì un erede del proprio sangue attraverso svariati matrimoni e successioni, ma preoccupandosi anche di rispettare la tradizione repubblicana facendo svolgere ai suoi designati la carriera magistratuale. Com'è noto, in nome di quel compromesso fra garanzie repubblicane e assolutismo, spesso e volentieri il *cursus honorum* degli eredi veniva abbreviato in maniera clamorosa, oppure venivano loro conferiti poteri straordinari (come l'*imperium proconsulare* e la *tribunicia potestas*) in tenera età (cfr. B. PARSÌ, *Désignation et investiture de l'empereur romain*, Paris, 1963, 30 ss.). Nel 17 a.C. Augusto adottò Gaio e Lucio, nati dal matrimonio di Giulia maggiore con Marco Vipsanio Agrippa, al fine di garantire una successione a eredi della *gens Iulia*; il principe stesso aveva agevolato la carriera dei due giovani e, in una lettera privata dell'1 d.C., si augurava che questi potessero un giorno prendere il suo posto (cfr. Gell. 15.7.3). Tiberio, esponente della *gens Claudia* per parte di entrambi i genitori, comprese bene il disegno successorio di Augusto. Egli, infatti, che poteva ben aspirare a una successione in quanto *privignus* e *gener* di Augusto, quando nel 6 a.C. vide prospettata l'elezione al consolato dell'appena quattordicenne Gaio considerò una simile accelerazione del *cursus honorum* un affronto alla propria possibile successione, con l'ulteriore aggravante dell'*ordo equestris* che salutò Gaio quale *princeps iuventutis* (cfr. Augu. *Res gest.* 14). Per questo motivo, Tiberio si ritirò sdegnato sull'isola di Rodi in volontario esilio. Proprio la mancanza di unità e coerenza delle fonti sulle ragioni di tale repentino allontanamento di Tiberio, può avvalorare una spiegazione politica, che sembra scoperta in Cassio Dione: lo storico, che ricordiamo essere ostile al futuro imperatore, rivela come la partenza del marito di Giulia maggiore, motivata con un viaggio di studio, mirasse, in realtà, ad evitare ostacoli all'ascesa di Gaio e Lucio; da parte sua Giulia, sperava di sostituire, nella guida dei due giovani, Tiberio con il già citato Iullo Antonio (nipote di Marco Antonio, coinvolto nello scandalo del 2 a.C. con l'accusa di adulterio con la figlia del principe) il quale godeva della simpatia di Augusto tanto che, si diceva, venisse nella considerazione di questo subito dopo Gaio e Lucio (cfr. Plut. *Ant.* 87). Alla luce di quanto riportato, appaiono sensati i tentativi di Livia al fine di richiamare a Roma il figlio Tiberio, che nei piani della madre avrebbe dovuto essere il futuro imperatore. Costei, infatti, aveva ben compreso che la lontananza di quello da Roma avrebbe inevitabilmente agevolato i sostenitori dei due giovani, i quali avrebbero certo approfittato dell'assenza di un personaggio come Tiberio, il quale, con il conferimento del consolato nel 7 a.C., della *tribunicia potestas* e dell'*imperium proconsulare maius* nel 6 a.C. aveva visto riconoscersi dal *princeps* una nuova posizione all'interno del principato. Augusto, del resto, pur non avendo ancora ufficializzato il proprio asse successorio, tra il 5 e il 2 a.C. cercò di garantire l'ascesa al consolato di personaggi fedeli a lui e al ramo claudio della sua famiglia. Tuttavia la *plebs urbana* – la quale, com'è noto, sin dai tempi di Cesare era a favore di un capo supremo e carismatico al comando dello stato – sosteneva le istanze delle due Giulie e dunque il ramo giulio della *domus principis* e non tardò certo a far

costituisce una base imprescindibile al fine di comprendere non soltanto i due scandali del 2 a.C. e dell'8 d.C. ma anche l'atteggiamento dello stesso Ovidio rispetto alla difficile successione di Augusto. Onde evitare di divagare ulteriormente su questioni di carattere prettamente storico-politico, è opportuno tornare ad occuparsi del nocciolo della questione, ovvero in quale specifico evento di natura plausibilmente eversiva (che all'epoca, come è già stato accennato, doveva essere noto ai più) fu coinvolto il poeta, al fine di poter fornire un contenuto al suo fantomatico *error*.

Nel 2 a.C. scoppiò il clamoroso scandalo che ebbe come protagonista Giulia maggiore, figlia del *princeps*. L'accusa formale fu quella di adulterio¹⁵⁷ in base alla già citata *lex Iulia de adulteriis coercendis* (17 a.C.) e venne anch'ella condannata alla *relegatio in insulam*. L'accusa fu formulata dallo stesso Augusto, il quale fornì personalmente al Senato una dettagliata e copiosa documentazione recante la condotta immorale della figlia¹⁵⁸ e dei suoi complici-amanti, affinché venisse punita. Velleio (2.100.4) e Macrobio (*Sat.* 1.11.17) riferiscono i nomi degli amanti della donna, tra i quali c'erano ben cinque nobili, tutti consolari o di stirpe consolare: il più noto di questi era il già ricordato Iullo

giungere il suo dissenso verso tale decisione con una serie di veri e propri moti popolari (sulla popolarità delle due Giulie v. Z. YAVETZ, *Plebs and Princeps*, New Brunswick – Oxford, 1988, 17 ss.). Nel 4 d.C. fu finalmente ufficializzato l'asse successorio: la morte prematura dei due Cesari, Lucio nel 2 d.C. e Gaio nel 4 d.C., aveva infatti costretto il *princeps* ad adottare Agrippa Postumo, ultimo figlio di Giulia maggiore. L'ipotesi di una successione a favore del ramo giulio sembrava, dunque, concreta, come avvalorato anche dal gran numero di raffigurazioni celebrative di Agrippa, che confermano l'importanza riconosciuta al personaggio. Agrippa non aveva però considerato né le macchinazioni dell'astuta Livia, né i disegni successivi dello stesso Augusto, dal momento che quest'ultimo, insieme ad Agrippa, aveva adottato anche Tiberio, il che comportava automaticamente, a livello inferiore, l'adozione di Druso minore, figlio di Tiberio, facendo infine pendere il piatto della bilancia proprio a favore dei Claudii. Per riequilibrare questa intricata situazione, Augusto aveva imposto a Tiberio l'adozione di Germanico che, come figlio di Antonia minore e di Druso Nerone Claudio, recuperava la discendenza di Antonio e garantiva quella claudia, ma che, come marito designato di Agrippina maggiore, figlia di Giulia maggiore, salvaguardava quella giuliana. Per un maggior approfondimento dei maneggi politici e delle vicende dinastiche che segnarono il principato, v. M. PANI, *Tendenze politiche della successione al principato di Augusto*, Bari, 1979; M. PANI, *Lotte per il potere e vicende dinastiche. Il principato fra Tiberio e Nerone*, in *Storia di Roma*, II, 2, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1991, 221 ss.; M. PANI, *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari, 1993.

¹⁵⁷ Tacito attesta che il procedimento adottato contro Giulia e i suoi amanti fu tuttavia quello di un processo per alto tradimento: cfr. *Ann.* 3.24.2: *Nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur*. Il che dimostrerebbe ancora una volta come accusa di questo tipo fossero il più delle volte pretestuose.

¹⁵⁸ A. LUISI - N.F. BERRINO, *'Carmen et error'*, cit., 113; Cfr. Svet. *Aug.* 65.4 e Dio Cass. 55.10.12-16. Infatti Augusto ordì un astuto stratagemma: egli infatti non si presentò alla seduta del Senato, dando l'impressione che i senatori avessero deciso liberamente e senza pressioni di alcun genere. Contestualmente, operò una sorta di 'depistaggio', com'era solito fare in questi casi come dimostra l'intera vicenda di Ovidio: concentrò l'attenzione su una colpa – quella di adulterio e in generale di condotta immorale – diversa da quella reale, in grado di scatenare la pubblica riprovazione. Inoltre si guardò bene dal condannare a morte la figlia, non tanto per ragioni di amore paterno quanto piuttosto per evitare un'accesa reazione popolare.

Antonio, figlio del triumviro Marco Antonio, che, secondo Cassio Dione (55.10.15), sarebbe stato condannato a morte e giustiziato non per adulterio, ma proprio per aver frequentato Giulia al fine di raggiungere la monarchia. La veridicità di una simile notizia prova ancora una volta come l'accusa ufficiale di trasgressione delle *leges Iuliae* in materia matrimoniale fosse meramente pretestuosa. Le motivazioni erano più profonde e affondavano le loro radici in quegli intricati dissidi dinastici in vista della successione ad Augusto, messa duramente in crisi nel 2 a.C. da Giulia maggiore e dal suo *entourage*, vicini a posizioni dinastiche filogiulie e anticlaudie¹⁵⁹; il che peraltro spiegherebbe anche l'implacabile reazione di Augusto nei confronti di sua figlia, sicuramente mossa da motivazioni molto più gravi di adulteri e condotte lussuose. Tutti gli amanti di Giulia maggiore vennero coerentemente relegati eccetto uno, ossia Iullo Antonio, che stando a Tacito (*Ann.* 1.10; 4.44) e Cassio Dione (55.10.5) morì suicida in circostanze poco chiare, che parrebbero riferirsi a un crimine diverso e molto più grave dell'adulterio¹⁶⁰.

La spietata reazione di Augusto sarebbe stata indotta anche – e soprattutto – dal fatto che la donna godeva notoriamente dei favori della *plebs* urbana; favori che ben presto si tramutarono addirittura in veri e propri movimenti popolari che nel 3 d.C. contestarono la scelta di un irremovibile Augusto di non far tornare la figlia dalla sua *relegatio*. Tuttavia la tenacia del popolo ebbe la meglio, anche se riuscì soltanto ad ottenere che Giulia venisse trasferita dall'isola di Ventotene (all'epoca Pandataria) a Reggio¹⁶¹. La sua popolarità era principalmente dovuta dal fatto che mentre Tiberio si proponeva come garante del *mos maiorum* proprio come Augusto e il Senato, Giulia prediligeva invece un

¹⁵⁹ Sulle reali motivazioni della *relegatio* di Giulia v. anche F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 247 s. In buona sostanza, il nobile *entourage* di Giulia non tollerava la politica moralizzatrice di Augusto (sancita dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* e la *lex Iulia de maritandis ordinibus*). Il consueto richiamo a Marco Antonio operato dal gruppo di Giulia era dovuto al fatto che il celebre triumviro visse in maniera ostentata il suo adulterio con Cleopatra, atteggiamento evidentemente contrario rispetto alla riverenza nei confronti del *mos maiorum* imposta dal *princeps*.

¹⁶⁰ Non è da escludere che si trattasse di un vero e proprio attacco diretto contro il *princeps* in cui sarebbe stata coinvolta anche Giulia maggiore, come accenna anche Seneca nel *De brevitate vitae*. Ad ogni modo, l'enigmatica condotta politica di Giulia, il suo atteggiamento ribelle e scandaloso e le (pretestuose) accuse di adulterio unite ai suoi comportamenti immorali contribuirono ad alimentare le voci pubbliche e a peggiorare ulteriormente la sua reputazione. Giulia era senza dubbio una donna spregiudicata, ma è pur sempre vero che le accuse di essere una donna viziosa furono ingigantite dai pregiudizi dell'epoca nei confronti di quelle matrone politicamente attive e dalla storiografia filo-augustea (basti infatti ricordare Seneca in *De beneficiis* 6.32.1 offre una descrizione severissima della condotta immorale della figlia di Augusto). Tale ritratto ben poco edificante fu ripreso anche da Plinio (*Nat.* 21.6.9) e Cassio Dione (55.10.12).

¹⁶¹ A. LUISI - N.F. BERRINO, *Carmen et error*, cit., 115.

modello di stato di stampo ellenistico, che prediligeva i rapporti tra principe e popolo¹⁶². Stando alle fonti sin qui analizzate, si può senz'altro ritenere che Giulia maggiore prese parte ad una congiura non cruenta ordita contro Augusto, probabilmente volta a sostituire Tiberio con Iullo Antonio; il programma eversivo non sfuggì però ad Augusto o forse alla stessa Livia, la quale potrebbe aver tempestivamente avvertito lo sposo (dal momento che l'accusa di adulterio poteva essere comminata soltanto dal *pater familias* o dal marito: si rammenta che Tiberio in quel momento si trovava ancora in esilio volontario presso Rodi).

Queste, in estrema sintesi, furono le vicende alla base dello scandalo del 2 a.C. che vide come protagonista Giulia maggiore; le prese di posizione di Ovidio presenti nell'*Ars* che potrebbero far ipotizzare una sua difesa della figlia del *princeps* sono già state riportate analizzando il *crimen carminis*.

Nell'8 d.C. scoppiò un altro scandalo, che coinvolse invece Giulia minore (figlia di Giulia maggiore), anch'ella formalmente accusata di adulterio insieme a Decio Giunio Silano¹⁶³ e condannata alla *relegatio in insulam*. Anche in questo caso, vi fu un condannato a morte per un crimine che chiaramente non può essere quello di adulterio: si tratta di Lucio Emilio Paulo, marito di Giulia, probabilmente reo di aver commesso il *crimen maiestatis*¹⁶⁴. In sole poche righe il lettore sarà riuscito ad individuare fin troppe analogie

¹⁶² F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 232. La *plebs* non prediligeva alcun partito politico, essendo fortemente attratta, sin dai tempi di Cesare, da singole carismatiche personalità, dalle quali sperava di ottenere i provvedimenti che Augusto non era ancora stato in grado di attuare. Augusto era noto per non aver in particolare simpatia i ceti più poveri ed emarginati: la contestazione fu dunque inevitabile.

¹⁶³ Come si avrà modo di specificare nel prossimo capitolo, l'oscura vicenda di Decio Giunio Silano è narrata da Tacito in *Ann.* 3.24.2: *Inlustrium domuum adversa (etenim haud multum distanti tempore Calpurnii Pisonem, Aemilii Lepidam amiserant) solacio adfecit D. Silanus Iuliae familiae redditus. casum eius paucis repetam. ut valida divo Augusto in rem publicam fortuna ita domi improspera fuit ob impudicitiam filiae ac neptis quas urbe depulit, adulterosque earum morte aut fuga punivit. nam culpam inter viros ac feminas vulgatae gravi nomine laesarum religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur.* C.W. CHILTON, *The Roman Law of Treason under the early Principate*, in *JRS*, XLV, 1955, 75, alla luce di questo passo tacitano, ha osservato che «come esempio dell'estensione da parte di Augusto della cerchia di persone colpite da *maiestas imminuta*, fino ad includere membri della sua famiglia, depone il fatto che gli amanti di sua figlia e di sua nipote furono accusati secondo la legge sul tradimento e che uno di loro, Giulio Antonio, fu costretto al suicidio», dimostrando come il *princeps* avesse esteso i confini della fattispecie anche alla *maiestas* della sua stessa *domus*.

¹⁶⁴ Svet. *Aug.* 19.1: *Nam ne ultimae quidem sortis hominum conspiratione et periculo caruit. Audasius atque Epicadus Iuliam filiam et Agrippam nepotem ex insulis, quibus continebantur, rapere ad exercitus, Telephus quasi debita sibi fato dominatione et ipsum et senatum adgredi destinarent. Quin etiam quondam iuxta cubiculum eius lixa quidam ex Illyrico exercitu, ianitoribus deceptis, noctu deprehensus est cultro venatorio cinctus, imposne mentis an simulata dementia, incertum; nihil enim exprimi quaestione potuit.*

tra i due scandali. È possibile ipotizzare una sorta di continuità tra i circoli di Giulia maggiore e della figlia, in modo tale da poter perseguire i medesimi obiettivi politici (e in effetti, Emilio Paullo era legato al gruppo dei vecchi filo-antoniani, ora attratti insieme al popolo dall'affascinante Germanico, proprio grazie a Giulia maggiore, madre di sua moglie). Anche questo nuovo gruppo era caratterizzato da un netto rifiuto delle antiche tradizioni, dei costumi morigerati ed era favorevole a una sorta di monarchia ellenistico-orientale, nonché dal tentativo di affermare il ramo giulio della dinastia a scapito di quello claudio (impersonato da Tiberio) e dunque contrari ai piani di Livia¹⁶⁵. Con l'allontanamento di Agrippa Postumo nel 6 d.C. sfumò definitivamente il sogno di una predominanza della *gens Iulia* alla guida del Principato: un fatto inaccettabile per Giulia minore, che aveva ormai ereditato le istanze della madre. Come già anticipato, Ovidio in passato aveva preso le difese di Giulia maggiore nei versi dell'*Ars amatoria*, dal momento che ne condivideva appieno la linea politica: non esitò pertanto ad assumere il medesimo atteggiamento anche nei confronti della figlia.

I consueti espedienti letterari usati dal poeta di Sulmona in modo da celare un preciso messaggio politico, non passarono sicuramente inosservati dall'austera ma accorta Livia, che molto probabilmente avvertì il marito. Tuttavia ritengo che Augusto, per rimanere in linea con la sua politica di compromesso e prudenza più che per reale ingenuità, o forse ancora reputando che quei versi non costituissero all'epoca un reale pericolo, non avesse dato adito a quell'operazione letteraria di dissenso messa in atto da Ovidio. Il *crimen carminis* e le accuse di aver tenuto condotte immorali, lo ribadiamo, furono soltanto un pretesto (esattamente come avvenne con le due Giulie) e lo provano sia il decorso di otto anni dalla pubblicazione dell'*Ars* alla relegazione del poeta sia l'improvvisa collera di Augusto nei confronti del poeta.

Ovidio non esitò neppure a sostenere Germanico – tutto il quarto libro delle epistole *ex Ponto* è costellato con riferimenti al figlio adottivo di Tiberio – seppur con toni molto più tiepidi, dato il sempre più severo controllo a cui venivano sottoposte le opere degli intellettuali sotto il regime augusteo. Intorno al 13 d.C. il poeta scrisse a un comune amico suo e di Germanico, esprimendo la speranza di una sua successione al trono¹⁶⁶ e di

¹⁶⁵ N.F. BERRINO, *Ovidio*, cit., 119.

¹⁶⁶ Cfr. *Pont.* 2.5.73-76: *Pro quibus ut maneat, de quo censeris, amicus, / comprecor ad vitae tempora summa tuae, / succedatque suis orbis moderator habenis: / quod mecum populi vota precantur idem.*

considerarsi quale portavoce del sentimento popolare¹⁶⁷. Queste dichiarazioni del poeta rappresentano l'ennesima prova del suo aperto sostegno a una politica anti-tiberiana, favorevole all'instaurazione di un principato orientalizzante e ad una concezione divinizzante del principe.

Ovidio peccò ancora una volta di imprudenza ritenendo che il successore di Augusto sarebbe stato senz'altro Germanico e non Tiberio: ma il futuro imperatore non perdonò mai questa inaccettabile presa di posizione del poeta anche dopo la morte di Augusto, che pure sembrerebbe aver assunto, nei suoi ultimi giorni di vita, un atteggiamento molto più magnanimo nei confronti del condannato¹⁶⁸. Non a caso, proprio a seguito dell'annuncio della morte del *princeps* e alla successione di Tiberio, Ovidio perse ogni speranza non solo di un rientro a Roma ma anche di una possibile attenuazione della pena; scrisse una lettera all'amico Bruto in cui sfogò il suo rammarico ribadendo ancora una volta che Augusto sarebbe stato disposto a perdonare la sua 'colpa involontaria'¹⁶⁹.

Ritengo opportuno concludere qui la mia disanima sull'*error* commesso da Ovidio, dal momento che sono stati riportati sufficienti – talvolta, a mio parere, eclatanti – indizi circa la condotta probabilmente tenuta dal poeta e che fu la causa della sua relegazione. Ai contemporanei del poeta i fatti dovevano essere noti e tuttavia, come già sappiamo, sia per la risonanza pubblica della condotta tenuta dal Sulmonese, sia per il timore che Augusto prendesse ulteriori provvedimenti nei confronti dei suoi complici, nessuno osò parlarne, tantomeno il condannato. L'anomala procedura cui fu sottoposto il poeta e l'assenza di un regolare processo nonché di un provvedimento formale da parte del Senato contribuirono a insabbiare ulteriormente questa spinosa questione: la vicenda della

¹⁶⁷ N.F. BERRINO, *Ovidio*, cit., 122. Questo continuo richiamo al sentimento popolare anche durante la sua relegazione è dettato da semplice vanità o starebbe a significare che la *plebs* urbana era a conoscenza delle prese di posizione politica del poeta e che continuava anzi a considerarlo, insieme agli altri membri del gruppo anti-tiberiano, come un personaggio chiave all'interno del movimento di opposizione al *princeps* e ai suoi disegni successori? Per quanto sia attualmente impossibile ottenere risposte certe, azzarderei a sostenere la seconda ipotesi. Si spiegherebbe non soltanto la severa reazione ma anche l'evidente preoccupazione che a mio parere assillava Augusto e che lo convinse a far allontanare immediatamente il poeta dall'Italia. Sicuramente Ovidio non era un personaggio politicamente rilevante come altri nobili membri di quel gruppo eversivo – il cui buon nome servì loro proprio come deterrente a una condanna più pesante – ma la sua fama era tale che anche le sue idee politiche non potevano certo essere ignorate dal popolo.

¹⁶⁸ Cfr. *Pont.* 4.6.15-16: *Cooperat Augustus decenti ignoscere culpae: / spem nostram terras deseruitque simul*. Tiberio poi era memore dei versi denigratori scritti da Ovidio nei suoi confronti.

¹⁶⁹ Cfr. *Pont.* 4.6.15.

relegatio di Ovidio era destinata sin dal principio a divenire uno dei più avvincenti misteri non soltanto politici ma anche giuridici dell'antichità.

Ad ogni modo, ritengo che sia possibile operare a grandi linee una possibile ricostruzione dei fatti, con la doverosa consapevolezza che si tratta di un'ipotesi che non è in grado di dissipare tutta una serie di dubbi tutt'oggi irrisolti. Una volta accertati il pensiero politico del poeta quale sostenitore di un principato orientalizzante¹⁷⁰, il suo coinvolgimento nei circoli di opposizione al regime augusteo e nella congiure – tramutate per ragioni di convenienza in scandali sessuali – delle due Giulie e, non ultimo, il ruolo propagandistico dei suoi versi così celebri e apprezzati, è plausibile supporre che il poeta dovette assistere, in vece di intellettuale portavoce delle istanze politiche delle due Giulie, a una riunione segreta (o forse a più riunioni) di grande importanza sul piano politico e strategico, in cui probabilmente era presente lo stesso Germanico e in cui vennero architettate delle manovre politiche eversive – anche se incruente. A mio parere il poeta, avvezzo, com'egli stesso ammette, all'*imprudencia*, riferì alla persona sbagliata ciò a cui aveva assistito (da qui l'ossessivo richiamo ai suoi occhi che opera nei suoi versi) la quale, nelle vesti di un *delator*, raccontò tutto ad Augusto che, ritendo in pericolo la stabilità stessa del suo regime, ritenne necessario allontanare immediatamente il poeta con il solito pretesto dell'immoralità dei suoi versi composti otto anni prima – i quali dovevano aver senza dubbio irritato il *princeps* ma non a tal punto da condannarne l'autore. Questo spiegherebbe anche il pentimento espresso costantemente da Ovidio durante la relegazione: pentimento che non si sarebbe affatto riferito alle sue idee politiche, a cui il poeta rimase d'altronde sempre fedele, ma proprio a quell'errore che a posteriori gli dovette apparire pienamente scusabile.

¹⁷⁰ Non va dimenticata, a ulteriore sostegno di questa ipotesi, la conclamata e fraterna amicizia tra Ovidio e Fabio Massimo (a sua volta sostenitore e amico di Germanico). Il nobile apparteneva alla *gens Fabia*, la stessa dell'ultima moglie del poeta. Quando Ovidio si trovava a Tomi, gli chiese più volte di intercedere presso Augusto per ottenere un riavvicinamento a Roma (*Pont.* 1.2.67-72). Fabio Massimo morì tragicamente e in circostanze misteriose quasi contemporaneamente ad Augusto e Giulia maggiore, a tal punto da far interrogare gli antichi; secondo l'opinione di Tacito (*Ann.* 1.5) e Plinio (*Nat.* 7.45.150) la responsabilità sarebbe stata della moglie, la quale rivelò imprudentemente a Livia in persona di un presunto incontro tra Augusto e Massimo a Pianosa, luogo in cui era relegato Agrippa Postumo (fratello di Giulia minore). Lo scopo del viaggio sarebbe stato quello di riabilitare Agrippa come erede al trono, il che scatenò l'ira dell'augusta consorte.

5. *Brevi cenni sulla pena della 'relegatio' e le differenze rispetto all' 'exilium'. L'anomala procedura indetta nei confronti di Ovidio nell'ambito della 'cognitio principis'.*

Nel corso di questo capitolo si è più volte avuto modo di nominare la pena inflitta ad Ovidio, ossia quella della *relegatio*: com'è ormai noto, gli venne imposto di abbandonare repentinamente l'Italia per dirigersi – senza alcuna possibilità di recarsi altrove – verso un luogo determinato (Tomi) in cui avrebbe trascorso il resto dei suoi giorni. Tutti questi elementi finora passati velocemente in rassegna non hanno nulla a che vedere con la condizione di esiliato in senso tecnico, nonostante la stessa dottrina utilizzi sovente il termine 'esilio'¹⁷¹. Effettivamente, il fatto che Ovidio avesse tentato più volte di chiedere di essere trasferito in un luogo più ospitale e che questo tema – insieme a quello della sofferenza arrecatagli da una pena così severa che gli impediva di entrare in contatto con qualunque cittadino romano – appaia in maniera quasi ossessiva e con toni di profondo rancore nei suoi scritti, dimostra che la vulgata definisce la condizione del sulmonese come quella di *exul* in maniera del tutto impropria. Lo stesso Ovidio, d'altronde, profondamente ferrato in materia di diritto, era ben conscio di non essere stato condannato all'*exilium*¹⁷².

Infatti, se si considera la sua storia di questa sanzione presso gli antichi romani, è possibile innanzitutto ricavarne il tratto caratterizzante: ossia quello di venire allontanato dalla comunità di appartenenza con l'assoluto divieto di farvi ritorno per un certo periodo di tempo o per sempre. Tuttavia, il condannato non aveva alcun obbligo di trasferirsi forzatamente in un certo luogo senza avere alcuna possibilità di spostarsi¹⁷³. Si trattava invero di una pratica che lo scrittore greco Polibio nelle sue *Storie* (6.14.6-8)¹⁷⁴ definì come lodevole, poiché all'accusato sottoposto a processo per il compimento di un crimine

¹⁷¹ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 31.

¹⁷² Cfr. Ov. *Trist.* 2.137: *quippe relegatus, non exul, dicor in illo* ma anche Ov. *Trist.* 5.11.21-22: *Ipse relegati, non exulis utitur in me nomine ...*

¹⁷³ L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 131.

¹⁷⁴ «Il popolo è il solo a deliberare sulle cause capitali. A tal proposito, avviene presso di loro una cosa degna di lode e di menzione. A coloro che vengono giudicati in una causa capitale, infatti, appena vengono condannati, il costume vigente presso di loro concede la facoltà di allontanarsi liberamente anche se manca il voto di una sola tribù tra quelle che emanano il giudizio, condannandosi all'esilio volontario. Gli esuli sono al sicuro nelle città di Napoli, Preneste e Tivoli, e in qualunque altra città legata a Roma da un trattato».

capitale era consentito di sfuggire alla morte recandosi in volontario esilio, ossia abbandonando il territorio cittadino prima che fosse pronunciata la sentenza (da parte del comizio centuriato – competente per i crimini capitali – all’epoca degli *iudicia populi*, dal magistrato presidente della giuria nel successivo procedimento innanzi alle *quaestiones perpetuae*).

All’abbandono della città faceva seguito un provvedimento formale denominato *aqua et igni interdictio* – che consisteva, letteralmente, nel proibire al condannato ‘l’acqua ed il fuoco della comunità’ – il quale comportava la perdita della cittadinanza¹⁷⁵, la confisca del patrimonio¹⁷⁶ e il divieto di tornare a Roma sotto pena di morte¹⁷⁷. L’esilio divenne una sanzione criminale vera e propria soltanto con la nascita e lo sviluppo della *cognitio* del *princeps*, essendo prima considerato come conseguenza obbligata ma indiretta di quell’*interdictio* citata poc’anzi provocata dalla fuga del condannato¹⁷⁸. Ad ogni modo, anche durante il principato continuò a mantenere inalterati i suoi tratti fondamentali più risalenti, tra cui la possibilità per il condannato di scegliere liberamente il luogo dell’esilio e la possibilità di spostarsi liberamente purché restasse fuori dai confini cittadini.

A dir la verità, come ha rilevato il Santalucia¹⁷⁹, già sul finire della repubblica si cominciò nei confronti dell’esiliato/interdetto a limitare la libertà di scelta del luogo d’asilo mediante la designazione di talune località o regioni da cui l’interdetto doveva tenersi

¹⁷⁵ E ciò, sin dai tempi più antichi della storia romana, quando l’esilio era ancora una sorta di meccanismo attraverso il quale un *civis Romanus* poteva evitare la pena capitale abbandonando il suolo patrio con il tacito consenso dell’autorità, che pronunciava nei suoi confronti un provvedimento noto con il nome di *aqua et igni interdictio* (cfr. R. DE CASTRO-CAMERO, *El ‘crimen maiestatis’ a la luz del ‘senatusconsultum de Cn. Pisone Patre’*, Sevilla, 2000, 59 s.). Tale provvedimento «consisteva nel bando del reo da una parte del territorio romano, di regola da Roma e dall’Italia, sotto minaccia di morte nel caso di abusivo rientro in patria» (cfr. B. SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale dei deportati in insulam*, in *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident médiéval. Actes du colloque de Strasbourg, 2000*, Parigi, 2004, 10).

¹⁷⁶ Originariamente, infatti, l’*interdictio aqua et igni* non determinava, quale conseguenza automatica della sua pronuncia, la confisca dei beni del destinatario di tale provvedimento. Fu Cesare che mutò questo stato di cose, stabilendo – se prestiamo fede a Svet. *Caes.* 42.3 – che i colpevoli di parricidio fossero spogliati di tutte le loro sostanze, mentre i responsabili di altri crimini della metà. La misura fu successivamente inasprita (non ci è dato sapere quando: cfr. B. SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 11), eliminando la distinzione tra confisca totale o parziale dei beni: chi aveva subito l’interdizione veniva privato in ogni caso di tutte le sue sostanze, a prescindere dal tipo di reato commesso.

¹⁷⁷ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 88 e 182 ss.

¹⁷⁸ L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 132.

¹⁷⁹ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 88.

lontano. Ma pur a fronte di prescrizioni di questo tipo, l'esiliato/interdetto conservava comunque la possibilità di scegliere il luogo ove risiedere¹⁸⁰.

Possibilità che invece ad Ovidio risultava assolutamente proibita; inoltre, e si tratta di un dettaglio di non scarsa importanza, egli conservò sia la cittadinanza romana che il suo patrimonio¹⁸¹.

Per tirare le somme, Ovidio fu dunque destinatario della sanzione che va sotto il nome di *relegatio in insulam* (*in perpetuum*, nel caso di specie), la quale determinava conseguenze meno gravi di quelle derivanti dall'*interdictio aqua et igni* (e, in seguito, dalla *deportatio in insulam*)¹⁸², non comportando né la confisca dei beni del reo (a meno che nel provvedimento irrogante tale sanzione non fosse diversamente stabilito), né la perdita della cittadinanza romana, pur limitando fortemente la libertà di spostamento di chi la subiva¹⁸³.

A questa pena se ne deve aggiungere una accessoria, che consistette nella messa al bando dell'*Ars amatoria* – è difficile dire, invece, se anche le altre sue opere abbiano subito il medesimo destino – dalle biblioteche pubbliche romane.

Per concludere infine questo primo capitolo, dopo aver passato in rassegna la concausa (quasi certamente di natura pretestuosa) della relegazione di Ovidio, ossia il *crimen carminis*, e aver tentato di fornire una spiegazione puramente politica – nei limiti della scarsità delle fonti a riguardo e del silenzio del condannato – al vero *crimen* commesso dal poeta, ossia quell'*error* a cui Ovidio fa più volte riferimento nei suoi versi, ritengo

¹⁸⁰Almeno finché, con Tiberio, non si affermò la prassi, sino ad allora sconosciuta, di imporre al destinatario di un'*interdictio aqua et igni* l'obbligo di dimora presso un luogo determinato (di norma, un'isola), ponendo così le basi per la nascita della sanzione designata con il nome di *deportatio*: cfr. B. SANTALUCIA, *La situazione*, 16 s.

¹⁸¹In più occasioni Ovidio ringraziò il *princeps* – in quel disperato tentativo di riguadagnarsi la sua fiducia e ottenere il perdono – di avergli non soltanto risparmiato la vita ma anche di aver lasciato intatto il suo patrimonio (il che farebbe presumere che quel misterioso *delator* anch'egli citato da poeta non riuscì ad accaparrarsi i suoi beni). Cfr. *Ov. Trist.* 2.129-130: *Insuper accedunt, te non adimente, paternae, / tamquam vita parum muneris esst, opes*; 4.9.11: *Omnia, si nescis, Caesar mihi iura reliquit*; 5.2.55-61: *Ira quidem moderata tua est, vitamque dedisti, / nec mihi ius civis nec mihi nomen abest, / nec mea concessa est aliis fortuna ...*; 5.4.21-22: *nam, quod opes tenat patrias, quod nomina civis, / demique quo vivat, munus habere dei*; 5.11.15: *Nec vitam nec opes nec ius mihi civis ademit*; *Pont.* 1, 7, 47: *Nec vitam nec opes nec ademit posse reverti*. Interessanti riflessioni circa la *clementia principis* in epoca augustea sono presenti in M.T. SCHETTINO, *Perdono e 'clementia principis' nello stoicismo del II secolo*, in AA.VV., *Responsabilità, perdono e vendetta nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1998, 209 ss.

¹⁸²Pena che consisteva nel soggiorno coatto temporaneo o perpetuo in una località isolata e comportava, oltre alla perdita dello *status civitatis*, la confisca dei beni totale o parziale. Queste ultime conseguenze distinguevano la *deportatio* dall'affine *relegatio in insulam*. Cfr. B. SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 10.

¹⁸³L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 133.

opportuno spendere qualche cenno su una questione di diritto particolarmente interessante di cui si è soltanto brevemente accennato. Mi riferisco all'anomala procedura indetta da Augusto nei confronti del poeta.

È già stato sottolineato come l'intera procedura che ebbe come esito la relegazione di Ovidio a Tomi sia stata contraddistinta da una certa singolarità: dal momento in cui egli ricevette all'improvviso l'infausta notizia tramite un editto imperiale mentre soggiornava all'isola d'Elba, all'abbandono repentino dell'Urbe senza che gli fossero preliminarmente addebitati i capi d'accusa e senza che egli fosse sottoposto a un regolare processo a suo carico (sorte che invece toccò alle due Giulie a seguito dei due celebri scandali), sino alla particolare rigidità della sua pena e al divieto di fare ritorno a Roma anche dopo la morte di Augusto¹⁸⁴.

Considerando l'altrettanto anomala e indiscussa posizione istituzionale rivestita dal *princeps* a quell'epoca¹⁸⁵, in forza della quale ordinò ad Ovidio di abbandonare immediatamente l'Italia, nonché l'inevitabile penuria di dati in nostro possesso, appare dunque ragionevole astenersi da ogni tentativo volto a individuare su che basi legali Augusto intimò al poeta di abbandonare l'Italia e di dirigersi nella remota Tomi¹⁸⁶. Occorre iniziare con uno dei pochi dati assolutamente certi di cui disponiamo. In *Trist.* 2.131-132 Ovidio afferma che fu costretto ad abbandonare l'Italia in assenza di una

¹⁸⁴ Circostanza, quest'ultima, dovuta principalmente dal fatto che Tiberio non perdonò mai ad Ovidio i suoi versi particolarmente infamanti e ironici nei confronti della sua persona (si rammenta a tal proposito l'equivalenza tra il futuro imperatore e Menelao, scioccamente tradito da Elena) e del suo rango (considerato inferiore rispetto a quello della moglie Giulia). Cfr. N.F. BERRINO, *Ovidio*, cit., 120.

¹⁸⁵ L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 127: «Augusto, unico signore dello Stato, per consolidare il proprio primato sulle istituzioni, si era sforzato di dare alla sua posizione un'apparente veste legale, concentrando in maniera aberrante nella sua persona (investita, 'per consenso di tutti' di immensa *auctoritas*) titolature (*imperator, Augustus, princeps, pater patriae* etc.) ed elementi di poteri magistratuali che nella costituzione repubblicana matura (che è stata perciò autorevolmente, seppure a torto, definita 'democratica') spettavano separatamente a vari organi per garantire quella che i giuristi definivano *moderatio rei publicae*, cioè il necessario bilanciamento formale tra i poteri e un reciproco controllo tra loro». Tra questi fondamentali poteri ora riuniti nella persona del *princeps* spiccano *in primis* l'*imperium proconsulare maius* (ossia il dominio sull'esercito e le province) e la *tribunicia potestas*, che attribuiva da un lato il potere di *intercessio* (istituto di origini risalenti in base al quale ciascun console, a fronte del principio della *par potestas*, aveva il potere di paralizzare gli effetti degli atti posti in essere dal collega; i tribuni della plebe godevano del diritto di veto sospensivo contro le leggi e i provvedimenti in genere che danneggiassero i diritti della plebe emessi da un qualsiasi magistrato) e di *auxilii latio* (sottrarre a singoli atti di esercizio dell'*imperium* dei supremi magistrati patrizi quei cittadini plebei – se non la plebe nel suo complesso – che di volta in volta ne fossero minacciati) dall'altro l'altrettanto fondamentale *cura morum* (ossia la sorveglianza sui comportamenti individuali e collettivi che precedentemente spettava ai censori).

¹⁸⁶ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 28.

formale condanna pronunciata dal senato¹⁸⁷ o da un *iudex selectus*: *Nec mea decreto damnasti facta senatus, nec mea selecto iudice iussa fuga est*. Il provvedimento a carico di Ovidio, quindi, era giunto direttamente ed esclusivamente da Augusto. Perché mai allora il *princeps* avvertì la necessità di agire in maniera così inconsueta anche in un'epoca in cui, nonostante la sua *auctoritas* e l'efficacia delle sue *cognitiones* fossero fuori discussione, prediligeva una politica all'insegna della prudenza e del compromesso nel – formale e mai sostanziale – rispetto delle istituzioni repubblicane? Verosimilmente, volle evitare che un processo pubblico a carico di Ovidio svelasse alla collettività le vicende in cui il poeta era rimasto invischiato¹⁸⁸: è per questo motivo, probabilmente, che il *princeps* scelse di imboccare una terza via, in cui si trovò ad essere l'unico e assoluto protagonista¹⁸⁹. È difficile stabilire se l'imperatore abbia o meno dato ad Ovidio la possibilità di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti ma si è già avuto modo di anticipare che stando alle parole del poeta in *Trist.* 2.133-134 vi sarebbe stato un incontro che avrebbe preceduto la pronuncia della pena a suo carico, in cui l'imperatore gli rivolse peraltro durissime parole (*Tristibus invecus verbis – ita principe dignum – ultus es offensas, ut decet, ipse tuas*). Ulteriore prova di questo faccia a faccia sarebbe il fatto che Ovidio menziona subito dopo il rigido contenuto del provvedimento (che lo stesso poeta individua come un *edictum*) emanato nei suoi confronti¹⁹⁰.

¹⁸⁷ Nell'ambito di quella nuova forma di repressione penale (la *cognitio extra ordinem*) che già nei primi anni del principato stava man mano sostituendo le *quaestiones perpetuae*, accanto al tribunale del principe e a quello dei suoi prefetti, operava anche quello senatorio. La *cognitio* senatoria non va peraltro confusa con quel provvedimento di natura squisitamente politica e posto a salvaguardi della classe dominante che precedeva la dichiarazione di 'nemico pubblico' e l'emanazione del *senatus consultum ultimum*. Per tutta l'età augustea la giurisdizione del senato è testimoniata soltanto per i casi di lesa maestà e *repetundae*, che vennero irrimediabilmente sottratte alle relative *quaestiones*, mentre con Tiberio la giurisdizione senatoria si estese anche ad altri reati di natura non politica. È poi importante sottolineare che la giurisdizione delle corti permanenti in materia di delitti comuni non fu mai sostituita dal tribunale senatorio: a quest'ultimo venivano sottoposti solamente alcuni clamorosi processi (come quello in cui fu coinvolta Giulia minore) contro personalità appartenenti alla classe dirigente romana, operando come un vero e proprio privilegio di ceto, dal momento che gli uomini di rango senatorio non potevano certo essere esposti in un processo pubblico né giudicati da giudici di rango inferiore (cfr. B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 100 ss.). Proprio grazie alla vicenda della relegazione di Ovidio è stato possibile affermare che già nell'8 d.C. «il collegio senatorio svolgeva ... un'attività giudicante in concorrenza con quella delle corti permanenti» (cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 235). Circa il ruolo della funzione giurisdizionale del senato e lo svolgimento della *cognitio senatus*, cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957, 14 ss. e F. ARCARIA,

¹⁸⁸ P. GREEN, *Carmen et error*, cit., 205; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 99.

¹⁸⁹ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 24.

¹⁹⁰ Cfr. Ov. *Trist.* 2.135: *Adde quod edictum, quamvis immite minaxque*.

Tornando alla questione in esame, ovvero la natura eccezionale del provvedimento augusteo, resta da chiedersi se quello di Ovidio sia stato uno dei primi casi di *cognitio* del *princeps* in materia criminale¹⁹¹ oppure se debba essere considerato un vero e proprio atto di *coercitio*¹⁹² da parte di Augusto in forza della *tribunicia potestas* che, come è già stato detto, gli era stata conferita¹⁹³.

La seconda ipotesi è, a mio avviso, la più verosimile. Contro la prima soluzione sembrerebbe deporre la forma stessa dell'atto del *princeps*, del tutto inusuale per una decisione giurisdizionale¹⁹⁴ ma non per gli ordini di allontanamento pronunciati dai magistrati romani; Cicerone, ad esempio, in *Sest.* 12.13-29 menzionò la *relegatio* dell'amico Lucio Elio Lamia che venne disposta proprio con un editto del console Aulo Gabinio nel 58 a.C., mentre Festo in *s.v. Relegati (Lindsay 348)* riporta che tal Elio Gallo¹⁹⁵ – vissuto secondo alcuni proprio tra le fine della repubblica e gli inizi dell'impero – definiva 'relegati' coloro che *ignominae aut poenae causa* erano costretti ad abbandonare Roma (o un altro luogo) sulla base di un provvedimento legislativo di un senato consulto o di un *edictum* magistratuale.

¹⁹¹ Sono di questa opinione B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 217 e A. SCHILLING, *Poenae extraordinaria*, cit., 99.

¹⁹² La *coercitio* o *ius coercionis* nacque come prerogativa esclusiva del *rex* che venne poi attribuita ai consoli a partire (secondo la tradizione) dal 509 a.C. in quanto diretta emanazione dell'*imperium* ad essi attribuito. I magistrati *cum imperio* potevano esercitare la *coercitio* in diversi modi: attraverso un ordine provvisorio (*interdicta*), una multa (*multae dictio*), l'arresto e la reclusione a breve termine (*vincula*) per garantire, ad esempio, la presenza dell'imputato al suo processo, il sequestro o la distruzione di proprietà (*pignoris capio*), punizioni corporali (*verbera*) come la fustigazione (che con una *lex Porcia* databile intorno al 198 o al 195 a.C. era divenuta una misura repressiva a sé stante e soggetta alla *provocatio*), la riduzione in schiavitù, la condanna all'esilio e infine il diritto di uccidere (*coercitio plenissima* o *capitalis*) tramite condanna a morte per decapitazione preceduta dalla fustigazione (*securi percussio*). Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 210.

¹⁹³ Ipotesi sostenuta da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli, 1974, 207 s.: «Il notissimo esempio della relegazione di Ovidio nell'8 d.C., determinata dai suoi legami con i corrotti circoli dell'aristocrazia e dall'eccessiva libertà della giovane Giulia o forse anche dal fatto che egli nella sua *Ars amatoria* aveva dedicato i suoi versi alla esaltazione dell'adulterio, punito dalle leggi augustee, rientra appunto nell'esercizio della *coercitio tribunicia* da parte dell'imperatore. Non si trattò infatti di un vero e proprio *exilium*, che i tribuni non potevano decretare, ma di una misura di polizia, consistente nell'allontanamento dalla città ed aggravata con la misura dell'internamento o confino, come oggi si direbbe, in un luogo lontano. Ciò avvenne mediante un editto tribunicio del principe»

¹⁹⁴ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 25. Tale *edictum* potrebbe anche essere l'atto con cui il *princeps* comunicò la decisione assunta nei confronti del poeta, analogamente a quanto aveva fatto con il secondo dei suoi editti ai Cirenei, attraverso il quale aveva dato notizia degli esiti di una delicata inchiesta condotta a Roma a carico di tre cittadini romani residenti in Cirenaica, accusati, con ogni probabilità, proprio del crimine di lesa maestà (cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli, 1974, 23 s.; ID., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957, 243).

¹⁹⁵ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 26. Su Elio Gallo si v. anche G. FALCONE, *Per una datazione del «De verborum quae ad ius pertinent significatione» di Elio Gallo*, in *AUPA*, XLI, 1991, 225 ss.

Un'ulteriore prova a sostegno della tesi secondo cui Ovidio fu vittima di un atto di *coercitio* di Augusto si potrebbe trarre dal collegamento, su cui Ovidio peraltro insiste particolarmente, tra la pronuncia di relegazione nei suoi riguardi e i compiti di *cura morum* esercitati da Augusto (compiti che in un celebre passaggio delle *Res gestae divi Augusti*¹⁹⁶ vengono collegati proprio alla *tribunicia potestas* di cui era stato investito)¹⁹⁷. Si può dunque affermare con un certo margine di certezza che la procedura da lui seguita per punirlo dovette apparire già allora piuttosto singolare: se così non fosse stato, infatti, sarebbe davvero difficile spiegare perché mai il poeta, nel denunciare ad Augusto le peculiarità del suo caso, avesse avvertito l'esigenza di sottolineare queste anomalie.

Un altro dettaglio senza dubbio curioso è il luogo della *relegatio*, giacché fino a quel momento nessuno era mai stato cacciato in un luogo popolato esclusivamente da barbari e così lontano da Roma, località che peraltro non era nemmeno annoverata tra i luoghi di esilio o relegazione¹⁹⁸. Si trattò senza dubbio di una pena tremenda per un uomo di cultura come Ovidio, abituato com'era a vivere a stretto contatto con l'alta società romana, come

¹⁹⁶ Cfr. Aug. *Res gest.* 6.1-2: *Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio et postea P. Lentulo et Cn. Lentulo et tertium Paulo Fabio Maximo et Q. Tubero senatu populoque Romano consentientibus ut curator legum et morum summa potestate solus crearetur, nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi. Quae tum per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius potestatis conlegam et ipse ultro quinquies a senatu depoposci et accepi.* Trattasi, invero, di un passaggio controverso che ha suscitato dibattiti in dottrina: stando a quanto afferma A. GUARINO, *'Res gestae divi Augusti'. Testo critico, introduzione, traduzione e commento*, Napoli, 1968, 31 sembrerebbe porsi in contrasto con Svet. *Aug.* 27. 5 e Dio 54.30.1 e 54.10.5 (v. M. MILANI, *La relegazione*, cit., 28). Nel primo caso, infatti, Augusto dichiara di aver rifiutato per tre volte la carica di *curator legum et morum* in quanto contrastante con i *mores*; Svetonio invece riferisce che il *princeps* aveva il controllo sui costumi e sulle leggi «in perpetuo», mentre secondo Dione Cassio egli sarebbe stato eletto *curator morum* per ben due volte. A mio parere, a fronte della necessità – sostenuta in particolar modo da Mommsen – di interpretare criticamente e di non fare troppo affidamento sulle testimonianze storiche dell'epoca, è da tenere in considerazione quell'opinione, sostenuta peraltro da diversi autori (tra i quali spiccano P. DE FRANCISCI, *La costituzione augustea*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938, 92 e F. DE MARTINO, *Storia*, 204 ss.), che pone l'accento sulla distinzione che si frappone tra il ricoprire una determinata carica ed esercitare in concreto le relative funzioni. Ritengo dunque lecito supporre che Augusto, in perfetta coerenza alla sua prudente politica di equilibrio, declinò il titolo di *curator legum et morum* propostagli dal Senato per poi comunque svolgere in concreto i compiti relativi a quella magistratura.

¹⁹⁷ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 27. Un passaggio ovidiano sembrerebbe rafforzare l'ipotesi secondo la quale Augusto, pur avendo rifiutato il titolo ufficiale di *curator legum et morum*, ne avrebbe comunque esercitato le relative prerogative. In *Trist.* 2, 541-542, il poeta ricorda che il principe, già prima dell'8 d.C., avrebbe potuto punirlo per le sue abitudini e il suo stile di vita, scegliendo invece di non farlo, come ad esempio in occasione della cerimonia della *transvectio equitum*, la tradizionale sfilata annuale che i cavalieri effettuavano davanti al censore e che si concludeva con la consegna dei codicilli a chi era riconosciuto degno di far parte dell'ordine equestre. E se in epoca repubblicana tale compito era svolto dai censori, Augusto – ristabilita la cerimonia in parola (cfr. Svet. *Aug.* 38.3) dopo un periodo di desuetudine – lo avocò a sé, esercitandolo anche tramite i *triumviri turmas equitum recognoscendi*.

¹⁹⁸ Cfr. *Trist.* 2.193-194: *cumque alii causa tibi sint graviore fugati, / ulterior nulli, quam mihi, terra data est e Pont.* 1.3.83-84: *nulli datus omnibus aegis / tam procul a patria est horridiorve locus.*

afferma in *Trist.* 2.187-188: *Ultima perpetior medios eiectus in hostes, / nec quisquam patria longius exul abest.*

Quanto appena analizzato rappresenta, a mio parere, un dettaglio di non scarsa importanza, a ulteriore dimostrazione della gravità dell'*error* commesso da Ovidio, dell'enigmatica vicenda di cui fu testimone e della preoccupazione di Augusto per una possibile 'fuga di notizie' da parte di un uomo irrimediabilmente compromesso.

6. La difficoltà di inquadrare giuridicamente il 'crimen' ovidiano.

Giunti infine alla conclusione di questo capitolo dedicato alla disanima delle cause che avrebbero giustificato la relegazione insulare di Ovidio e dopo aver fornito una lettura politica di quell'*error* causato, come ammise lo stesso poeta, da un eccesso di *stultitia*, non resta che tentare di rispondere a un'altra domanda fondamentale di natura prettamente giuridica, ossia quale figura di reato sia ascrivibile alla condotta tenuta da Ovidio; reato della cui esistenza egli stesso ne doveva essere ben consapevole e sulla cui base costruì (invano) la propria linea difensiva¹⁹⁹. Com'è ormai noto e per le motivazioni più volte elencate, Ovidio non fu affatto esplicito al riguardo: tutto ciò che sappiamo è che il poeta ammise la propria grave *culpa*, che tuttavia preferì per ragioni di convenienza mantenere *silenda*, ammise di aver meritato la severa punizione inferta da Augusto²⁰⁰ e ritenne che tutto sommato la sua condotta – in quanto *error* e non attiva e costante partecipazione a qualche piano eversivo macchinato dal gruppo di Giulia minore – fosse scusabile²⁰¹.

Anche se ritengo che non vi siano sufficienti elementi in proposito, trovo affascinante l'ipotesi, sostenuta da autorevole dottrina²⁰², circa l'esistenza di un *delator*, un misterioso

¹⁹⁹ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 17.

²⁰⁰ Ov. *Trist.* 2.29: *Illa quidem iusta est, nec me meruisse negabo; Pont.* 3.3.72-76: *Scis aliud quod te laeserit esse magis. / Quicquid id est – neque enim debet dolor ipse referri, / nec potes a culpa dicere abesse tua – / tu licet erroris sub imagine crimen obumbres, / non gravior merito iudicis ira fuit*

²⁰¹ Ov. *Trist.* 1.9.63-64: *Ergo ut defendi nullo mea posse colore, / sic excusari crimina posse puto; 3.5.51-51: Non equidem totam possum defendere culpam, / sed partem nostri criminis error habet; Pont.* 1.7.41-42: *Quod nisi delicti pars excusabilis esset, / parva relegari poena futura fuit, nonché 2,3,91-92: ... mea crimina primi / erroris venia posse latere vides*

²⁰² Sono di questa opinione D. LIEBS, *Vor den Richtern Roms. Berühmte Prozesse der Antike*, München, 2007, 87; A. LA PENNA, *Prolegomeni*, in *Publi Ovidi Nasonis Ibis. Prolegomeni, testo, apparato critico e commento*, a cura di A. La Penna, Firenze, 1957, VIII; P. GREEN, *Carmen et error*, cit., 204 s.; S.G. OWEN, *Introduction*, in *P. Ovidi Nasonis Tristium liber secundus*, Oxford, 1924, 46 s.

di Ovidio più volte evocato nei suoi scritti come ‘*Ibis*’²⁰³, che avrebbe cercato di far condannare il poeta alla *relegatio* in un luogo più remoto possibile al fine di trarne profitto. Stando alle parole del poeta di Sulmona sembrerebbe che tale oscuro personaggio mirasse ad appropriarsi del suo patrimonio; date le ricompense spettanti ai *delatores* previste dalla *lex Iulia de maiestate* dell’8 a.C., l’unico modo per raggiungere un simile risultato era adoperarsi affinché venissero puniti a titolo di *crimen maiestatis* le condotte che configuravano l’*error* ovidiano²⁰⁴.

Al di là delle ipotesi circa l’esistenza di un misterioso (e potente) *delator*, che meriterebbero una trattazione a parte, in base agli elementi raccolti credo che il *crimen* commesso da Ovidio si possa configurare come quello di lesa maestà²⁰⁵.

²⁰³ Ov. *Trist.* 1.6.7-16: *siquid adhuc ego sum, muneris omne tui est. / Tu facis, ut spoliū non sim, nec nuder ab illis, / naufragii tabulas qui petiere mei. / Utque rapax stimulante fame cupidusque cruoris / incustoditum captat ovile lupus, / aut ut edax vultur corpus circumspicit ecquod / syb nulla positum cernere possit humo, / sic mea nescioquis, rebus male fidus acerbis / in bona venturus, si paterere, fuit. / Hunc per tua per fortis virtus summovit amicos, / nulla quibus reddi gratia digna potest, e 17-22: cumque ego quassa meae complectar membra carinae, / naufragii tabulas pugnat habere mei, / et, qui debuerat subitas extinguere flammās, / hic praedam medio raptor ab igne petit. / Nititur ut profugae desinit alimenta senectae. / Heu quanto est nostris dignior ipse malis!*. Sull’identità di questo misterioso delatore, destinato a rimanere tale per volontà dello stesso Ovidio (il che farebbe supporre che si trattasse di un qualche insigne personaggio dell’epoca) sono state avanzate le più svariate ipotesi. Si è addirittura pensato al celebre giurista notoriamente filo-augusteo e molto vicino al *princeps* Ateio Capitone, fondatore della nota scuola dei Proculiani: Augusto stesso avrebbe richiesto al giurista dei consigli legali su quale potesse essere il modo più consono per agire contro Ovidio. Va tuttavia rammentato che, stando alle parole del poeta, il suo patrimonio sarebbe rimasto intatto per volere dello stesso Augusto.

²⁰⁴ Cfr. Tac. *Ann.* 4.20.2: *Saevitum tamen in bona, non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat, sed liberalitas Augusti avulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur. ea prima Tiberio erga pecuniam alienam diligentia fuit. Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat. contra M. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit.*

²⁰⁵ Sono della stessa opinione D. MARIN, *Ovidio fu relegato per la sua opposizione al regime augusteo?*, in *Acta philologica*, I, Roma, 1958, 119 s.; ID., *Intorno alle cause dell’esilio di Ovidio a Tomi*, in *Atti del Convegno internazionale ovidiano. Sulmona 1958*, I, Roma, 1959, 35 s.; P. GREEN, *Carmen et error*, cit., 209; F. DELLA CORTE, *Introduzione*, cit., 13; A. LUISI, *Il perdono negato*, cit., 83; A. LUISI – N.F. BERRINO, *‘Culpa silenda’*, cit., 13; D. LIEBS, *Vor den Richtern*, cit., 81 e 84; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 98; L. LABRUNA, *«Relegatus, non exul»*, cit., 135. È doveroso sottolineare che questa ricostruzione che non contribuisce a dissipare numerosi dubbi che riguardano la natura del *crimen* commesso da Ovidio; infatti – considerando, come già accennato, la pena inflitta non soltanto a Giulia minore ma anche ad altri potenti uomini del suo *entourage* - stupisce che le sanzioni previste per il *crimen laesae maiestatis* non siano state estese al poeta, in deroga al trattamento previsto per la complicità nel medesimo. Stando a questa interpretazione l’*error* di Ovidio sarebbe stato interpretato da Augusto come una sorta di tradimento non esattamente integrante il menzionato *crimen* (che tuttavia proprio in quell’epoca egli contribuì a ridisciplinare rendendo i suoi confini più labili e le condotte criminose ancora più numerose) ma configurante piuttosto una gravissima offesa nei suoi confronti suscettibile di apposito provvedimento sanzionatorio rimovibile soltanto da un atto di *clementia*, relegando il poeta il più lontano possibile da Roma (cfr. R. SCEVOLA, *Giulio Cesare*, 114; K. TUORI, *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, 2016, 124).

Si tratta di un *crimen* che Augusto ridefinì anni prima (molto probabilmente, come si vedrà in seguito, nel 27 a.C.) attraverso la *lex Iulia de maiestate* o *maiestatis*²⁰⁶, contribuendo a conferirgli un assetto stabile, ancorché non definitivo, destinato ad esercitare una vistosa influenza nei secoli avvenire. In verità, ed è la caratteristica principale e più problematica di questa fattispecie, non possediamo una precisa definizione non soltanto del *crimen maiestatis* in sé; nemmeno le fonti di epoca successiva o il Digesto sono in grado di dipanare alcuni pressanti dubbi.

Si potrebbe confutare questa ipotesi – ed è lo stesso Ovidio a farlo, sostenendo, come si è più volte accennato, di non aver violato nessuna legge – sostenendo che tra le condotte punite dalla *lex Iulia maiestatis* non era affatto ricompresa la diffusione di libelli diffamatori²⁰⁷: tuttavia, è altresì inconfutabile che il più delle volte Augusto applicava un'interpretazione estensiva di quanto disposto dalla legge stessa²⁰⁸. A titolo di esempio basti ricordare che nello stesso anno (o poco più avanti) della relegazione di Ovidio venne processato innanzi al Senato²⁰⁹ – secondo precise istruzioni del *princeps* – il retore Cassio Severo, accusato di lesa maestà per aver denigrato, con alcuni suoi scritti, alcuni personaggi di spicco dell'epoca²¹⁰: al termine del processo il collegio senatorio dichiarò il retore colpevole e ne ordinò la relegazione nell'isola di Creta.

Grazie all'intervento del *princeps* dunque, tutte quelle condotte che propriamente non rientravano tra quelle contemplate dalla *lex Iulia maiestatis* (e in questo senso Ovidio aveva certamente ragione quando affermava solennemente di non aver agito *contra ius*) potevano comunque essere punite a tale titolo nell'ambito della *cognitio extra ordinem*²¹¹. D'altronde, far sì che i confini di questo reato restassero indefiniti è sempre stato un interesse primario dell'autorità, al fine di potervi ricondurre le più svariate condotte –

²⁰⁶ Riguardo alla data esatta cui potrebbe risalire la *lex Iulia de maiestate* la dottrina è ancor'oggi divisa tra chi sostiene che sia il 27 a.C. (cfr. L. SOLIDORO, *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo*, in *Crimina e delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi*. Teramo, 19-20 gennaio 2001, a cura di F. Lucrezi - G. Mancini, Milano, 2003, 125) e chi invece ritiene più plausibile l'8 a.C.; alquanto discussa è anche, come verrà specificato in seguito, la paternità di questa *lex*, che taluni ritengono essere cesariana e non augustea. A tal proposito v. M. SCOGNAMIGLIO, *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale*, Salerno, 2009, 118.

²⁰⁷ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 257.

²⁰⁸ D. LASSANDRO, *La condanna di Cassio Severo*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996, 218.

²⁰⁹ Tac. *Ann.* 4.21.3.

²¹⁰ D. LASSANDRO, *La condanna*, cit., 213 ss.

²¹¹ M. MILANI, *La relegazione*, cit., 21.

circostanza valida tutt'oggi e non soltanto durante l'epoca augustea. Proprio in virtù di questa indeterminatezza e della profonda evoluzione che questa figura criminosa subì sin dai primi anni del principato, non ritengo un'ipotesi del tutto irragionevole ricondurre le condotte di Ovidio – che pur non aveva preso materialmente parte a nessun complotto politico né aveva attentato in alcun modo alla vita di Augusto – all'interno del *crimen laesa maiestatis*.

Sinteticamente, all'interno di questa figura criminosa vi erano ricondotte – spesso a scapito, come già anticipato e come si avrà modo di specificare nel capitolo seguente, di un'interpretazione letterale della *lex Iulia de maiestate* – l'alto tradimento, la sedizione, l'incitamento alla rivolta, la costituzione o partecipazione ad associazioni illecite, nonché il turbamento dei poteri pubblici (concetto generale e indefinito, considerando che la figura del *princeps* si incarnava nello stato stesso), gli scritti ingiuriosi o diffamatori rivolti contro la persona di Augusto o dei suoi familiari (e taluni versi dell'*Ars* sarebbero potuti essere facilmente essere sfruttati in tal senso, anche a distanza di tempo), e infine il rifiuto della religione tradizionale.

A questo punto resta comunque da sciogliere un dubbio, ossia come conciliare quanto è stato illustrato con un'affermazione fatta da Ovidio in *Pont.* 2.9.71-72: *Nec quicquam, quod lege vector committere, feci: est tamen his gravior noxa fatenda mihi*, da cui si evince come il poeta fosse convinto che la sua condotta non rientrasse affatto tra quelle punite dalla *lex Iulia de maiestate*.

Nel successivo capitolo si inquadrerà – a seguito di un doveroso riepilogo delle *leges maiestatis* di epoca repubblicana e dunque antecedenti a quella fatta varare (presumibilmente) da Augusto – il *crimen maiestatis* così come era disciplinato all'epoca del Primo principato, cercando, nei limiti del possibile e delle fonti a noi pervenute, di chiarire due circostanze: in che modo la condotta del poeta di Sulmona possa essere ricondotta entro i confini di questa particolare fattispecie criminosa e il carattere spesso anomalo delle prassi procedurali di persecuzione delle condotte criminose punite a titolo di *crimen maiestatis*, al fine di fornire una spiegazione alla mancata celebrazione di un processo ai danni di Ovidio.

CAPITOLO II

EVOLUZIONE E RIASSETTO DEL *CRIMEN MAIESTATIS* NEL PRIMO PRINCIPATO: ELEMENTI E REPRESSIONE DEL REATO.

SOMMARIO: 1. Fisiologica indeterminatezza del *crimen maiestatis* e sue definizioni nel Digesto. – 2. L'antecedente storico della fattispecie in esame: la *perduellio*. La configurazione del *crimen maiestatis* nella *lex Appuleia* e nella *lex Varia*. Le riforme di Silla. – 3. Significato originario del bene giuridico protetto e sua successiva trasformazione promossa dall'intervento legislativo cesariano. Cenni sulla *lex Pedia maiestatis*. – 4. '*Ad legem Iuliam maiestatem*': le fonti a favore della paternità augustea della legge e le difficoltà circa la sua datazione. – 5. Gli elementi del reato. Le condotte criminose sanzionate dalla *lex Iulia maiestatis* e la progressiva dilatazione della fattispecie. – 6. Cause di non punibilità, scriminanti, circostanze aggravanti. Il tentativo. – 7. Le pene previste dalla *lex Iulia maiestatis*. Cenni sull'uso politico della relegazione. – 8. Similitudini tra il *crimen maiestatis* e il reato politico così come disciplinato nel Codice Rocco.

1. Fisiologica indeterminatezza del 'crimen maiestatis' e sue definizioni nel Digesto.

Verso la conclusione del primo capitolo di questa dissertazione, è stato ipotizzato che il contengo tenuto da Ovidio, a causa del quale egli venne condannato alla *relegatio in insulam* presso la sperduta località di Tomi, potrebbe essere inquadrato, con un ampio margine di certezza, all'interno di quella particolare fattispecie criminosa che prende il nome di *crimen maiestatis*. Le sue origini storiche si possono ravvisare già nell'antichissima *perduellio*¹ e nel corso dell'epoca tardo-repubblicana fu oggetto di importanti riforme legislative, sino a raggiungere un assetto stabile, ancorché non

¹ In Liv. 1.26.6 viene inquadrata con la definizione generale di 'alto tradimento', inteso come la violazione del dovere di fedeltà verso la comunità e le sue istituzioni. Le sue origini leggendarie di questo *crimen* si collocherebbero addirittura ai tempi di Tullio Ostilio e del processo all'Orazio superstite. Sulla celebre vicenda cfr. soprattutto B. LIOU-GILLE, *la 'perduellio': les procès d'Horace et de Rabirius*, in *Latomus*, LIII, 1994, 3 ss.; W.A. OLDFATHER, *Livy 1.26 and the 'supplicium de more maiorum'*, in *TAPA*, XXXIX, 1908, 49 ss.; D. BRIQUEL, *Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en case de 'perduellio'*, in *MEFRA*, XCII, 1980, 87 ss.; A. WATSON, *The death of Horatia*, in *CQ*, XXIX, 1979, 436 ss.

definitivo, nel corso del Primo principato con l'emanazione della *lex Iulia maiestatis*. Nonostante il testo della *lex* non ci sia pervenuto, proprio a partire da questa decisiva opera di riforma legislativa da parte di Augusto gli studiosi sono stati in grado di registrare, specialmente grazie alle fonti storiche dell'epoca e ai frammenti contenuti nel Digesto, un progressivo allargamento delle condotte punite a tale titolo, anche se formalmente non figuravano affatto tra quelle espressamente previste dalla norma in questione. I confini di questa figura criminosa, tipicamente – e volutamente – indeterminati, dunque, a partire dall'epoca augustea si espansero ulteriormente. Di conseguenza, l'elenco delle condotte sanzionabili non è affatto *clausum*, e nel corso del tempo è stato infatti possibile includere al suo interno le più svariate, come l'alto tradimento, la sedizione, l'incitamento alla rivolta, la costituzione o partecipazione ad associazioni illecite, il turbamento dei poteri pubblici, gli scritti diffamatori rivolti contro la persona del *princeps* o i suoi familiari, il rifiuto della religione tradizionale.

D'altra parte, come è già stato accennato e come si avrà modo di dimostrare ulteriormente più avanti, l'autorità ha sempre avvertito l'esigenza di lasciare i confini di questa figura criminosa indefiniti, elastici; ciò è stato possibile grazie alla manifesta natura di delitto politico che contraddistingue la fattispecie in esame². L'importanza della legislazione augustea e la significativa influenza che esercitò sulla disciplina del *crimen maiestatis* ci permettono addirittura di individuare un *fil rouge* che unisce la repressione di questo crimine in epoca augustea alla disciplina del delitto politico prevista nell'attuale Codice penale italiano.

Prima di ripercorrere brevemente le principali tappe della lunga evoluzione di questa fattispecie sino all'ascesa di Ottaviano Augusto – una disanima, questa, indispensabile al fine di comprendere la *ratio* della *lex Iulia*, dal momento che il *princeps* non fece altro che operare una vera e propria 'raccolta' di tutte quelle disorganiche leggi maiestatiche emanate in età repubblicana – per poi affrontare una dettagliata analisi della fattispecie in esame così come configurata all'epoca del Primo principato, ho ritenuto opportuno approfondire preliminarmente alcune definizioni del *crimen maiestatis* contenute all'interno del Digesto e delle *Institutiones*. Questa scelta è dettata dall'intenzione di dimostrare come quell'antica e fisiologica indeterminatezza dei contorni di questa figura

² L. SOLIDORO MARUOTTI, *La disciplina*, cit., pp. 129 ss.

criminosa si sia poi inevitabilmente riflessa anche sulla sua stessa definizione, sia quella contenuta nelle fonti letterarie (che spesso forniscono una definizione di questo *crimen* caratterizzata da toni fortemente sarcastici³, esprimendo dunque un preciso giudizio politico ma non tecnico-giuridico) che in quelle giuridiche, antiche ma anche medievali. Queste peculiarità appena accennate riguardano la fattispecie nella sua interezza, sia per quanto concerne gli elementi oggettivi e soggettivi che per le sue stesse modalità di repressione, le quali, proprio a partire dal Principato augusteo iniziarono ad esulare – spesso vistosamente – la *littera legis*; trattasi di caratteristiche che, come si è detto poc’anzi, si rifletteranno a distanza di più di mille anni anche nel codice penale italiano nella disciplina dei reati politici.

Un rinomato autore come il Giganti⁴ contesta la possibilità stessa di fornire una definizione univoca ed immutabile di reato politico, la cui nozione sostanzialmente dipende dal tempo e dalle condizioni socio-politiche del tempo in cui è data: si tratta, dunque, di una definizione che per sua stessa natura non è in grado di «operare in presenza degli inevitabili mutamenti del numero delle fattispecie in cui può articolarsi la fenomenologia di tale *crimen*»⁵. La soluzione offerta dal giurista è quella secondo cui è necessario abbandonare qualsivoglia tentativo di *definitio*, operando piuttosto – alla luce delle fonti in nostro possesso – una *descriptio*, prendendo atto dell’evoluzione storica del delitto politico e del taglio, mutevole ed influenzabile, dato dalla dottrina e dalla scienza giuridica⁶. Lo studioso, dunque, non si prefigge di formulare una definizione valevole una volta per tutte ma, piuttosto, di suddividere la storia del *crimen* in tanti segmenti, riportando ad ogni periodo i tasselli che lo hanno caratterizzato: il risultato cui approda altro non può essere che un vero e proprio elenco, fedeli ad una tipica tradizione romana

³ Basti pensare a Tacito che in *Ann.* 3.38.1 qualifica il *crimen maiestatis* come *omnium accusationum complementum*, oppure a Plinio il Giovane in *Pan. Tr.* 42.1: *maiestatis singulare et unicum fuit crimen eorum, qui crimine vacarent*.

⁴ G. GIGANTI, ‘*Tractatus de crimine laesae maiestatis*’, Venezia, 1584, I, *Crimen laesae maiestatis humanae quid sit*, rubr. nn. 3-4: *Ista diffinitio Azonis utique generalior est, et sic magis adaptatur ad dictum criminem secundum ius codicis. Attamen et ista non usquequaque satisfacit, quia diffinitio totum diffinitum evacuare debet. Diffinitio autem praedicta talis non est, quia non comprehendit scientiam habentes de tali crimine committendo et non revelantes, quod utique est crimen laesae maiestatis; item non comprehendit mittentes literas hostibus ac alios casus. Ideo praedicta proprie diffinitio dici non potest, quia secundum Aristotilem libro primo ‘De anima’, omnis diffinitio per quam non cognoscuntur accidentia propria subiecti, non dicitur diffinitio nisi equivoce*.

⁵ M. SBRICCOLI, ‘*Crimen laesae maiestatis*’. *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, 1974, 179.

⁶ M. SBRICCOLI, ‘*Crimen laesae maiestatis*’, cit., 180.

che non a caso è rinvenibile anche nel Digesto. Si tratta comunque di un'operazione da non sottovalutare, che ha permesso alla dottrina di individuare quelli che costituiscono gli elementi fondamentali e necessari del delitto politico all'epoca di Augusto, ossia i soggetti titolari di *maiestas*, il legame tra titolare di *maiestas* e reo, le modalità di repressione dell'illecito e la ampissima varietà di condotte sanzionabili.

Svolta questa doverosa premessa di natura puramente metodologica e tralasciando le sporadiche e atecniche definizioni letterarie del *crimen maiestatis*, non restano che due definizioni contenute nel *Corpus Iuris Civilis*: una viene fornita da Ulpiano nel Digesto, l'altra è invece presente nelle Istituzioni.

Conviene partire dalla definizione ulpiana, essendo la più corposa e avendo creato non poche problematiche sia dal punto di vista interpretativo sia per quanto riguarda la sua stessa genuinità:

D. 48.4.1 pr. (Ulp. 7 *de off. proc.*): *Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. I Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium inicum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenientve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium inicum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat.*

D. 48.4.2 (Ulp. 8 *disp.*): *Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit: aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit: quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege maiestatis enumeratur.*

È possibile scomporre la definizione ulpiana in tre diverse ‘sezioni’ fra loro disomogenee non soltanto dal punto di vista storico ma anche da quello giuridico.

Partendo dalla prima (D. 48.4.1. pr.: *proximum... dicitur*), salta agli occhi la sua impostazione squisitamente ideologica, dal momento che Ulpiano definisce il *crimen maiestatis* accostandolo ad un’altra fattispecie, quella del *crimen sacrilegii*. Com’è possibile interpretare questo oscuro parallelo? Ebbene, la risposta dipende dal significato strettamente giuridico di *sacrilegium*; il che, peraltro, risulta problematico dal momento che storicamente questo vocabolo ne ha assunti ben tre, ossia, in ordine cronologico, furto di *res sacrae*, offesa alla sacralità dell’imperatore e profanazione. Mentre gli ultimi due significati emersero soltanto a partire dal III secolo⁷ o agli inizi del IV (siamo comunque in epoca post-ulpiana), è possibile rinvenire il primo fino all’epoca severiana⁸. A questo punto emergono due problematiche: innanzitutto, all’epoca di Ulpiano la prima definizione non era affatto l’unica conosciuta; in secondo luogo, ragionando sulla base delle condotte sanzionate, tra l’offesa alla *maiestas* e quella alle *res sacrae* non sembra esserci alcun nesso⁹, ma d’altra parte la seconda accezione di *sacrilegium* (offesa alla *maiestas* del principe) non è in alcun modo databile all’anno in cui presumibilmente venne emanata la *lex Iulia de maiestate* (la dottrina è tutt’oggi divisa tra il 27 a.C. e l’8 a.C.). Se ne ricava dunque che D. 48.4.1 pr. non poteva certo far parte del testo originario della *lex Iulia* e che di conseguenza o il passo ulpiano ha subito delle successive interpolazioni da parte dei bizantini, oppure questo paragone fra i due *crimina* non può in alcun modo riguardare l’affinità delle condotte sanzionate, dal momento che all’epoca del giurista il *sacrilegium* era ancora inteso come furto di *res sacrae*¹⁰. Ritengo che la prima ipotesi sia la più ragionevole¹¹, specie se si adotta una lettura congiunta delle due sezioni della definizione ulpiana del *crimen maiestatis*.

⁷ Ovverosia con l’assunzione, da parte dell’imperatore Aureliano, della qualifica di *dominus et deus*. Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili storici del delitto politico*, Napoli, 2002, 10.

⁸ Cfr. D. 48.13.7 (Ulp. 7 de off. proc.): *Sacrilegii poenam debet proconsul pro qualitate personae proque rei condicione et temporis et aetatis et sexus vel severius vel clementius statuere. Et scio multos et ad bestias damnasse sacrilegos, nonnullos etiam vivos exussisse, alios vero in furca suspendisse. Sed moderanda poena est usque ad bestiarum damnationem eorum, qui manu facta templum effregerunt et dona dei in noctu tulerunt. Ceterum si qui interdum modicum aliquid de templo tulit, poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco natus sit, deportandus in insulam est.*

⁹ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 10.

¹⁰ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 10 s.

¹¹ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 11.

Passiamo ora alla ‘seconda sezione’ del testo ulpiano (D. 48.4.1.1): *maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur*. In queste poche righe è possibile notare un inequivocabile anacronismo, dal momento che il giureconsulto lega la nozione tecnica del *crimen maiestatis* a quella più antica (che molto probabilmente doveva essere presente nel testo della *lex Iulia de maiestate*), ossia l’‘ostilità nei confronti del popolo romano e della sua sicurezza’, tralasciando ogni riferimento all’incolumità della persona del *princeps*. In ogni caso, in questo frammento Ulpiano si limita a menzionare esclusivamente il bene giuridico protetto. Inoltre, sfruttando un ingegnoso giro di parole, il giurista non specificò né quando si superasse la soglia della punibilità né se al fine di integrare la fattispecie criminosa fossero sufficienti soltanto degli atti preparatori o degli accordi¹². Si tratta, in poche parole, di una definizione talmente vaga da essere stata successivamente accantonata persino dai giuristi medievali¹³.

Una volta chiarita l’incompatibilità storica fra le due ‘sezioni’, è il momento di analizzare la terza, che consiste in lungo elenco di tutte quelle condotte che integravano il *crimen maiestatis* (D. 48.4.1.1.: *Quo... fiat*). Anche in questo caso, Ulpiano fornisce una esposizione niente affatto esaustiva, seppur molto estesa. A dimostrazione di ciò, in D. 48.4 fanno seguito numerose integrazioni, tratte dalle opere di celebri giuristi quali Marciano, Scevola, Venuleio Saturnino e Modestino. Quest’ultimo¹⁴, in particolare, arricchì l’elenco delle condotte punibili non solo facendo riferimento al testo legislativo di Augusto ma anche a quelle perseguibili ‘*ad exemplum legis*’, finendo in definitiva a dilatare in maniera indefinita i (già) vaghi contorni di questa fattispecie di reato, operando un vero e proprio procedimento per analogia:

D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*): ... *quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est.*

¹² L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 16.

¹³ Per una più dettagliata trattazione in merito, v. M. SBRICCOLI, ‘*Crimen laesae maiestatis*’, cit., 178 ss.

¹⁴ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 17.

Passiamo ora alla seconda definizione del *crimen maiestatis*, ossia quella contenuta nelle *Institutiones* giustinianee:

I. 4.18.3: *Publica autem iudicia sunt haec: lex Iulia maiestatis, quae in eos, qui contra imperatorem vel rem publicam aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit, cuius poena anime amissionem sustinet et memoria rei et post mortem damnatur.*

È possibile notare come questa definizione si presenti ancora più indefinita di quella ulpiana, dal momento che esaurisce le condotte punibili alle generiche macchinazioni contro il principe o lo stato romano.

Onde evitare di anticipare concetti che verranno analizzati più a fondo nelle prossime pagine, è possibile sinteticamente affermare che, sul piano schiettamente dogmatico, la figura criminosa in esame si caratterizza da una sorta di nozione ‘originaria’ – ossia quella ulpiana contenuta in D. 48.4.1.1: *maiestatis... committitur* – alquanto peculiare, dal momento che essa è certamente vaga per le ragioni già illustrate ma anche particolarmente ‘elastica’ ed ingegnosa: essa permise infatti agli abili giuristi romani di costruirvi numerose sub-nozioni, a tal punto da ampliare ulteriormente i confini di questa fattispecie e da potervi includere a svariati ambiti e condotte, anche a quelle apparentemente più lontane dal concetto di partenza¹⁵. D’altra parte, com’è già stato detto, l’indeterminatezza e l’elasticità dei confini di questa fattispecie erano del tutto funzionali alla precisa esigenza di qualificare come crimine di lesa maestà qualsivoglia condotta¹⁶ che potesse anche solo potenzialmente mettere in pericolo il potere del *princeps* e, a partire dal III secolo con Aureliano, la stessa sacralità dell’imperatore. Un’esigenza a cui i più abili giuristi romani, poi imitati da quelli medievali, risposero prontamente evitando *in primis* di elaborare definizioni specifiche ed esaustive, fornendo una vaga spiegazione di questo *crimen* solo ed esclusivamente tramite *exempla* (come si ha già avuto modo di notare in D. 48.4.1.1), elencando tutta una serie di condotte criminose spesso alquanto diverse fra loro rifuggendo da motivazioni esaurienti: soltanto in questo modo il sistema repressivo poteva rimanere ‘aperto’.

¹⁵ M. SBRICCOLI, ‘*Crimen laesae maiestatis*’, cit., 170 ss.

¹⁶ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 18.

Per concludere, ritengo opportuno riportare a titolo di esempio un ultimo passo di Marciano su cui avrò modo di soffermarmi più volte nel corso di questo lavoro, in particolare analizzando il significato del concetto di *maiestas* presso gli antichi, alcune condotte punite a titolo di *crimen maiestatis* e le sanzioni previste dalla *lex Iulia*. Si tratta di un brano cruciale per comprendere un passaggio fondamentale della storia politico-istituzionale e giuridica romana, ossia quello tra Repubblica e Principato, un radicale mutamento costituzionale influenzò in maniera irreversibile la stessa natura del bene giuridico tutelato dalla *lex augustea*. La *maiestas*, infatti, seppur non esplicitato della norma – coerentemente alla stessa *ratio* del Principato, fondato sulla formale (ma non sostanziale) vigenza delle antiche istituzioni repubblicane – ormai non coincideva più con quella del popolo romano, ma con quella del *princeps* (*'iniussu principis'*) in quanto reincarnazione vivente:

D. 48.4.3 (Marcian. 14 *Inst.*): *Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem Iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit. Eadem lege tenetur et qui iniussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit exercitum comparaverit: quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit: quive imperium exercitumve populi Romani deseruerit: quive privatus pro potestate magistrature quid sciens dolo malo gesserit: quive quid eorum, quae supra scripta sunt, facere curaverit.*

2. *L'antecedente storico della fattispecie in esame: la 'perduellio'. La configurazione del 'crimen maiestatis' nella 'lex Appuleia' e nella 'lex Varia'. Le riforme di Silla.*

Al fine di intraprendere una proficua analisi della profonda trasformazione che il *crimen maiestatis* conobbe in epoca augustea, in modo da potervi inquadrare la condotta criminosa di Ovidio e quella procedura del tutto anomala anche per l'epoca che egli subì, non è possibile prescindere da un *excursus*, seppur sintetico, delle svariate configurazioni che questo *crimen* ha assunto nel susseguirsi della storia di Roma sin dalle sue origini.

Com'è noto, infatti, l'evoluzione di quelle fattispecie criminose dalla natura schiettamente politica, volte cioè alla tutela di quel bene giuridico che viene generalmente definito come 'ordine costituito', è inscindibilmente connessa al mutare dei costumi sociali e delle esigenze collettive, al sorgere di nuove necessità che investono la struttura stessa dei processi e la stessa politica criminale. Nel caso di specie, ritengo dunque opportuno cercare di individuare una cornice storico-politica e giuridica entro cui ascrivere il *crimen maiestatis*: solo in questo modo sarà possibile comprendere pienamente la portata e il significato delle innovazioni apportate da Augusto. Si tratta di un obiettivo che cercherò di raggiungere svolgendo una disamina in ordine cronologico di alcune *leges* susseguitesesi nel corso dell'età repubblicana e soprattutto – ove possibile – di alcuni celebri processi politici tramandatici dalle fonti.

Una prima questione che necessita, a mio parere, di essere affrontata è precisare se ed in quale misura la *perduellio* sia stata o meno l'antecedente storico della fattispecie oggetto di questa dissertazione. Ebbene, si tratta un'operazione indubbiamente molto complessa. Come si avrà modo di specificare in seguito, la dottrina è concorde nel considerare la *lex Appuleia* (103 a.C.) la prima formulazione legale del *crimen maiestatis* propriamente detto¹⁷, nonché la prima legge ad aver instaurato una *quaestio perpetua ob maiestatem populi Romani imminutam*. Tuttavia, prestando fede a quanto emerge dalla casistica testimoniata dalle fonti antiche, è improbabile che la genesi di questo *crimen* sia da affiancarsi esclusivamente alla succitata *lex* proposta dal tribuno Saturnino; la dottrina si è infatti posta da tempo il problema di chiarire come e a che nome venissero antecedentemente perseguite tutte quelle condotte che avrebbero poi integrato la fattispecie in esame. Più probabilmente, come d'altronde si attesta sovente nel diritto romano, la genesi e il successivo sviluppo di questo reato si sarebbero piuttosto instaurati sulla base della graduale e frammentaria evoluzione non solo della società romana ma anche delle formulazioni giuridiche e prassi processuali; tuttavia, la carenza e l'oscurità delle fonti a riguardo non hanno consentito agli studiosi di giungere ad una *communis opinio* a riguardo.

Ad ogni modo, nonostante il legame fra queste due figure criminose sia in più punti alquanto sfuggente, ritengo sia comunque possibile individuare *in nuce* una componente

¹⁷ L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'. Dalle origini al principato augusteo*, Roma, 2018, 11.

comune di natura eminentemente politica che sarebbe stata in seguito formulata – pur in maniera confusa – per la prima volta con la *lex Appuleia*.

Già a partire dal tentativo di definire con precisione il *crimen perduellionis*, sembra emergere una certa somiglianza con la fattispecie criminosa di questa ricerca: infatti, nonostante un'autorevole dottrina abbia tentato di individuare l'esatta natura della *perduellio*¹⁸, è pressoché impossibile darne una rigorosa ed esaustiva definizione e delimitarne con esattezza il campo di applicazione nonché le condotte che integravano questo *crimen*¹⁹. La mancanza di dettati normativi che consentano di isolare la *perduellio* ha dunque causato una serie di criticità che non investono soltanto la possibilità di ricostruire in dettaglio il suo ambito di applicazione – operazione che può comunque essere svolta, se non altro a grandi linee, grazie alle fonti antiche a noi pervenute – ma soprattutto quella di individuarne le modalità repressive e di datare con precisione la sua origine, dal momento che, nonostante la sua più compiuta manifestazione sia da collocare in età repubblicana²⁰, essa sembrerebbe risalire addirittura all'età monarchica.

Sin dai *primordia civitatis*, infatti, il *crimen perduellionis* fu caratterizzato dal connotato della plurioffensività, in quanto annoverato fra quegli *scelera* particolarmente gravi e dunque *inexpiabili* ritenuti lesivi tanto della *pax deorum*²¹ quanto della sicurezza della stessa comunità. Per questa tipologia di crimini era dunque prevista l'immediata messa a morte del reo a titolo di sacrificio espiatorio – nel caso di specie la condanna veniva eseguita mediante la *suspensio* del colpevole ad un albero sterile e la fustigazione²². In particolare, la *perduellio* viene definita con il termine generale di 'alto tradimento'²³, che

¹⁸ C.H. BRECHT, 'Perduellio' und 'crimen maiestatis', in ZSS, LXIV, 1944, 354 ss.

¹⁹ A. MAGDELAIN, *Remarques sur la 'perduellio'*, in *Historia*, XXVIII, 1979, 405 ss.

²⁰ A parere di C.H. BRECHT, 'Perduellio', cit., 355, le originarie condotte criminose oggetto del *iudicium perduellionis* sarebbero state quelle di *adfectatio regni* (ossia l'attentato all'ordine costituito compiuto da un usurpatore) crimine che la Legge delle XII Tavole equiparò alla *perduellio* e la cui esistenza va collocata in età repubblicana.

²¹ 'Pax deorum' è un'espressione adoperata per indicare, nella Roma arcaica, una situazione di *concordia civium* tra la comunità dei *cives* e le divinità, in un generale contesto di 'legalismo religioso' ove «la cerimonialità appariva il presupposto di ogni equilibrio, che si irradiava su qualunque costruito mentale, non solo religioso» (cfr. A. SCHIAVONE, 'Ius'. *L'invenzione del diritto in occidente*, Torino, 2005, 55). Per una letteratura essenziale si rimanda soprattutto a P. VOICI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*, XIX, 1953, 49 ss.

²² B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 14.

²³ Sul crimine di alto tradimento, si v. il caso esemplare di Manlio Capitolino, illuminante anche per sondare le tensioni evolutive del nuovo *iudicium poluli* e le arcaiche modalità di repressione in R. SCEVOLA, *L'adfectatio regni di M. Capitolino: eliminazione 'sine iudicio' o persecuzione criminale?*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, 274 ss.

consisteva nella violazione del dovere di fedeltà verso la *civitas* e le sue istituzioni. Il termine è etimologicamente ricollegabile alla medesima sfera semantica di *perduellis*, vocabolo che indicava il ‘nemico interno’²⁴, ben diverso quindi da *hostis* (‘nemico esterno’); di conseguenza, essa non va in alcun modo confusa con la *proditio*, ossia il tradimento con il nemico in tempo di guerra, per il quale non era prevista l’applicazione di una pena di indole sacrale. La sua punizione era infatti rimessa esclusivamente alla *coercitio* – a sua volta derivante dall’*imperium* – attribuita al re in quanto supremo comandante militare²⁵.

La più antica testimonianza del *crimen perduellionis* è offerta dal celebre racconto liviano (Liv. 1.26.2-13) dell’Orazio superstite, reo di aver messo a morte la sorella che, seppur colpevole, non era ancora stata formalmente condannata: agendo in tal modo, l’eroe fu accusato di aver sostituito la propria giustizia sommaria all’*auctoritas regis* in un ambito in cui la punizione del crimine non era rimessa alla vendetta privata²⁶. Già a partire da questo processo avvolto nella leggenda, è possibile individuare una chiara matrice politica nella condotta tenuta dal colpevole. Data l’estrema gravità di questo crimine, la competenza giudiziaria non poteva certo spettare ai privati, rendendosi necessario l’intervento della comunità stessa al fine di ristabilire l’ordine turbato: essa spettava ai *duumviri perduellionis*²⁷, ausiliari del sovrano.

²⁴ C. FERRINI, *Diritto penale romano*, Roma, 1976, 337 ss. e C.H. BRECHT, ‘*Perduellio*’, cit., 122.

²⁵ In epoca arcaica, infatti, l’*imperium* era circoscritto unicamente alla sfera militare, sulla base di una tradizione tipicamente etrusca: cfr. B. SANTALUCIA, *Processo penale*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 148.

²⁶ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 14. Sul tema del sorricidio perpetrato dall’Orazio superstite e del processo che ne seguì, rimando all’interessante saggio di L. GAROFALO, *Disapplicazione del diritto e status sanzinatori in Roma arcaica. In dialogo con Aldo Prosdocimi*, Napoli, 2020, 8 ss.

²⁷ Liv. 1.26.6: *Lex horrendi carminis erat: Duumviri perduellionem iudicent; si a duumviris provocarit, provocatione certato; si vincent, caput obnubito; infelici arbori veste suspendito; verberato vel intra pomerium vel extra pomerium*. Stando alle parole dello storico patavino, con il *crimen perduellionis* e la vicenda dell’Orazio superstite si pone peraltro il problema di stabilire se già all’epoca di Tullio Ostilio fosse in vigore uno dei più celebri istituti della storia di Roma, ossia quello della *provocatio ad populum*, importantissimo istituto repubblicano che consisteva nella possibilità di evitare la condanna a morte invocando la celebrazione di un processo innanzi al popolo, che avrebbe decretato la sorte del reo. La risposta è da considerarsi negativa: Livio sicuramente anticipò all’età monarchica un istituto genuinamente repubblicano, sorto sin dalle origini della repubblica – stando alle fonti (cfr. Cicerone) la *provocatio* sarebbe stata disciplinata per la prima volta da una *lex Valeria* del 509 a.C. – al fine di scongiurare il pericolo di una nuova tirannia dovuta all’illimitata *coercitio*, esercitabile non solo nei confronti dei soldati ma anche ‘*domi*’, dei consoli, ai quali era stato traferito quell’*imperium* precedentemente spettante al monarca. Per una biografia essenziale su questi celebre istituto, si rimanda per ragioni di comodità a quella contenuta in B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 32, nt. 10.

Con l'entrata in vigore delle XII Tavole (451-450 a.C.), oltre a riaffermarsi il diritto alla *provocatio ad populum*²⁸, venne solennemente sancito che l'unica sede competente a pronunciare la condanna capitale (nonché il giudizio di sacertà, originariamente operante senza previo accertamento giudiziale) di un cittadino era soltanto il comizio centuriato, da cui derivava il divieto di mettere a morte una persona che non fosse stata regolarmente²⁹ condannata. Persistevano tuttavia dei casi in cui la repressione dell'illecito veniva esercitata senza la partecipazione dell'assemblea delle centurie: gli illeciti di indole religiosa, repressi attraverso la *coercitio* spettante al pontefice massimo e la perduellione cosiddetta 'flagrante'. In quest'ultimo caso, gli antichi *duumviri* venivano nominati caso per caso dai consoli e avevano il compito di proclamare la responsabilità del reo e di metterlo immediatamente a morte *indicta causa*; essi agivano dunque come meri esecutori della pena, dal momento che la flagranza eliminava sia la necessità di provare l'illecito che quella, di conseguenza, di celebrare un processo³⁰.

Le fonti, tuttavia, hanno tramandato il ricordo di tre soli processi celebrati dinanzi ai *duumviri perduellionis*³¹, il cui resoconto è peraltro ricco di oscurità e contraddizioni: il primo, già nominato, dell'Orazio superstite; segue quello di Marco Manlio Capitolino (384 a.C.), il difensore del Campidoglio, accusato di aver aspirato alla tirannide³²; infine, quello del senatore Caio Rabirio (63 a.C.), accusato di aver avuto parte attiva nell'uccisione del tribuno della plebe Lucio Apuleio Saturnino³³.

Data la grande notorietà del primo dei tre processi politici poc'anzi elencati, ritengo più utile soffermarmi brevemente sugli altri due, al fine precipuo di individuare l'indole politica dei reati commessi e di dimostrare infine il nesso che lega l'antica *perduellio* al *crimen maiestatis*, coerentemente a quella tipica usanza romana di non abrogare un

²⁸ Cic. *Rep.* 2.54.

²⁹ Con la Legge delle XII Tavole venne definitivamente sancita l'abolizione per il futuro di processi capitali rivoluzionari ai danni dei patrizi condotti dai tribuni innanzi ai *concilia plebis*, rappresentando dunque un vero e proprio contraltare giuridico delle sanguinose lotte patrizio-plebee. Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 54 e M. BRETONI, *Storia del diritto romano*, Bari, 1987, 77 ss.

³⁰ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 54.

³¹ Per una letteratura essenziale circa il ruolo dei *duumviri perduellionis*, cfr. soprattutto R.A. BAUMAN, *The 'duumviri perduellionis' in the Roman criminal law and in the Horatius legend*, Stuttgart, 1969, 111 ss. e soprattutto B. SANTALUCIA, *Osservazioni sui 'duumviri perduellionis' e sul procedimento duumvirale*, in *Publications de l'école Française de Rome*, LXXIX, Roma, 1984, 439 ss. e P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, 614 ss.

³² Liv. 6.20.11-12.

³³ Dio. Cass. 37.26.

istituto ma di adattarlo ai mutamenti sociali e politici, mantenendone intatta la sua originaria *ratio* (che nel caso di specie è il mantenimento dell'ordine costituito, quale che sia in concreto il soggetto titolare di *maiestas*).

Partirei dunque dalla vicenda di Manlio Capitolino. Prestando fede alla parole dello storico patavino, all'epoca della guerra contro i Volsci, al fine di assicurarsi il favore della plebe, il celebre politico teneva innanzi a quest'ultima accorati discorsi contro i patrizi, accusandoli di essersi impadroniti di terre appartenenti all'*ager publicus* e di aver sottratto all'erario e poi nascosto l'oro dei Galli³⁴. Il dittatore in carica Aulo Cornelio Cosso ordinò a Manlio di provare la veridicità delle sue accuse o di confessare di aver accusato falsamente il Senato: stante il suo silenzio, ordinò che fosse condotto in carcere, ma onde evitare tumulti da parte della plebe che ormai parteggiava apertamente per lui³⁵, fu presto liberato. Persistendo il suo atteggiamento sedizioso, venne instaurato un nuovo processo (o, per essere più corretti, vennero nominati i *duumviri* che avrebbero dovuto proclamare la responsabilità del reo per poi condannarlo a morte, nel caso di specie facendolo gettare dalla rupe Tarpea). Anche in questo caso l'accusa mossa a Manlio è indiscutibilmente politica: egli commise il *crimen perduellionis* dal momento che minacciò la stabilità dell'ordine costituito minando la *fides* reciproca tra i membri della città.

Per quanto riguarda invece il caso del senatore Caio Rabirio, egli venne accusato, a distanza di circa quarant'anni dai fatti imputati, da Tito Labieno, un uomo dell'*entourage* di Cesare di aver ucciso il tribuno della plebe Lucio Apuleio Saturnino³⁶. All'epoca, l'accusa avrebbe potuto agevolmente citare il senatore davanti a una *quaestio de maiestate*, trattandosi di un evidente caso di *maiestas minuta* (essendo stato ucciso un tribuno della plebe, era stata lesa la *maiestas populi Romani*): tuttavia, essendo la giuria composta in parti uguali da senatori e cavalieri, Labieno ritenette che tale procedura gli avrebbe offerto ben poche garanzie di vittoria in un processo – ancora una volta – politico³⁷. Egli preferì dunque ricorrere ad un procedimento ormai desueto ma non

³⁴ Liv. 6.11.1-2: *Gravior domi seditio extorta [est]... unde minime timeri potuit, a patriciae gentis viro et inclinae famae, M. Manlio Capitolino.*; Liv. 6.11.6-7: *... postquam inter patres non quantum aequum censebat excellere suas opes animadverit, primus omnium ex patribus popularis factus cum plebeiis magistratibus consilia communicare, criminando patres, alliciendo ad se plebem.*

³⁵ Liv. 6.18.3: *Manlius, advocata domum plebe, cum principibus novandarum rerum interdum noctuque consilia agitabant, plenior aliquanto animorum irarumque quam antea fuerat.*

³⁶ Sulla ricostruzione del processo si vedano anche Cic. *Rab. perd.* 12-15 e Svet. *Caes.* 12.

³⁷ Labieno agì infatti per conto dello stesso Cesare, il quale, tramite l'incriminazione di Caio Rabirio, mirava in realtà a contestare la legittimità del *senatus consultum ultimum*, provvedimento con il quale non si era

legalmente abrogato (d'altronde a Roma il concetto di abrogazione era sconosciuto: le leggi eventualmente diventavano desuete col tempo e disapplicate nella prassi), che offriva però il vantaggio di poter controllare la nomina dei *duumviri*. Per poter comprendere le ragioni politiche di questo processo, è bene rammentare che nel 63 a.C. Roma fu segnata da gravissime tensioni tra gli *optimates* e i *populares* nonché dal rischio di imminenti colpi di stato. In queste circostanze, il processo a Rabirio condotto sulla base dell'antico procedimento previsto per il *crimen perduellionis*, offrì a Cesare un'allettante occasione per poter sollevare in modo decisamente teatrale e con modalità che avrebbero inevitabilmente avuto un'ampia risonanza la questione degli abusi coercitivi del senato³⁸. Ritengo che una sintetica analisi di quelli che secondo la tradizione furono gli unici tre processi per *perduellione* che furono celebrati a Roma, sia sufficiente per dimostrare il legame che sussiste tra questo antico delitto e il *crimen maiestatis*. A prescindere dal fatto che molto probabilmente furono celebrati altri processi al fine di sanzionare condotte punibili a titolo di *crimen perduellionis* su cui però le fonti tacciono, ciò che è essenziale comprendere è, a mio parere, la costante presenza di tre fattori inscindibilmente connessi che costituiscono il fondamento del reato politico: innanzitutto la sua gravità, percepita dall'autorità come estrema, che nella prassi determina una configurazione di questo tipo di delitti del tutto eccezionale rispetto ai quelle garanzie che normalmente regolano la repressione di altri reati; in secondo luogo, di conseguenza, la necessità di sanzionare le condotte criminose punite a tale titolo con pene eccezionalmente severe, che spesso sono il risultato congiunto dell'assenza di una precisa definizione del bene giuridico e di un'interpretazione estensiva del dettato normativo; infine, dal punto di vista processuale, l'esistenza di strumenti di repressione del reato di carattere 'straordinario' – dettati da circostanze politiche e sociali di carattere del tutto eccezionale – che non cessano di essere applicati anche una volta che il contesto emergenziale che li ha generati è ormai giunto al

potuti procedere nei confronti di Caio Rabirio, favorendo in ultima istanza la fazione dei *populares*. Cfr. L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 22.

³⁸ F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III sec. a.C.*, Trieste, 1962, 104 è infatti dell'opinione che «a produrre una forte impressione sul cinico popolo Romano nell'ultima età repubblicana, allo scopo di indurre tutti a riflettere sulle possibili conseguenze di un'azione repressiva intrapresa dal Senato». D'altronde, delegittimare la liceità della pratica del *senatus consultum ultimum* (uno strumento in forza del quale il senato conferiva pieni poteri ai consoli e sospendeva ogni garanzia costituzionale), implicava conseguentemente una radicale messa in discussione della titolarità della repressione criminale che il Senato stava mano a mano avocandosi. Dopo che la *lex Appuleia* era stata varata, richiamare in vita quell'antica e violenta procedura del *iudicium perduellionis* aveva un significato ben preciso: combattere il Senato con le sue stesse armi politico-giuridiche. Cfr. L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 26.

termine, trasformandosi dunque in un generale strumento di repressione politica, in ragione della sua efficiente funzione preventiva.

A questo punto, è tempo di prendere in considerazione le problematiche connesse a quella che molto probabilmente fu la prima legge *de maiestate*, ossia la *lex Appuleia maiestatis*. In mancanza di notizie certe provenienti dalle fonti in nostro possesso, la datazione di questa *lex* risulta alquanto incerta, dal momento che potrebbe essere stata varata durante il primo o il secondo tribunato di Lucio Appuleio Saturnino. Secondo l'opinione del Mommsen³⁹ la *lex* risalirebbe quasi certamente al 103 a.C., anno in cui venne creata una speciale *quaestio* incaricata di investigare su una sconfitta subita dal questore Quinto Servilio Cepione ad Arausio nel 105 a.C. durante una campagna contro i Cimbri⁴⁰ e sull'oscuro trafugamento del tesoro di Tolosa⁴¹. Non risulta agevole nemmeno individuare con certezza il bene giuridico protetto da questa norma; tuttavia, le fonti hanno tramandato memoria di svariati processi celebrati sulla base della *lex Appuleia*. Il loro *trait d'union* è il costante riferimento ad atti compiuti a danno di personaggi investiti di pubblici poteri o più in generale ad atti sediziosi volti ad istigare tumulti popolari, sulla scia di quell'inesorabile processo, che proprio in quegli anni andava consumandosi, di progressivo indebolimento del potere giudicante dei *comitia*⁴², che persero la possibilità di emettere un qualsivoglia verdetto in tutte quelle occasioni in cui erano stati commessi illeciti dalla forte rilevanza politica. Sembrerebbe pertanto legittimo supporre che la *lex Appuleia* non fornisse un'esaustiva definizione dell'espressione *maiestatem minuere*, limitandosi piuttosto ad individuare quelle condotte criminose sulle quali la specifica *quaestio* istituita dalla *lex* aveva giurisdizione⁴³: la messa a punto di un'elencazione di

³⁹ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., 198. Sono della stessa opinione anche A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, Berlin, 1865.1869, 227 ss. e E. SCHONBAUER, *Das Gesetzesfragment aus Tarent in neuer Schau*, in *IURA*, VII, 1956, 106. Inoltre, stando a Cic. *De leg.* 2.6.14, sappiamo che alla morte di Saturnino, avvenuta nel 100 a.C., le sue leggi vennero invalidate dal senato. Tuttavia, ci è giunta notizia un processo contro tal Norbano, con ogni probabilità risalente al 94 a.C., in cui l'oggetto del dibattito verteva proprio sul concetto di *'minuere maiestatem populi Romani'*, il quale lascerebbe supporre che se nel 94 a.C. la *lex Appuleia* era ancora in vigore, vennero invalidate dal senato solamente quelle leggi fatte approvare da Saturnino nel corso del suo secondo tribunato.

⁴⁰ Liv. *Per.* 67: *Ab iisdem hostibus Cn. Manlius consul et Q. Servilius Caepio procos. Victi proelio castris quoque binis exuti sunt, militum milia octoginta occisa, calorum et lixarum quadraginta secundum Antiatem apud Arausionem. Caepionis, cuius temeritate clades accepta erat damnati bona publicata sunt.*

⁴¹ Cic. *Nat. deor.* 3.30.74.

⁴² L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 30.

⁴³ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 54 ss. prende in considerazione altri due processi celebrati sulla base della *lex Appuleia*, ossia quelli celebrati ai danni di Appuleio Deciano (di cui siamo informati da Val. Max. 8.1) e di Sesto Tizio (cfr. Cic. *Pro Rab.* 9.24 e Val. Max. 8.1.3).

condotte criminose punite a titolo di *crimen maiestatis* a scapito di una precisa definizione di quest'ultimo è una soluzione piuttosto ingegnosa che, come già sappiamo, verrà adottata anche dai giureconsulti di epoca imperiale.

All'incirca dieci anni più tardi, un'altra legge che precisava e riesaminava le disposizioni contenute nella *lex Appuleia* venne utilizzata strumentalmente in chiave politica: si tratta della *lex Varia de maiestate*. In verità, le sue origini e la sua stessa *ratio* contengono profili particolarmente contraddittori, il che rende ancora una volta necessario intraprendere l'analisi di questa particolare norma alla luce del tumultuoso contesto storico e politico dell'epoca in cui venne emanata (con ogni probabilità nel 90 a.C.⁴⁴). Opera del tribuno Quinto Vario Ibrida, questa legge venne emanata in un contesto di profonda emergenza, in particolare per arginare il fenomeno di rivolta della plebe urbana che ebbe luogo durante il primo anno della guerra sociale, sanzionando coloro che avessero sostenuto i nemici di Roma. Una delle principali problematiche di questa norma è il suo, com'è stato sottolineato da autorevole dottrina, carattere di ridondanza⁴⁵. Innanzitutto perché la succitata condotta criminosa, '*qui hostem concitaverit*', era già presente nelle XII Tavole, e veniva punita con la pena capitale: teoricamente, non vi sarebbe stato bisogno di emanare un provvedimento *ad hoc* nel 90 a.C., tanto più che la *lex Varia* non prevedeva un incremento di pena rispetto a quanto previsto nelle XII Tavole. Inoltre, l'introduzione della *lex Varia* non fu dovuta nemmeno a ragioni procedurali; non vi erano vizi di forma nelle leggi precedenti che disciplinavano la stessa materia, e la *lex Appuleia Saturnina* prevedeva già l'istituzione di una *quaestio* che esaminasse casi analoghi. L'istituzione di tribunali speciali al fine di discutere questioni altrimenti impossibili da dirimere non rappresentava certo un fatto inedito a Roma: casi analoghi si verificarono, ad esempio, con la *lex Pompeia de vi* (52 a.C.), la quale inasprì le pene già previste in materia e snellì il relativo procedimento giudiziario; ad ogni modo, per le ragioni poc'anzi esposte, non è possibile adottare un ragionamento simile per motivare l'emanazione della *lex Varia*.

⁴⁴ Autorevoli studiosi del calibro di T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., 198 e G. ROTONDI, '*Leges publicae populi romani*', cit., 339 collocano invece la legge nel 91 a.C.

⁴⁵ R. SEAGER, '*Lex Varia De Maiestate*' in *Historia*, XVI, 1967, 37 ss. e B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 125.

Stando all'opinione, a mio parere condivisibile, del Santalucia⁴⁶, la *lex Varia* non avrebbe affatto riformato la preesistente *quaestio perpetua de maiestate* istituita da Saturnino con la *lex Appuleia*, né essa contribuì a ridefinire la nozione del *crimen* perseguito dalla stessa: molto probabilmente questa norma istituì un tribunale straordinario con il preciso scopo di giudicare coloro i quali avevano favorito lo scoppio della guerra sociale. Il carattere ambiguo e dichiaratamente politico della norma in esame emerge con ulteriore vigore se si prende in considerazione il fatto che tale corte venne successivamente utilizzata come generale strumento di repressione politica, al di là dunque delle concrete circostanze politiche e sociali in cui venne istituita. Un ulteriore elemento a sostegno di tale tesi risiede nel fatto che, secondo la letteratura sull'argomento⁴⁷, gli ordinari tribunali permanenti non erano attivi in tempo di guerra. Da ciò scaturisce l'impossibilità, negli anni della guerra sociale, di fare ricorso alle corti ordinarie per dirimere questioni di diritto criminale, rendendosi necessario istituire un tribunale speciale per sanzionare chi si rendesse colpevole di fornire aiuto ai ribelli, comminando loro la pena capitale e svolgendo infine funzione di supplenza rispetto ai tribunali ordinari⁴⁸.

Tra i processi celebrati sulla base di tale legge – di cui ci sono purtroppo giunte scarsissime notizie – va certamente ricordato quello che vide protagonista in qualità di accusato lo stesso promotore della legge, ossia il tribuno Vario, reo di averla fatta approvare violando il diritto di veto dei suoi colleghi⁴⁹, oppure di aver sfruttato la norma esclusivamente a proprio vantaggio⁵⁰. Oltre a Vario, sarebbero stati processati in virtù della *lex Varia* almeno altri sette uomini, sulla cui vicenda giudiziaria sappiamo poco o

⁴⁶ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 125.

⁴⁷ Cic. *Brut.* 89.304: ... *exacerbatur una lege iudicium Varia, ceteris proptem bellum intermissis; cui frequens aderam, quamquam pro se ipsi dicebant oratores non illi quidem principes, L. Memmium et A. Pompeius, sed oratores tamen, teste diserto utique Philippo, cuius in testimonio contentio et vim accusatoris habebat et copiam.*

⁴⁸ L'analisi di E. BADIAN, 'Quaestiones Variae', in *Historia*, 1969, XVIII, 447 ss., mette poi in luce un alone di ambiguità relativo al concetto di *maiestas*; secondo alcuni interpreti, il fatto che Cicerone parli di *lex Varia de maiestate* lascia intendere che detta legge fosse stata formulata con l'intenzione di disciplinare tutta una serie di fattispecie criminose, e non soltanto il cosiddetto *crimen varianum* in senso stretto, consistente nella condanna all'esilio per i sobillatori e i sostenitori della plebe urbana. Tuttavia, lo studioso evidenzia come il termine *maiestate* debba essere inteso nell'accezione di *crimen proditoris*, tradimento con il nemico; nella fattispecie, verso Roma, tradimento di cui si macchiavano coloro che si schieravano dalla parte dei nemici dell'Impero. Si è detto, a tal proposito, che la *lex Varia* sia stata messa a punto col fine specifico e illegittimo di servirsi di strumenti giudiziari (ossia le corti) per motivi politici: si può persino credere che la *lex Varia* sia stata utilizzata, come si accennava poc'anzi, anche dopo la re-istituzione delle corti ordinarie in ragione della sua efficienza.

⁴⁹ Val. Max. 8.6.4: *Q. Varius... tribunus pl. Legem adversus intercessionem collegarum perrogavit...*

⁵⁰ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, 59 ss.

nulla: trattasi di M. Emilio Scauro⁵¹, M. Antonio, Q. Pompeo Rufo, L. Memmio, C. Aurelio Cotta, L. Calpurnio Bestia, Cn. Pompeo Strabone.

Con riferimento alla pena comminata dalla *lex Varia*, generalmente si suole affermare che, come già per la *lex Appuleia*, la sanzione prevista fosse la pena di morte, irrogata ‘*more maiorum*’ secondo la procedura già in uso per la *perduellio*, con la possibilità – per i soli *cives Romani* – di sostituirla con l’esilio volontario. Piuttosto, è verosimile ipotizzare l’emanazione di un provvedimento di *aqua et igni interdictio* soltanto in seguito alla partenza del condannato che avesse optato per l’esilio; come infatti nota il Santalucia⁵², «almeno fino all’età di Silla, le sanzioni previste dalle leggi istitutive di *quaestiones* rimasero quelle di un tempo. A torto la dottrina meno recente, argomentando dalla irrevocabilità della condanna inflitta dalle nuove corti, ha supposto che le *quaestiones* non potessero irrogare al cittadino l’estremo supplizio».

Diversamente della *lex Appuleia* e dalla *lex Varia*, non sussistono difficoltà in ordine all’esatta individuazione della data di emanazione della *lex Cornelia de maiestate*, la quale, rientrando nel vasto programma di riforma della legislazione in materia criminale operato da Silla, si colloca nell’81 a.C.

Sono altresì ben note le motivazioni politiche che indussero il dittatore ad operare la suddetta riforma, essendo egli fermamente intenzionato ad intervenire sull’assetto costituzionale vigente⁵³ al fine di operare una restaurazione oligarchica, rafforzando il prestigio del Senato troppe volte messo – spesso vittoriosamente – in discussione dalla fazione dei *populares*⁵⁴. Non essendo possibile in questa sede passare in rassegna ogni singolo intervento normativo delle riforme sillane, mi limiterò a ricordare il suo intervento decisivo in materia giudiziaria. Sebbene alcune *quaestiones perpetuae* fossero già attive in epoca precedente, il sistema dei tribunali permanenti trovò un definitivo compimento soltanto con l’opera di Silla⁵⁵. Il dittatore, infatti, non eliminò radicalmente l’operatività degli *iudicia populi* ma contribuì enormemente ad indebolirla: egli promosse tutta una serie di provvedimenti volti a riconquistare il monopolio delle giurie e delle corti

⁵¹ Val. Max. 3.7.8; Val. Max. 6.5 e Cic. *Apud Asc.* 22.

⁵² B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 143.

⁵³ Liv. *Per.* 77: *civitatis statum ordinavit*.

⁵⁴ Una prima *lex* (cfr. App. *Bell. civ.* 1.59.266) prescriveva che nessuna proposta di legge potesse essere portata innanzi all’assemblea popolare senza la previa approvazione dell’assemblea senatoria.

⁵⁵ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 137.

di giustizia permanenti a scapito delle assemblee popolari⁵⁶. Inoltre, tramite singole leggi, riorganizzò le *quaestiones* già esistenti e ne introdusse di nuove, riducendo ulteriormente il potere giudiziario dei comizi⁵⁷. La legge istitutiva attribuiva a ciascuna *quaestio* la cognizione di un singolo reato o di un gruppo di reati riuniti sotto lo stesso titolo ed erano stati indicati con precisione i termini del fatto criminoso che la corte era competente a conoscere, nonché la procedura da seguire e infine la pena che doveva essere inflitta al colpevole⁵⁸. In questo modo, la repressione dei reati fu efficacemente assicurata attraverso l'istituzione di una serie di tribunali permanenti, ciascuno dei quali possedeva specifica competenza per una data fattispecie criminosa.

Per citare le parole dell'Arangio-Ruiz, con la *lex Cornelia de maiestate* «oggetto della repressione penale diventa l'offesa all'autorità della classe senatoria di cui Silla veniva restaurando il potere»⁵⁹. Ad ogni modo, le fonti ci consentono di precisare che alla *quaestio de maiestate* furono devolute tutta una serie di condotte criminose, poste in essere da magistrati o promagistrati, attinenti alla sfera dell'attentato alla sovranità del popolo romano e dei suoi organi. A titolo di esempio, rientravano nella competenza giudiziaria della *quaestio* «l'uscire dalla provincia, il condurre l'esercito al di là dei confini, l'intraprendere di propria iniziativa una guerra, l'invadere un regno senza l'autorizzazione del popolo romano o del Senato»⁶⁰. Come è stato giustamente osservato⁶¹, lo scopo di Silla era quello di limitare notevolmente le prerogative giudiziarie dei tribuni della plebe, ponendo dunque un freno alla pratica dei processi tribunizi davanti al popolo; scopo che molto probabilmente fu raggiunto, dal momento che in seguito alla

⁵⁶ Stando alle parole di Tac. *Ann.* 11.22.6, nell'82 a.C., con una *lex iudiciaria generalis* abrogò la *lex Plautia* e restituì i collegi giudicanti di tutti i tribunali al senato di cui era stato in precedenza aumentati i membri.

⁵⁷ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 138. Silla, probabilmente nell'82 a.C., con una legge giudiziaria generale (la *lex Cornelia iudiciaria*), abrogò espressamente o tacitamente la *lex Plautia iudiciaria* e restituì i collegi giudicanti di tutti i tribunali al senato (sull'argomento cfr. anche Tac. *Ann.* 11.22.6 e Vell. Pat. 2.32.3). Successivamente, con delle singole leggi, il dittatore provvide a riorganizzare le *quaestiones* già esistenti e ad istituirne di nuove, riducendo enormemente il potere giudiziario dei *comitia*.

⁵⁸ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 139.

⁵⁹ V. ARANGIO-RUIZ, *Scritti di diritto romano*, Napoli, 1974-1977, 180.

⁶⁰ Cic. *Pis.* 50: *exire de provincia, educere exercitum, bellum sua sponte gerere, in regnum iniussu populi Romani aut senatus accedere*.

⁶¹ E.S. GRUEN, *Roman politics and the criminal courts, 149-78 B.C.*, New York, 1968, 260.

lex Cornelia de maiestate non sono giunte più notizie di *iudicia perduellionis* intentati davanti alle assemblee popolari sull'accusa dei tribuni⁶².

A dimostrazione dell'uso strumentale a fini politici della *lex Cornelia*, le fonti antiche ci danno notizia di numerosi processi soltanto all'apparenza eterogenei e privi di qualsivoglia connessione⁶³. In questa sede mi limiterò a riportare il caso di Gaio Cornelio (66 a.C.), accusato una prima volta sulla base della *lex Cornelia de maiestate* senza essere però sottoposto a processo, sia perché il presidente della *quaestio* Publio Cassio non si presentò il giorno fissato per l'udienza, sia perché gli accusatori si videro costretti a lasciare Roma in quanto minacciati da una folla ostile⁶⁴. Tuttavia, l'anno successivo, uno dei due accusatori agì nuovamente contro Cornelio sulla base del medesimo capo d'imputazione ed egli venne difeso da Cicerone, il quale seguì la stessa linea difensiva adottata in un analogo processo ai danni di Cepione: ammise i fatti ma contestò l'imputazione, ottenendo infine l'assoluzione dell'accusato. I fatti contestati a Cornelio ci sono noti⁶⁵. Egli, in qualità di tribuno della plebe, nel 67 a.C. aveva avanzato una proposta di legge – la *lex Cornelia de legibus solvendis* – che mirava a sottrarre al Senato il potere di concedere deroghe alle leggi per poterlo riservare al popolo. Com'è facilmente intuibile, questa proposta non incontrò di certo il favore del Senato, che fece apporre il veto alla proposta di Cornelio dal suo collega P. Servilio Globulo; ma il tribuno, presa tempestivamente la parola, lesse ugualmente il testo della legge. Il processo è in gran parte ricostruibile grazie ad Asconio, il quale riporta l'accusa mossa dai senatori:

Asc. 59.15: *Vidisset se cum Cornelius in tribunatu codicem pro rostris ipse recitaret, quod ante Cornelium nemo fecisse existimaretur. Volebant videri se iudicare eam rem magnopere ad crimen imminutate maiestatis tribuniciae pertinere; etenim prope tollebatur intercessio, si id tribunis permetteretur.*

Commentando infine il processo, Asconio scrive:

⁶² Secondo l'opinione di B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 144 nt. 120, «il processo di Rabirio del 63 a.C., da avri autori considerato tribunizio, fu in realtà portato dinanzi al popolo in seguito a *provocatio*, sperimentata (irritualmente) dal condannato contro una pronuncia dei *duumviri perduellionis*».

⁶³ L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 53.

⁶⁴ Asc. 59.15.

⁶⁵ Asc. 62.5.

Asc. 62.5: *In hac causa tres sunt quaestiones: prima, cum sit Cornelius reus maiestatis legis Corneliae, utrum certae aliquae re sint ea lege comprehensae quibus solis reus maiestatis teneatur, quod patronus defendit; an libera eius interpretatio iudici relicta sit, quod accusator proponit. Secunda est an quod Cornelius fecit nomine maiestatis teneatur. Tertia an minuendae maiestatis animum habuerit.*

L'affermazione in merito all' 'interpretazione estensiva' della legge (*libera interpretatio*) è piuttosto oscura. Cornelio, infatti, sarebbe stato accusato di *maiestas minuta* dal momento che, avendo letto da sé il testo della legge nonostante il veto del collega, non agì in un modo consono alla propria carica⁶⁶.

Considerando che, come già opportunamente accennato, lo scopo principale della legge maiestatica di Silla – così come della sua intera opera di riforma – era quello di salvaguardare il prestigio del Senato e che, conseguentemente, l'espressione '*maiestas populi Romani minuta*' ben si prestava ad essere invocata in processi di natura eminentemente politica, il caso preso in esame è estremamente illuminante per comprendere ancora una volta l'uso strumentale che, già in epoca repubblicana, poteva essere fatto del *crimen maiestatis*⁶⁷.

L'accusa di 'sfida' contro le istituzioni repubblicane ed il potere senatorio (il quale oramai da anni andava arrogandosi il ruolo di unico e supremo protettore della *Res publica* a scapito dei comizi e dei tribuni della plebe) è piuttosto evidente anche in un altro processo celebrato sulla base della *lex Cornelia de maiestatis*, ossia quello svoltosi nei confronti di

⁶⁶ Cic. *In P. Vat.* 2.5: *Codicem legis dicebatur: defendebat testimonibus conlegis suis non se recitandi causa legis, sed recognoscendi – constabat tamen Cornelium concilium illo die dimisisse, intercessioni paruisse.*

⁶⁷ Un'eco di ulteriori processi maiestatici condotti sulla base della *lex Cornelia maiestatis* può essere colta in quello ai danni di Appio Claudio, colpevole di essere partito per la provincia che gli era stata assegnata senza che il suo incarico fosse confermato ufficialmente (cfr. Cic. *Fam.* 1.9.25, su cui R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 9). Prestando fede alle parole dell'Arpinate, dunque, fra le condotte punite a titolo di *crimen maiestatis* dalla legge di Silla figurava, oltre a quella di tenere un comportamento negligente nell'esercizio di una magistratura, anche quella di esercitare qualsivoglia mansione connessa con un incarico ufficiale prima dell'espletamento dell'*iter* di conferimento del medesimo. Un passo delle Verrine ci permette poi di ampliare ulteriormente l'elenco di condotte criminose elencate nella *lex Cornelia*: in Cic. *Verr.* 2.1.84, l'oratore attribuisce espressamente a Verre il crimine di '*imminuta maiestas*', avendo egli imposto '*contra foedus*' ai Taorminesi la consegna di una nave, esonerandone i Mamertini. Altrove l'Arpinate gli rimprovera di esserci illecitamente impadronito di una statua di Mercurio, che apparteneva al popolo romano in quanto bottino di guerra.

Aulo Gabinio (politico, militare e senatore romano) nel 54 a.C., in cui Cicerone avrebbe probabilmente ricoperto il ruolo di accusatore. La gravità dei fatti addebitati a Gabinio è fuori discussione: egli aveva governato la Siria in modo vergognoso arricchendosi indebitamente, vi lasciò solo il figlio ancora molto giovane, esponendo la provincia al rischio di venire attaccata dai pirati, progettò una spedizione contro i Parti per impossessarsi delle ricchezze di quel popolo, in seguito si recò in Egitto agendo consapevolmente in maniera illegale, dal momento che la legge vietava espressamente di varcare i confini di un'altra regione e di intraprendere guerre di propria iniziativa senza l'autorizzazione del popolo o del senato⁶⁸. Venne tuttavia assolto, quasi certamente grazie all'intervento di Pompeo⁶⁹.

Per quanto concerne la sanzione comminata dalla *lex Cornelia*, tutt'oggi non esiste fra gli studiosi un'unanimità di vedute. Taluni⁷⁰ sostengono un'ipotesi da considerarsi ormai antiquata, ossia che la pena prevista da questa legge fosse l'*interdictio aqua et igni*; altri⁷¹ che – esattamente com'era già previsto per la *lex Appuleia* e la *lex Varia* – fosse invece la pena di morte, consentendo però al reo di scegliere la via dell'esilio volontario. Tra quest'ultimi figura anche il Santalucia, il quale osserva, a mio parere giustamente, che «l'opinione, in passato assai diffusa, che le *leges Corneliae* non comminassero la pena capitale bensì l'*interdictio*, non può essere accolta giacché confonde tra prassi e sanzione legale. Sanzione legale era la morte, ma al reo era consentito di scegliere la via dell'esilio»⁷². L'esilio cui fa riferimento lo studioso non era quello legale, rappresentato invece dall'*interdictio*, bensì a quello volontario, che nel corso dell'età repubblicana finì per sostituire, a livello di prassi, la pena di morte.

Giunti a questo punto della trattazione, mi sembra opportuno tracciare un bilancio delle considerazioni e dei dati raccolti sinora. Appare innanzitutto evidente come il *crimen maiestatis* costituì per tutta l'età repubblicana un potente mezzo di lotta politica, a

⁶⁸ App. *Bell. civ.* 3.56.4-5.

⁶⁹ Cic. *Quint. frat.* 3.1.15, 3.1.24, 3.21 e Dio. Cass. 39.62.

⁷⁰ Sono di questa (da considerarsi ormai antiquata) opinione A. GREENIDGE, *Roman public life*, London, 1911, 55, T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., 77 e J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman criminal law*, Oxford, 1912, 316.

⁷¹ E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, in ZSS, L, 1930, 312 e W. KUNKEL, '*Quaestio*', in RE, IV, 1928, 743.

⁷² B. SANTALUCIA, in *Storia di Roma*, II, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1991, 555 ss.

vantaggio ora dei *populares*⁷³ – che si dotarono di una vera e propria arma legale per contrastare gli abusi di potere del senato – ora della *nobilitas*, grazie all'intervento politico e legislativo di Silla volto a imporre il monopolio politico e giudiziario del Senato potenziando le *quaestiones* – cui venne attribuita la facoltà di giudicare con riguardo a fatti criminosi dalla spiccata valenza politica – a scapito degli ormai antiquati *iudicia populi*. Un secondo elemento degno di nota è dato dal fatto che in tutti i processi maiestatici passati in rassegna, i colpevoli erano sempre *cives romani*. Questa circostanza conferma ancora una volta il legame tra il *crimen perduellionis* (la cui etimologia è rinvenibile nel termine *perduellis*, nemico interno) e il *crimen maiestatis*: trattandosi di reati eminentemente politici, non potevano essere commessi se non da coloro i quali erano cittadini a pieno diritto, che dall'interno della *civitas* stessa si attivavano per attaccare o per mettere anche solo in discussione lo *status quo* sociale e politico, a vantaggio del proprio credo politico o del rispettivo gruppo di appartenenza.

3. *Significato originario del bene giuridico protetto e sua successiva trasformazione promossa dall'intervento legislativo cesariano. Cenni sulla 'lex Pedia maiestatis'.*

Nel corso di questo *excursus* sulle origini e i successivi sviluppi giuridici del *crimen maiestatis*, non ho avuto l'occasione di soffermarmi sul significato che il concetto di *maiestas* assumeva presso gli antichi romani. Ritengo sia tuttavia giunto il momento di approfondire questa fondamentale tematica, seppur in maniera alquanto succinta data la complessità di una questione che meriterebbe una trattazione a parte. Infatti, dal momento che con l'intervento politico e legislativo di Giulio Cesare questo concetto connotato da

⁷³ L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 54 ss. Grazie alla sua *lex de maiestate*, infatti, il tribuno Saturnino riuscì a garantirsi quell'incolumità fisica di cui non avevano potuto godere altri celebri politici della *pars popularis*. Similmente, Vario Ibrida sfruttò una nuova *lex de maiestate* per eliminare o comunque mettere a tacere gli avversari politici del ceto senatorio durante i tumultuosi anni della guerra sociale. Com'è noto, Tiberio Gracco e i suoi sostenitori furono sconfitti dalla fazione nobiliare: il primo fu barbaramente ucciso, gli altri vennero processati senza la possibilità di esercitare la *provocatio ad populum* da tribunali straordinari istituiti dai consoli Lena e Rupilio in forza di un *senatus consultum ultimum*. Dieci anni più tardi, un altro *senatus consultum ultimum* aveva legalizzato il feroce scontro armato in cui trovarono la morte il Caio Gracco, Fulvio Flacco e altri esponenti della fazione popolare, che avevano tentato invano di riprendere l'opera di riforma sociale iniziata da Tiberio Gracco.

una natura eminentemente politica – che, com'è già stato opportunamente ribadito, è stato sfruttato durante tutta l'epoca repubblicana al fine di delineare un *crimen* dai contorni (volutamente) indefiniti che fosse in grado di sanzionare tutte quelle condotte pregiudizievoli per la *pars popularis* e successivamente, con le riforme sillane, del ceto senatorio – si arricchì di ulteriori significati, è opportuno vagliare preliminarmente il suo originario ambito di applicazione al fine di comprendere quella profonda trasformazione avviata da Cesare che costituì un vero e proprio spartiacque fondamentale per la successiva evoluzione del bene giuridico protetto dalla *lex Iulia maiestatis*.

'*Maiestas*' è un sostantivo di origine tipicamente romana⁷⁴ in quanto derivante da un altro termine latino, '*maior*': secondo l'opinione del Bauman⁷⁵, quella intercorrente fra questi due termini rappresenta una connessione fondamentale per comprendere pienamente il significato del concetto in esame. Nonostante l'incontestabile origine etimologica del termine *maiestas*, la dottrina ha da tempo evidenziato la difficoltà di fornirgli un significato preciso ed univoco⁷⁶, né le fonti antiche a noi pervenute sembrano essere di aiuto in questo senso: anche un autore autorevole come Cicerone, più volte coinvolto sia nelle vesti di difensore che di accusatore in processi maiestatici, fu in grado di definire precisamente il significato di questo concetto.

Una delle poche certezze di cui disponiamo in tal senso è rappresentata dal fatto che, in origine, il termine era connotato da una valenza precipuamente religiosa. Ritengo più che condivisibile l'opinione del Dumézil⁷⁷, il quale ritiene che, sin dalle origini dell'Urbe, la *maiestas* costituiva un vero e proprio rapporto gerarchico – e non, dunque, un attributo da analizzare singolarmente – che sussisteva tra le divinità *maiores* e gli uomini che, in quanto mortali, erano al loro cospetto *minores*⁷⁸.

⁷⁴ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 1.

⁷⁵ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 1 s.

⁷⁶ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 2 nt.5.

⁷⁷ G. DUMEZIL, '*Maiestas et gravitas*'. *De quelques différences entre les Romains et les Austronésiens*, in *Revue de philologie*, XXVI, 1952, 7 ss.

⁷⁸ La prima menzione del termine *maiestas* a noi nota è presente nell'*Aegisthus* di Livio Andronico, dove la divinità si presenta come *maiestas mea*. Altri autori antichi danno conferma della sua origine religiosa: si veda a tal proposito Quint. *Inst. orat.* 3.7.7: *verum in deis generaliter primum maiestatem ipsius eorum naturae venerabimur, deinde proprie vim cuiusque et inventa, quae utile aliquid hominibus attulerint* ma anche Sen. *Ben.* 4.19.4. Dell'origine religiosa del concetto di *maiestas*, la quale veniva concepita come una vera e propria divinità, ne fa cenno anche Ovidio nel V libro dei *Fasti*. L'introduzione è dedicata alla spiegazione del nome *Maius*: tre Muse ne espongono ciascuna una possibile etimologia. Inizia Polinnia, che lo fa derivare proprio da *maiestas* (vv. 11-52); prosegue poi Urania, che lo collega ai *maiores* (vv. 57-58); e da ultima è Calliope a proporre *Maia* (altresi chiamata *Maiestas*), antichissima dea della fecondità la

Cicerone invece, in *Divin.* 1.38.82, ribadisce che la ragione per cui gli dèi non rivelano il futuro ai mortali potrebbe essere che *non censent esse suae maiestatis praesignificare hominibus quae sunt futura*, per poi concludere il suo ragionamento affermando che *neque hoc alienum ducunt maiestate sua; nihil est enim beneficentia praestantius*. Il sostantivo *beneficentia* è anch'esso fondamentale per comprendere il concetto di *maiestas*, non soltanto in termini schiettamente religiosi: gli uomini, infatti, hanno certamente un dovere di venerazione nei confronti gli dèi, ma in cambio quest'ultimi dovranno concedere loro dei benefici⁷⁹, giungendo infine a costituire un vero e proprio rapporto a prestazioni corrispettive⁸⁰.

A questo punto resterebbe da chiarire la successiva evoluzione per così dire 'laica' del termine *maiestas* e il nuovo significato che avrebbe assunto alla luce del profondo mutamento che la società romana conobbe nel corso dell'epoca repubblicana e del rafforzamento delle istituzioni statali: purtroppo al giorno d'oggi non è ancora possibile fornire una risposta soddisfacente. Basandoci ancora una volta sulle parole dell'Arpinate (*Part. orat.* 30.105), egli si riferisce al termine *maiestas* come *magnitudo quedam*, per poi aggiungere che *maiestas est in imperii atque nominis populi Romani dignitate* e che rappresenta in ultima istanza l'*amplitudo ac dignitas civitatis*⁸¹. In *Part. orat.* 30.103, descrivendo la fase della *disceptatio*, cita l'accusa di lesa maestà nei confronti di Gaio

cui festa veniva celebrata proprio il primo giorno di maggio: la terza Musa, parlando di questa divinità, si sofferma con particolare enfasi sulla fondazione di Roma (vv. 81-106), il che farebbe supporre che ella «nasce insieme alla città», oltre a svolgere un ruolo primario nella sua protezione (cfr. G. FERRI, *Tutela Urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana*, Stuttgart, 2010, 224.). Non vi è dubbio che Ovidio degni quest'ultimo intervento di un maggiore risalto rispetto agli altri, sia perché lo colloca a suggello di tutto il discorso sull'origine del sostantivo *Maius*, sia per la modalità di presentazione riservata a Calliope, definita «la prima del coro» (v. 80). Resta singolare il fatto che entrambi gli interventi di Polinnia e Urania facciano esplicita menzione di Romolo, mentre Calliope, che è la Musa più autorevole, e proprio nel discorso più importante – in cui peraltro è posto in risalto un fondamentale antefatto della fondazione di Roma – stranamente non lo nomini affatto. Che si tratti dell'ennesimo riferimento dai toni burleschi alla personalità di Romolo? Sul nesso tra la dea Maia e la nascita di Roma, cfr. soprattutto G. DUMÈZIL, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà della vita religiosa romana con un'appendice sulla religione degli Etruschi*, Milano, 1977, 27 ss.

⁷⁹ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 5.

⁸⁰ D'altra parte, non è affatto un caso che gli antichi usassero frequentemente il verbo *praestare* (v. Cic. *Divin.* 1.38.82; *Nat. deor.* 2.30.77; *Ov. Fasti* 5.46) con riferimento alla *maiestas*, dal momento che esso rappresentava uno degli obblighi cui era tenuta la parte contraente nel diritto romano, così come viene affermato da Paolo in D. 44.7.3 pr: *Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum*.

⁸¹ Nonostante T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., 540 ritenga questa definizione alquanto vaga, non è possibile rinvenirne una più precisa, come sostiene R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 2.

Norbano. La difesa, facendo affidamento alla propria definizione di *maiestas*, riteneva che l'accusato non fosse colpevole; l'accusa invece, sulla base di un'altra definizione dello stesso termine, lo riteneva colpevole. A questo punto Cicerone pone una domanda, ossia se *minueritne maiestatem qui voluntate populi Romani rem gratam et aequam per vim egerit*; tuttavia non fornisce una risposta, limitandosi a riferire che *existit illa disceptatio*. In *Orat.* 2.39.164 invece, fornisce un esempio al fine di orientare un giovane e inesperto futuro oratore sul metodo di formulare correttamente una definizione nel caso in cui dovesse discutere una causa di *exercitus traditio*, arricchendo il vago significato della statuizione presente in *Part. orat.* 30.105: egli infatti specifica che *si maiestas est amplitudo ac dignitas civitatis, is eam diminuit qui exercitum hostibus populi Romani tradidit*. Similmente, in *Invent.* 2.17.53 sostiene che *maiestatem minuere est de dignitate aut implitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare*. Per concludere, è facile intuire come l'Arpinate si sia limitato a fornire, sfruttando le sue innate doti oratorie e linguistiche, soltanto specifici esempi dell'argomento in questione e non una precisa definizione del termine *maiestas*⁸². D'altronde, ritengo che la scelta di Cicerone non sia stata affatto casuale: il fatto che nei passi succitati sia stato messo in evidenza come le parti avessero fornito una propria concezione di *maiestas* è piuttosto indicativo di come quel sostantivo fosse essenzialmente privo di un significato univoco, potendosi in ultima istanza adattare alle argomentazioni dell'accusa e della difesa a seconda del caso concreto.

Per il resto, l'unica certezza che gli studiosi odierni sono in grado di ricavare dai passi poc'anzi esaminati è il cospicuo utilizzo di termini quali *potestas*, *imperium*, *magnitudo*, *dignitas*, *populus Romanus* con riferimento al concetto di *maiestas*. A tal riguardo, non si può fare a meno di fare cenno circa l'esistenza di un parallelo tra la concezione più risalente del termine *maiestas*, che si basava sul rapporto intercorrente fra le divinità e gli uomini, e quella che fa riferimento al legame fra Roma e gli altri popoli⁸³. Com'è stato autorevolmente sostenuto⁸⁴, i romani iniziarono ad utilizzare il termine *maiestas* nei loro

⁸² R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 3.

⁸³ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 6.

⁸⁴ H. DREXLER, *'Maiestas'*, in *Aevum*, XXX, 196. L'autore mette peraltro in discussione qualunque tesi che operi una distinzione fra la *maiestas* degli dèi e quella degli uomini, essendo in realtà due facce della stessa medaglia

confronti in quanto consci delle loro origini divine⁸⁵: il ‘passaggio’ da una *maiestas* prettamente divina ad una umana, dunque, avrebbe semplicemente rappresentato il naturale sviluppo di questo concetto genuinamente romano e che in quanto tale non poté che adattarsi alla graduale trasformazione della stessa società.

La *maiestas* era dunque uno dei principali attributi del popolo romano nel suo complesso nei confronti delle altre popolazioni e consisteva in una vera e propria pretesa di superiorità – da qui il noto concetto riportato in svariate *leges* maiestatiche ‘*maiestas populi Romani*’; una pretesa, questa, che poggiava su un equilibrio alquanto delicato, perennemente esposto ad interferenze esterne. Nel caso in cui la *maiestas* venisse contestata o anche semplicemente ridimensionata (*deminui, imminui*), sorgeva immediatamente in capo al popolo romano il dovere di riaffermarla e proteggerla ad ogni costo⁸⁶. Non è certo un caso se, nel regolare tramite trattati i rapporti con altri popoli, i romani chiedevano alla controparte di impegnarsi solennemente a rispettare la loro *maiestas* e il loro *imperium*⁸⁷. Questo tipo di trattato che includeva questa ‘clausola

⁸⁵ Liv. 5.41.8, in cui si riporta l’irruzione dei Galli a Roma nel 390 a.C.: una volta arrivati scorsero uomini la cui *maiestas*, soprattutto per la gravità del loro contegno, ricordava quella degli dèi. Un passaggio dell’Eneide (12.819-828), in cui compare il termine *maiestas* con riferimento al rapporto fra i superstiti troiani e i latini, ha sollevato numerosi dubbi presso gli studiosi: *Illud te, nulla fati quod lege tenetur, / pro Latio obtestor, pro maiestate tuorum: / cum iam conubiis pacem felicibus, esto, / component, cum iam leges et foedera iungent, / ne vetus indigenas nomen mutare Latinos, / neu Troas fieri iubeas Teucrosque vocari, / aut vocem mutare viros, aut vertere vestem. / Sit Latium, sint Albani per saecula reges, / sit Romana potens Itala virtute propago; / occidit, occideritique sinas cum nomine Troia*. Virgilio enfatizza lo speciale rapporto tra Giunone e i Latini, che di conseguenza, sarebbero ‘superiori’ ai troiani, essendo questi dei semplici protetti di Venere: i loro costumi e la loro lingua non dovrebbero essere sostituiti da quelli dello straniero, anche se militarmente superiore. Allo stesso tempo, però, si potrebbe controbattere che in quanto conquistatori, i troiani non possono essere inferiori ai latini. Ebbene, la risposta varia a seconda del significato che si intende attribuire a *pro maiestate tuorum*: se si traduce la proposizione *pro* con ‘in ragione di’, Virgilio intendeva distinguere la *maiestas* derivante dalla superiorità fisica e quella che deriva dagli antichi e preesistenti costumi latini; ma se invece si traduce con ‘a sostegno di’, allora – e secondo Bauman rappresenta ciò che il poeta mantovano intendeva trasmettere – significa che Giunone ha proposto un vero e proprio accordo bilaterale: una concessione che doveva essere data in cambio della resa. La dea è consapevole della superiorità militare dei troiani e della loro inevitabile vittoria, ma chiede di evitare quello che sarebbe il risultato di uno scontro fra i due popoli. Secondo la *lex fati*, in sintesi, i troiani risultano giocoforza i vincitori e detentori della *maiestas*. In questa seconda ipotesi, dunque, Virgilio non avrebbe paragonato la *maiestas* di Giunone a quella di Venere, ritenendo la prima superiore alla seconda. Gli echi di questo passaggio – in particolare per quanto riguarda la forte connessione fra il linguaggio e i costumi con il concetto di *maiestas* – si riscontrano anche in altre fonti: basti pensare a Val. Mass. 2.2.2: *magistratus vero prisca quantopere suam populique Romani maiestatem retinentes se gesserint, hinc cognosci potest, quod... illud quoque magna cum perseverantia custodiebant ne Graecis umquam nisi Latine responsa darent* ma anche Liv. 29.17.11: *neque Romani civis [quidquam est] praeter habitum vestitumque et sonum Latinae linguae*.

⁸⁶ R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 8 s.

⁸⁷ Liv. 38.11.2 (riguardo al trattato stipulato con l’Aetolia nel 189 a.C.): *imperium maiestatemque populi Romani gens Aetolorum conservato sine dolo malo*; inoltre, la clausola *maiestatem populi Romani comiter*

maiestatica' rappresenta un tipico esempio di *foedus iniquum*, essendo concepito per imporre alla controparte la totale subordinazione nei confronti di Roma. Ad ogni modo, gli studiosi⁸⁸ sono concordi nell'affermare che la *maiestas* romana non si basava esclusivamente sulla forza fisica o sulla superiorità militare: allo stesso modo in cui Roma rifiutò di istituire rapporti con altri popoli basati esclusivamente sulla forza, concedendo ai *minores* anche dei benefici e non esclusivamente degli obblighi⁸⁹. In caso contrario, l'obbligazione era necessariamente da considerarsi viziata. Questa natura 'bilaterale' della *maiestas* ricevette un pieno riconoscimento giuridico⁹⁰ nel I sec. d.C. da parte del giureconsulto Proculo, il quale enfatizzò come la *maiestas minor* dovesse godere di un vero e proprio *status* di libertà:

D. 49.15.7.1 (Proculus 8 *epistularum*): *Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret. Hoc enim adicitur, ut intellegatur alterum populum superiorem esse, non ut intellegatur alterum non esse liberum: et quemadmodum clientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis*

conservando era inclusa nel trattato stipulato con i Gadi nel 78 a.C. Cfr. Cic. *Balb* 16.36: *Deinde cum alterius populi maiestas conservari iubetur, de altero siletur, certe ille populus in superiore condicione causaque ponitur cuius maiestas foederis sanctione defenditur.*

⁸⁸ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 11.

⁸⁹ Concetto che compare anche in D. 49.15.7.1 (*Proculus libro octavo epistularum*): *Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret. Hoc enim adicitur, ut intellegatur alterum populum superiorem esse, non ut intellegatur alterum non esse liberum: et quemadmodum clientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis praesunt, sic eos, qui maiestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intellegendum est.* Per citare infine R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 9, «there can be no doubt that there was, on the Roman side, a deliberate acceptance on the fact that a strong obligation rested on the *maior* to maintain a high moral standard in its dealing with the *minor*». Stando alle parole di Dio. Cass. 24.19, era, a titolo di esempio, considerato immorale – violando conseguentemente la *maiestas populi Romani* – il proconsole che avesse ucciso un Gallo per intrattenere l'amante (*quod amplissimi honoris maiestatem tam taetro facinore inquinaverat*).

⁹⁰ Per un formale riconoscimento legale, bisognerà attendere invece l'intervento di Diocleziano: *nihil enim nisi sanctum ac venerabile nostra iura custodiunt et ita ad tantam magnitudinem Romana maiestas cunctorum nominum favore pervenit, quoniam omnes leges suas religione sapienti pudorisque observatione devinxit* (*Collatio* 6.4.6). Anche in questo caso, si può agevolmente notare l'enfasi posta sull'idea per cui la *maiestas* doveva necessariamente basarsi su un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive. Cfr. R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 12.

praesunt, sic eos, qui maiestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intellegendum est.

Il giureconsulto pone l'accento su due fondamentali aspetti della *maiestas*, rispettivamente quello di *dignitas* e di *vires impares*. Nel primo caso, è importante non commettere la leggerezza di identificare la *dignitas* (da intendersi come prestigio, onore, rango) con la *maiestas* basandosi esclusivamente sul succitato passo dell'Arpinate. Piuttosto, il parallelismo sostenuto da Cicerone è da intendersi nel senso che come un uomo di potere, in virtù del suo *status*, detiene un alto grado di prestigio nei confronti degli altri uomini, allo stesso modo – com'è già stato opportunatamente ribadito – Roma detiene *maiestas* nei confronti degli altri popoli; così come la *dignitas* connota la posizione di un uomo all'interno dello stato romano, la *maiestas* connota la posizione di Roma nello scenario internazionale. Per quanto riguarda il secondo attributo della *maiestas*, è sufficiente ribadire il concetto per cui quel *foedus* che – seppur *iniquum* – si basasse esclusivamente sulla superiorità militare⁹¹ di una delle parti contraenti (ossia quella che deteneva la *maiestas maior*) era da considerarsi immorale.

Non mi sembra opportuno soffermarmi eccessivamente sulla *maiestas* per così dire 'derivativa', ossia quella spettante ai magistrati romani; è infatti sufficiente ricordare che anche in questo caso veniva rigorosamente applicata la corrispondenza fra *maior* e *minor* – su cui d'altronde lo stesso istituto sembra trovare il suo fondamento sin dai tempi più remoti. Di conseguenza, un magistrato deteneva la *maiestas* esclusivamente in virtù del suo *uffucium*, che esercitava solo perché il popolo romano aveva stabilito che fosse il più adatto a ricoprire quella determinata carica⁹²: la *maiestas* magistratuale, dunque, non

⁹¹ Ovviamente, essendo un *foedus iniquum*, la superiorità derivante dalla forza del contraente era un elemento alquanto rilevante, seppur non esclusivo, della *maiestas* ma non essenziale. Cfr. Liv. 2.55.9: *huic tantae tempestati cum se consules obtulissent, facile experti sunt parum tutam maiestatem sine viribus esse.*

⁹² R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 12. Cfr. Liv. 2.7.7, in cui riporta l'episodio di Publio Valerio Publicola che abbassa i suoi *fascēs* quando si rivolge alla *contio*, un gesto simbolico che stava a significare che egli riconosceva che la sua *maiestas* era inferiore a quella del popolo; oppure il caso di Appio Claudio che restrinse la sua *maiestas* consolare per non turbare l'armonia dello stato romano (2.57.3). Ancora una volta, la concezione di *maiestas* così come elaborata dal Dumézil sembra, a mio modo di vedere, la più corretta: quanto è stato appena detto non sarebbe valido senza considerare la *maiestas* un rapporto gerarchico. Sempre Il Bauman ricorda in tal senso il rapporto gerarchico esistente fra i magistrati, il popolo e gli individui, nonché la cosiddetta '*maiestas plebis*' di cui anche Sall. *Jug.: Maiores vestri, parandi iuris et maiestatis constituendae gratia, bis per secessionem armati Aventinum occupavere* (stabilire la loro superiorità naturale che nei fatti esisteva realmente: per la superiorità numerica della plebe. Tuttavia, lo studioso ricorda anche che la *maiestas* descrittiva del rapporto plebe-patriziato non coincide in alcun modo

rappresentava altro che un'*extensio* di quella riconosciuta al popolo romano in quanto tale, che a sua volta derivava da quella *maiestas maior* di appannaggio divino. In tal senso, non possono che riecheggiare le parole dell'Arpinate⁹³ poc' anzi riportate: *maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare*.

Dopo aver chiarito, seppur a grandi linee, il significato e il valore che il concetto di *maiestas* ha assunto dalle origini – quand'era ancora connotato da valenza prettamente religiosa – sino all'età tardo-repubblicana, in cui la sua natura di rapporto gerarchico si consolidò definitivamente da un punto di vista 'laico' e pubblicistico nelle modalità ora delineate, è opportuno riprendere le fila del discorso introducendo la significativa evoluzione apportata dalla legislazione promossa da Giulio Cesare. Malgrado le fonti a noi pervenute siano piuttosto oscure e contraddittorie, gli studiosi sono concordi nell'affermare che l'intervento di Cesare costituisce un passaggio fondamentale per comprendere l'ulteriore e decisiva trasformazione che il *crimen maiestatis* subì in epoca augustea.

All'indomani della scomparsa di Silla, fu ben presto evidente la fragilità della sua pur imponente opera di riforma volta a rafforzare e imporre la supremazia del potere senatorio – messa più volte a dura prova durante i tumultuosi anni delle innovazioni politiche e sociali apportate dai Gracchi e dai loro sostenitori – e ad arginare ogni intervento di natura sovversiva⁹⁴. L'ascesa politica e militare di Giulio Cesare, il quale fu, com'è noto, uno dei più importanti capi della fazione dei *populares*, mise gradualmente fine al progetto oligarchico del dittatore.

Tuttavia, Cesare comprese saggiamente che il concetto di *maiestas*, che fino a quel momento era stato un attributo esclusivo del *senatus et populi Romani*, andava modificato in modo da poter fronteggiare il concreto rischio di accuse di lesa maestà che avrebbero

con quella del popolo romano. Non a caso, quest'ultima viene spesso indicata con un'espressione non divisibile, ossia *maiestaspopuliromani*: esattamente come nel caso del termine indivisibile '*paterfamilias*', esprime un concetto di maggior risonanza rispetto alla somma delle singole parole e connotata da una specifica nozione legale con efficacia esterna (volta ad indicare la superiorità di Roma nei confronti degli altri popoli) e interna (volta ad indicare la superiorità del popolo romano rispetto ai suoi magistrati).

⁹³ Cic. *Invent.* 2.17.53.

⁹⁴ Cic. *Pis.* 50. Si pensi inoltre alla complessa azione eversiva posta in essere dal console Marco Emilio Lepido, su cui L. LABRUNA, *Il console 'sovversivo'. Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 1975, 1 ss.

potuto essere mosse contro di lui⁹⁵; in effetti, l'accusa di *minuta maiestas* fu infatti la protagonista di tutta una serie di recriminazioni tra Cesare e il partito degli *optimates* dagli anni del suo primo consolato fino allo scoppio della guerra civile (49-45 a.C.)⁹⁶. In sintesi, egli si rese conto che la sua assoluzione da eventuali accuse gli sarebbe stata garantita solo se fosse riuscito a diffondere nell'opinione pubblica la convinzione che non era possibile individuare alcuna cesura tra la *maiestas senatus et populi Romani* e la propria, insinuando l'idea che sussistesse un'indissolubile legame tra il concetto di *maiestas populi Romani* e quello di *dignitas Caesaris*⁹⁷. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Cesare ideò un'abile operazione letteraria e politica, tanto sottile quanto efficace nella sua immediatezza: nelle pagine del *Bellum Gallicum* e ancor di più in quelle del *Bellum Civile*, l'autore fornì una risposta definitiva ad ogni possibile accusa di lesa maestà – già esistente o anche soltanto potenziale – che gli sarebbe potuta esser mossa⁹⁸. In sostanza, egli sottolineò in più punti come i suoi amici e nemici coincidessero nella sostanza con quelli del popolo romano stesso e come la tutela della *maiestas populi Romani* fosse inscindibile da quella della propria *dignitas*⁹⁹. A titolo di esempio, va senza dubbio ricordata l'emblematica diade 'ego et populus Romanus' presente nel *Bellum Gallicum* che Cesare ebbe l'accortezza di non inserire in modo indiscriminato in tutta l'opera; essa è infatti significativamente assente nei libri II, III, V, VI e VII (dedicati alle campagne militari del biennio 54-52 a.C.), facendo la sua comparsa in special modo nel libro I – in cui, non a caso, Cesare mira a difendersi dalle accuse di lesa maestà per crimini commessi durante le campagne contro gli Elvezi e Ariovisto – e nel libro IV, dove vengono narrati i fatti del 55 a.C. relativi al massacro degli Usipeti e dei Tecteri. Infine,

⁹⁵ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 93.

⁹⁶ Nel 58 a.C., soltanto un anno dopo che ebbe assunto la carica di console, i pretori Caio Memmio e Lucio Domizio accusarono Cesare di aver agito *adversus auspicia, legesque et intercessionem* (cfr. Svet. *Caes.* 30.3): egli si dichiarò intenzionato di sottomettersi alla volontà del Senato ma dopo soli tre giorni lasciò Roma per recarsi in Gallia (cfr. Svet. *Caes.* 23.1; Cic. *In P. Vat.* 6.15), dal momento che sulla base della *lex Memmia* non era possibile processare coloro che fossero assenti per svolgere un servizio pubblico.

⁹⁷ È questa la suggestiva tesi postulata da R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 118. Sulla simulata obiettività dei *Commentarii* cesariani, cfr., tra gli altri, J. CARCOPINO, *Giulio Cesare*, Milano, 1979, 1 ss.

⁹⁸ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 94.

⁹⁹ Numerosi sono i passi tratti dalle opere di Cesare che provano la verosimiglianza di questa tesi. Fra gli altri emerge sicuramente il passo del *Bellum Gallicum* (I.18.7) dove si legge che Dumnorige odiava *Caesarem et Romanos* nonché quello (I.19.2) in cui l'autore rammenta come Diviziaco provasse *summum in populum Romanorum studium, summam in se voluntatem*. Per altri passi si rimanda per comodità a R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 122 ss.

il Bauman¹⁰⁰ sottolinea la singolare insistenza con cui Cesare fa riferimento al tema della *dignitas Caesaris* nel libro VIII, non a caso in perfetta concomitanza cronologica con il tentativo, risalente al 51 a.C., del console M. Marcello di destituirlo¹⁰¹. Nel *Bellum Civile*, invece, com'è noto, venne appositamente scritto al fine di smentire i severi giudizi diffusi dai suoi avversari: anche in questo caso – forse con un'insistenza ancor più incalzante – numerosi sono i passi in cui si allude alla *dignitas Caesaris* e alla sua perfetta equivalenza con la *maiestas populi Romani*, fra i quali spicca decisamente quello in cui Cesare giustifica la propria scelta di aver oltrepassato il Rubicone¹⁰².

Per ragioni di comodità non verranno citati ulteriori passi tratti dai *Commentarii cesariani*¹⁰³, essendo sufficiente ribadire come egli si fosse abilmente delle sue opere per sfatare i pregiudizi di chi lo dipingeva come un sobillatore, presentandosi invece come un moderato rispettoso della legalità e della pace sociale che tuttavia veniva messo a dura prova dai suoi spregiudicati avversari, ad ulteriore dimostrazione di come quest'ultimi fossero anche nemici del popolo stesso¹⁰⁴.

Svolte queste doverose premesse, è opportuno soffermarsi su una questione di particolare importanza. A livello formale, anche dopo la campagna di Spagna del 49 a.C., non si registrò, né a livello giuridico né da parte dell'opinione pubblica, un mutamento in senso cesariano del concetto di *maiestas*: sul piano legislativo esso continuò a restare saldamente ancorato al *populus Romanus* e non si registrarono delle innovazioni significative. Tuttavia, nella prassi, fu ben presto evidente come lo 'slittamento' di significato apportato da Cesare fosse ormai un fatto compiuto. Dopo la battaglia di Farsalo, Cesare venne denominato 'arbitro della pace' e fu sottratto all'obbligo di

¹⁰⁰ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 123 ss.

¹⁰¹ Per alcuni interessanti spunti di riflessione a tal proposito si veda anche A. LA PENNA, *Tendenza e arte nel 'Bellum Civile' di Cesare*, in *Aspetti del pensiero storico antico latino*, Torino, 1978, 5 ss.

¹⁰² *Caes. Bellum civ. I.22.5: Se non maleficium causa ex provincia egressum, sed uti se a contumeliosis inimicorum defenderet, ut tribunos plebis in ea re civitate expulsos in suam dignitatem restitueret, ut se et populum Romanum factione paucorum oppressum in libertatem vindicaret.*

¹⁰³ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 122 ss. riporta altri passi dei *Commentarii cesariani*.

¹⁰⁴ Dopo la decisiva vittoria conseguita nella battaglia di Farsalo nel 48 a.C., Cesare, divenuto ormai l'arbitro indiscusso della situazione politica – sembra sostituire alla diade *'ego et populus Romanus'* quella *'ego et omnes gentes'*: si vedano, ad esempio, *Bellum civ. III.26.1; III.53.5; III.91.2; III.99.3.*

consultare il popolo e il Senato; quest'ultimi, nel 44 a.C., giurarono¹⁰⁵ protezione alla sua persona e gli conferirono il titolo onorifico di *pater patriae*¹⁰⁶.

In merito alla legislazione promossa da Cesare in ambito di *crimen maiestatis*, le fonti ci hanno tramandato notizie rilevanti: egli, infatti, operò numerosi interventi legislativi volti a disciplinare talune fattispecie criminose già regolate dalla legislazione criminale vigente. La fonte più preziosa in tal senso è costituita da Cicerone, il quale, anche se talvolta non è possibile intendere in modo univoco le sue parole, ci permette di ricostruire le innovazioni normative apportate da Cesare. Secondo l'opinione di un'autorevole dottrina¹⁰⁷, un passo della prima Filippica¹⁰⁸ sembrerebbe alludere inequivocabilmente ad *acta Caesaris* che infliggono la pena dell'esilio a chi veniva condannato per violenza o lesa maestà.

Il passaggio ciceroniano che ha maggiormente attirato l'attenzione degli studiosi è quello (*Phil.* 1.9.23: *Quid, quod abrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei qui de vi, itemque ei qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici?*) in cui si farebbe riferimento a delle norme molto probabilmente contenute nella sezione penale del codice fatto promulgare da Cesare¹⁰⁹. Secondo l'opinione del Bauman¹¹⁰, queste *leges Caesaris* non si sarebbero limitate unicamente a stabilire una sanzione, individuando anche, sotto il profilo sostanziale, una categoria di *vis* e *maiestas*¹¹¹.

¹⁰⁵ Con ogni verosimiglianza tale giuramento venne imposto da una *lex* di cui non abbiamo notizia. Inoltre, risulta alquanto incerto se esso fosse limitato ai soli senatori come afferma Svet. *Caes.* 84.2: *Laudationis loco consul Antonius per praeconem pronuntiavit senatus consultum, quo omnia simul ei divina atque humana decreverat, item ius iurandum quo se cuneti pro salute unius astrinxerant.* Cfr. R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 124.

¹⁰⁶ Si rimanda R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 136 s. per un elenco completo delle fonti che attestano le onorificenze attribuite a Cesare dopo la sua decisiva vittoria contro Pompeo.

¹⁰⁷ Tra cui spiccano T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., 541, B. KÜBLER, 'Maiestatis', in *RE*, XIV, 1928, 548 e G. COSSA, *Attorno ad aspetti della 'lex Iulia de vi publica et privata'*, in *SDHI*, LXXIV, 2009, 221.

¹⁰⁸ Cic. *Phil.* 1.9.21: *Altera promulgata lex est ut et de vi et maiestatis damnati ad populum provocent si velint [...] quid enim turpius quam qui maiestatem populi Romani minuerit per vim eum damnatum iudicium ad eam ipsam vim, reverti propter quam sit iure damnatus?* Cicerone conclude prospettando un quadro a dir poco desolante in cui verserebbe la giustizia romana se la suddetta legislazione venisse abrogata: *Quid est aliud hortari adulescentis ut turbulenti, ut seditiosi, ut perniciosi cives velint esse?*

¹⁰⁹ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., 541. Per quanto riguarda il progetto di codificazione ideato da Cesare, cfr. A. SCHIESARO, *Cesare, la cultura di un dittatore*, in AA.VV., *Cesare: precursore o visionario?*, a cura di G. Urso, Pisa, 2009, 242 ss.

¹¹⁰ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 155 ss.

¹¹¹ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 156. L'ipotesi, a detta dello studioso, sarebbe suffragata da un passo di Cic. *Phil.* 1.9.21: *Armis enim gesta numquam profecto in iudicium vocabuntur* e Cic. *phil.* 1.9.22: *... qui maiestatem populi Romani minuerit per vim....*

Per quanto ci è dato a sapere, appare quindi plausibile che Cicerone possa alludere ad una vera e propria *lex Iulia maiestatis* la quale, rispetto alla precedente *lex Appuleia*, avrebbe esteso la sanzione a tutte le classi sociali, là dove l'antica *lex* la circoscriveva ai soli senatori e magistrati.

Sempre secondo il Bauman¹¹², sarebbe possibile ipotizzare anche l'esistenza di un'altra *lex maiestatis* di Cesare, databile nei mesi successivi alla battaglia di Farsalo. Questa suggestiva ipotesi troverebbe fondamento su un'epistola di Cicerone¹¹³ in cui si legge che Cesare vietò ai pompeiani di far ritorno in Italia *nisi quorum ipse causam cognovisset* nonché su un passo di Cassio Dione il quale, nel confermare questa notizia, precisa che per attuare questa operazione politica Cesare si avvalse di una *lex*¹¹⁴. Benché diretta senza alcun dubbio ai sostenitori di Pompeo, non li avrebbe tuttavia nominati esplicitamente: circostanza, questa, che rende plausibile l'ipotesi¹¹⁵ secondo la quale la norma in questione avrebbe potuto contenere nella sua formulazione l'espressione *qui arma contra populum Romanum tulerunt*. Se questa congettura fosse vera, allora ci troveremmo dinanzi a una vera e propria *lex de maiestate* risalente al 48 a.C. la cui paternità sarebbe da attribuire a Cesare.

In aggiunta, gli studiosi discutono circa l'esistenza – ma a tal riguardo le fonti sono alquanto oscure – di una successiva legge maiestatica da attribuirsi a Cesare e successiva alla già citata *lex Hirtia*, la cui datazione sembrerebbe oscillare fra il 47 e il 46 a.C.¹¹⁶.

¹¹² R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 166.

¹¹³ Cic. *Att.* 11.7.2.

¹¹⁴ Dio. Cass. 42.20.1-2. Si tratterebbe in particolare della *lex Hirtia*, dal nome del tribuno in carica nel 48 a.C.; anche Cicerone ne farebbe cenno in *Phil.* 13.16.32, in cui l'oratore, rivolgendosi ai senatori, esclama: «*Neminem Pompeianum qui vivat teneri lege Hirtia dictatis*». *Quis, quaeso iam legis Hirtiae mentionem facit? Cuius non minus arbitror latorem ipsum quam eos de quibus lata est paenitere. Omnino mea quidem sententia legem illa appellare fas non est et, ut sit lex, non debemus illam Hirti legem putare.*

¹¹⁵ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 167.

¹¹⁶ Se prestiamo fede alle parole di Svet. *Caes.* 42.3: *Poenas facinorum auxit; et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimonii exulabant, parricidas... bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit*, questa seconda *lex maiestatis* sarebbe da collocarsi nel 46 a.C., dal momento che lo storico colloca queste affermazioni in un capitolo successivo a quello dedicato al trionfo di Cesare risalente proprio a quell'anno. A favore di questa ipotesi v. anche A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 476. Altri, invece, come Dio. Cass. 43.25.1, collocano il provvedimento cesariano nel 47 a.C., anche se la comparazione delle fonti ha indotto gli studiosi (tra cui soprattutto A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 477) a ritenere di dover anticipare al 46 a.C. la data di emanazione della *lex*. Il 47 a.C. fu infatti un anno di gravi disordini a Roma: nonostante tutte le legislature fossero state ristabilite, la *civitas* era tutt'altro che rientrata nel suo tradizionale assetto repubblicano. Il Senato, ridotto a pochi membri, non era in grado di svolgere un ruolo direttivo, Cesare era in Oriente e Antonio non riusciva a mantenere l'ordine.

Per quanto concerne invece la sanzione prevista in epoca cesariana, in dottrina non si è ancora raggiunta una *communis opinio*. Secondo la Levick¹¹⁷, la sanzione stabilita nella *lex maiestatis* di Cesare non sarebbe stata quella dell'*interdictio aqua et igni* bensì la pena di morte. A sostegno di tale ipotesi la studiosa rileva che Svetonio¹¹⁸ afferma testualmente che *poenas facinorum auxit*: sarebbe privo di senso che il celebre biografo, dopo aver fatto riferimento al generale inasprimento delle pene imposto da Cesare, avesse escluso il *crimen maiestatis*. Inoltre, secondo la studiosa quanto da lei ipotizzato non sarebbe nemmeno in contrasto con quel passo della prima Filippica analizzato poc'anzi¹¹⁹, nel quale l'Arpinate non avrebbe affermato esplicitamente che la pena prevista dalla *lex Iulia* era quella dell'*interdictio*, ma semplicemente che coloro i quali venivano condannati per lesa maestà «are to suffer interdiction by law and by law's command»¹²⁰. A giudizio della Levick dunque, la *lex* prescriveva la pena di morte, ma faceva salva quell'ormai nota prassi di concedere un intervallo di tempo tra il verdetto e l'esecuzione della sanzione durante il quale il condannato aveva la facoltà di recarsi volontariamente in esilio¹²¹; nel caso in cui contro il condannato venisse emessa anche una *interdictio aqua et igni*, questi non avrebbe più potuto far ritorno in Italia né conservare la cittadinanza romana.

Sebbene la teoria della Levick mi sembri perfettamente coerente sia con quanto affermato da Svetonio che da Cicerone nei passi poc'anzi analizzati, per correttezza ritengo opportuno riportare anche l'opinione contraria espressa dallo Zumpt¹²², a detta del quale l'espressione *poenas facinorum auxit* farebbe in realtà riferimento alla pena dell'*interdictio*, che sarebbe stata applicata in caso di *vis*, *parricidium* e *maiestas*; si tratta di figure criminose per i quali – e su questo punto la dottrina sembra concorde – venne prescritta dallo stesso Cesare la confisca totale o parziale del patrimonio come sanzione aggiuntiva.

¹¹⁷ B. LEVICK, 'Poena legis maiestatis', in *Historia*, XXVIII, 1979, 357 ss.

¹¹⁸ Svet. *Caes.* 42.

¹¹⁹ Cic. *Phil.* 1.9.23: *Quid, quod abrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei qui de vi itemque ei qui maiestatis damnatus sit aquae et igni interdicti?*

¹²⁰ B. LEVICK, 'Poena legis maiestatis', cit., 366.

¹²¹ B. LEVICK, 'Poena legis maiestatis', cit., 366. Una volta uscito dal Pomerio, il condannato ormai lontano dai *tresviri capitales* (magistrati minori che, fra le altre funzioni, svolgevano anche quella di esecutori della pena capitale) «could gallivant all over the Empire with impunity and retain his citizenship».

¹²² A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 148.

Ai fini di questa trattazione, non occorre protrarre ulteriormente questa disanima circa la legislazione cesariana inerente al *crimen maiestatis* e a quel primo ma fondamentale ‘slittamento’ di significato che subì il concetto stesso di *maiestas*. È sufficiente rammentare ancora una volta che, come si accennava, questo mutamento non godette di un formale riconoscimento a livello giuridico ma che si insinuò inesorabilmente nella pratica, rappresentando un solido precedente su cui Ottaviano – il quale operò un profondo riordino della legislazione criminale dell’epoca precedente – innestò la sua *lex Iulia maiestatis*.

Prima di affrontare quest’ultimo argomento, che occuperà il presente lavoro fino alla sua conclusione, occorre tuttavia quantomeno menzionare un’altra importante *lex de maiestate* che fu, per così dire, preparatoria alla successiva *lex Iulia*, dal momento che il suo contenuto confluisce sicuramente nella più onnicomprensiva legislazione augustea in materia. Mi riferisco alla *lex Pedia maiestatis*.

Nel 43 a.C., il console Quinto Peditio, collega del giovane Ottaviano, propose una legge volta a punire gli uccisori di Cesare¹²³, che secondo alcuni studiosi¹²⁴ può essere ritenuta una vera e propria legge maiestatica. Un’inconfutabile traccia di questa *lex* può rinvenirsi in un passo delle *Res Gestae*, in cui Ottaviano afferma di aver vendicato la morte del padre adottivo punendo i colpevoli con l’esilio¹²⁵: stando anche alle parole di altri autori antichi¹²⁶, la sanzione prevista dalla *lex Pedia* sarebbe stata dunque quella dell’*interdictio* con la successiva applicazione di quella pena accessoria che prendeva il nome di *publicatio bonorum*. Inoltre, molto probabilmente la legge prevedeva, nella sua testuale formulazione, l’evenienza che i processi fossero celebrati *in absentia* degli imputati¹²⁷ e che venissero elargite ricompense agli accusatori.

¹²³ A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 148 ss.

¹²⁴ R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 171 ss.

¹²⁵ Aug. *Res gest.* 2: *Qui parentem meum interfecerunt, eos in exilium expuli, iudiciis legitimis ultus eorum facinus.*

¹²⁶ Vell. *Pat.* 2.69.5: *Et lege Pedia, quam Cos. Peditius, collega Caesaris, tulerat, omnibus, qui Caesarem patrem interfecerant, aqua et igni damnatis interdictum erat*; Svet. *Nero* 3.1: *... conscios Caesariane necis....*

¹²⁷ App. *Bell. civ.* 3.14.95, in cui riporta che furono condannati in contumacia non solo gli assassini di Cesare e coloro che concorsero alla sua uccisione, ma anche molti altri uomini che nel giorno del delitto non si trovavano neppure a Roma. Similmente, v. anche Liv. *Per.* 120: *C. Caesar consul legem tulit de quaestiones habenda in eos, quorum opera Caesar pater occisus esset; postulatque ea lege M. Brutus, C. Cassius, Dec. Brutus absentes damnati sunt.* e Svet. *Aug.* 10: *confestim [scilicet Augustus] ut Apollonia rediit, Brutum Cassiumque et vi necopinantis et – quia provisum periculum subterfugerant [scilicet Roma] – legibus adgredi reosque caedis absentis deferre statuit.*

È stato osservato¹²⁸ che, nonostante la maggior parte delle fonti sin qui analizzate evidenzino come la *lex Pedia* fosse essenzialmente finalizzata a colpire gli uccisori di Cesare, soltanto Plutarco¹²⁹ sembra aver fornito una comprensione più corretta e specifica delle finalità di questa norma, seppur non esplicitate. Lo storico di Cheronea infatti, utilizzando l'espressione 'κατὰ τῶν περὶ τὸν Βροῦτον' lascia intendere che la *lex Pedia* non fosse affatto stata una semplice legge *ad personam*, o che comunque venne concepita come tale per poi essere sottoposta sin da subito ad un'interpretazione estensiva: di conseguenza, essa avrebbe sicuramente previsto l'eventualità di celebrare dei veri e propri processi politici contro tutti gli oppositori di Cesare, anche quelli potenziali. Si tratta peraltro di una ricostruzione del tutto coerente con il passo di Appiano poc'anzi citato, nel quale – lo ricordiamo – lo storico afferma esplicitamente che vennero reputati *socii criminis* non pochi uomini che quel 15 marzo del 44 a.C. si trovavano lontano da Roma. Con ogni verosimiglianza è probabile che, considerando il tumultuoso periodo che seguì l'assassinio di Cesare e il fondato timore di reazioni violente, si registrarono numerose e vistose 'disapplicazioni' della *lex* – il che è confermato anche dalle fonti¹³⁰.

Anche in questo caso, onde meglio comprendere la portata, la *ratio* e le applicazioni (e disapplicazioni) concrete della *lex Pedia*, ho ritenuto fosse proficuo condurre un'analisi sulla base di alcuni celebri processi dell'epoca; in particolare, per ragioni di convenienza, mi limiterò, fra i tanti, a quelli celebrati ai danni del pretore Quinto Gallio, Quinto Salvidieno Rufo.

Sul primo siamo informati sia da Appiano¹³¹ che da Svetonio¹³². Secondo Appiano, il pretore chiede ad Ottaviano di ottenere un comando in Africa per poi complottare contro di lui; una volta scoperti i suoi piani, Gallio venne immediatamente rimosso dall'incarico e condannato a morte dal senato. Condanna che, tuttavia, non fu eseguita, dal momento che lo stesso Ottaviano gli avrebbe ordinato di imbarcarsi e di raggiungere il fratello.

¹²⁸ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 171 s.

¹²⁹ Plut. *Brut.* 27.3: δίκας φόνου κατὰ τῶν περὶ τὸν Βροῦτον εἰσήγγεν, ὡς ἄνδρα πρῶτον ἐν ἀρχαῖς ταῖς μεγίσταις ἀνηρηκότων ἄκριτον.

¹³⁰ A titolo di esempio, Lucio Domizio fu l'unico a cui vennero concessi non solo il permesso di far ritorno a Roma ma anche la piena reintegrazione della cittadinanza (cfr. Svet. *Nero* 3.2.), mentre invece Cassio Parmense venne giustiziato per ordine di Ottaviano nonostante la sanzione prevista dalla *lex* non fosse la pena capitale bensì l'*interdictio* (cfr. Vell. 2.87.3: *Ultimus autem ex interfectoribus Caesaris, Parmensis Cassius morte poenas dedit, ut dederat Primus Trebonius.*)

¹³¹ App. *Bell. civ.* 3.14.95.

¹³² Svet. *Aug.* 27.

Intorno alla fine di Quinto Gallio aleggia un fitto alone di mistero: Svetonio ci dà testimonianza di differenti versioni, diffuse ora da ambienti filo-augustei, ora da personaggi ostili al suo regime¹³³. Il biografo, il quale com'è noto apparteneva alla seconda categoria, riferisce di una versione dei fatti, attribuita ad Ottaviano stesso, che vede il pretore arrestato e successivamente condannato all'*interdictio* per la morte di un triumviro. La sua morte sarebbe dunque avvenuta in modo misterioso, forse per naufragio o ad opera di pirati¹³⁴.

Un altro processo che molto probabilmente fu celebrato sulla base della *lex Pedia* fu quello ai danni di Quinto Salvidieno Rufo, amico d'infanzia di Ottaviano e governatore della Gallia. Stando alle fonti in nostro possesso¹³⁵, Antonio avrebbe rivelato al futuro *princeps* che Rufo aveva negoziato in gran segreto allo scopo di muovergli contro le legioni galliche. Il governatore fu richiamato a Roma da Ottaviano e secondo l'opinione di alcuni¹³⁶ venne condannato dal senato, mentre Livio¹³⁷ afferma che si sarebbe tolto la vita in circostanza poco chiare. In ogni caso, la testimonianza dei processi di Gallio e di Rufo è particolarmente preziosa: essa rafforza l'ipotesi, già accennata, secondo cui la *lex Pedia* nacque come legge di proscrizione per far fronte ad un contesto di profonda emergenza sociale e istituzionale, ma ben presto venne impiegata da Ottaviano per scopi politici personali, in modo da potersi sbarazzare di quanti potessero rappresentare dei potenziali nemici o semplici oppositori alla sua scalata verso il potere. Il disegno del padre

¹³³ Svet. Aug. 27: ... *et Quintum Gallium praetorem, in officio salutationis tabellas duplices veste tenentem, suspicatus gladium occulere, nec quidquam statim, ne aliud inveniretur, ausus inquirere, paulo post per centuriones et milites raptum e tribunali, servilem in modum torsit, ac fatentem nihil iussit occidi, prius oculis eius sua manu effossis.*

¹³⁴ Svet. Aug. 27: ... *quem tamen scribit conloquio petito insidiatum sibi coniectumque a se in custodiam, deinde urbe interdicta dimissum, naufragio vel latronum insidiis perisse.* A fronte di questa pluralità di versioni circa la morte del pretore, gli studiosi non sono stati ancora in grado di giungere a delle conclusioni univoche. Stando a quanto affermato da App. *Bell. civ.* 3.14.95 e Dio. Cass. 46.49.5, salta all'occhio una stretta connessione tra il crimine commesso da Quinto Gallio e la *quaestio Pediana*: è plausibile ritenere il pretore fu reo di essersi semplicemente schierato per l'assoluzione di alcuni cesaricidi. Secondo R.A. BAUMAN, *'The crimen maiestatis'*, cit., 176, è alquanto probabile che in un primo tempo la *lex Pedia* riguardasse solo ed esclusivamente gli assassini di Cesare, per poi essere interpretata in senso estensivo al fine di includere qualsiasi congiura *'quo quis magistratus populi Romani occidatur'*. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, l'unica notizia certa è che il processo si svolse in clima a dir poco rovente: Ottaviano decise di circondarsi di truppe per intimidire i giurati, per poi far uccidere Publio Silicio Corona, l'unico voto contrario.

¹³⁵ Tra gli autori elencati dettagliatamente da R.A. BAUMAN, *'The crimen maiestatis'*, cit., 177 ss. (il quale fornisce un'altrettanta precisa ricostruzione del caso in esame), si v. a titolo di esempio App. *Bell. civ.* 5.7.66 e Dio Cass. 3.33.

¹³⁶ Svet. Aug. 66.2: *damnandum senatui tradidit.*

¹³⁷ Liv. *Per.* 127.

adottivo stava ormai divenendo realtà: la *maiestas populi Romani* cominciava sempre più ad identificarsi con la *maiestas* di un singolo individuo. Chi altri avrebbe potuto incarnarla se non l'erede di Cesare? A riprova di quanto appena sostenuto in quanto estremamente indicativi del mutamento politico in atto, nel ventennio successivo alla battaglia di Azio (31 a.C.), si contano almeno quattro episodi di lesa maestà perseguiti dal futuro *princeps*: l'esecuzione di Marco Emilio Lepido, colpevole di aver cospirato di uccidere Ottaviano¹³⁸; l'intricato caso del prefetto d'Egitto Gaio Cornelio Gallo¹³⁹ collocabile intorno al 26 a.C.; il processo celebrato ai danni di Marco Primo, accusato di aver mosso guerra al regno degli Odrisi in Tracia mentre era governatore della Macedonia senza aver ricevuto alcun ordine ufficiale¹⁴⁰ – il che rappresentava una condotta notoriamente rientrante nel novero di quelle che integravano il *crimen maiestatis* già in epoca tardo-repubblicana. Infine, va senz'altro ricordato il processo contro Fannio Cepione e Varrone Murena, databile intorno al 23 o al 22 a.C., che si iscrive all'interno di quei casi di *maiestatem minuere* strettamente legati ad una cospirazione contro la persona di Augusto¹⁴¹.

Gli ultimi casi di lesa maestà dell'epoca tardo-repubblicana degni di nota sono quello di Egnazio Rufo¹⁴², promotore di una congiura contro Augusto intorno al 19 a.C., e di Cornelio Cinna, autore, a distanza di dieci anni da quella di Rufo, di un'altra congiura.

¹³⁸ Vell. Pat. 2.88: *M. Lepidus, iuvenis forma quam mente melior, Lepidi eius, qui triumvir fuerat reip. Constitueandae, filius, Iunia Bruti sorore natus, interficiendi, simul in urbem revertisset, Caesaris consilia inierat...* Nelle fonti non vi è alcuna traccia, proprio come nel caso di Ovidio, di un processo: sicché si può presumere che si trattò di una vera e propria esecuzione sommaria, frutto della *coercitio* di Ottaviano (cfr. Vell. Pat. 2.88, nella parte in cui si afferma che Lepido venne 'oppresso').

¹³⁹ L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 77. Sulla vicenda di Gaio Cornelio Gallo, su cui avrò modo di soffermarmi ampiamente nel terzo capitolo di questa trattazione, cfr. F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio criminale senatoria*, Torino, 2009, 5 ss. Su questo personaggio singolare e controverso si v. anche la testimonianza di Svet. *Augu.* 66: *ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis [scilicet Augusti] interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso... laudavit quidem pietatem tantopere pro se indignantium...*

¹⁴⁰ Secondo Dio. Cass. 3.2-4, Primo si difese sostenendo di aver ricevuto l'incarico da Augusto – il quale negò con fermezza questa versione dei fatti. Murena, il difensore di Primo, domandò ad Augusto perché si fosse presente in tribunale senza essere convocato: egli si sarebbe limitato a rispondere: «τὸ δημόσιον».

¹⁴¹ Svet. *Augu.* 19.1 ci informa che il *princeps*: *Tumultus... et rerum novarum initia coniurationesque complures, prius quam invalescerent indicio detectas, compressit alias alio tempore* e che successivamente Tiberio (cfr. Svet. *Tib.* 8.1): *Fannium Caepionem, qui cum Varrone Murena in Augustum conspiraverat, reum maiestatis apud iudices fecit et condemnavit.*

¹⁴² Da Vell. Pat. 2.91.3 apprendiamo che Rufo godeva di un notevole prestigio. Presentandosi al consolato... il complotto fu scoperto e Rufo subì un regolare processo innanzi ad una *quaestio maiestatis*. In seguito alla condanna venne imprigionato insieme ai suoi complici e dopo qualche giorno si tolse la vita.

Senza la pretesa di aver esaurito l'analisi delle fonti e dei numerosi processi maiestatici celebrati durante la inesorabile transizione da repubblica a principato sulla base della *lex Pedia*, ciò che è importante da sottolineare è ancora una volta l'uso politico che venne fatto, soprattutto da parte del futuro *princeps*, del *crimen maiestatis*: una fattispecie dai tratti fortemente mutevoli, incostanti, che già in epoca repubblicana era stata più volte impiegata in modo strumentale in nome della salvaguardia del *populus Romanus* – ora in senso 'democratico' da parte dei *populares*, ora in senso oligarchico da parte degli *optimates* e di Silla – e che venne, a partire dall'intervento di Cesare, adattata (spesso alterando la lettera della legge) a preservare l'integrità della *maiestas* di un solo individuo che incarnava in sé il popolo romano stesso.

4. *'Ad legem Iuliam maiestatem': le fonti a favore della paternità augustea della legge e le difficoltà circa la sua datazione.*

Prima di concentrarmi esclusivamente sull'analisi della *lex Iulia maiestatis*, nel tentativo di inquadrare il contegno criminoso presumibilmente tenuto da Ovidio, a soprattutto l'anomala procedura cui venne sottoposto all'interno della fattispecie disciplinata da questa celebre quanto oscura legge, ho ritenuto opportuno passare sinteticamente in rassegna i principali tratti costitutivi del nuovo assetto istituzionale conseguente al passaggio dalla repubblica al principato. Si tratta, a mio modo di vedere, di un'indagine prodromica alla comprensione dell'intervento legislativo di Augusto, degli ulteriori significati di cui si arricchì ulteriormente il concetto di *maiestas* e infine del mutato contesto politico e giuridico in cui trovò applicazione sia la fattispecie criminosa in esame che la misteriosa vicenda di cui fu protagonista Ovidio. L'assetto istituzionale a Roma, data anche la significativa assenza di una costituzione scritta e di una codificazione legislativa, costituiva un'equilibrata combinazione di ossequio alla tradizione e apertura al mutamento – che d'altronde per tutta l'età repubblicana, anche nelle circostanze più turbolente o in caso di forte crisi dell'assetto istituzionale, non venne mai concepito come una vera e propria rivoluzione nel senso moderno del termine, dal momento che essa avrebbe rappresentato qualcosa di estremamente negativo. Motivo per cui Ottaviano, ben conscio dagli errori commessi dal padre adottivo, attuò sin dall'inizio una transazione

‘morbida’¹⁴³ fondata sull’equilibrio, sull’alleanza con il ceto nobiliare e sul pieno rispetto formale delle istituzioni repubblicane: sotto il profilo sostanziale, tuttavia, egli operò un cambiamento epocale prevaricando fortemente una tradizione secolare. Non può essere certamente ignorata l’abilità di Ottaviano nell’aver colto, proprio come fecero Silla, Pompeo e Cesare prima di lui, le *mutate* aspirazioni popolari, fortemente scosse dagli orrori della guerra civile e dal precario equilibrio politico del I secolo a.C.¹⁴⁴.

In tal senso, è necessario tenere in considerazione due aspetti fondamentali. Innanzitutto, il sentimento comune sembrava ormai incentrato sull’attesa di una sorte di ‘salvatore’, che poteva assumere le sembianze di un ristretto ceto politico – secondo la visione degli *optimates* – o di un singolo individuo particolarmente carismatico o che si fosse distinto in guerra a cui delegare il governo della *res publica* e che operasse in nome dell’intero popolo¹⁴⁵. Inoltre, si registrò un mutamento nella composizione sia dell’*elite* (grazie all’apporto delle aristocrazie italiche) sia della *plebs* urbana, ormai caratterizzata da un’inevitabile proletarizzazione delle masse causata in particolare dal sempre più crescente numero di italici provenienti dai piccoli centri urbani e dalla campagna e, in seguito alle guerre in Oriente, anche di schiavi¹⁴⁶. Naturalmente queste circostanze causarono l’affievolirsi di quel radicato attaccamento del popolo romano agli antichi *mores* dei padri, un inesorabile disinteresse verso i doveri civici e la vita politica nonché una crescente tendenza all’apertura culturale, in particolar modo nei confronti dell’Oriente e dei modelli di stato di stampo ellenistico.

Il regime di Cesare sembrò, almeno inizialmente, rispondere a talune attese del popolo romano, ma dinanzi a un mutamento istituzionale così estremo e veloce la reazione della *res publica* non mancò certo di farsi sentire: com’è noto, egli venne assassinato in una congiura di carattere restauratore¹⁴⁷. La sua influenza, tuttavia, lasciò un segno indelebile nella società romana, che sarebbe stato destinato a cambiarne definitivamente l’assetto: la coscienza della necessità di operare una transizione era ormai viva negli uomini dell’epoca.

¹⁴³ M. PANI, *Augusto e il Principato*, Bologna, 2018, 22.

¹⁴⁴ M. PANI, *Augusto*, cit., 32.

¹⁴⁵ M. PANI, *Augusto*, cit., 33: «Le riconosciute aspettative psicosociali di quest’epoca... non sono estranee e comunque sono parallele al fenomeno reale dell’emergere dei potentati personali, di quelli che la tradizione della storiografia greca su Roma chiama i *dynastai*».

¹⁴⁶ M. PANI, *Augusto*, cit., 34.

¹⁴⁷ E. LEPORE, *Il ‘princeps’ ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli, 1954, 20 ss.

L'anima del Principato, stando alla propaganda augustea, sarebbe stata *in primis* quella di una *res publica restituta*, ma si trattava in realtà di una mistificazione¹⁴⁸: in un famoso editto riportato da Svetonio, Augusto si augurava di poter essere ricordato dai posteri come un *auctor*, un fondatore di una migliore forma di stato e che i suoi fondamenti sarebbero rimasti stabili anche dopo la sua morte. Per quanto riguarda le istituzioni repubblicane, come osservò sarcasticamente Tacito¹⁴⁹, i nomi delle magistrature erano gli stessi, la terminologia del potere restava dunque invariata, ma ormai non restavano altro che forme vuote.

Non essendo possibile in questa sede addentrarmi in dettaglio sulla storia e sull'evoluzione del *novus status rei publicae*, mi limiterò a riportare le novità essenziali ma fondamentali apportate da Augusto nel suo programma fondativo radicale. Innanzitutto il passaggio dalla repubblica al Principato non interessò soltanto le istituzioni, ma anche il rapporto fra lo stato e i cittadini¹⁵⁰. Quest'ultimi infatti non eleggevano più nessun magistrato, non votavano sulle proposte di legge: per citare il Nicolet¹⁵¹, il cittadino «cambiò mestiere». Ancora una volta Tacito¹⁵² osservò acutamente che il rapporto del cittadino con la sfera pubblica e lo stato si traferiva nel rapporto con il principe, che era al contempo governo e stato. Si instaurò dunque un meccanismo del tutto nuovo ed estraneo al sistema precedente: i cittadini, ormai inevitabilmente deresponsabilizzati sul piano dell'iniziativa politica, delegarono quel potere un tempo appartenente al *populus Romanus* nel suo complesso al principe, il *pater patriae* che si fece carico dei cittadini diventando l'unico vero gestore della cosa pubblica¹⁵³. In poche

¹⁴⁸ Nei testi di Augusto (cfr. *Res Gest.* 13) è possibile cogliere la sua solida consapevolezza di aver apportato delle trasformazioni di carattere fondativo e non soltanto innovativo. Per citare R. TODISCO, *La 'res publica restituta' e i 'Fasti Praenestini' in Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, VII, a cura di M. Pani, Bari, 2007, 341 ss.: Giocando sulle radici lessicali dell'epiteto onorario assegnatogli dal senato, Augusto stesso e il suo *staff* trasformavano l'epiteto di 'Augusto' da passivo riconoscimento della sacralità della persona venerabile per i meriti acquisiti di salvatore della *res publica*, una volta per tutte, in emblema attivo di un *auctor*, sorta di rifondatore della *Res publica* nel tempo.

¹⁴⁹ Tac. *Ann.* 1.3.7 e 4.19.3.

¹⁵⁰ Sull'argomento cfr. soprattutto M. PANI, *Sul rapporto cittadino/politica a Roma fra repubblica e principato*, in *PA*, I, 2011, 119 ss.

¹⁵¹ C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma, 1979, 20.

¹⁵² Tac. *Ann.* 1.2.1.

¹⁵³ Questa nuova ideologia si arricchisce conseguentemente di una nuova terminologia: basti pensare all'*obsequium*, che impegna senatori e cavalieri; nell'*officii fides*, per cui al mandato ottenuto è doveroso rispondere con *fides*; nelle nuove virtù di carattere schiettamente 'amministrativo' e soggettivo, non più connotate dall'oggettività del *cursus honorum* e che spesso ricorrono nelle iscrizioni onorarie, quali l'*industria*, la *diligentia*, la *sollicitudo*, la *probitas*, l'*integritas*, la *iustitia*. Sul punto si vedano S. PANCIERA, *Le virtù del governatore provinciale nelle iscrizioni latine da Augusto a Diocleziano*, in ID., *Epigrafia*,

parole, la politica si concentrò nelle mani di una sempre più ristretta élite ed era sempre mediata dalla figura del principe; tuttavia, sarebbe erroneo giungere alla conclusione che l'azione politica fu impoverita dal momento che, al contrario, lo stato conobbe un notevole rafforzamento della sua autorità centrale che divenne esclusiva e riconosciuta dai cittadini.

Conseguentemente a questi processi la figura del *princeps* si depersonalizza: egli finì per concentrare su di sé «la rappresentatività del pubblico *tout court* e anzi per identificare in sé l'immagine della *res publica* stessa»¹⁵⁴. Lo stesso Ovidio, durante la sua relegazione, scrisse che *res est publica Caesar*¹⁵⁵, mentre Seneca¹⁵⁶ affermò che il *princeps* «è così immedesimato nella cosa pubblica che non possono essere separati l'uno dall'altro senza la dissoluzione di entrambi». Si trattava di una percezione di ampia portata¹⁵⁷ che influenzò inevitabilmente, come si vedrà a breve, anche il pensiero giuridico. Con la definitiva decadenza delle assemblee popolari, iniziata già nel corso dell'epoca tardo-repubblicana, il popolo non poteva più rappresentare – seppur idealmente – la repubblica, dal momento che questa con l'avvento del principato si rispecchiava in una sola persona. In questo processo di astrazione, il popolo trovava piuttosto una rappresentatività 'delegata', affidando la sua potestà (nonché la sua *maiestas*) e la sua iniziativa politica (ormai ridotta da anni ad un nulla di fatto) alla figura del principe¹⁵⁸. Inoltre, come ho già avuto modo di ricordare nel primo capitolo, sin dall'inizio il principe monopolizzò la funzione pubblica: a lui e alla *domus* imperiale era destinata la rappresentazione esclusiva sugli edifici pubblici e sui simboli della città. Anche l'esposizione per così dire

epigrafia, epigrafisti. *Scritti vari e inediti*, II, Roma, 2006, 1223 ss. e D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forme del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR*, XCVI, 1993-1994, 203 ss.

¹⁵⁴ M. PANI, *Augusto*, cit., 62.

¹⁵⁵ *Ov. Trist.* 4.4.15-16.

¹⁵⁶ *Sen. De clementia* 1.4.3.

¹⁵⁷ Secondo E.K. KANTOROWICZ, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, 1957, 1 ss., proprio con il processo di depersonalizzazione di Augusto si ebbe una sorta di anticipazione laica della teoria medievale dei due corpi del sovrano: quello 'comune' e quello incorruttibile, simbolo della perennità dell'autorità regale.

¹⁵⁸ F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 2.

‘mediatica’ si statalizzò¹⁵⁹ – essendo il senato ormai ridotto ad un vuoto simulacro – insieme a tutte quelle *virtutes* tipiche dell’apparato ideologico romano¹⁶⁰.

Si devono poi segnalare quelle che furono la due principali novità imposte dal Principato dal punto di vista istituzionale, ossia la costituzione, per la prima volta nella storia dell’urbe, di un ‘gabinetto governativo’¹⁶¹ posto all’infuori (e, sostanzialmente, al di sopra) delle vecchie strutture repubblicane¹⁶² e la nascita della burocrazia grazie al fenomeno del funzionariato – che andrà via via intensificandosi nel corso dei decenni, sino a raggiungere il culmine con la cosiddetta svolta adrianea e successivamente con la dinastia dei Severi. La necessità di una struttura centrale organizzata, operante oltre le logiche cittadine, era ormai impellente: Augusto seppe farsi subito carico di queste esigenze, istituendo quelli che Svetonio¹⁶³ definì i *nova officia*.

Per concludere, non si può certo omettere di far qualche cenno circa la poderosa influenza che la politica augustea esercitò nei confronti dell’amministrazione della giustizia e dell’attività dei *prudentes*. Nel Principato infatti, si registrò una netta tendenza alla centralizzazione dell’attività giudicante del principe e dei suoi organi¹⁶⁴: da un lato Augusto depotenziò, com’è ormai noto, il ruolo delle *quaestiones perpetuae* – le quali, oltre a presentare vari difetti dal punto di vista tecnico¹⁶⁵, erano ormai inadeguate alla nuova realtà giuridica e sociale dell’epoca – affermando, al di sopra degli antichi organi repubblicani, una nuova forma di persecuzione degli illeciti che prende il nome di *cognitio extra ordinem*. Questo nuovo procedimento non prevedeva la partecipazione di giurati (d’altra parte, proprio per i reati maiestatici di estrema delicatezza, che spesso

¹⁵⁹ M. PANI, *Augusto*, cit., 65.

¹⁶⁰ Il principe si appropriò, seguendo l’esempio di Cesare, delle *virtutes*, in particolar modo della *clementia Caesaris* ma anche della *iustitia*, la *nobilitas*, la *pietas*, l’*indulgentia*. Sul punto v. M. PANI, *Augusto*, cit., 87 s.

¹⁶¹ M. PANI, *Augusto*, cit., 58.

¹⁶² M. PANI, *Augusto*, cit., 58. Lo studioso rammenta che nemmeno il senato fu un vero organo governativo stabile dato che, in quanto *consilium*, non poteva autoconvocarsi (spettava al console farlo). Nessun organo funzionava in maniera autonoma, dal momento che ognuno aveva bisogno dell’altro in un delicato sistema di equilibrio dei poteri. Il governo consisteva in un insieme di procedure e riti – in coerenza con uno dei tratti tipici della mentalità romana si dalle origini – che coinvolgevano il corpo sociale nel suo complesso. Con l’avvento del Principato si formò attorno al principe un organismo stabile, che agiva in modo pienamente autonomo, poggiante non sul senato in quanto tale ma sugli *amici* del *princeps*, sulle segreterie imperiali, sulla corte – un altro elemento di novità rispetto al regime precedente.

¹⁶³ Svet. *Aug.* 37.1. sul punto si veda anche A. PALMA, *Le ‘curae’ pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1991.

¹⁶⁴ M. PANI, *Augusto*, cit., 153 ss.

¹⁶⁵ B. SANTALUCIA, *La giustizia penale*, in *Storia di Roma*, II, a cura di A. Schiavone, Torino, 1992, 210 ss.

coinvolgevano la stessa persona del principe o la sua *domus*, era considerato troppo rischioso affidare la decisione della causa all'imprevedibile voto di una giuria, spesso composta da uomini privi di esperienza e professionalità¹⁶⁶) e l'intera causa, dalla sua introduzione alla sua decisione, era affidata al principe o ai tribunali dei prefetti, che agivano per delegazione: a differenza del previgente regime, le cognizioni imperiali erano ormai informate al principio inquisitorio.

Uno dei fenomeni più significativi dell'età imperiale è il progressivo restringimento dell'attività privata dei giuristi, uno dei cardini della *libertas* repubblicana, e il suo assorbimento sotto il riconoscimento imperiale. Augusto infatti favorì il ruolo dell'*élite* senatoria nell'esercizio della professione giuridica: quelli fra i nobili che non erano caduti nel corso delle guerre civili o che non erano stati colpiti dalle proscrizioni, «venivano elevati in ricchezza e in onore, quanto più si mostravano arrendevoli»¹⁶⁷. Come ha efficacemente sostenuto Bretone¹⁶⁸, fu presto necessario stabilire un punto d'incontro tra l'*auctoritas* del principe e quella del ceto giurisprudenziale. L'attività dei giuristi venne rispettata, ma sottoposta al severo controllo del *princeps*: a nessuno di loro venne impedito di esprimere le proprie opinioni o di comporre opere giuridiche, ma soltanto i *responsa* dei giuristi dotati di *ius publice respondendi ex auctoritate principis* (in parole povere, coloro che erano stati 'autorizzati' da Augusto in quanto suoi sostenitori) erano idonei ad acquisire un'effettiva incidenza pratica nelle controversie giudiziarie¹⁶⁹.

Concluso questo *excursus* sugli aspetti più caratterizzanti del nuovo assetto costituzionale istituito da Augusto, possiamo finalmente concentrarci sulla sua normativa in materia maiestatica. Ogni studioso che abbia realizzato uno studio minuzioso della *lex Iulia maiestatis* (o *de maiestate*, che dir si voglia), ha inevitabilmente dovuto far fronte a tre

¹⁶⁶ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 92.

¹⁶⁷ Tac. *Ann.* 1.2.1.

¹⁶⁸ M. BREONE, *Storia*, cit., 214.

¹⁶⁹ Per una letteratura essenziale in tema di *ius publice respondendi* e di quel delicatissimo rapporto tra giurisprudenza e potere imperiale, v. soprattutto B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 91 ss., M. BREONE, *Storia*, cit., 211 ss., AA.VV., *Storia giuridica di Roma. Principato e dominio*, a cura di N. Palazzolo, Perugia, 1998, 155 ss., M. BRUTTI, *L'indipendenza dei giuristi. Dallo 'ius controversum' all'autorità del principe*, in *'Ius controversum' e 'auctoritas principis'. Giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del convegno di Copanello (giugno 1998)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003, 403 ss., C.A. CANNATA, *'Iura condere'. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e 'auctoritas principis'*, in *Atti del convegno di Copanello (giugno 1998)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003, 27 ss., W. KUNKEL, *Das Wesen des 'ius respondendi'*, in *ZSS*, LXVI, 423 ss., K. TUORI, *The 'ius respondendi' and the freedom of roman jurisprudence*, in *RIDA*, LI, 2004, 295 ss.

problematiche di non lieve importanza: quella relativa della sua esatta collocazione cronologica, le difficoltà ad individuare la sua esatta paternità¹⁷⁰ e soprattutto i dubbi circa il suo preciso contenuto. Ad oggi, in dottrina non si è ancora raggiunta una *communis opinio* sul punto e le fonti – prima fra tutte, il Digesto¹⁷¹ – in nostro possesso sono spesso alquanto contraddittorie, per quanto autorevoli.

Coloro che non attribuiscono la paternità della suddetta *lex* ad Augusto, sostengono che essa non è mai citata come tale in quelle fonti che si riferiscono all'attività legislativa del *princeps*¹⁷². In particolare, ritengono che vi siano due fonti che ometterebbero in modo significativo il nome di Augusto: *in primis* spicca Svetonio¹⁷³, il quale, proprio nel documentare i principali provvedimenti augustei, tace significativamente sull'esistenza di una *lex de maiestate* voluta dal *princeps*; una seconda importante omissione è quella relativa a Cassio Dione¹⁷⁴, che però si concentrò soltanto sul biennio 18-17 a.C.

Cionondimeno, com'è stato a mio parere giustamente osservato dal Bauman¹⁷⁵, né Svetonio – il quale, d'altronde, non nomina nemmeno la *lex maiestatis* di Cesare – né Cassio Dione erano tenuti a fornire una lista completa e dettagliata di tutte le leggi fatte varare da Augusto; e ancora, l'esistenza di una legge maiestatica di Cesare non mi sembra affatto escludere l'esistenza di un intervento di Augusto in tal senso, magari proprio sulla scia di quella varata dal padre adottivo. A fronte di queste circostanze, ritengo del tutto plausibile l'ipotesi della paternità augustea della *lex Iulia maiestatis*.

¹⁷⁰ Alcuni studiosi come R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 267 e B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 195 ss., il fautore di questa legge sarebbe stato senza alcun dubbio Augusto; secondo l'opinione di J.A. ALLISON-J.D. CLOUD, *The 'lex Iulia maiestatis'*, in *Latomus*, XXI, 1980, 713 ss., la paternità sarebbe invece da attribuire a Cesare; un terzo gruppo di studiosi, tra cui spicca B. KÜBLER, *'Maiestatis'*, cit., 548, le fonti farebbero riferimento non ad una bensì a due *leges*, attribuibili rispettivamente l'una a Cesare e l'altra ad Augusto. Infine, secondo G. ROTONDI, *'Leges publicae populi romani'*, cit., 453 la norma sarebbe il risultato di un'opera di riforma legislativa indetta da Tiberio, anche se allo stato attuale delle fonti di cui oggi disponiamo, questa ipotesi non ha molta ragion d'essere.

¹⁷¹ Cfr. D. 48.4, in cui compaiono frammenti di giuristi autorevoli quali Ulpiano, Marciano, Scevola, Saturnino, Modestino, Papiniano ed Ermogeniano, i quali fanno riferimento – senza tuttavia specificarne l'esatto contenuto – ad una *lex Iulia maiestatis*. Altre notizie su questa *lex* ci giungono da Paul. *Sent.* 5.29; per un elenco completo di altre fonti secondarie rimando per comodità a R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 266, nt. 1 e 2.

¹⁷² L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 80.

¹⁷³ Svet. *Aug.* 34.1: *Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus.*

¹⁷⁴ Dio. Cass. 54.18.1.

¹⁷⁵ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 267 osserva che Svetonio ha ommesso di citare anche le celebri *leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum* nonché la *lex de collegiis* citata altrove dal biografo.

Invero, questa teoria sembra suffragata da diverse fonti, fra le quali spiccano gli *Annales* di Tacito e i *Digesta* giustinianeî, per quanto in entrambi i casi gli autori omettano la paternità della *lex* – omissione che tuttavia non deve risultare astrusa, dal momento che agli antichi era indubbiamente noto il nome di colui che fece varare quella legge.

Un primo brano di Tacito, il quale afferma testualmente che prima di Augusto ad essere sanzionate erano soltanto le azioni (*facta*) e che dopo il suo intervento lo furono anche le parole (*dicta*). Lo storico inoltre afferma che Tiberio richiamò in vigore la *lex Iulia* del suo predecessore per istituire processi contro gli autori di libelli diffamatori, mentre, com'è noto, presso i loro antenati le leggi maiestatiche si applicavano ad un elenco di reati molto più circoscritto:

Tac. *Ann.* 1.72.2: ... *legem maiestatis reduxerat, cui nomen apud veteres idem, sed alia in iudicium veniebant, si quis proditione exercitum aut plebem seditionibus, denique male gesta re publica maiestatem populi Romani minuisset: facta arguebantur, dicta impune erant. Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustris procacibus scriptis diffamaverat.*

Questa occasionale interpretazione estensiva dell'originario nucleo di condotte criminose punite a titolo di *crimen maiestatis*, che poi sarebbe diventata la regola secondo uno schema già osservato nelle precedenti leggi repubblicane, sarebbe stata – a detta di Tacito – causata dalla diffamazione per iscritto di taluni uomini illustri compiuta da Cassio Severo¹⁷⁶. Si potrebbe giustamente controbattere che in effetti lo storico non fa alcun cenno all'esatta paternità di quella *lex* per così dire 'manipolata' da Tiberio: dal passo ora citato, s'intuisce che più in generale egli avrebbe richiamato in vigore una *lex*

¹⁷⁶ Tac. *Ann.* 1.72.3: [*Augustus*] *commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustris procacibus scriptis diffamaverat.* Lo storico riferisce anche i nomi dei due primi uomini accusati sulla base di tale *lex*, ossia Falanio, accusato di aver alienato una statua di Augusto (cfr. Tac. *Ann.* 1.73.2: *Falanio obiciebat accusator, quod inter cultores Augusti, qui per omnis domos in modum collegiorum habebantur, Cassium quendam mimum corpore infamem adscivisset, quodque venditis hortis statuam Augusti simul mancipasset.*) e Rubrio, accusato di aver profanato con uno spergiuro la divinità di Augusto (cfr. Tac. *Ann.* 1.73.3: *Rubrio crimini dabatur violatum periurio numen Augusti.*). Inoltre, stando a Tac. *Ann.* 1.73.1 ss. Tiberio dapprima avrebbe applicato la *lex maiestatis* con moderazione, ostentando addirittura di voler frenare l'eccessiva severità degli accusatori, per poi invocare un'applicazione alquanto rigorosa: ma secondo lo storico si sarebbe trattato soltanto dell'ennesima dimostrazione dell'ipocrisia del *princeps*.

maiestatis la quale, pur presentando lo stesso nome con cui era nota presso gli antichi¹⁷⁷, ormai contemplava anche reati assai diversi da quelli tipicamente previsti in epoca repubblicana.

Un secondo passo di Tacito spesso invocato da quanti sostengono la paternità augustea della fantomatica *lex maiestatis* richiamata nel Digesto, è quello in cui si fa riferimento al processo ai danni dello storico Cremuzio Cordo, accusato intorno al 25 d.C. di aver lodato l'azione dei cesaricidi, definendo Bruto come 'l'ultimo dei romani'¹⁷⁸ nei suoi *Annales*:

Tac. *Ann.* 4.34.1: *Cornelio Cosso Asinio Agrippa consulibus Cremutius Cordus postulatur novo ac tunc primum audito crimine, quod editis annalibus laudatoque M. Bruto C. Cassium Romanorum ultimum dixisset. Accusabant Satrius Secundus et Pinarius Natta, Seiani clientes. Id perniciosum reo et Caesar truci vultu defensionem accipiens, quam Cremutius relinquendae vitae certus in hunc modum exorsus est: 'verba mea, patres conscripti, arguuntur: adeo factorum innocens sum. sed neque haec in principem aut principis parentem, quos lex maiestatis amplectitur: Brutum et Cassium laudavisse dicor, quorum res gestas cum plurimi composuerint, nemo sine honore memoravit.*

Fu proprio basandosi su questo passo tacitano che il Mommsen¹⁷⁹ sviluppò la tesi secondo la quale la paternità della *lex Iulia maiestatis* sarebbe da attribuire esclusivamente ad Augusto, mentre secondo il Girard¹⁸⁰ l'espressione '*principem aut principis parentem*' si riferiva a Cesare e ad Augusto e la legge citata da Tacito – sulla cui base si sarebbero puniti non soltanto i *facta* ma anche i *verba*, e che avrebbe protetto la *maiestas* del *princeps* dalle ingiurie verbali – sarebbe stata introdotta con un *senatus*

¹⁷⁷ Tac. *Ann.* 1.72.2: ... *cui nomen apud veteres idem.*

¹⁷⁸ Più verosimilmente, Cremuzio riportò l'espressione '*Romanorum ultimum*' dal discorso che Bruto pronunciò sul cadavere di Cassio a Filippi: cfr. Plut. *Brutus*, 44.

¹⁷⁹ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., 541.

¹⁸⁰ P.F. GIRARD, *Les leges Iuliae iudiciorum*, Paris, 1913, 321.

*consultum*¹⁸¹. Ciononostante, grazie a Svetonio¹⁸² e a Cassio Dione¹⁸³ è possibile evincere che gli *Annales* di Cordo erano già stati approvati da Augusto: stando alle loro parole, il *princeps* inizialmente non considerò queste parole rivolte a sé. Tuttavia, al di là di questa interpretazione ‘benevola’, è alquanto probabile che Cordo intendesse riferirsi proprio ad Augusto (*principis parentem*) e all’imperatore allora in carica, ossia Tiberio (*princeps*)¹⁸⁴. Il Bauman si è peraltro soffermato su quella che considerava un’interessante coincidenza: analizzando i passi di Tacito riguardanti la vicenda di Cordo e di Cassio Severo lo storico sembra infatti sottolineare il carattere di assoluta novità del *crimen*, il che fa supporre che dovette esserci una sorta di ‘supplementary decree’¹⁸⁵ che estendeva a Tiberio quella protezione già assicurata ad Augusto contro le ingiurie verbali, in seguito ad un *senatus consultum* del 6 d.C.¹⁸⁶.

Ancora una volta, però, nonostante l’autorevolezza degli autori or ora citati e la plausibilità delle loro teorie, è doveroso far notare che il passo riportato non contiene alcuna esplicita menzione dell’autore di quella *lex Iulia maiestatis*.

Vale la pena di segnalare un terzo passo di Tacito in cui si ravviserebbe un indizio circa la paternità augustea della *lex* in esame, in cui lo storico allude ad un caso a noi già noto, ossia quello del ritorno di Decio Giunio Silano, costretto a lasciare Roma in quanto coinvolto in uno dei maneggi politici di Giulia minore e condannato alla *relegatio in insulam*:

Tac. *Ann.* 3.24.2: ... *quas urbe depulit, adulterosque earum morte aut fuga punivit. nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac*

¹⁸¹ Di diversa opinione è R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 268 s., il quale osserva che «the association of defamation and *maiestas* leaves no room for a Caesarian *senatus consultum* as the instrument whereby *verba* where included in the crime».

¹⁸² Svet. *Tib.* 61.3: ... *obiectum et historico, quod Brutum Cassiumque ultimos Romanorum dixisset; animadversum statim in auctores scriptaque abolita, quamvis probarentur ante aliquot annos, etiam Augusto audiente recitata.*

¹⁸³ Dio. Cass. 57.24.2.

¹⁸⁴ È questa la tesi di R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 269 s.

¹⁸⁵ R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 270 s. Lo studioso riconosce che vi sia la possibilità di escludere l’esistenza di questo ‘decreto supplementare’ e che già quello del 6 d.C. contenesse una formulazione generica del tipo ‘*ad infamiam alicuius*’ piuttosto che costituire una vera e propria *lex ad personam*.

¹⁸⁶ Nel 6 d.C. il senato estese l’ambito di applicazione della *lex Cornelia de iniuriis* a tal punto da associare la diffamazione alla *laesa maiestas*. Probabilmente il senato operò questa estensione decretando che la diffamazione *alterius nomine* avrebbe potuto incitare alla sedizione: cfr. R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 261 s.

violatae maiestatis appellando clementia maiorum suasque ipse leges egrediebatur [...]D. Silanus in nepti Augusti adulter, quamquam non ultra foret saevitum quam ut amicitia Caesaris Tiberio imperitante deprecari senatum ac principem ausus est M. Silani fratris potentia, qui per insignem nobilitatem et eloquentiam praecebat. Sed Tiberius gratis agenti Silano patribus coram respondit se quoque laetari quod frater eius e peregrinatione longinqua revertisset, idque iure licitum quia non senatus consulto non lege pulsus foret: sibi tamen adversus eum integras parentis sui offensiones neque reditu Silani dissoluta quae Augustus voluisset. fuit posthac in urbe eque honores adeptus est.

Sulla base di questo passo, il Chilton ha ipotizzato che il *crimen* commesso da Silano fu proprio quello di lesa maestà: lo studioso infatti sostiene che, per quanto i termini effettivi della *lex Iulia maiestatis* non ci siano noti, «i fatti indicano che il *crimen minutae maiestatis* fu allargato (da Augusto) fino ad includere sia l'abuso nei confronti della divinità di Giulio Augusto, sia anche l'abuso verbale e la calunnia nei confronti del *princeps* e dei membri della sua famiglia»¹⁸⁷.

Questa suggestiva ipotesi si presta tuttavia ad una lettura critica in quanto non suffragata da prove sufficienti. Innanzitutto, è possibile ricostruire il caso di Silano a partire da un passo di Velleio Patercolo¹⁸⁸, nel quale però non si fa alcun riferimento ad una *lex de maiestate*: secondo quanto ci è dato a sapere, Silano era l'amante di Giulia, fu probabilmente coinvolto in una congiura ad opera della stessa e tentò il suicidio, tuttavia Augusto in persona gli avrebbe concesso la sua clemenza. Ad ogni modo, anche la vicenda di Silano e della sua morte restano tutt'oggi avvolte da un velo di mistero.

Circa la paternità augustea della *lex Iulia maiestatis* va senza dubbio ricordata l'opinione dell'Arangio-Ruiz¹⁸⁹, secondo cui una prova schiacciante a tal proposito sarebbe contenuta nel seguente passo del Digesto:

¹⁸⁷ C.W. CHILTON, *The roman law of treason under the Early Principate*, in *JRS*, XLV, 1955, 75 ss.

¹⁸⁸ Vell. Pat. 2.100.4: *Tum Iulus Antonius, singulare exemplum clementiae Caesaris, violator eius domus, ipse sceleris a se commissi ultor fuit (quem victo eius patre non tantum incolumitate donaverat, sed sacerdotio, praetura, consulatu, provinciis honoratum, etiam matrimonio sororis suae filiae in artissimam adfinitatem receperat).*

¹⁸⁹ V. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, cit., 101 s.

D. 48.4.3 (Marcian. 14 *Inst.*): *Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem Iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis gesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit. Eadem lege tenetur et qui iniussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit exercitum comparaverit: quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit: quive imperium exercitumve populi Romani deseruerit: quive privatus pro potestate magistrature quid sciens dolo malo gesserit: quive quid eorum, quae supra scripta sunt, facere curaverit.*

Il giurista di epoca severiana allude esplicitamente alla *lex Iulia maiestatis* ed in essa, in luogo della nota e tradizionale espressione ‘*iniussu populi Romani*’ compare ‘*iniussu principis*’¹⁹⁰: si tratta di un’evidente spia linguistica di quell’accennato slittamento di significato che il termine *maiestas* conobbe a partire dall’epoca cesariana, in cui il popolo romano iniziò gradualmente ad essere sostituito dalla persona del *princeps*. A titolo di esempio, anche un passo delle *Pauli Sententiae* si rivela alquanto illuminante in tal senso¹⁹¹:

Paul. *Sent.* 5.29.1: *Lege Iulia maiestatis tenetur is... qui(ve) iniussu imperatoris bellum gesserit, dilectumve habuerit, exercitum comparaverit.*

Analizzando il passo sopra riportato, risulta evidente come il giureconsulto si riferisca a quelle che il Bauman¹⁹² definisce ‘relazioni esterne’, le quali consistevano in atti che presupponevano l’esistenza di un nuovo potere di cui Augusto divenne titolare. Non era infatti possibile condurre una guerra o arruolare truppe senza il suo previo consenso e solo nel caso in cui questa autorizzazione fosse mancata, gli atti sopra elencati avrebbero

¹⁹⁰ R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 272 sottolinea che in verità gli unici riferimenti al *princeps* rinvenibili in D. 48.4.1 ss. provengono da Marciano e Ulpiano, mentre più frequentemente di fa ancora riferimento al popolo romano e alla repubblica. Come ho già avuto modo di ricordare, lo stesso Ulpiano, quando fornisce una (vaga) definizione di *maiestas* in D. 48.4.1.1, afferma che è il crimine che si commette ‘*adversus populum Romanum vel adversus securitate eius*’.

¹⁹¹ Per B. KÜBLER, ‘*Maiestatis*’, cit., 542 s. la frase ‘senza l’autorizzazione dell’imperatore’ costituisce un’interpolazione del tutto compatibile con la realtà di Marciano; secondo R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 272 è possibile che Ulpiano e Marciano abbiano « modernized the text in some respects only, while ignoring other cases where improvements would no doubt have been equally justified ».

¹⁹² R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 273.

potuto essere perseguibili a titolo di *crimen maiestatis*. Nella *Res publica* invece, com'è ormai noto, gli affari esterni erano di competenza esclusiva del Senato e del popolo romano: allorché questo potere venne trasferito in capo al *princeps*, si rese necessaria una legge maiestatica¹⁹³. Nel caso in cui questa ipotesi fosse veritiera, ne consegue che l'espressione '*iniussu principis*' contenuta in D. 48.4.3 costituirebbe una citazione autentica della *lex Iulia maiestatis*, per quanto molto probabilmente ridotta rispetto al contenuto originario¹⁹⁴.

Alla luce di questa analisi delle testimonianze storiche e letterarie in nostro possesso da cui un'autorevole dottrina ha ricavato la paternità augustea della *lex Iulia maiestatis*, non siamo tuttavia ancora in grado di poter affermare con certezza assoluta che il fautore di questa legge fu proprio Augusto. Ad ogni modo, le fonti riportate sono dotate di un valore probatorio di indubbio valore, che orientano a favore di questa tesi: ad esse è possibile aggiungere ancora un altro passo di Tacito¹⁹⁵ circa la vicenda della *relegatio* di Silano in cui lo storico afferma che il *princeps*, sanzionando a titolo di lesa maestà l'adulterio con donne della sua *domus*, «aveva oltrepassato i termini delle sue stesse leggi». Se poi tra le *leges* a cui Tacito fa riferimento vi rientrasse anche quella *de maiestate*, siamo in grado di ricavare un'altra notizia utile anche per comprendere il caso della relegazione di Ovidio, ossia che in epoca augustea non doveva essere affatto inusuale che il *princeps* interpretasse in maniera piuttosto estensiva le sue stesse leggi, includendovi financo condotte che nel testo della stessa non figuravano¹⁹⁶ ma che erano considerate

¹⁹³ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 274. Secondo lo studioso non dovette trattarsi necessariamente di una legge generale di *maiestas* che comprendesse tutte le ipotesi di *maiestatem minuere*, dal momento che poteva limitarsi a sanzionare solo determinati atti – come *bellum gerere, dilectum habere, exercitum comparare* – precisando che essi erano criminosi se (e solo se) realizzati *iniussu principis*.

¹⁹⁴ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 274 l'espressione originaria avrebbe potuto essere '*iniussu principis aut Senatus*', alla luce dei rapporti che vennero a crearsi fra Augusto, *primus inter pares*, e i senatori. Sicuramente Bauman è influenzato dalla concezione di principato fatta propria da Mommsen, messa in discussione da diversi autori (vedi Storia giuridica di roma). In realtà cogliere la reale natura della nuova forma di stato è più complesso di quanto si pensi, dal momento che si basava su un intricato quanto astuto equilibrio istituzionale e – com'è noto – successorio architettato da Augusto.

¹⁹⁵ Tac. *Ann.* 3.24.1-2: *Inlustrum domuum adversa (etenim haud multum distanti tempore Calpurnii Pisonem, Aemilii Lepidam amiserant) solacio adfecit D. Silanus Iuniaefamiliae redditus. casum eius paucis repetam. ut valida divo Augusto in rem publicam fortuna ita domi improspera fuit ob impudicitiam filiae ac neptis quas urbe depulit, adulterosque earum morte aut fuga punivit. nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur.* Della stessa opinione è B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 196, nt.29 secondo cui queste *leges* a cui Tacito fa riferimento altro non potrebbero essere se non la *lex de adulteriis* e la *lex de maiestate*; di opinione contraria si segnala J.A. ALLISON-J.D. CLOUD, *The 'lex Iulia maiestatis'*, cit., 720.

¹⁹⁶ Ov. *Pont.* 2.9.71-72: *Nec quicquam, quod lege vetor committere, feci: est tamen his gravior noxa fatenda mihi.*

particolarmente infide in quanto rischiavano di minare duramente la stabilità del suo regime.

Una volta avanzata l'ipotesi della paternità augustea della *lex* in esame, non resta che tentare di circoscrivere – se non l'anno esatto, data la contraddittorietà delle fonti a riguardo – quantomeno le coordinate temporali in cui Augusto avrebbe potuto varare questa legge.

Da Strabone¹⁹⁷ apprendiamo che ad Augusto fu garantita la possibilità di «prendere decisioni su questioni di pace e di guerra»; la notizia è confermata anche da Cassio Dione, secondo il quale questo potere venne conferito al *princeps* nel 27 a.C.¹⁹⁸. Nonostante l'esistenza di queste due testimonianze sufficientemente attendibili, non sono mancate le opinioni contrarie¹⁹⁹ che è doveroso, a mio parere, tenere in debita considerazione ma che sono prive di solidi elementi probatori.

Pertanto, nonostante Augusto non ebbe il pieno potere tribunizio prima del 23 a.C., nulla impedisce che nel 27 a.C. egli avesse potuto proporre una *lex Iulia maiestatis* innanzi ai *comitia* o, ancora, facendola presentare da un tribuno a lui vicino in un *concilium plebis*²⁰⁰. Del resto, accettando la data del 27 a.C., è possibile individuare un vero e proprio parallelismo tra l'operato di Silla e quello di Augusto: così come il primo, lo ricordiamo, accompagnò la trasformazione in senso oligarchico e filosenatorio dell'apparato istituzionale romano attuando una notevole opera di riforma normativa che includeva anche un'ulteriore modifica della fattispecie del *crimen maiestatis* in modo tale da poter perseguire a tale titolo tutte quelle condotte criminose che avrebbero anche soltanto potuto mettere in pericolo l'assetto politico vigente, allo stesso modo agì Augusto – ossia apportando le necessarie modifiche alla *lex maiestatis* vigente ancora prima della creazione di un nuovo sistema costituzionale.

A questo punto, ritengo sia opportuno fare una doverosa precisazione. Nell'esaminare le fonti grazie alle quali l'ipotesi della paternità augustea della *lex Iulia maiestatis* è tutto sommato plausibile, ho avuto modo di evidenziare come alcune affermazioni presenti in

¹⁹⁷ Strab. 17.3.25.

¹⁹⁸ Dio. Cass. 53.15.5; la veridicità di questa notizia è confermata anche da Mommsen, 94.

¹⁹⁹ P. SATTler, *Augustus und der Senate. Untersuchungen zur römischen Innenpolitik zwischen 30 und 17 v. Christus*, Göttingen, 1960, 46, il quale avanza molte riserve sull'effettivo trasferimento nelle mani di Augusto del potere di prendere decisioni su questioni di guerra e di pace. L'autore ritiene più attendibile circoscrivere l'esercizio di tale potere alle sole province augustee.

²⁰⁰ L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 89.

D. 48.4.1 ss. possano essere riconducibili ad una *lex de maiestate* fatta varare da Augusto. Tuttavia, sarebbe del tutto erroneo ritenere che il materiale citato nei suddetti passi del Digesto risalga esclusivamente a leggi entrate in vigore in epoca augustea. A titolo di esempio, è possibile ricordare un passo ulpiano, citato all'inizio di questo capitolo, che non può in alcun modo essere ricondotto all'età del primo principato:

D. 48.4.1 (Ulp. 7 *de off. proc.*): *Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium inicum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenientve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium inicum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat.*

Le condotte condotte criminose riportate da Ulpiano – eccezion fatta per ‘*cuisve opera consilio malo consilium inicum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur*’²⁰¹ – trovano un significativo riscontro, in quanto esempi di *maiestas minuta per vim*, in una disposizione di una *lex Iulia de vi*²⁰² attribuibile con certezza a Cesare: dal momento che né Svetonio né Cassio Dione riportano nei loro scritti un qualche riferimento ad una *lex de vi* augustea, è ragionevole concludere che Ulpiano, nel fornire la sua definizione di *crimen maiestatis*, ricavò del materiale sia dalla *lex de*

²⁰¹ R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 279. Secondo E. POLLACK, *Der Majestatsgedanke*, 201, questa condotta non riguarderebbe l’uccisione del *princeps*, dal momento che Ulpiano fa riferimento alla normativa vigente in epoca repubblicana: l’autore suppone che l’incriminazione di questa condotta fosse prevista dalla *lex Pedia*.

²⁰² R.A. BAUMAN, *The ‘crimen maiestatis’*, cit., 281 riscontra una forte somiglianza fra il passo ulpiano sopra citato e Paul. *Sent.* 5.26.1: ... *quive cum telo in publico fuerit, templa portasve aliudve quid publicum armatis obsederit, cinxerit, clauserit, occupaverit.*

Augusto che da quella di Cesare²⁰³. È dunque opinione diffusa²⁰⁴ che le originarie previsioni legislative siano state oggetto di un vero e proprio processo di modernizzazione²⁰⁵ prima nelle prassi forensi e successivamente da parte dei giuristi di epoca severiana; né è da escludere che le suddette previsioni abbiano subito anche delle alterazioni successive²⁰⁶. Nel corso del Principato la *lex Iulia* costituì certamente l'unica fonte normativa di rilievo che disciplinasse il *crimen maiestatis*, che però fu inevitabilmente soggetta – data l'ormai nota vaghezza del concetto di *maiestas* accentuata dall'assenza di una precisa definizione sia normativa che derivante dall'elaborazione giurisprudenziale – ad un'interpretazione estensiva e analogica, indotta non soltanto dai provvedimenti del *princeps* ma anche dai decreti senatori, dall'incessante attività dei *prudentes*, e dalle prassi dei tribunali²⁰⁷.

Sulla base di quanto sopra riportato, appare ragionevole supporre che nel 27 a.C. Augusto avesse introdotto delle nuove norme volte a disciplinare ulteriormente le condotte che integravano questo *crimen* e le sue modalità di repressione: disciplina che sostanzialmente corrisponde a quelle che Marciano in D. 48.4.3 riporta sotto il nome di '*lex Iulia maiestatis*'; si tratta di norme che molto probabilmente contribuirono a conferire alla fattispecie criminosa un assetto ancor più stabile, ancorché non definitivo, in linea con la situazione politico-istituzionale *in fieri* verso la creazione dell'Impero.

5. *Gli elementi del reato. Le condotte criminose sanzionate dalla 'lex Iulia maiestatis' e la progressiva dilatazione della fattispecie.*

Al fine di far comprendere come il *crimen maiestatis* ed il concetto stesso di *maiestas* siano stati spesso adattati, prima con Silla e successivamente con Cesare ed Augusto, a

²⁰³ R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 279 s. (ove il testo è minuziosamente analizzato passaggio per passaggio) fa notare che le varie condotte esaminate nel passo di Ulpiano non sono precedute da un'espressione come '*lege Iulia maiestatis tenetur is qui...*' dal momento che le parole introduttive scelte dal giureconsulto sono '*Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is...*'.

²⁰⁴ Cfr. soprattutto R.A. BAUMAN, *The 'crimen maiestatis'*, cit., 266.

²⁰⁵ L. SOLIDORO, *Profili*, cit., 26.

²⁰⁶ Questa ipotesi è provata anche da un passo di Modestino (*ad exemplum legis*: D. 48.4.7.3) in cui il giureconsulto riporta condotte la cui punibilità non era espressamente prevista dalla *lex Iulia maiestatis*. Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 26.

²⁰⁷ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 27.

dei mutamenti più o meno decisivi dell'apparato costituzionale romano stante la loro natura indiscutibilmente politica, sono state preliminarmente analizzate le fonti storiche e giuridiche più significative grazie alle quali siamo in grado di poter ipotizzare la paternità augustea della *lex Iulia maiestatis* nonché le coordinate temporali (il 27 a.C.) entro cui il *princeps* avrebbe potuto varare questa legge. Per questo motivo, non ho ancora avuto modo di soffermarmi né su quali fossero le specifiche condotte criminose punibili a titolo di lesa maestà previste dalla *lex Iulia*, né quali fossero le sanzioni previste dalla suddetta. Ad ogni modo, si tratta di due questioni di primaria importanza al fine di inquadrare il contegno tenuto da Ovidio – che egli avrebbe deciso di celare dietro all'ormai noto termine '*error*' – che scatenò l'ira di Augusto, di conciliare una reazione così severa con quei versi in cui egli stesso afferma solennemente di non aver violato alcuna legge e, infine, di comprendere il carattere del tutto anomalo della procedura cui venne sottoposto nonché la *ratio* della sua pena.

Per quanto riguarda la prima questione, ancora una volta gli studiosi sono stati in grado di rinvenire delle preziose informazioni nei passi del Digesto. In particolare, in D. 48.4 (*ad legem Iuliam maiestatem*), la dottrina è stata in grado di ricavare un numero abbastanza corposo condotte criminose²⁰⁸. Per ragioni di comodità e seguendo l'esempio dei *prudentes*, ne verrà fornito un elenco:

1. Permettere, agendo dolosamente, di liberare dei prigionieri di guerra senza l'autorizzazione del principe (D. 48.4.1.1);
2. Riunirsi a Roma con uomini armati, con animo ostile alla repubblica, occupare luoghi pubblici o templi e organizzare riunioni o assemblee con fini sediziosi (D. 48.4.1.1);
3. Provocare, agendo dolosamente, la morte di un magistrato del popolo romano (D. 48.4.1.1);
4. Alzare le armi contro la repubblica (D. 48.4.1.1);
5. Comunicare con i nemici del popolo romano tramite nunzi, lettere o qualsiasi altro strumento, consigliare, agendo dolosamente, al nemico di nuocere alla repubblica (D. 48.4.1.1);

²⁰⁸ R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 42 s.

6. Sollecitare o istigare i soldati al fine di provocare una rivolta contro la repubblica (D. 48.4.1.1);
7. Non abbandonare una provincia dopo che è stato nominato un nuovo magistrato (D. 48.4.2);
8. Abbandonare l'esercito oppure, fingendo di essere un civile, fuggire rifugiandosi dal nemico (D.48.4.2);
9. Realizzare coscientemente una falsificazione o nella stesura di un documento o nella lettura di una *tabula publica* (D. 48.4.2);
10. Consegnarsi al nemico oppure dargli una fortezza o un accampamento (D. 48.4.3);
11. Dichiarare guerra o formare un esercito senza l'autorizzazione del principe (D. 48.4.3);
12. Negarsi di consegnare l'esercito al magistrato che succede al governo di una provincia (D. 48.4.3);
13. Abbandonare una magistratura *cum imperio* o disertare l'esercito romano (D.48.4.3);
14. Agire dolosamente, come se si disponesse di una qualche potestà o come se si fosse titolare di una magistratura pur essendo un privato cittadino (D. 48.4.3);
15. Assicurarsi che tutte le condotte sopra descritte siano poste in essere (D. 48.4.3);
16. Fare, *cum dolo malo*, un giuramento con animo contrario alla repubblica (D. 48.4.4 pr.);
17. Provocare dolosamente la sconfitta dell'esercito romano tramite imboscata o tradirlo in qualsiasi altra maniera (D. 48.4.4 pr.);
18. Impedire, tramite una condotta dolosa, che i nemici del popolo romano siano ad esso soggiogati (D. 48.4.4 pr.);
19. Sostenere i nemici del popolo romano tramite armi, cavalli, denaro o in qualsiasi altra maniera (D. 48.4.4 pr.);
20. Fare in modo che gli alleati del popolo romano diventino i suoi nemici (D. 48.4.4 pr.);
21. Agire dolosamente facendo sì che il re di una nazione stranieri cessi di essere sottoposto alla potestà del popolo romano (D. 48.4.4 pr.);
22. Agire dolosamente permettendo che i nemici del popolo romano ottengano prigionieri, denaro o cavalli a danno della repubblica (D. 48.4.4 pr.);

23. Mettere in libertà un reo confesso (D. 48.4.4 pr.);
24. Distruggere statue o immagini consacrate dell'imperatore o porre in essere una condotta a questa assimilabile (D. 48.4.6);
25. Tradire una provincia o una città agendo dolosamente (D. 48.4.10).

Analizzando l'elenco delle condotte criminose sopra riportato, è possibile notare ancora una volta come il fulcro del *crimen maiestatis* coincida sostanzialmente con l'ipotesi originaria²⁰⁹, ossia la *perduellio*, il tradimento effettuato con animo ostile da un nemico interno dapprima contro il popolo romano e successivamente contro il *princeps* in quanto depositario dell'*imperium* e suprema personificazione dello stato e dello stesso popolo romano.

Di particolare interesse è poi la questione – che non potrà essere trattata in dettaglio in questa sede, nonostante il folto numero di studiosi che sin dal Medioevo vi si sono dedicati – del possibile contenuto del secondo *caput* della *lex Iulia maiestatis*. I dotti medievali, quali Bartolomeo da Saliceto, Cino da Pistoia e Agostino da Rimini, ritenevano che includesse tutte quelle condotte punite a titolo di *crimen quasi laesae maiestatis*²¹⁰, ossia quei crimini volti a colpire il *princeps* soltanto in maniera 'indiretta' e rientranti in quella categoria che potremmo denominare come turbamento dei pubblici poteri: la resistenza ai magistrati, l'impedimento all'esercizio di pubbliche funzioni, l'assunzione di poteri spettanti esclusivamente all'autorità pubblica e altre ipotesi ancora meno gravi di reato (come la violazione di statue o di immagini imperiali, l'uso di vesti di porpora riservate al *princeps*). Il Pothier²¹¹ invece ipotizzava – a mio parere correttamente, data la natura 'malleabile' della fattispecie oggetto di questa trattazione – che tutte quelle condotte integranti il *crimen quasi laesae maiestatis* fossero in realtà il frutto di interpretazioni estensive del testo della *lex Iulia* operate dai giureconsulti o dagli stessi magistrati, che peraltro costituirono un'importantissima e solida base giuridica delle persecuzioni dei cristiani – dal momento che, com'è noto, l'avvento del cristianesimo scosse fortemente alcuni di quei principi fondanti della stessa società

²⁰⁹ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 24.

²¹⁰ Per un prospetto particolarmente dettagliato sullo studio e l'interpretazione del *crimen maiestatis* da parte degli studiosi Medievali si v. M. SBRICCOLI, *'Crimen laesae maiestatis'*, cit., 246 s.

²¹¹ M. SBRICCOLI, *'Crimen laesae maiestatis'*, cit., 247.

romana sin dai *primordia civitatis* e su cui era stata edificata la potenza di Roma²¹². Jacques Godefroy, giurista e politico svizzero vissuto a cavallo del XVII secolo, tentò invece di ridurre ad uno schema la vastissima casistica che concorse a formare il *crimen maiestatis* romano, arrivando a collegare le svariate ipotesi a tre diverse tipizzazioni: la *perduellio* quale *primum et atrocissimum crimen*, configurante un attacco frontale e intollerabile allo Stato e alla sua integrità²¹³; segue la *laesio venerationis*, ossia tutti quei comportamenti attraverso i quali si risulta inadempienti nei confronti di quel complesso di doveri di rispetto, fedeltà e obbedienza posti alla base della credibilità dell'autorità politica; infine, la *turbatio auctoritatis seu potestatis publicae*, da intendersi come un atto di contestazione specifica dal quale sarebbe potuta, potenzialmente, nascere una situazione di pericolo per le istituzioni pubbliche.

Ad ogni modo, la maggior parte delle accuse di *minuta maiestas* a noi pervenute con riferimento al Primo principato e in generale al I sec. d.C., riguardavano condotte che non erano in alcun modo previste dalla *lex Iulia*, quali gli scritti e i detti ingiuriosi o diffamatori rivolti non soltanto contro il *princeps* ma anche nei confronti dei suoi familiari o dei suoi predecessori, le offese alle statue o alle immagini imperiali²¹⁴, il rifiuto della religione tradizionale e le pratiche magiche²¹⁵. Si tratta oltretutto di una circostanza di primaria importanza per cercare di giustificare in termini giuridici o quantomeno di comprendere l'oscura vicenda della relegazione del poeta di Sulmona: i versi contenuti in *Pont.* 2.9.71-72: *Nec quicquam, quod lege vector committere, feci: est tamen his gravior noxa fatenda mihi*, da cui si evince che egli, forte delle sue profonde conoscenze del diritto vigente, negò solennemente di aver violato la legge (che presumibilmente, nonostante il poeta ometta il nome della stessa, si potrebbe trattare proprio della *lex Iulia maiestatis*) si

²¹² Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 79 ss. per un'interessante dissertazione sul punto.

²¹³ J. GODEFROY, 'Discursus historicus ad Leg. Quisquis Cod. ad L. Jul. Maiestatis', VII, 1633, 30-31.

²¹⁴ Cfr. G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*, XIV.2, Berlino – New York, 1982, 750 ss. il quale sostiene che quanto a questa condotta, non risulta che venne perseguita da Tiberio (cfr. *Tac. Ann.* 3.70.2), mentre dai testi giurisprudenziali del II e III secolo risulta espressamente la punibilità *ex lege Iulia maiestatis* di quanti avessero fuso oppure violato statue e immagini imperiali consacrate: cfr. D. 48.4.6 (Venonius 2 *de iudiciis publicis*): *Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur*; D. 48.4.4.1 (Scaev. 4 *reg.*): *Hoc crimine liberatus est a senatu, qui statuas imperatoris reprobatae conflaverit*; D. 48.4.5 pr.-1 (Marcian. 5 *reg.*): *Non contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit*.

²¹⁵ Riguardo all'accusa di disegni sovversivi e all'esercizio di pratiche magiche si v. *Tac. Ann.* 2.27-32; 3.22-23; 12.22; 15.14-15 e *Dio. Cass.* 76.8.9. Circa l'inclusione della magia nella fattispecie di *minuta maiestas*, si segnala invece A.M. DEMICHELI, *Contributo alla storia del diritto romano*, 2006, 112 s.

fonderebbero su un presupposto di per sé corretto. Formalmente, il poeta potrebbe non aver commesso alcun crimine previsto in maniera esplicita dalla *lex Iulia*, la quale a sua volta e proprio a partire dall'epoca augustea iniziava ad essere sottoposta ad un'interpretazione estensiva e analogica. Tenendo a mente quell'ipotesi da me esplicitata nel cap. I di questo lavoro, ossia che la strategia difensiva di Ovidio – per dei comprensibili motivi di convenienza – si fondava deliberatamente solo sul cosiddetto *crimen carminis* e dunque sull'assoluzione di alcuni versi particolarmente problematici della sua *Ars amatoria*; ho avuto più volte modo di evidenziare che l'incriminazione dei versi ovidiani non spiega né il decorso di ben otto anni dalla pubblicazione dell'*Ars*, né tantomeno il carattere profondamente anomalo della condanna inflitta a carico di Ovidio – caratterizzata, com'è noto, dall'ordine di lasciare immediatamente l'Italia e soprattutto dall'assenza di un regolare processo. Tuttavia, proprio a tal riguardo, sarebbero assolutamente erroneo ritenere che all'epoca del Primo principato, nonostante la crescente importanza della *cognitio principis* e l'assenza del principio di legalità nel diritto romano²¹⁶, vennero meno le consuete garanzie processuali riconosciute ai cittadini romani²¹⁷. L'anomalia della procedura giudiziaria cui venne sottoposto Ovidio costituisce dunque una vistosa eccezione, che non poté che essere dettata dalla gravità del crimine commesso che non doveva avere nulla a che fare con i versi provocatori dell'*Ars*

²¹⁶ Sul tema cfr. L. GAROFALO, *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in 'Crimina e delicta'. *Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2019, 9 ss.

²¹⁷ Per quanto concerne la sanzione di detti e scritti ingiuriosi nei confronti di Augusto e della sua *domus*, assai significativa fu l'accusa di lesa maestà promossa dal *princeps* nei confronti dell'oratore Cassio Severo, colpevole di aver composto dei libelli diffamatori ai danni del regime augusteo e che nel 9 d.C., stando alle parole di Tac. *Ann.* 1.72.3-4 e 4.21.3-6, fu il primo a subire le conseguenze di un'interpretazione estensiva della *lex Iulia maiestatis* in modo tale da includere tutte quelle condotte riconducibili alla diffamazione. A differenza di Ovidio, però, venne celebrato un processo a suo carico: venne infatti condannato dal senato alla *relegatio* sull'isola di Creta e non alla sanzione prevista invece dalla *lex Iulia*, ossia l'*interdictio aqua et igni*. Tuttavia, la pena inflitta all'oratore non lo distolse dal continuare a scrivere libelli ingiuriosi, a tal punto che Tiberio – nonostante, come ricorda Svetonio in *Tib.* 28, fosse abbastanza indulgente – ordinò la confisca dei suoi beni e lo fece trasferire a Serifo, un'isola dell'Egeo, dove morì in miseria. Con riguardo alle opere e allo stile di Cassio Severo, si veda in particolar modo P. ROBERT, *De Cassi Severi eloquentia*, Paris, 1890, 157 ss. Senza soffermarsi ulteriormente su casi analoghi a quello del celebre oratore, in cui non risulta tuttora chiaro se il capo d'imputazione fosse effettivamente la *minuta maiestas*, ritengo sufficiente ricordare che, laddove le fonti non attestino espressamente un'accusa di lesa maestà, è probabile, come ricordare, come sostiene R.A. BAUMAN, 'Impietas in principem'. *A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, München, 1974, 191 ss., che probabilmente le offese al *princeps* erano punite sulla base della *lex Cornelia de iniuriis*. Successivamente al regno di Domiziano, le accuse di lesa maestà fondate sulla diffusione di libelli diffamatori sembrò diminuire, ma non scomparì affatto: Ammiano Marcellino attesta dei casi di incriminazione per *maiestas* conseguenti alla pronuncia di frasi considerate semplicemente inopportune (cfr. *Amm.* 15.3.7-11 e 16.8.9) che tuttavia furono suscettibili di causare la rovina di nobili famiglie.

amatoria. Secondo il mio modo di vedere, il fulcro della questione delle relegazione di Ovidio non va individuato nella strenua ricerca del preciso contegno tenuto dallo stesso e presumibilmente connesso ai maneggi politici orditi da Giulia minore, specie se si considera il fatto che allo stato delle fonti a noi pervenute è impossibile sapere con certezza la precisa condotta del poeta; tuttavia, è stato poc' anzi specificato che la *lex Iulia maiestatis* era sottoposta ad un'interpretazione estensiva e di conseguenza è possibile che questa non figurasse nemmeno nel testo della legge. Piuttosto, una volta chiarite tali questioni, ritengo sia opportuno concentrarsi su quelle vistose deviazioni processuali nella repressione del reato politico che iniziarono a manifestarsi, seppur in maniera larvata, proprio in epoca augustea e, in secondo luogo, sull'uso apertamente politico della *relegatio*. Ragion per cui ritengo superfluo soffermarmi ulteriormente sulle condotte punibili a titolo di *crimen maiestatis* previste dalla *lex Iulia*, sia perché, come si è detto, tentare di ricondurre il contegno di Ovidio entro questo elenco di comportamenti puniti a tale titolo riportati dal Digesto sarebbe un'operazione del tutto vana, sia perché – giova ancora una volta ribadirlo – non tutte le condotte sopra elencate risalgono all'epoca del primo principato, in quanto frutto di una progressiva interpretazione estensiva o analogica. Per concludere, ai fini di questo lavoro interessa eventualmente rilevare ancora una volta che la vaghezza del concetto di *maiestas*, cui certamente contribuì l'assenza di una precisa definizione sia nei testi normativi che disciplinavano questa fattispecie, sia nelle successive elaborazioni dei *prudentes* (le quali piuttosto si limitarono a fornire un'elencazione di condotte criminose punibili *ex lege Iulia maiestatis* o *ad exemplum legis*), aveva consentito di apporre una serie di opportune variazioni alla *littera legis*, dipendenti dall'atteggiamento più o meno rigoroso dei principi e alla gravità del crimine commesso. Logicamente, non è affatto da escludere che questa prassi si fosse applicata anche al caso di Ovidio.

Avendo concluso la trattazione relativa all'elemento oggettivo, ossia alle condotte a cui può far seguito un'accusa per *crimen maiestatis*, appare ora opportuno soffermarsi sull'elemento soggettivo che caratterizza tale reato.

Preliminarmente va evidenziato che nel diritto romano non esiste alcun termine tecnico per esprimere la circostanza che un determinato fatto debba essere posto a carico

dell'agente per essersi in lui sufficientemente attuato l'elemento soggettivo²¹⁸: non c'è, in altre parole, una parola che corrisponda alla nostra 'imputazione'. È certamente possibile trovare sovente nel linguaggio giuridico romano il termine *imputare*, ma esso è quasi sempre adoperato nel suo originario significato di 'mettere in conto' e, quindi, è più affine all'ambito della responsabilità civile²¹⁹.

È poi opinione pressoché indiscussa²²⁰ che, alle sue origini, il diritto penale romano non tenesse conto dell'intenzione e, più in generale, dell'elemento soggettivo, ma prestasse attenzione esclusivamente al fatto esteriore. Attraverso l'evoluzione storica dell'ordinamento²²¹, anche il diritto romano approdò al fatto che al delitto sia presupposto un corrispondente elemento psicologico, il quale è da individuare nella coscienza del torto che si vuole commettere (*dolus, dolus malus*).

La circostanza per cui all'elemento psicologico è conferita un'importanza rilevante, si riflette in un differente regime di repressione in relazione ai diversi *crimina e delicta*: Per citare il Gioffredi, «certamente l'elemento soggettivo giocava un ruolo importante in tutte le ipotesi di illecito penale, ma, in talune di esse, si trova ad essere in una posizione di particolare centralità e, perciò, veniva punito in quanto tale o, per lo meno, veniva considerato come un carattere qualificante e specifico»²²². In altre parole, per alcune fattispecie di reato sembra non fosse necessario dar prova dell'elemento psicologico: quest'ultimo si manifestava necessariamente soltanto in taluni delitti, la cui essenza risiedeva proprio nell'inganno e nel tradimento, come nel caso della calunnia, della frode al gioco, ma anche del tradimento e, quindi, di tutti quei comportamenti riconducibili all'aggressione dello stato e delle sue istituzioni²²³. La conferma di quanto detto si trova in un frammento del Digesto²²⁴, il quale tratteggia un sistema di reati basato sulla loro distinzione in *facta* (ad es. il furto e l'omicidio), *dicta* (ad es. *convicia* ed *infidae advocaciones*), *scripta* (ad es. *falsum* e *famosis libelli*) e *consilia* (dove il termine è usato

²¹⁸ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 39.

²¹⁹ Per es. D. 10.4.7.5. (Ulp. 24 *ad ed.*) e D. 5.3.33 (Ulp. 15 *ad ed.*).

²²⁰ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 40 e C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino, 1970, 66.

²²¹ Si può dire che nell'alveo del diritto classico la valutazione dell'elemento psicologico fosse ormai acquisita, come sostiene C. GIOFFREDI, *Principi*, cit., 75.

²²² C. GIOFFREDI, *Principi*, cit., 78.

²²³ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 44 e 51.

²²⁴ Saturn. I.S. *de poen. paganorum* D. 48.19.16 pr: *Ut facta puniuntur, ut furta caedesque, aut dicta, ut convicia et infidae advocaciones, aut scripta, ut falsa et famosi libelli, aut consilia, ut coniurationes et latronum conscientia quosque alios suadendo iuvisse sceleris est instar.*

nella sua funzione di parola equipollente a *'dolus'*, *'fraus'*; in quest'ultima categoria ricadrebbero i *crimina* su cui è richiamata l'attenzione in questa sede). Questi *'quattuor genera'* richiamano immediatamente alla mente i *'quattuor genera'* di *obligationes ex contractu* di diritto privato²²⁵ e, effettivamente, non manca chi ritiene che l'una sia modellata prendendo spunto dall'altra e con il medesimo ordine²²⁶. I *'facta'* troverebbero il loro corrispondente nella *'res'*, i *'dicta'* nei *'verba'*, gli *'scripta'* nelle *'litteris'* e i *'consilia'* nel *'consensu'*.

Perché ad un fatto potesse essere applicata una pena pubblica, era necessario, in generale, che sussistesse il dolo: qualora vi fosse stata, invece, la sola colpa²²⁷ sarebbe stata irrogata, al massimo, una *castigatio* in via di polizia²²⁸, ovvero dei provvedimenti disciplinari²²⁹. A partire da questa regola generale, quindi, è possibile ritenere che l'elemento soggettivo, il *dolus*, fosse un elemento necessario del *crimen maiestatis*, in assenza del quale non sarebbe stato possibile il normale *iter* processuale maiestatico indirizzato all'applicazione di una pena pubblica; sovengono in sostegno di tale conclusione alcune fonti:

D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*): *Hoc tamen crimen iudicibus non in occasione ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate: nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerit. nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est.*

D. 48.4.5.1 (Marcian. 5 *reg.*): *Nec qui lapide iactato incerto fortuito statuam attigerit, crimen maiestatis commisit.*

²²⁵ Gai. 3.89: *Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu.*

²²⁶ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 18.

²²⁷ Il termine viene utilizzato nella sua accezione più generica, ovverosia come sussistenza di un elemento psicologico sufficiente, ma senza precisarne natura e grado.

²²⁸ Cfr. D. 47.9.9 (Gai. 4 *ad l. XII Tab.*), D. 47.21.2 (Call. 3 *de cogn.*).

²²⁹ Cfr. D. 48.3.12 (Call. 5 *de cogn.*) e Carac. C. 1.8.1.

Nel primo frammento Modestino sottolinea come, per poter punire le condotte integranti *crimen maiestatis* secondo verità, sia necessario che i giudici tengano conto dell'intenzione; nel secondo frammento, invece, Marciano fa sapere che non è punibile a titolo di *maiestas* colui che lanciando un sasso colpisca solo casualmente (dunque in assenza totale di intento) una statua raffigurante il principe od altra autorità.

Si può dunque concludere con un certo grado di sicurezza che l'elemento soggettivo giocasse un ruolo chiave perché una determinata condotta, astrattamente idonea ad integrare il suddetto crimine, fosse in concreto punibile a tale titolo, anche se è probabile che nelle ipotesi più gravi, quelle riconducibili alla *perduellio* appunto, il dolo si presumesse soltanto.

6. Cause di non punibilità, scriminanti, circostanze aggravanti. Il tentativo.

Nelle fonti romane non vi è alcuna traccia di un'elaborazione analitica del concetto che, nel diritto moderno, viene definito 'non imputabilità'; ne è presente, di converso, una qualche previsione casistica.

Per prima cosa ritengo sia utile riportare un frammento ulpiano riguardante l'*impubes* e il *furiosus*, per i quali non era previsto che rispondessero di responsabilità grave quale quella prevista nell'ambito dei *crimina*:

D. 21.1.23.2 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Unde Pomponius ait neque impuberem neque furiosum capitalem fraudem videri admississe.*

Contemporanei a questa enunciazione, sono altri due frammenti che, in relazione a soggetti impuberi, alludono ad un'attenuazione della pena:

D. 50.17.108 (Paul. 4 *ad ed.*): *Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurritur.*

D. 48.10.22 pr. (Paul. l.S. *ad sc. libon.*): *Impuberum in hoc edictum incidere dicendu, non est quoniam falsi crimine vix possit teneri, cum dolus malus in eam aetate non cadit.*

A vantaggio del minore di venticinque anni, invece, non era accordata alcuna esimente, ma era prevista un'attenuante²³⁰.

Molti studiosi del diritto romano²³¹, però, hanno ipotizzato che, al di là della regola generale, venisse condotta un'indagine relativa all'effettiva capacità di discernimento propria di ogni imputato impubere. Nel caso che il fatto sia compiuto da un individuo di età avanzata, non era prevista alcuna attenuante²³².

All'infante veniva, come si è avuto modo di accennare poc'anzi, equiparato il *furiosus*, ossia colui che agiva sotto l'influenza di vari sconvolgimenti emotivi e psicologici: nel *furor* in senso lato era ricompreso qualsiasi tipo di follia, anche il parossismo e il delirio dovuto alla febbre²³³. Il *furiosus* non veniva punito in alcun caso, qualunque fosse la natura dell'atto delittuoso; che la scriminante fosse applicata anche a fronte di accusa per *crimen maiestatis* emerge esplicitamente dalle fonti e, in particolare, da un frammento contenuto nel Digesto:

D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*): *Hoc tamen crimen iudicibus non in occasione ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate: nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerit. nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est.*

²³⁰ Cfr. D. 48.4.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*).

²³¹ Tra cui soprattutto T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 76.

²³² C. FERRINI, *Diritto*, cit., 66.

²³³ Cfr. D. 21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse* e D. 21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Interdum vitium corporale usque ad animum pervenire et eum vitiare, veluti contingeret φρενητικῶ [farneticare] quia id ei ex febribus acciderit.*

Probabilmente anche per le donne era prevista una qualche mitigazione di pena, quantomeno all'interno del sistema della *cognitio extra ordinem*, in quanto s'intravedeva in loro un meno fermo e determinato proposito criminale. Se ci si attiene alle fonti, non è possibile affermare che vi fosse un siffatto principio generale nell'ordinamento, purtuttavia i testi sembrano presupporre una tendenza diffusa in tal senso²³⁴; si può dedurre quindi che anche in ambito maiestatico alle imputate donne fosse accordato un trattamento sanzionatorio più mite.

Un caso particolare da segnalare, è quello dello spergiuro in nome dell'imperatore (che sarebbe appunto sfociato in un'accusa di *crimen maiestatis*): data la frequenza dei giuramenti e, di conseguenza, degli spergiuri, si giunse a ritenere alquanto eccessiva l'imputazione dei colpevoli per questa fattispecie; perché venisse irrogata la pena era necessario sussistessero *cogitatio e sana mens*, per di più non doveva essere occorso uno stato di eccitamento (*calor*), sconsideratezza (indicata con il sostantivo greco προπέτεια), leggerezza (*levitas*) o facilità di lingua (*lubricus linguae*). Alla presenza delle dette condizioni, comunque, si optò per non applicare la pena prevista dalla legge, ma una più lieve e, in seguito, si decise di indulgere del tutto²³⁵.

Talora è considerato maggiormente grave, *ceteris paribus*, il delitto commesso da un militare, rispetto a quello eseguito da un 'civile'; fra militari la gravità aumentava in maniera proporzionale al grado rivestito dal delinquente:

D. 48.4.7.4 (Mod. 12 *pand.*): *Crimen maiestatis facto vel violatis statutis vel imaginibus maxime exacerbatur in milites;*

D. 48.19.14 (Macer. 2 *de re milit.*): *Quaedam delicta pagano aut nullam aut leviolem poenam irrogant, militi vero graviorem;*

D. 49.16.2.1 (Men. 1 *de re milit.*): *Et augetur, ut in ceteris delictis, dignitate gradu specie militiae;*

²³⁴ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 67.

²³⁵ Cfr. D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*); D. 12.2.13.6 (Ulp. 20 *ad ed.*); CTh. 4.14.1.2 (a. 223); CTh. 9.7.1; CTh. 9.4.1 (a. 393).

D. 49.16.5 pr. (Men. 2 de re milit.): *Non omnes desertores similiter puniendi sunt, sed habetur et ordinis stipendiorum ratio, gradus militiae.*

In questo modo si spiega anche per quale ragione la diserzione, che si è detto essere condotta integrante *crimen maiestatis* (nello specifico rientra nel sottoinsieme di condotte riconducibili all'antica *perduellio*), si punisse più aspramente nei militari romani, che non in quelli latini²³⁶.

Per quanto riguarda il ruolo e la punibilità del tentativo, in linea generale, nel sistema di diritto criminale romano, non risulta essere punibile l'atto che non abbia raggiunto la fase della consumazione²³⁷. Costituisce una vistosa eccezione a questo principio proprio la disciplina serbata per le condotte che ricadono nel titolo di reato maiestatico; esse sono potevano essere colpite tanto nella fase di preparazione, quanto nella fase di esecuzione. La punibilità del crimine nella sua fase prodromica risulta attestata sin dall'antichità²³⁸ e, questo, anche grazie al tramandarsi della vicenda leggendaria di Turno Erdonio, uno dei capi latini che si oppose più alacramente a Tarquinio²³⁹: fu accusato, condannato e messo a morte perché colpevole di alto tradimento, sul mero fatto che fosse stato scovato un

²³⁶ Liv. 30.39: *Nominis Latini (perfugae) qui erant securi percussi: Romani in crucem subisti* e Val. Mass. 2.7.12: *Gravius in Romanos quam in Latinos transfugas animadvertit.*

²³⁷ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 91.

²³⁸ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 243 ss.

²³⁹ Liv. 1.51: *Haec Aricinus in regem Romanum increpans ex concilio abiit. Quam rem Tarquinius aliquanto quam videbatur aegrius ferens confestim Turno necem machinatur, ut eundem terrorem quo ciuium animos domi oppresserat Latinis iniceret. Et quia pro imperio palam interfici non poterat, oblato falso crimine insontem oppressit. per adversae factionis quosdam Aricinos servum Turni auro corruptit, ut in deversorium eius vim magnam gladiatorum inferri clam sineret. Ea cum una nocte perfecta essent, Tarquinius paulo ante lucem accitis ad se principibus Latinorum quasi re nova perturbatus, moram suam hesternam velut deorum quadam providentia inlatam ait saluti sibi atque illis fuisse. Ab Turno dici sibi et primoribus populorum parari necem ut Latinorum solus imperium teneat. adgressurum fuisse hesterno die in concilio; dilatam rem esse, quod auctor concilii afuerit quem maxime peteret. Inde illam absentis insectationem esse natam quod morando spem destituerit. Non dubitare, si vera deferantur, quin prima luce, ubi ventum in concilium sit, instructus cum coniuratorum manu armatusque venturus sit. Dici gladiatorum ingentem esse numerum ad eum convectum. Id vanum necne sit, extemplo sciri posse. Rogare eos ut inde secum ad Turnum veniant. Suspectam fecit rem et ingenium Turni ferox et oratio hesternae et mora Tarquini, quod videbatur ob eam differri caedes potuisse. eunt inclinatis quidem ad credendum animis, tamen, nisi gladii deprehensis, cetera vana existimaturi. Ubi est eo ventum, Turnum ex somno excitatum circumsistunt custodes; comprehensisque servis qui caritate domini vim parabant, cum gladii abditi ex omnibus locis deverticuli protraherentur, enimvero manifesta res visa iniectaeque Turno catenae; et confestim Latinorum concilium magno cum tumultu advocatur. Ibi tam atrox invidia orta est gladiis in medio positis, ut indicta causa, novo genere leti, deiectus ad caput aquae Ferentinae crate superne iniecta saxisque congestis mergeretur.*

gran numero di armi stipate nella sua causa; fatto interpretato quale chiaro – e sufficiente – indizio (*manifesta res visa*) delle sue trame sovversive.

Una conferma aggiuntiva alla vetustà del principio appena enunciato, si trae dalla disciplina dell'*crimen regni* dettata dalla *lex Valeria*: erano considerati bastevoli, ai fini dell'applicazione della pena, gli atti preparatori, purché accompagnati da un contegno dell'agente (sempre che questo non emergesse dagli atti stessi) tale per cui fosse ragionevole presumere il suo obiettivo di ripristinare il potere regio; tecnicamente «*de regno occupando consilia inire*»²⁴⁰. Il contenuto del reato di *affectatio regni*, dunque, si qualifica come *adpetere*²⁴¹ o *novis rebus studere*²⁴² e i casi ad esso riconducibili, emergenti dalle fonti, si riferiscono nella loro maggior parte ad atti puramente preparatori²⁴³.

7. Le pene previste dalla 'lex Iulia maiestatis'. Cenni sull'uso politico della relegazione insulare.

Sul piano prettamente sanzionatorio, sin dai tempi più antichi e dalla sua originaria configurazione – ossia la *perduellio* – il *crimen maiestatis*, data la sua estrema gravità, si configurava come del tutto eccezionale rispetto ai principi normalmente regolanti la repressione di altri reati, seppur gravi²⁴⁴. *In primis*, vigevo una folta schiera di disposizioni, non applicabili ad altre fattispecie criminose, che di fatto incentivava ed agevolava delazioni e accuse per lesa maestà, apprestava strumenti idonei ad una rapida identificazione del colpevole, l'efficace acquisizione di prove e la punizione del condannato e dei suoi eredi in maniera esemplare.

Sin dall'epoca delle XII Tavole era prevista, per i rei di lesa maestà, la pena di morte, come risulta da un frammento di Marciano contenuto nel Digesto:

²⁴⁰ Ad es. Liv. 2.8 dove si riproduce il contenuto della *lex sacra* o Liv. 4.15: *Propter consilia inita de regno*.

²⁴¹ Cic. *Phil.* 2.44.114 e Cic. *De domo.* 38.101.

²⁴² Cic. *Cat.* 1.1.3.

²⁴³ C. FERRINI, *Diritto*, cit., 93.

²⁴⁴ R. DE CASTRO-CAMERO, cit., 53.

D. 48.4.3 (Marcian. 14 *inst.*): *Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem Iulia maiestatis praecipit eum, qui maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit. Eadem lege tenetur et qui iniussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit exercitum comparaverit. Quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit: quive imperium exercitumve populi Romani deseruerit: quive privatus pro potestate magistrature quid sciens dolo malo gesserit: quive quid eorum, quae supra scripta sunt, facere curaverit:*

Com'è già stato sostenuto *supra*, sia con la *lex Cornelia* che, successivamente, con la *lex Iulia* fatta varare presumibilmente da Cesare, la pena comminata era quella di morte – purché sostituibile dal condannato con l'esilio volontario: soltanto successivamente alla partenza del reo, poteva essere emanato un provvedimento di *aqua et igni interdictio*²⁴⁵.

Quanto invece alla sanzione comminata dalla *lex Iulia maiestatis*, tutt'oggi mancano testimonianze sicure delle fonti che permettano di chiarire il dubbio se la pena applicata fosse la pena di morte o meno. Inizialmente si riteneva²⁴⁶ che già a partire dal primi Principato si assistette ad un generale inasprimento delle pene, in particolare per il *crimen maiestatis* il quale, com'è noto, si configurava come una fattispecie del tutto eccezionale rispetto a quei principi normalmente applicati alla repressione di altri reati, pur molto

²⁴⁵ In questo senso, l'*aqua et igni interdictio* non rappresentava una vera e propria pena, quanto più un provvedimento autoritativo emanato dal magistrato; proprio per questo, ben presto, divenne una misura accessoria all'*exilium*: il cittadino romano, infatti, poteva trasferirsi stabilmente in una città legata a Roma da accordi internazionali, esercitando il *ius exulandi*; in questa maniera egli avrebbe potuto evitare la condanna a morte pronunciata nei suoi confronti entro un giudizio penale condotto dalle assemblee popolari. Su quanto appena detto, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 88. Stando alle parole di Polib. *Hist.*, 4.14.7 Con l'andare del tempo, i comizi presero ad astenersi dal pronunciare la condanna capitale se il cittadino comunicava al popolo la sua intenzione di avvalersi dello *ius exulandi*, purché questo fosse esercitato prima che la votazione fosse ultimata. In verità, si è ammesso anche che il reo potesse scegliere di allontanarsi anche a condanna pronunciata, presumendosi come antecedente logico della morte l'esilio; ogni condanna capitale, dunque, presupponeva e, a volte, equivaleva all'esilio (cfr. a tal proposito Sall. *Cat.* 51.21-22 e 40; Liv. 25.4.9). con la proibizione verso tutti i cittadini di fornire ospitalità al condannato, in modo tale che lo Stato si potesse garantire il suo effettivo allontanamento. Per l'esule era prevista la perdita della cittadinanza, la confisca dei beni e, qualora avesse fatto ritorno nel territorio romano, la morte. La pena dell'*aqua et igni interdictio* non si applicava al reo di *maiestas* che fosse stato anche un militare: in tal caso il traditore era privato del grado, torturato e infine giustiziato, in quanto lo *status* di soldato faceva automaticamente di lui un nemico dello Stato; i suoi beni erano confiscati dal Fisco (M. CARCANI, *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Napoli, 1981, 86 ss.).

²⁴⁶ È questa l'opinione di B. LEVICK, *Poena legis maiestatis*, 358 ss.

gravi²⁴⁷ e che richiedeva l'applicazione della pena più severa. Più recentemente tuttavia, un'autorevole dottrina²⁴⁸ ha optato invece per l'*aqua et igni interdictio*, posticipando all'età severiana il ripristino dell'originaria pena capitale prevista dalla legislazione decemvirale, che venne poi commutata, nell'età successiva, nel bando da Roma e dall'Italia²⁴⁹.

Esposte queste doverose premesse, resta tuttavia da chiarire un dubbio di natura terminologica, che si riflette tuttavia sui profili sostanziali della repressione del reato in esame: dal momento che la commissione del reato politico richiedeva necessariamente delle forme sanzionatorie rigide ed efficaci e appurato che la sanzione dell'*aqua et igni interdictio*, possiamo considerare quest'ultima come pena capitale? E, di conseguenza, cosa s'intendeva per pena capitale? Solo ed esclusivamente la pena di morte o anche l'*interdictio*?

Il Brasiello²⁵⁰ ritiene che tanto la pena di morte quanto l'*aqua et igni interdictio* rientravano nella categoria delle pene capitali: lo studioso infatti osserva che nelle fonti²⁵¹

²⁴⁷ Oltre al verificarsi di un ampliamento indiscriminato della legittimazione all'accusa di lesa maestà, era infatti prevista una vasta gamma di disposizioni non applicabili ad altre fattispecie criminose volta ad agevolare e ad incentivare delazioni e accuse di lesa maestà, nonché ad apprestare strumenti idonei ad una rapida identificazione dei responsabili: L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 30 ss.

²⁴⁸ Tale è infatti il pensiero di B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 182, il quale osserva che la prassi consuetudinaria dello *ius exulandi* «condusse infine lo stesso legislatore, negli ultimi decenni della Repubblica, a comminare l'*exilium* con perdita della cittadinanza come pena autonoma per alcuni crimini rimessi al giudizio di *quaestiones*» e U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 67 ss.

²⁴⁹ L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 30. Nel III secolo si eseguivano la decapitazione per gli *honestiores* e la vivicombustione o l'esposizione alle belve per gli *humiliores* (cfr. D. 49.16.7). Costantino stabilì che qualcuno avesse organizzato una *scelerata factio* con i barbari al fine di depredare i romani, sarebbe stato punito con la vivicombustione: cfr. E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origini e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 1996, 50.

²⁵⁰ U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 68.

²⁵¹ Cfr. D. 37.1.13 (Afric. 5 *quaest.*): *Edicto praetoris bonorum possessio his denegatur, qui rei capitalis damnati sunt neque in integrum restituti sunt. Rei autem capitalis damnatus intellegitur is, cui poena mors aut aquae et ignis interdictio sit. Cum autem in relegationem quis erit, ad bonorum possessionem admittitur*; D. 37.14.10 (Ter. Clem. 9 *ad leg. Iul. Et Pap.*): *Eum patronum, qui capitis libertum accusasset, excludi a bonorum possessione contra tabulas placuit. Labeo existimabat capitis accusationem eam esse, cuius poena mors aut exilium esset. Qui nomen detulit, accusasse intellegendus est, nisi abolitionem petit: idque etiam proculo placuisse Servilius refert*; D. 48.1.2 (Paul. 15 *ad ed.*): *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio: per has enim poenas eximitur caput de civitate. Nam cetera non exilia, sed relegationes proprie dicuntur: tunc enim civitas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio poena est*; D. 48.19.2 pr.-1 (Ulp. 48 *ad ed.*): *Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato vel mors vel etiam civitatis amissio vel servitus contingit. Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit: praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. Sed praefectus urbi ius habet deportandi statimque post sententiam praefecti amissio civitatem videtur*. Nel penultimo passo di Ulpiano, è possibile osservare come, con il passare del tempo, la *deportatio* iniziò a sostituire l'*interdictio*. Per

l'espressione *poena capitalis* viene intesa in senso ampio, dal momento che non viene limitata alla pena di morte vera e propria; al contrario, il termine *poena capitis* sembra alludere strettamente alla pena di morte²⁵².

Una volta chiarito che la sanzione prevista dalla *lex Iulia maiestatis* era quella dell'*interdictio aqua et igni* e il modo in cui questa sanzione rientrasse nel novero delle pene capitali, è doveroso sottolineare la difficoltà che da sempre hanno riscontrato gli studiosi – a causa dell'oscurità delle fonti a riguardo – nell'individuare con esattezza le origini e gli sviluppi di questa sanzione²⁵³. Questa tendenziale atmosfera di confusione si accresce ulteriormente quando nelle fonti l'*interdictio* viene identificata con altre pene come l'esilio²⁵⁴. Tuttavia, nonostante queste due figure presentino un'indiscutibile connessione, non possono essere in alcun modo confuse: l'esilio era infatti una situazione di fatto, mentre l'*interdictio* era una situazione di diritto²⁵⁵.

Ciò detto, occorre ricapitolare sinteticamente le caratteristiche principali e gli effetti della sanzione prevista dalla *lex Iulia*: all'accusato sottoposto a processo per il compimento di un crimine capitale era consentito di sfuggire alla morte recandosi in volontario esilio, ossia abbandonando il territorio cittadino prima che fosse pronunciata la sentenza (da parte del comizio centuriato – competente per i crimini capitali – all'epoca degli *iudicia*

maggiori informazioni circa le caratteristiche e l'utilizzo della pena capitale in Roma antica, si veda soprattutto B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 115, T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 907, AA.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano, 1989, 46.

²⁵² U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 102 s. Secondo lo studioso, questa dicotomia derivava dal fatto che la *poena capitalis* e la *poena capitis* erano l'una espressione di un *iudicium* e che ben presto nella prassi cominciò ad identificarsi con l'*exilium*, l'altra il risultato di un atto di *imperium*; secondo P. GARNEY, *Social status and legal privilege in the roman Empire*, Oxford, 1970, 112, ritiene addirittura che nel I sec. a.C. *aqua et igni interdictio* ed *exilium* venissero usati come sinonimi. Anche E. LEVY, *Kapitalstrafe*, in *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz, 1963, 327 ss. prestò attenzione sulla questione terminologica sopra accennata, giungendo alla conclusione che con l'espressione *capite accusationem* si faceva riferimento tanto alla pena di morte che all'*aqua et igni interdictio*, mentre con *capite punire* si alludeva sempre alla pena di morte.

²⁵³ Per una letteratura essenziale sul tema: E. CANTARELLA, *I supplizi*, cit., 275; T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 902 ss.; G. PUGLIESE, *Le garanzie dell'imputato nella storia del processo penale romano*, in *Scritti giuridici scelti*, II, Camerino, 1985, 606 ss.; C. GIOFFREDI, *I principi del diritto penale romano*; G. CRIFÒ, *L'esclusione dalla città. Altri studi sull' 'exilium' romano*, Perugia, 1985, 27 ss; G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1965, 148; C.F. DIECK, *Crimalrecht der Romer*, Amsterdam, 1969, 81 ss; B. SANTALUCIA, *Diritto*, 88 e 182 ss.; B. SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale dei deportati in insulam*, in *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire romain et l'Occident médiéval. Actes du colloque de Strasbourg, 2000*, Parigi, 2004, 10 ss.; V. GIUFFRÈ, *La repressione*, cit., 80; U. COLI, *Saggi critici sulle fonti del diritto romano*, I, Firenze, 1922, 60 ss.

²⁵⁴ R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 59.

²⁵⁵ L'esilio divenne una sanzione criminale vera e propria soltanto con la nascita e lo sviluppo della *cognitio* del *princeps*, essendo prima considerato come conseguenza obbligata ma indiretta di quell'*interdictio* citata poc' anzi provocata dalla fuga del condannato: cfr. L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 132.

populi, dal magistrato presidente della giuria nel successivo procedimento innanzi alle *quaestiones perpetuae*). All'abbandono della città faceva seguito un provvedimento formale, ossia l'*aqua et igni interdictio*, il quale comportava la perdita della cittadinanza²⁵⁶, la confisca del patrimonio²⁵⁷ e il divieto di tornare a Roma sotto pena di morte²⁵⁸; inoltre, gli effetti dell'*interdictio* si riflettevano inevitabilmente sulle relazioni familiari ed ereditarie del condannato²⁵⁹.

Nei casi più eclatanti di lesa *maiestas*, che riguardavano personaggi particolarmente celebri e potenti, la pena dell'*interdictio*, unita a quella accessoria della *publicatio bonorum*, non erano sufficienti, anche nei non rari casi in cui il reo si fosse tolto la vita prima del processo: solo nelle ipotesi meno gravi di *minuta maiestas*²⁶⁰, infatti, il *crimen* si estingueva con la morte del reo; ciò non avveniva per tutti quei casi che ricadevano nelle previsioni sopra elencate del primo *caput* della *lex Iulia*²⁶¹. Si procedeva così

²⁵⁶ E ciò, sin dai tempi più antichi della storia romana, quando l'esilio era ancora una sorta di meccanismo attraverso il quale un *civis Romanus* poteva evitare la pena capitale abbandonando il suolo patrio con il tacito consenso dell'autorità, che pronunciava nei suoi confronti un provvedimento noto con il nome di *aqua et igni interdictio* (cfr. R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 59 s.). Tale provvedimento «consisteva nel bando del reo da una parte del territorio romano, di regola da Roma e dall'Italia, sotto minaccia di morte nel caso di abusivo rientro in patria»: cfr. B. SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 10.

²⁵⁷ Originariamente, infatti, l'*interdictio aqua et igni* non determinava, quale conseguenza automatica della sua pronuncia, la confisca dei beni del destinatario di tale provvedimento. Fu Cesare che mutò questo stato di cose, stabilendo – se prestiamo fede a Svet. *Caes.* 42.3 – che i colpevoli di parricidio fossero spogliati di tutte le loro sostanze, mentre i responsabili di altri crimini della metà. La misura fu successivamente inasprita (non ci è dato sapere quando: cfr. B. SANTALUCIA, *La situazione*, 11), eliminando la distinzione tra confisca totale o parziale dei beni: chi aveva subito l'interdizione veniva privato in ogni caso di tutte le sue sostanze, a prescindere dal tipo di reato commesso. La *publicatio bonorum* si configurava dunque o come pena accessoria rispetto all'*interdictio* oppure – proprio a partire dall'epoca imperiale – quale pena autonoma conseguente ad un processo *post mortem*: nei casi in cui il reo fosse deceduto prima della celebrazione del processo, non sarebbe stato possibile, com'è ovvio, comminargli una pena di carattere personale (cfr. E. VOLTERRA, *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA*, II, 1949, 488 ss.). L'unica soluzione era quindi eliminare tutto ciò che avrebbe potuto ricordarlo, *in primis* il suo patrimonio. La *publicatio bonorum* costituisce peraltro una tematica centrale nella vicenda del processo celebrato ai danni di Gneo Pisone Padre: sulla sua condotta v. R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 44 ss. Per quanto concerne il ruolo dell'erario, il procedimento di esecuzione della *publicatio bonorum*, le origini di questa sanzione e il destino dei beni confiscati, si v. R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 85 ss.; A.H.M. JONES, *The 'aerarium' and the 'fiscus'*, in *Studies in roman Government and Law*, Oxford, 1960, 106 ss.; A. GARZETTI, *'Aerarium' e 'fiscus' sotto Augusto. Storia di una questione in parte di nomi*, in *Athenaeum*, XXXI, 1953, 322 ss.; F. SALERNO, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'. Forme giuridiche ed uso politico dalle origini a Cesare*, in *BIDR*, XCIV-XCV, 1991-1992, 713.

²⁵⁸ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 88 e 182 ss.

²⁵⁹ R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 44 ss.

²⁶⁰ Ossia quelle non indicate tassativamente nei testi normativi giunti sino a noi e dunque determinate, con ogni probabilità, dai *prudentes* appositamente delegati o in maniera discrezionale dal *princeps*. Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 31.

²⁶¹ La volontà di estendere le conseguenze negative della *minuta maiestas* anche ai discendenti del reo e di cancellare la memoria degli oppositori sconfitti culminerà, nel IV secolo, con le rigide disposizioni

all'emanazione di tutta una serie di misure che prendono il nome di *damnatio memoriae*²⁶², al fine di cancellare per sempre la memoria del colpevole come se non fosse mai esistito – fatto che per gli uomini e le donne di nobile lignaggio, rappresentava un'onta gravissima che ricadeva inesorabilmente su tutta la loro *gens*.

L'efficacia della *damnatio memoriae* era favorita dalla disponibilità limitata di fonti storiche in età antica.

In età repubblicana la sanzione, generalmente applicata dal Senato, prevedeva da un lato la *abolitio nominis* (il *praenomen* del *damnatum* non si sarebbe tramandato in seno alla famiglia e sarebbe stato cancellato da tutte le iscrizioni; in seguito venivano distrutte tutte le raffigurazioni del condannato), dall'altro, in caso di voto positivo da parte del senato, la *rescissio actorum*, ossia la nullità degli atti compiuti in vita, nonché l'impossibilità, per chiunque altro, di subentrare nei rapporti giuridici dei quali il condannato era titolare – il che comportava anche la confisca del patrimonio a danno degli eredi. Nel caso in cui questa misura fosse applicata in vita allora, dal punto di vista giuridico, esso rappresentava una vera e propria morte civile.

La *damnatio memoriae* conobbe un processo di degenerazione in età imperiale, giungendo a colpire anche dopo la loro morte la memoria degli imperatori spodestati o uccisi: la condanna comportava la cancellazione del nome dalle iscrizioni di tutti i monumenti pubblici, l'abbattimento di statue e monumenti onorari e lo sfregio dei ritratti presenti sulle monete.

Infine, per concludere l'analisi del contenuto della *lex Iulia maiestatis*, degli elementi oggettivi e soggettivi del *crimen* in esame e delle sanzioni previste da questa norma, ritengo sia opportuno spendere qualche cenno sul ruolo eminentemente politico che ricopriva la sanzione della *relegatio in insulam*, alla quale fu condannato Ovidio. Questo al fine di dimostrare come, nonostante la pena formalmente prevista dalla *lex Iulia* fosse quella dell'*interdictio aqua et igni* – cui vanno aggiunte quelle sanzioni accessorie sulle

contenute nella *lex quisquis* emanata nel 397 dall'imperatore Arcadio. Cfr. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 52 ss.

²⁶² Per una letteratura essenziale sul tema, cfr. F. VITTINGHOFF, *Der Straatsfeind der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur 'damnatio memoriae'*, Speyer, 1936, 46 ss. e F. BETANCOURT, *La 'damnatio memoriae' en el Cod. Vat. Lat. No. 5766*, in *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, 1994, 30 ss.

quali mi sono soffermata poc' anzi, nella prassi e in relazione a quelle condotte che il *princeps* considerava particolarmente gravi potevano essere comminate altre sanzioni.

La *relegatio in insulam* (che nel caso di Ovidio fu *in perpetuum*) determinava conseguenze meno gravi di quelle derivanti sia dall'*interdictio* che dalla *deportatio in insulam* – la quale comportava la confisca del patrimonio e la perdita della cittadinanza; il poeta non subì né la confisca dei suoi beni²⁶³ né la perdita della cittadinanza romana, pur essendo isolato e limitato nella sua libertà di spostamento²⁶⁴.

Questa sanzione, originariamente destinata a quei crimini attinenti la sfera della *familia*, durante il primo principato divenne un vero e proprio strumento di repressione politica, probabilmente il più importante²⁶⁵. Il Digesto fornisce una definizione puntuale dello *status* del relegato:

D. 48.22.4 (*Marcian. libro secundo institutionum*): *Relegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia iura sua retinent: tantum enim insula eis egredi non licet. Et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt: nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere.*

Le caratteristiche generali del sistema punitivo previsto dalla *relegatio* sono note: in estrema sintesi, si trattava di un esilio in un luogo specifico, che poteva essere temporaneo o, come nel caso di Ovidio, perpetuo; durante tale periodo il condannato non perdeva i suoi diritti di *civis* ma poteva subire una confisca parziale dei beni (ma nel caso del poeta, ciò non avvenne). Gradualmente, alla *relegatio* si affiancò un altro tipo di punizione molto più severa, ossia la *deportatio in insulam*, che secondo alcuni studiosi²⁶⁶ può essere considerata una pena paragonabile all'*interdictio*, rappresentandone in un certo senso

²⁶³ Come è già stato accennato *supra*, in più occasioni Ovidio ringraziò il *princeps* di avergli non soltanto risparmiato la vita ma anche di aver lasciato intatto il suo patrimonio. Cfr., fra gli altri, Ov. *Trist.* 2.129-130: *Insuper accedunt, te non adimente, paternae, / tamquam vita parum muneris esset, opes.*

²⁶⁴ L. LABRUNA, «*Relegatus, non exul*», cit., 133.

²⁶⁵ C. BOGAZZI, *Giustizia e repressione politica a Roma nel primo secolo dell'Impero: lo strumento della 'relegatio in insulam'*, in *Oralità, scrittura, potere. Sardegna e Mediterraneo tra antichità e medioevo*, a cura di L. Tanzini, Roma, 2020, 125.

²⁶⁶ G. AMIOTTI, *Primi casi di relegazione e di deportazione insulare nel mondo romano*, in *Coercizione e mobilità urbana nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1995, 345 ss.

un'evoluzione di età imperiale. La *deportatio* prevedeva la perdita della cittadinanza, la confisca integrale del patrimonio e aveva un carattere esclusivamente perpetuo²⁶⁷.

La comparsa di questa sanzione, benché già esistente in epoca repubblicana, è testimoniata con sicurezza soltanto a partire dall'epoca augustea: sarebbe con la promulgazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a.C. che la relegazione avrebbe fatto il suo ingresso ufficiale nel sistema punitivo romano²⁶⁸. Vi sono tuttavia studiosi²⁶⁹ che, a mio parere correttamente, ritengono questa ipotesi poco credibile: il Brasiello osserva che sarebbe impossibile immaginare che questa pena possa essere stata utilizzata solo ed esclusivamente al fine di sanzionare l'adulterio, giungendo paradossalmente a concepire l'esistenza di intere colonie di adulteri disseminate in molteplici isole. Prestando fede al ragionamento dello studioso, la comparsa della relegazione insulare come *poena legis* sarebbe di gran lunga posteriore al 18 a.C., collocandosi anche successivamente al 2 a.C., anno in cui Augusto fece relegare Giulia Maggiore e alcuni dei suoi presunti amanti; secondo Tacito²⁷⁰ infatti, Augusto avrebbe ecceduto nell'applicazione delle sue stesse leggi, il che farebbe intendere che all'epoca non esistesse ancora una norma che disciplinasse espressamente questa sanzione. Nonostante non sia possibile affermare con sicurezza che non vi furono casi di relegazioni insulari nel periodo intercorrente tra il 18 a.C. e la relegazione di Giulia Maggiore, il 2 a.C. rappresentò da un lato un anno cruciale sia per la storia del principato (ad Augusto venne conferito il titolo onorifico di *pater patriae*) che per la diffusione della *relegatio* stessa: infatti a partire da quel celebre scandalo si cominciò ad utilizzare questa pena con una discreta frequenza anche per punire crimini non strettamente connessi con l'adulterio

²⁶⁷ D. 48.22.7.2 (Ulp. 10 *de officio proconsulis*): Haec est differentia inter deportatos et relegatos, quod in insulam relegari et ad tempus et in perpetuum quis potest.

²⁶⁸ Circa l'esatta datazione della comparsa della relegazione, in dottrina non vi è ancora una communis opinio. Gli autori (tra cui R.A. BAUMAN, *Some remarks on the structure and survival of the 'Quaestio de adulteriis'*, in *Antichthon*, II, 1968, 68 ss.) che ritengono plausibile la data del 18 a.C., si basano sul seguente passo delle *Pauli*

receptae sententiae (I2.26.14): *Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri, adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegendur. L'espressione 'placuit coerceri' ha fatto propendere gli studiosi per un inserimento della relegazione insulare come poena legis sin dal momento dell'emanazione della lex Iulia de adulteriis coercendis.*

²⁶⁹ U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 70.

²⁷⁰ Tac. Ann. 3.24.2: *ut valida divo Augusto in rem publicam fortuna ita domi improspera fuit ob impudicitiam filiae ac neptis quas urbe depulit, adulterosque earum morte aut fuga punivit.*

e di indole politica²⁷¹, nei confronti dei quali vennero architettate accuse pretestuose e processi farsa. È impossibile non scorgere dietro quelle condanne una precisa volontà politica di Augusto²⁷². Orbene, lo strumento della *relegatio in insulam* rappresenta una costante nel rapporto tra il *princeps* e i suoi oppositori. Nato probabilmente come pena specificatamente prevista per il reato d'adulterio, ben presto Augusto comprese saggiamente di potersene avvalere per punire crimini di natura politica, che pur rimanevano legati in qualche modo alla sfera morale - la quale ricopriva un ruolo primario nel programma politico e religioso del *princeps*: cosicché spesso per giustificare l'emanazione dei provvedimenti di relegazione dovette ricorrere ad accuse pretestuose, volte a celare le reali condotte che li avevano causati.

Giunti ormai al termine di questo capitolo dedicato alla genesi e al successivo sviluppo del *crimen maiestatis* in età augustea, ritengo di poter trarre alcune conclusioni circa l'intricata vicenda della relegazione di Ovidio. Innanzitutto, è ormai possibile affermare con un ampio margine di sicurezza che le condotte – quali che fossero materialmente, allo stato delle fonti probabilmente non le conosceremo mai con certezza – tenute dal poeta di Sulmona potrebbero aver integrato, con un ampio margine di certezza, quella fattispecie su cui Augusto era intervenuto legislativamente non molti anni prima e che veniva costantemente sottoposta ad un'interpretazione alquanto estensiva da parte dello stesso, al fine di sanzionare con la massima efficacia tutta una serie di condotte criminose di indole dichiaratamente o comunque larvamente politica sebbene non figurassero nel testo della sua *lex*; tuttavia il *princeps* ritenne che in alcuni casi, per intenderci quelli più 'delicati' in cui spesso e volentieri erano coinvolti membri della sua *domus* che avevano ordito congiure a danno del suo regime, non sarebbe stato saggio celebrare un pubblico processo per lesa maestà. Augusto preferì dunque celare questi crimini così gravi dietro il più rassicurante *adulterium*, o comunque dietro ad altre fattispecie connesse alla morigeratezza dei costumi. In tal senso si spiegherebbe l'accusa del tutto pretestuosa a

²⁷¹ C. BOGAZZI, *Giustizia*, cit., 129.

²⁷² Riguardo ai successivi sviluppi della *relegatio in insulam* durante la dinastia dei Giulio-Claudi, è sufficiente ricordare che le espulsioni da Roma proseguirono anche durante il principato di Tiberio, principalmente a causa di scandali che coinvolsero la sua *domus* (basti pensare alle condanne di Agrippina Maggiore e di suo figlio Nerone) ma anche per altri reati di vario genere, che spesso nascondevano dietro le apparenze motivazioni di natura politica. Anche durante il principato di Claudio si verificarono altri episodi di relegazione insulare, ancora una volta per congiure e maneggi politici orditi dai membri della sua stessa famiglia. Cfr. C. BOGAZZI, *Giustizia*, cit., 135 s.

taluni versi incriminati dell'*Ars amatoria* e il silenzio, verosimilmente imposto dallo stesso Augusto, che il poeta serbò nei confronti del suo *error* – l'unica vera causa della sua severa condanna. Anche quell'anomala procedura che il poeta subì da quando gli venne consegnato quel famigerato editto contenente gli estremi della sua condanna – caratterizzata, come sappiamo, dalla totale assenza di un qualsivoglia processo (che pure venne celebrato nei confronti di altri celebri personaggi per così dire 'scomodi') quasi fosse il risultato di una vera e propria misura di polizia – è perfettamente inquadrabile nel quadro della repressione del *crimen maiestatis* nel primo principato. Per quanto la relegazione di Ovidio fosse senza dubbio un caso eccezionalmente anomalo anche per l'epoca, è stato dimostrato come Augusto da un lato sfruttasse in maniera strumentale determinate sanzioni (come, appunto, quella delle relegazione insulare) per sanzionare i reati politici nonostante la pena formalmente prevista dalla *lex Iulia maiestatis* fosse quella – nel caso di specie, più severa – dell'*interdictio aqua et igni* con conseguente applicazione della *publicatio bonorum*; dall'altro lato, è stato fatto notare come proprio a partire dall'epoca augustea il crimine di lesa maestà si cominciò a distinguere anche per la compressione, in casi di eccezionale gravità, delle garanzie processuali e delle tutele riconosciute all'imputato che non cessarono di essere applicate anche nel nuovo sistema di repressione criminale della *cognitio extra ordinem*²⁷³. Venne così realizzato un sistema del tutto peculiare, in contrasto con quegli istituti e principi cardine del diritto criminale romano che continuavano ad essere in vigore insieme all'assetto delle istituzioni repubblicane, seppur solo formalmente. A nulla servì la profonda conoscenza del diritto e della stessa *lex Iulia maiestatis* di Ovidio egli fu sostanzialmente vittima di nascente un sistema di repressione di un *crimen* di fatto privo di una qualche definizione puntuale e che già in età repubblicana fu utilizzato in maniera strumentale a fini politici.

8. Similitudini tra il 'crimen maiestatis' e reato politico, così come disciplinato nel Codice Rocco.

Pur avendo concentrato le mie analisi su una vicenda e su un periodo storico circoscritti nel tempo, nel corso delle mie ricerche e in special modo leggendo i frammenti raccolti

²⁷³ Così G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Costituzione e diritto nella storia di Roma*, Torino, 2020, 117.

nel Digesto dedicati alla *lex Iulia maiestatis*, non ho potuto fare a meno di notare talune eclatanti similitudini con la disciplina del reato politico presente nel codice penale italiano. Ho ritenuto congruo, dunque, elaborare delle sintetiche riflessioni sul tema.

Com'è noto, il Codice Rocco entrò in vigore il primo luglio 1931, in pieno regime fascista. Ad ogni modo, il nuovo ideale di stato fascista non fu il solo fattore che incoraggiò un trattamento più severo nei confronti dei crimini politici: anzi, secondo una parte della dottrina, non fu nemmeno quello essenziale – per quanto importante – ²⁷⁴ in quanto altre due condizioni storiche sono risultate necessarie ai fini di operare quel vistoso cambiamento nella repressione del delitto politico. In primo luogo, va senza dubbio ricordato l'affermarsi della necessità di introdurre nel nuovo codice penale l'istituto della misura di sicurezza, che comportò la nascita di quell'assioma per cui è fondamentale tenere conto dei motivi che hanno spinto a delinquere per potersi tutelare con maggiore efficacia dagli individui considerati socialmente pericolosi²⁷⁵. L'altro elemento determinante nella creazione del nuovo concetto di delitto politico fu il prevalere, nella dottrina penalistica italiana, della scuola positiva sulla scuola classica. Gli studiosi appartenenti alla scuola classica, aderivano alla teoria oggettiva del reato politico, che fonda tale qualificazione sulla natura dell'interesse violato: a titolo di esempio, è qualificabile come delitto politico quello che «lede o mette in pericolo un interesse dello Stato inerente alla sua organizzazione politica ed alle attività che da essa derivano, come funzioni pubbliche che agiscono nell'orbita del diritto»²⁷⁶; al contrario, coloro che aderivano alla scuola positiva abbracciavano una concezione di delitto politico completamente opposta, che fa esclusivo riferimento alla politicità della condotta criminosa del reo, il cui movente deve essere teso ad una sorta di 'fine sociale'.

Il contrasto tra queste due correnti dottrinali e le crescenti pulsioni verso la legalità e la sicurezza, unite al totalitarismo fascista, si tradussero nella considerazione del codice Zanardelli del 1889 quale strumento inadeguato alla necessità di difesa contro la delinquenza²⁷⁷: l'approdo ad una nuova codificazione di diritto penale che tenesse conto

²⁷⁴ Si fa riferimento all'opinione di T. DELOGU, *L'elemento politico nel codice penale*, in *Archivio penale*, 1945, 161 ss. Il giurista nel suo saggio, dichiara che il fascismo, nella riforma del codice penale culminata con l'approvazione del progetto Rocco, «appare l'occasione più che la causa».

²⁷⁵ M. PELISSERO, *Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche*, Napoli, 2000, 102.

²⁷⁶ Trib. Sup. Mil. 29 luglio 1947, in *Archivio penale*, con nota di G. AMATISI, *Considerazioni sull'amnistia nei reati previsti dal codice penale militare*, 1948, II, 142.

²⁷⁷ T. DELOGU, *L'elemento*, cit., 167.

della concezione di reato politico fatta propria dalla scuola positiva, con la quale lo stato potesse, per citare il Pellissero, dare «la sua caratteristica impronta di forza nella tutela dei superiori interessi del Paese»²⁷⁸, era inevitabile.

Per quanto riguarda i singoli delitti politici e la loro disciplina organica prevista dal Codice Rocco, ho ritenuto sufficiente, ai fini di questo lavoro, analizzare due articoli della parte generale, specificamente agli artt. 7²⁷⁹ (il cui esame verrà affrontato brevemente in nota) e soprattutto l'8: esaminando la *ratio* di questi due articoli, è infatti possibile individuare alcune fondamentali problematiche che hanno sempre riguardato la tematica in esame.

L'art. 8 c.p. è rubricato 'delitto politico commesso all'estero'. Ai fini di questa analisi mi concentrerò in particolar modo sul primo e sul terzo comma. La lettera del primo comma recita: «Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati al numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministero della Giustizia».

Si tratta di un comma alquanto importante, in quanto disciplina il cosiddetto criterio doppia imputazione, secondo cui il fatto posto in essere dall'estradando sia penalmente illecito sia per l'uno che per l'altro Stato, indipendentemente dal fatto che sia indicato con lo stesso *nomen iuris* nell'ordinamento dei due Stati. Nel terzo comma del medesimo articolo è poi presente la prima definizione codicistica di reato politico nella storia della legislazione penale italiana; il testo recita: «Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico

²⁷⁸ M. PELISSERO, *Reato*, cit., 101.

²⁷⁹ Si riporta il testo integrale dell'art. 7 c.p., rubricato 'Reati commessi all'estero': «È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) Delitti contro la personalità dello Stato; 2) Delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) Delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) Delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) Ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana». In quest'ottica, in realtà, la personalità dello Stato non è considerata quale vero e proprio oggetto giuridico, in quanto lo stato fascista, munito di una morale propria che si propone di entrare negli animi degli italiani, non dà spazio alla lesione per mezzo di un comportamento umano: l'attenzione, piuttosto, è focalizzata sulla violazione del dovere di obbedienza verso la volontà superiore dello Stato-Nazione, cui tutti i cittadini sono tenuti; in questo modo la personalità dello Stato non è «il bene tutelato, ma una metafora volta ad esprimere, in forma mistificata, l'idea di una volontà superiore, contraddetta da comportamenti essenzialmente concepiti come sintomi di disobbedienza» (PADOVANI, *Bene giuridico e delitti politici*, Milano, 1982, 11).

del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici».

Si tratta di una definizione molto ampia, se non addirittura omnicomprensiva; secondo il Panagia, poi, la disposizione in esame sembra riferirsi a due distinte ipotesi normative: «l'una comprende quelle fattispecie definite politiche in virtù dell'offesa a un interesse politico dello Stato o a un diritto politico del cittadino; l'altra riguarda i reati comuni che sono considerati politici perché determinati in tutto o in parte da motivi politici»²⁸⁰. A partire da questa affermazione si possono individuare due accezioni di reato politico, nello specifico una è detta oggettiva e l'altra soggettiva. Per quanto concerne la prima, è necessario comprendere in che cosa consista 'l'interesse politico', dal momento che, com'è facilmente intuibile, tale aggettivo è potenzialmente in grado di assumere molteplici significati. Ad ogni modo oggi la dottrina prevalente al giorno d'oggi, ritiene che l'interpretazione adottata da una parte di essa, la quale intende il concetto di interesse politico in senso stretto – ossia come «interesse dello Stato a mantenere salda la vita politica»²⁸¹ – sia del tutto insufficiente; lo stato infatti dovrebbe tutelarsi anche in relazione a quei beni che, data la loro importanza sociale, sono beni politici a tutti gli effetti.

Com'è stato autorevolmente ribadito, in questa ricostruzione è presente una concezione aristotelica della politica, «in quanto s'identifica con la socialità»²⁸²; soggetto passivo del delitto oggettivamente politico «non è più solo lo Stato-ente, ma la Società organizzata nel suo complesso»²⁸³. Muovendo da questa prospettiva oggi maggioritaria in dottrina, ne deriva un ampliamento abnorme delle fattispecie ricadenti sotto la disciplina dell'art. 8 c.p.: soggetto passivo del delitto oggettivamente politico non è più solo lo Stato-ente, ma la Società organizzata nel suo complesso. Da tale prospettiva deriva un ampliamento abnorme delle fattispecie ricadenti sotto la disciplina dell'art. 8 c.p. e una conseguente lettura del concetto di delitto politico alla luce di interessi quali lo sviluppo e il progresso sociale. Nel novero dei delitti oggettivamente politici si pongono anche quei reati che coinvolgono il cittadino, ledendone un diritto politico; entro questa categoria vengono

²⁸⁰ S. PANAGIA, *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, Roma, 1967, 8.

²⁸¹ R. PANNAIN, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Torino, 1967, 184.

²⁸² P. NUVOLONE, *Motivo politico e motivo sociale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Roma, 1948, 341.

²⁸³ U. GAJOTTI, *Sul concetto di delitto politico*, in *Critica penale*, Bologna, 1946, 265.

tutelati quei soli interessi che nel campo politico hanno la valenza di veri e propri diritti soggettivi²⁸⁴.

Sono invece qualificati delitti soggettivamente politici i delitti comuni, previsti dal codice penale, dal codice penale militare²⁸⁵ e da leggi speciali, quando un movente politico, solo o in concorrenza con motivi comuni, ha animato il soggetto attivo spingendolo a commetterli²⁸⁶; attraverso questa equiparazione, il legislatore ha voluto assoggettare allo stesso severo trattamento, in un'ottica di tutela capillare degli interessi statuali, il delinquente 'generico' mosso, in tutto o in parte, da scopi politici. Anche in questo caso, dalla definizione di reato soggettivamente politico nasce il problema di capire che cosa si intenda con 'motivo politico': proprio a tal proposito, la concezione fatta propria dal legislatore e quella accolta dalla giurisprudenza si pongono in un rapporto di evidente antitesi. Si è già accennato al fatto che il legislatore, con l'evidente obiettivo di ampliare quanto più possibile la repressione dei delitti politici, ha ritenuto di includere nella relativa disciplina anche i reati comuni solo in parte determinati da motivi politici, sposando un'interpretazione estensiva in cui quel 'motivo politico' non deve necessariamente coincidere con il movente esclusivo, potendo essere concorrente ad altri moventi extrapolitici²⁸⁷. Tale impostazione, tuttavia, ad oggi non sembra essere condivisa dalla giurisprudenza prevalente, che richiede un diverso requisito: affinché un reato comune possa essere ritenuto soggettivamente politico è necessario che sia originato da un movente strettamente ed esclusivamente politico, precisando che, in ogni, caso il motivo deve tendere alla lesione di un interesse politico dello Stato o di un diritto politico del cittadino. Diversi i casi in cui è stato ribadito tale indirizzo; tra gli altri: Cass. 8 luglio 1977, n.1127 e Cass. 18 gennaio 1978, n.152²⁸⁸.

Al termine di questa sintetica trattazione sulla disciplina generale del reato politico nel Codice penale italiano condotta attraverso l'analisi degli articoli 7 e 8, dal momento che

²⁸⁴ Di questo tenore è la Relazione Ministeriale al progetto del Codice penale, I, 40.

²⁸⁵ L'estensione della disciplina dell'art. 8 c.p. ai reati militari si deve ad una pronuncia della Cassazione (Cass. 10 gennaio 1950, in *Giustizia penale*, 1950, II, 990).

²⁸⁶ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981, 515.

²⁸⁷ F. MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale*, Padova, 2001, 929.

²⁸⁸ Inoltre la giurisprudenza, interrogatasi sull'ammissibilità del delitto solo parzialmente politico, si è trovata ad escludere dal campo di applicazione dell'art. 8 c.p. tutti i reati contro il patrimonio, in quanto strutturalmente incompatibili con la caratterizzazione politica del fatto a causa della loro naturale preminente finalità di lucro (Nella motivazione di Cass. 18 gennaio 1978, n.152, cit.

in quest'ultimo si pone l'annosa questione di rintracciare una definizione compiuta di 'motivo politico' o 'interesse politico', è già possibile individuare delle similitudini che ancora oggi esistono tra il reato politico e il suo antecedente storico, il *crimen maiestatis*. In primo luogo, su tutti spicca sicuramente l'ambiguità se non l'assenza stessa della definizione: sull'esempio dei giureconsulti romani, anche nel diritto moderno l'autorità ha volutamente accolto una nozione duttile, ambigua, capace di mutare significato a seconda del contesto sociale e politico.

Un altro elemento comune tra fattispecie moderna ed il delitto politico così come disciplinato all'epoca di Augusto che salta immediatamente all'occhio, riguarda invece le diverse condotte punite a tale titolo. Infatti, sfogliando il Titolo I del Libro II del codice penale italiano, rubricato 'Dei delitti contro la personalità dello Stato', emerge sin dai primi articoli un'evidente somiglianza con le condotte punibili a titolo di *crimen maiestatis* ricavabili dal quarantottesimo libro del Digesto ed elencate *supra*. Volendo portare alcuni esempi si possono richiamare l'art. 242, 'cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano'²⁸⁹; l'art. 248, 'Somministrazione al nemico di provvigioni'²⁹⁰; l'art. 249, 'Partecipazione a prestiti a favore del nemico'²⁹¹; l'art. 262, 'Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione'²⁹²; l'art. 266, 'Istigazione di militari a disobbedire alle leggi'²⁹³; l'art. 270, 'Associazioni sovversive'²⁹⁴.

Un altro punto di contatto con la disciplina romanistica del delitto politico, con riferimento ai casi più gravi, riguarda il sistema sanzionatorio e le pene inflitte. La pena dell'ergastolo, com'è noto, rappresenta uno – anzi, il più grave – dei modi in cui può svolgersi la pena detentiva, trattandosi di una pena detentiva perpetua, ossia della stessa

²⁸⁹ Non dissimile da D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *Quis contra rem publicam arma ferat (tenetur is lege Iulia maiestatis)*.

²⁹⁰ Che richiama immediatamente alla mente 48.4.4 pr. (Scev. 4 *reg.*): *Cuiusve opera dolo malo hostes populi romani commeatu ... equis ... aliave qua re adiuti erunt ... , cuiusve opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia iumenta hostibus populi romani dentur adversus rem publicam (tenetur is lege Iulia maiestatis)*.

²⁹¹ Anche in questo caso D. 48.4.4 pr. (Scev. 4 *reg.*): *Cuiusve opera dolo malo hostes populi romani commeatu pecunia ..., quo ... pecunia ... hostibus populi romani dentur adversus rem publicam (tenetur is lege Iulia maiestatis)*.

²⁹² Condotta simile può essere considerata la seguente, riportata da D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *Quive hostibus populi Romani nuntium litteras miserit signumve dederit feceritve dolo malo (tenetur is lege Iulia maiestatis)*.

²⁹³ Comportamento gemello è descritto in D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *Quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat (tenetur is lege Iulia maiestatis)*.

²⁹⁴ Di cui si trova menzione in D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*): *Quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditioem convocentur (tenetur is lege Iulia maiestatis)*.

durata della restante vita del reo, da cui deriva l'applicazione di tutta una serie di pene accessorie automatiche (come l'affissione della sentenza, la pubblicazione della notizia, a spese del condannato, in uno o più giornali designati dal giudice, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la perdita della patria potestà, l'incapacità di testare e la nullità del testamento perfezionato precedentemente alla condanna). La somiglianza con il regime sanzionatorio romano, specie con quello risalente all'epoca del primo principato, è piuttosto emblematica: ricorre infatti la disciplina dell'infamia, sia per il tipo di incapacità in cui si incorre *ex lege*, sia per il fatto che la notizia venga diffusa, in modo tale da minare lo *status dignitatis* del condannato. L'impossibilità di predisporre testamento (e la nullità del testamento già perfezionato) sembra una citazione diretta di quella *rescissio actorum* di cui *supra*. Infine, lo stesso fatto che il delinquente politico si trovi confinato per il resto della sua vita in un luogo come il carcere, potrebbe costituire, com'è stato autorevolmente ipotizzato, addirittura un vero e proprio retaggio culturale della disciplina della sacertà²⁹⁵.

²⁹⁵ L. GAROFALO, 'Homo liber' e 'homo sacer': due archetipi dell'appartenenza, in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi*, Torino, 2015, 33 ss.

CAPITOLO III

PROFILI PROCESSUALI DELLA REPRESSIONE DEL *CRIMEN MAIESTATIS* NEL PRIMO PRINCIPATO: LE VICENDE GIUDIZIARIE DI CORNELIO GALLO E GNEO CALPURNIO PISONE.

SOMMARIO: 1. La repressione dell'illecito del nuovo sistema della *cognitio extra ordinem*. Il ruolo della *cognitio* criminale senatoria. – 2. La vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo: i cinque *crimina* e il processo dinanzi alle commissioni senatorie. – 3. La vicenda politica e giudiziaria di Gneo Calpurnio Pisone. Il ruolo della *cognitio senatus* nella persecuzione del *crimen maiestatis* nella Roma di Tiberio.

1. La repressione dell'illecito nel nuovo sistema della 'cognitio extra ordinem'. Il ruolo della 'cognitio' criminale senatoria.

L'avvento del Principato non determinò, almeno in un primo momento, un totale sovvertimento delle forme di giurisdizione criminale adottate nell'età precedente. Nel 17 a.C. Augusto, fedele al suo programma politico – volto a mantenere in vita, seppur soltanto formalmente, le istituzioni repubblicane, fece varare la *lex Iulia iudiciorum publicorum*, volta ad assegnare una volta per tutte una disciplina uniforme ed un modello unitario ai processi criminali che si svolgevano dinanzi alle *quaestiones perpetuae*. Questi procedimenti, infatti, in età repubblicana erano regolati in modo diverso per ogni singola corte: inseguito all'intervento di Augusto, cessarono di esservi tanti processi quanti erano i tribunali¹. In secondo luogo, la *lex Iulia* disciplinò minuziosamente tutti i passaggi più importanti del procedimento dinanzi alle *quaestiones*, risolvendo tutta una serie di problematiche di natura tecnica che in passato avevano dato luogo a discussioni. Il *princeps* fece inoltre eliminare gli antichi atti introduttivi, semplificando notevolmente le modalità di proposizione dell'accusa (*postulatio, divinatio, nominis delatio*) e stabilì che l'accusa dovesse effettuarsi per iscritto, tramite il *libellus inscriptionis*, sottoscritto

¹ B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 81.

dall'accusatore e depositato presso l'ufficio del presidente della corte². La procedura innanzi alle *quaestiones*, così come codificata dalla legislazione augustea, era contraddistinta da una marcata impostazione accusatoria³: il processo era introdotto su impulso di un privato cittadino che, attraverso la sua denuncia, si faceva portatore dell'interesse pubblicistico correlato alla repressione di un dato crimine. Era suo compito ed onere espletare le indagini e fornire le prove e le argomentazioni a sostegno dell'accusa promossa; il magistrato, dal canto suo, era impossibilitato ad avviare in maniera officiosa il procedimento, né poteva porre taluno nella condizione di *reus* in assenza di preventiva *nominis delatio*. Sebbene il testo della legge non ci sia pervenuto, la dottrina è stata in grado di ricostruire le modifiche procedurali appena accennate basandosi sui frammenti del Digesto⁴.

Stando a quanto attestano le fonti, le *quaestiones* continuarono ad esercitare le loro funzioni in materia criminale con assoluta libertà. Sulla base di una testimonianza di Cassio Dione⁵, si è ritenuto che la riforma del sistema giudiziario avesse consentito ad Augusto d'intervenire con voto determinante in tutte le corti: tale potere, però, non appare affatto in armonia con la prudente politica augustea, poiché avrebbe costituito una diretta ingerenza della volontà imperiale sulla giurisdizione criminale. Preferibile, dunque, la diversa ricostruzione – peraltro ad oggi condivisa dalla quasi totalità degli studiosi – secondo cui ad Augusto sarebbe stata concessa la possibilità di aggiungere il proprio voto a quello della minoranza per determinare l'assoluzione del reo, a fronte di un solo voto di

² B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 82.

³ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 241.

⁴ Per quanto riguarda la funzione del *libellus inscriptionis*, ad esempio, cfr. D. 48.2.3 (Paul. 3 *de adulteriis*): *Libellorum inscriptionis conceptio talis est. "Consul et dies. Apud illum praetorem vel proconsulem Lucius Titius professus est se Maeviam lege Iulia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse". Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis: hoc enim lege Iulia publicorum cavetur et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt: neque autem diem neque horam invitus comprehendet. Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repetendi reum potestas fiet. Item subscribere debet is qui dat libellos se professum esse, vel alius pro eo, si litteras nesciat. Sed et si aliud crimen obiciat, veluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterum deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile, id ipsum libellis comprehendendum erit. Si accusator decesserit aliave quae causa ei impederit, quo minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo: idque et lege Iulia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. Sed intra quod tempus, videbimus: et utique triginta dies utiles observandi sunt.*

⁵ Dio. Cass. 51.19.7. Sul punto, si v. anche l'opinione di J.M. KELLY, 'Princeps Iudex', Weimar, 1957, 17 ss.

distacco con la maggioranza (c.d. *calculus Minervae*)⁶. Augusto, in sintesi, si mosse con estrema prudenza nei confronti delle *quaestiones*, pur potendo avocare – in forza della sua *auctoritas* – al proprio tribunale sia la cognizione di quei crimini per i quali era preordinata una specifica *quaestio*⁷.

Tuttavia, le corti di giustizia permanenti si rivelarono ben presto inadeguate alla nuova realtà politica, sociale e giudiziaria del Principato. A livello politico, gli antichi tribunali repubblicano apparivano ben poco in linea con il nuovo regime, specialmente con riguardo a quei crimini particolarmente gravi come il *crimen maiestatis*. In quest'ultimo caso infatti, spesso era coinvolta la stessa persona di Augusto e far dipendere la decisione dall'imprevedibile voto di una giuria sarebbe stato un rischio troppo grande. Dal punto di vista strettamente tecnico, poi, le corti permanenti presentavano non pochi difetti. Ad esempio, nel caso di concorso di più persone nel reato o di commissione di più reati, doveva farsi luogo a tanti procedimenti quante erano le persone coinvolte, oppure quanti erano i reati, nel caso se ne fosse commesso più di uno⁸; inoltre, dal momento che la sanzione applicabile doveva essere soltanto quella tassativamente indicata dalla legge per ciascuna fattispecie, non vi era alcuna possibilità di adeguare la pena alla gravità del fatto o alla pericolosità del reo (nel sistema delle *quaestiones perpetuae* erano dunque sconosciute le circostanze aggravanti e attenuanti). Le prime a scomparire gradualmente furono proprio le corti per i delitti maiestatici, per le *repetundae* e per l'*ambitus*; le altre, pur essendoci testimonianze che ne attestano l'operatività anche nel II secolo, iniziarono ad essere sostituite da un nuovo procedimento, che non conosceva la partecipazione di giurati e in cui l'intera causa era affidata al principe – che nel frattempo aveva enormemente accresciuto la propria ingerenza nel campo della repressione criminale – o ad un suo delegato investito in modo completo del giudizio. A differenza delle antiche *quaestiones*, i tribunali del sistema della *cognitio extra ordinem* erano informati al

⁶ B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 85. Sebbene sia da escludere una diretta ingerenza del *princeps* nelle decisioni delle corti, ciò non significa che Augusto non abbia, in qualche occasione, orientato il giudizio delle corti con il suo concreto atteggiamento: ciò avvenne, ad esempio, nel celebre caso di Nonio Asprenate, legato ad Augusto, il quale venne accusato di veneficio dall'oratore Cassio Severo dinanzi alla corte *de sicariis*. Il *princeps* non sapeva come comportarsi, dal momento che se fosse intervenuto a favore di Asprenate lo avrebbero potuto accusare di voler sovvertire il funzionamento di un organo repubblicano, ma se si fosse astenuto dall'intervenire, si sarebbe potuto credere che egli intendesse abbandonare un amico al suo destino. Confortato dai senatori, Augusto decise di sedersi a fianco di Asprenate sul banco degli imputati e di restare in silenzio per tutta la durata del processo: l'amico, ovviamente, fu assolto.

⁷ B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 87.

⁸ B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 91.

principio inquisitorio⁹, dal momento che i rappresentanti del principe assumevano essi stessi l'iniziativa della persecuzione, spronati perlopiù dalla denuncia di un *delator*¹⁰.

La nuova forma di repressione criminale iniziò a delinearsi sin dai primi anni del Principato augusteo, con l'entrata in funzione di due tribunali straordinari: quello del principe (assistito da un *consilium*) e quello del Senato sotto la guida dei consoli.

Ai fini di questa trattazione, mi limiterò a fornire le linee-guida essenziali del funzionamento di questi nuovi tribunali¹¹; quello senatorio, in particolare, rivestì un ruolo di primaria importanza nelle due specifiche vicende giudiziarie oggetto di questo capitolo. Per quanto riguarda il tribunale del principe, il punto di partenza delle *cognitiones* imperiali può ravvisarsi nel potere – derivato, com'è noto, dalla sua *actoritas*, ossia dal suo prestigio e dalla sua posizione di preminenza politica che gli permettevano di esercitare tutte quelle facoltà necessarie all'amministrazione della nuova forma di stato – di dar seguito a richieste di privati cittadini che lo pregavano di giudicare personalmente in ordine a fatti criminosi di cui erano rimasti vittime¹². Il *princeps* aveva facoltà di avocare al proprio tribunale, sia d'ufficio che dietro istanza, tanto la cognizione di ipotesi di reato non previste da alcuna delle *leges publicae*, quanto quella di crimini assegnati ad una specifica *quaestio*, non essendo in alcun modo vincolato dalle regole procedurali che disciplinavano i processi di fronte alle corti permanenti¹³. Di conseguenza, gli era anche consentito di modificare le pene previste rigidamente dalle leggi, inasprendole o attenuandole – il che, come ormai sappiamo, avvenne spesso nel sanzionare quelle condotte criminose punite a titolo di *crimen maiestatis* – in base alle circostanze concrete. Episodi di processi condotti personalmente dall'imperatore sono documentati sin dall'età augustea¹⁴, ma è solo sotto l'imperatore Claudio che il fenomeno divenne una vera e propria prassi, cominciando a porre le basi per l'affermazione del tribunale del principe quale corte suprema dell'Impero¹⁵. Di regola, il *princeps* esercitava queste funzioni con

⁹ M. LAURIA, 'Accusatio-inquisitio', in *AAN*, LVI, 1934, 304 ss.

¹⁰ J.G. CAMINAS, 'Delator', Santiago, 1983, 56.

¹¹ Per un'analisi più completa ed approfondita sul ruolo e sul funzionamento dei tribunali della *cognitio extra ordinem*, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 189 ss.

¹² Stando alla testimonianza di Dio. Cass. 51.19.7, tale potere trovava il proprio fondamento in una legge del 30 a.C., in base alla quale Augusto era in grado di 'giudicare in seguito a domanda', ossia ad avocare alla propria cognizione le controversie penale qualora gli fosse stato richiesto.

¹³ B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 93.

¹⁴ Ov. *Tristia* 2.131-132; Svet. *Aug.* 33.1-2 e 51.1-2; Augusto, *Edictum ad Cyrenae* II.51-54.

¹⁵ Sul forte sviluppo della giurisdizione imperiale al tempo di Claudio: Tac. *Ann.* 11.5.1 e 13.4.2; Svet. *Divus Claudius* 14.2-3 e 15.33.1; Dio. Cass. 60.4.3-4. In proposito cfr. anche J. BLEICKEN, *Senatsgericht*

l'assistenza di un *consilium* composto da senatori e cavalieri di sua fiducia. I crimini giudicati dal tribunale imperiale erano i più vari, ma su tutti v'erano senz'ombra di dubbio i *crimina maiestatis*, specialmente quelli concernenti la persona del principe, gli abusi dei pubblici ufficiali, le violazioni della disciplina militare; erano frequenti anche i processi promossi contro maghi, astrologi e indovini¹⁶. Infine, il *princeps* aveva il potere di *cognoscere* in grado d'appello quelle decisioni emanate, in Italia come anche nelle province, dai funzionari che agivano sulla base di una delega imperiale, nei casi in cui si fosse stato fatto ricorso alla sua *auctoritas*¹⁷: a differenza dell'istituto della *provocatio ad populum*, la cui *ratio* era quella di porre un freno agli eccessi della *coercitio* magistratuale, l'appello era una vera e propria impugnazione della sentenza emessa in primo grado dal funzionario imperiale; dal momento che quest'ultimo esercitava le sue funzioni sulla base di una delega imperiale, è del tutto logico che il 'giudice superiore' fosse proprio il principe stesso.

Accanto al tribunale imperiale ed a quello dei suoi prefetti, l'altro organo della giustizia penale operante durante l'epoca augustea era costituito dall'assemblea senatoria. Sin dagli inizi del Principato infatti, il Senato esercitò una funzione giudiziaria che si articolava sia in una competenza civile per così dire d'appello, sia – soprattutto – in una competenza penale di primo grado¹⁸, che è stata oggetto di indagini approfondite ed articolate da parte della dottrina¹⁹. Gli studiosi sono pertanto stati in grado di giungere a delle conclusioni sufficientemente sicure: ad esempio, è certo il fatto che tale *cognitio* era inizialmente limitata a crimini aventi un connotato esplicitamente politico (quali il *crimen maiestatis* e il *crimen repetundarum*) per poi estendersi sino a comprendere reati di ogni genere, quali l'*adulterium*, la calunnia, l'omicidio, il falso; così come è altrettanto certo che, nonostante la *cognitio* senatoria fosse ancora formalmente presente sino agli ultimi decenni del II sec., essa cedette inesorabilmente il campo all'esclusiva *cognitio* del tribunale imperiale e soprattutto a quello dei prefetti che operavano su delega del

und Kaisergericht. Eine studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat, Göttingen, 1962, 104 ss.

¹⁶ Tac. *Ann.*, 14.50; Plin. *Ep.* 6.22 e 31.1-12; Svet. *Dom.* 15.8-9 e 16.3; Dio. Cass. 59.29.4.

¹⁷ B. SANTALUCIA, *La giustizia*, cit., 95.

¹⁸ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 1.

¹⁹ Per un elenco di autori che si sono dedicati allo studio della *cognitio* senatoria nell'epoca del Principato, si rimanda a F. ARCARIA, *'Senatus censuit'. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992, 15 ss, ntt. 8-22.

*princeps*²⁰. Numerose sono state poi le indagini che hanno messo in luce il ruolo dei vari soggetti del procedimento penale senatorio nonché lo svolgimento di tale procedimento nelle sue varie fasi – su cui non ritengo di soffermarmi particolarmente in dettaglio, dal momento che questo capitolo si concentrerà principalmente sull’analisi di due celebri processi dell’epoca²¹.

2. La vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo: i cinque ‘crimina’ e il processo dinanzi alle commissioni senatorie.

L’emblematica vicenda di Cornelio Gallo, una delle personalità più controverse del Primo principato, è particolarmente importante per svariati motivi. Ai meri fini di questa trattazione, si dimostra fruttuosa per comprendere lo svolgimento di un processo maiestatico – che, come sappiamo, non venne mai celebrato ai danni di Ovidio – e del ruolo che ricoprivano, da un lato, la figura del *princeps* e dall’altro l’assemblea senatoria

²⁰ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 2.

²¹ In estrema sintesi, la procedura del tribunale senatorio seguiva le stesse regole valevoli per ogni tipo di dibattito che si teneva nell’assemblea. Il processo iniziava sempre con una richiesta (*postulatio, delatio*) presentata dall’accusatore ai consoli; successivamente uno dei due convocava il senato per deliberare a riguardo. In questa sorta di dibattito preliminare si valutavano l’ammissibilità dell’accusa e il suo contenuto, si determinavano la persona dell’accusatore e dell’accusato e nel caso in cui l’accusa fosse relativa a più reati disciplinati da leggi diverse, il senato decideva se giudicare su di essi separatamente o contemporaneamente. Il giorno stabilito per lo svolgimento del processo, il senato si riuniva sotto la presidenza del console o dell’imperatore; il dibattimento invece si apriva con la relazione introduttiva del presidente, dopo di che era il turno dei difensori dell’accusa e della difesa. Successivamente venivano assunte le prove documentali e testimoniali, infine il presidente invitava i membri dell’assemblea senatoria ad esprimere il proprio parere. I senatori erano chiamati a pronunciarsi sull’innocenza o sulla colpevolezza dell’accusato nonché sul tipo di pena da applicare (essendo possibile commisurarle alle circostanze aggravanti e attenuanti). Una volta terminata la consultazione dei senatori, il presidente metteva ai voti le loro proposte. I senatori votavano *per discessionem*, ossia abbandonando i propri seggi e ponendosi accanto al seggio di colui del quale condividevano la proposta. La decisione finale aveva la forma di un senatoconsulto e l’efficacia di un provvedimento giudiziario. Essa veniva redatta per iscritto, depositata presso l’erario e, almeno fino a Tiberio (il quale stabilì che i senatoconsulti non potevano essere depositati nell’erario prima di dieci giorni dalla pronuncia, in modo tale da poterli controllare di persona: cfr. Tac. *Ann.* 3.51.2) poteva essere immediatamente esecutiva. Un maggiore e specifico approfondimento della genesi, delle competenze e delle fasi della *cognitio* criminale senatoria nonché dell’efficacia di provvedimento giudiziario del *senatusconsultum*, anche attraverso l’analisi di svariati processi dell’epoca, cfr. soprattutto F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 14 ss.; ID., *Il senato romano nella repressione penale*, Torino, 1977, 121 ss.; ID., ‘*Cognitio senatus*’. *Origini, competenze, forme processuali*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. ‘Princeps’ e procedure dalle leggi giulie ad Adriano*, Napoli, 1999, 372; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 234 s.; T. MASIELLO, *Osservazioni sulla ‘cognitio’ senatoria in materia penale*, in *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli, 2002, 451; D. LASSANDRO, *La condanna*, cit., 213 ss.; C. BARBAGALLO, *Una misura eccezionale dei Romani. Il ‘senatus consultum ultimum’*, Roma, 1900, 5 ss.; P. WILLEMS, *Le sénat de la République romaine. Sa composition et ses attributions*, II, Louvain, 1883, 247 ss.

in siffatti procedimenti di incontestabile indole politica, svoltisi nel più generale contesto del nuovo sistema di repressione criminale della *cognitio extra ordinem*. Vi è poi un aspetto della *cognitio* penale senatoria – di cui si è fatto cenno poc’anzi – su cui gli studiosi non hanno ancora raggiunto un orientamento unanime, ossia quello che concerne la datazione della sua nascita. Secondo la dottrina prevalente infatti, il suo sorgere andrebbe collocato nell’8 a.C., anno in cui fu celebrato il processo ai danni del noto oratore Cassio Severo²²; di sicuro non sarebbe sorta prima del 4 a.C., ossia quando venne emanato il *senatusconsultum Calvisianum*, il quale introduceva una procedura semplificata (celebrata dinanzi ad un collegio ristretto di senatori) per i casi meno gravi di *repetundae*²³. Uno studioso come Francesco Arcaria²⁴ invece, proprio grazie alla controversa vicenda giudiziaria di Gallo e del suo tragico epilogo, ha ritenuto di poter anticipare la genesi di un potere giurisdizionale esercitato dal senato in materia penale almeno vent’anni prima rispetto a quanto si suole comunemente ritenere, retrodatandola dunque al 27-26 a.C.²⁵.

Chiunque intendesse affrontare le fonti, letterarie ed epigrafiche, riguardanti la vicenda politica e giudiziaria di Cornelio Gallo, non potrebbe fare a meno di cogliere alcuni punti in comune con quella di Ovidio: innanzitutto, fu anch’egli un celebre poeta dell’epoca, nonché intimo amico del Sulmonese ed assiduo frequentatore del circolo di Giulia Minore; inoltre, sebbene nei confronti di Ovidio non sia mai stato celebrato alcun processo (o quantomeno, allo stato attuale delle scarsissime fonti – provenienti perlopiù dallo stesso autore – a noi pervenute, non ce n’è giunta alcuna notizia), è possibile notare

²² Lo stesso Ovidio in *Trist.* 2.131-132 si lamentò del fatto che fu costretto ad abbandonare repentinamente l’Italia in assenza di una formale condanna pronunciata dal senato o da un *iudex selectus*; proprio grazie a questi versi gli studiosi sono stati in grado di intuire che all’epoca l’assemblea senatoria svolgeva sicuramente una funzione di *cognitio* in materia penale, quantomeno per i crimini più gravi come il *crimen maiestatis*. Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 21 ss.

²³ F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 8 s.

²⁴ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 2 ss.

²⁵ Lo studioso ritiene peraltro che la nascita della *cognitio senatus* in materia criminale possa addirittura essere collocata in una data ancora più risalente della vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo che, di conseguenza, non sarebbe la più antica attestazione di tale *cognitio*. Arcaria, infatti, ritiene di scorgere degli indizi dell’esercizio di un potere giurisdizionale senatorio già a partire dall’epoca tardo-repubblicana, in cui l’assemblea senatoria, ben lungi dal costituire un vero e proprio tribunale, si limitava a dichiarare lo stato di pericolo in cui versava la repubblica e di adottare decisione di natura eminentemente politica tramite l’emanazione di un *senatus consultum ultimum*. Illuminanti in tal senso sarebbero i casi di Quinto Gallio – pretore nel 43 a.C. e accusato di aver tentato di assassinare Ottaviano (cfr. Svet. *Aug.* 27.4 e App. *Bell. civ.* 3.95.394-395) – e di Salvidieno Rufo (40 a.C.) – accusato, stando alle parole di Dio. Cass. 48.33.1-3, App. *Bell. civ.* 5.66.278-279 e Sen. *De clem.* 1.9.6, di aver cospirato ai danni del futuro *princeps*. Per una puntuale trattazione su questo argomento, corredata da numerose fonti, cfr. F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 116 ss.

la persistenza di numerosi punti oscuri e contraddittori, che rendono alquanto difficile dissipare quel fitto alone di mistero che circonda la persona di Cornelio Gallo, legittimamente considerato²⁶ come emblematico rappresentante di quel travagliato periodo di transizione tra la Repubblica e il Principato.

Al fine di individuare, nei limiti del possibile, i *crimina* – cinque, per l'esattezza – commessi da Cornelio Gallo e, di conseguenza, quale fu il tribunale presso il quale si svolse il processo e con quali modalità, non resta che affidarci a tutte quelle fonti che fanno riferimento a questo processo. Ad ogni modo, prima di affrontare la ricostruzione dell'*iter* giudiziario cui venne sottoposto questo discusso personaggio, ritengo opportuno ripercorrere, seppur stringatamente, le principali tappe della sua vita e della sua carriera politica.

Particolarmente incerti sono il luogo e la data di nascita: mentre quest'ultima è collocabile con un certo margine di sicurezza tra il 70 e il 68 a.C., il primo non è affatto precisabile²⁷, dal momento che gli studiosi si dividono tra chi sostiene che Gallo fosse nato in Italia²⁸ e chi invece opta, con maggiore verosimiglianza, alla Francia (più precisamente a Fréjus, nella Gallia Narbonese)²⁹. Coetaneo e discepolo di Virgilio, Gallo divenne successivamente amico di Asinio Pollione (politico e oratore romano nato nel 76 a.C.): proprio a quest'ultimo deve imputarsi l'improvvisa apparizione di Gallo sulla scena politica di Roma intorno al 45 a.C., che culminò con la conoscenza di Ottaviano³⁰. Tra il 45 ed il 40 a.C. rivestì la carica di *praepositus ad exigendas pecunias* e, probabilmente, di *praefectus fabrum*, nonché quella di *triumvir agris dividundis*³¹. Nel successivo

²⁶ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 6.

²⁷ Le difficoltà nell'individuazione del luogo di nascita di Gallo persistono tutt'oggi nonostante le puntuali ricerche sul punto di G.E. MANZONI, *'Foroiuliensis poeta'. Vita e poesia di Cornelio Gallo*, Milano, 1995, 93 ss., F. BÖMER, *Der Geburtsort des 'C. Cornelius Gallus'*, in *Gymnasium*, LXXII, 1965, 8 s. e più recentemente in A.M. MORELLI, *Cornelio Gallo: a proposito di un'infinita querelle*, in *Atene e Roma*, in *AICC*, XLIV, 1999, 66.

²⁸ R. SZRAMKIEWICZ, *Les Gouverneurs de Province à l'Époque Augustéenne*, II, Paris, 1976, 16; F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 50; J.-P. BOUCHER, *'Caius Cornelius Gallus'*, Paris, 1966, 7 ss.

²⁹ R. SYME, *The origin of 'Cornelius Gallus'*, in *The Classical Quarterly*, XXXII, 1938, 39 ss.; M.A. LEVI, *'C. Svetoni Tranquilli. Divus Augustus'*, Firenze, 1951, 83; L. CAPPONI, *Augustan Egypt. The creation of a Roman Province*, New York-London, 205, 179; F. VITTINGHOFF, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter 'Caesar' und 'Augustus'*, Wiesbaden, 1952, 104.

³⁰ A. STEIN, *'Prosopographia Imperii Romani'*, II, Berolini-Lipsiae, 1936, 326; J.-P. BOUCHER, *'Caius Cornelius Gallus'*, cit., 13 ss.; R. SZRAMKIEWICZ, *Les Gouverneurs*, cit., 475; A. BALBO, *I frammenti degli oratori dell'età augustea e tiberiana. Parte prima. Età augustea*, Alessandria, 2004, 26 e 34 s.

³¹ G.E. MANZONI, *'Foroiuliensis poeta'*, cit., 19 s.; N. SCHÄFER, *Die Einbeziehung der Provinzialen in den Reichsdienst in augusteischer Zeit*, Stuttgart, 2000, 67 e 115 s.; S. MAZZARINO, *Un nuovo epigramma di*

decennio, Gallio sembrò scomparire dalla scena politica ed amministrativa romana per poi riapparirvi intorno al 30 a.C., quando assunse la carica di *praefectus fabrum*³² di Ottaviano in Egitto in occasione della guerra contro Cleopatra, a conclusione della quale venne nominato *praefectus Aegypti*; questa prestigiosa carica, però, gli verrà revocata nel 28 o nel 27 a.C.³³ a causa di tutta una serie di comportamenti che il principe ritenne inaccettabili. L'atteggiamento sconsiderato tenuto nei confronti di Augusto mise irreparabilmente Gallo in cattiva luce nei confronti non soltanto del *princeps* ma anche del Senato. In seguito ad un processo penale venne condannato all'esilio e alla confisca dei beni; misure queste che, stando alle parole di Cassio Dione, lo spinsero a commettere suicidio nel 26 a.C.³⁴.

La sua attività di poeta meriterebbe sicuramente un maggiore approfondimento³⁵, dal momento che, oltre a provare i suoi legami con Ovidio, consente di configurare Gallo come il capostipite della poesia elegiaca di età augustea. In questa sede mi limiterò a ricordare che, in questo campo, Gallo raggiunse la fama sin dal 45 a.C. e che la *damantio memoriae* causò la scomparsa della sua opera poetica, a tal punto che il suo amico di gioventù Virgilio, su richiesta di Augusto, avrebbe mutato il finale delle Georgiche che, nella loro prima stesura, si chiudevano con le *laudes Galli*³⁶.

'Gallus' e l'antica 'lettura epigrafica'. Un problema di datazione, in *Quaderni Catanesi di studi classici e medievali*, III, 1980, 25 ss.

³² Sul ruolo del *praefectus fabrum* cfr. K.E. WELCH, *The office of 'Praefectus Fabrum' in the Late Republic*, in *Chiron*, XXV, 1995, 144.

³³ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 11. Sulla carica di *praefectus Aegypti* v. G. GERACI, *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna, 1983, 166 s. e A. STEIN, *Die Praefekten von Agypten in der römischen Kaiserzeit*, Bern, 1950, 14 ss.

³⁴ Dio. Cass. 53.23-24.

³⁵ Sull'attività lirica di Cornelio Gallo, cfr. soprattutto J. VAN SICKLE, 'Et Gallus cantavit': a review article, in *The Classical Journal*, LXXII, 1976-1977, 327 ss.; M. PULBROOK, 'Gallus redivivus'. A reconstruction of Gallus' Epigram on his own love-elegy, Dublin, 1981, 20 ss.; G. GARBARINO, *Le origini dell'elegia romana e Cornelio Gallo*, in *Storia della civiltà letteraria greca e latina*, II, Torino, 1998, 718 ss.; C. DOGNINI, 'Militia amoris' e 'militia Caesaris' nell'elegia latina, in *Guerra e diritto nel mondo greco e romano*, Milano, 2002, 220; L. NICASTRI, *Cornelio Gallo e l'elegia ellenistico-romana. Studio dei nuovi frammenti*, Napoli, 1984, 41 ss. e 153 ss.

³⁶ Per uno studio specifico ed approfondito sul rapporto tra Virgilio e Gallo e sulla questione delle *laudes Galli*, cfr. soprattutto G.E. DUCKWORTH, *Virgil's Georgic and the 'Laudes Galli'*, in *The American Journal of Philology*, LXXX, 1959, 225 ss.; R. COLEMAN, *Gallus, the Bucolics, and the Ending of the Fourth Georgic*, in *The American Journal of Philology*, LXXXIII, 1962, 55 ss.; J. HERMES, 'C. Cornelius Gallus' und Virgil. Das problem der Umarbeitung des vierten Georgica-Buches, Münster, 1980, 5 ss.; E. PARATORE, *Le lodi di Gallo alla fine delle Georgiche*, in *Bollettino dei Classici*, IV, 1983, 57 ss.; E. LEFEVRE, *Die 'laudes Galli' in Vergil Georgica*, in *Wiener Studien*, XX, 1986, 183 ss.

Ciò premesso, è il momento di concentrare la mia analisi sui crimini commessi da Cornelio Gallo. È già stato accennato poc'anzi come, stando alle fonti, essi sarebbero stati addirittura cinque: *crimen maiestatis*, *crimen iniuris*, *perduellio*, *peculatus* e *crimen repetundarum*; giacché il presente lavoro è principalmente incentrato sull'analisi della prima figura criminosa tra quelle appena accennate, ho trovato superfluo indirizzare minuziosamente le mie ricerche sulle altre quattro accuse mosse a Gallo. Solo quella di *iniuriae* merita, a mio parere, un approfondimento più corposo poiché tra le fonti che testimoniano questo *crimen* compare anche Ovidio ed è inoltre possibile operare un raffronto con quelle condotte sanzionate a titolo di *crimen maiestatis* nell'ormai nota *lex Iulia*.

Partendo dunque dal primo reato, grazie alla testimonianza di Cassio Dione, sappiamo che Gallo dovette rispondere davanti al Senato di precise accuse che gli venivano mosse in relazione a comportamenti tenuti da lui nel corso del suo mandato in Egitto. Tra i vari gravi misfatti compiuti da Gallo, a causa dei quali venne accusato da un certo Valerio Largo e subì la *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto, lo storico greco menziona in particolar modo quello di aver fatto collocare sue statue praticamente in tutto l'Egitto e l'aver fatto scrivere sulle piramidi il resoconto delle sue imprese³⁷. Questa notizia sembra trovare conferma in una serie di preziosissimi reperti epigrafici e papirologici, la cui importanza, al fine di individuare quale possa essere stato il *crimen* commesso da Gallo in Egitto, non può essere messa in dubbio. In questa sede, mi limiterò a prendere in considerazione due particolari ritrovamenti: l'obelisco egizio collocato al centro di Piazza San Pietro a Roma – dove vi era giunto all'epoca di Caligola – e la stele trilingue di File, ritrovata dal Lyons³⁸ nel 1896 al limite meridionale dei territori dell'Egitto dei faraoni.

Il primo documento preso in considerazione, reca sulle facciate est ed ovest due identiche iscrizioni, volute da Caligola allo scopo di dedicare l'obelisco ad Augusto ed al suo successore Tiberio³⁹, le quali recitano: *DIVO CAESARI DIVI IULII F(ilio) AVGVSTO / TI(berio) CAESARI DIVI AVGVSTI F(ilio) AVGVSTO / SACRVM*. Il Magi⁴⁰ ha però dimostrato, in maniera piuttosto convincente, l'esistenza di una duplice iscrizione

³⁷ Dio. Cass. 53.23.5-6.

³⁸ N.G. LYONS, *A report on the Island and Temples of Philae*, London, 1896, 29.

³⁹ G. GUADAGNO, 'C. Cornelius Gallus praefectus fabrum' nelle nuove iscrizioni dell'obelisco vaticano, in *Opuscola Romana*, VI, 1968, 21 ss.; L. CAPPONI, *Augustan Egypt*, cit., 11.

⁴⁰ E. MAGI, *Le iscrizioni recentemente scoperte sull'obelisco vaticano*, in *Studi Romani*, XI, 1963, 50 ss.

precedente a quella dell'epoca di Caligola, il cui testo è stato così ricostruito: *IUSSV IMP(eratoris) CAESARIS DIVI F(ilii) / C(aius) CORNELIVS CN(ei) F(ilius) GALLVS / PRAEF(ectvs) FABR(vm) CAESARIS DIVI F(ilii) / FORVM IVLIVM FECIT*.

Ciò che preme sottolineare è che Cornelio Gallo viene menzionato in questa iscrizione non come *praefectus Aegypti*, bensì come *'praefectus fabrum'* operante *'iniussu imperatoris Caesaris divi filii'*, quindi alle strette dipendenze di Augusto, il che peraltro consente di datare l'iscrizione tra il 30 e il 29 a.C. e quindi in un periodo precedente all'assunzione della carica di viceré dell'Egitto⁴¹; di conseguenza, ci troviamo di fronte ad un alto funzionario che agisce come diretto e fedele esecutore degli ordini impostegli dal suo superiore⁴².

A dire il vero, il dato più significativo dell'iscrizione è costituito da quell'affermazione che si può leggere nella riga finale, ossia *'Forum Iulium fecit'*. Ciò significa che se da un lato è del tutto verosimile che la costruzione del *Forum Iulium* e le iscrizioni poste sull'obelisco fossero stati ordinati da Augusto a Gallo con una precisa finalità propagandistica – ossia quella di radicare il culto del *princeps* nella zona più importante dell'Oriente ellenistica da poco colonizzato⁴³ –, dall'altro è impossibile non cogliere il carattere autoelogiativo dell'iscrizione⁴⁴, che presenta Gallo alle popolazioni locali e ai viaggiatori come il vero autore di siffatte opere. In sintesi, come ha giustamente affermato a tal proposito il Manzoni, il carattere autocelebrativo dell'obelisco contribuì facilmente «ad alienare a Gallo le simpatie, non solo degli spiriti repubblicani, ma più in generale dei rivali e degli invidiosi, che gli potevano rimproverare la *grandeur* dell'iscrizione»⁴⁵. L'innegabile spirito di autocelebrazione di Gallo che traspare dall'obelisco vaticano, si ritrova anche nel secondo documento poc'anzi citato, ossia la stele trilingue di File; in

⁴¹ G. GUADAGNO, 'C. Cornelius Gallus', cit., 25; L. CAPPONI, *Augustan Egypt*, cit., 11; F. COSTABILE, *Le 'Res Gestae' di 'C. Cornelius Gallus' nella trilingue di 'Philae'*. Nuove letture e interpretazioni, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, II, Reggio Calabria, 2008, 513. Secondo F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 55, sostiene che la carica di *praefectus fabrum* sarebbe stata conferita a Gallo prima della battaglia di Nauloco (36 a.C.) e che sarebbe stata sicuramente mantenuta sino all'assunzione della carica di *praefectus Aegypti*.

⁴² G. BARRA, *Il 'crimen' di Cornelio Gallo*, in *Vichiana*, V, 1968, 51; G. GERACI, *Genesi*, cit., 169.

⁴³ C. SALVATERRA, 'Forum Iulium' nell'iscrizione di C. Cornelio Gallo sull'obelisco vaticano, in *Aegyptus*, LXVII, 1987, 181.

⁴⁴ H. VOLKMANN, *Kritische Bemerkungen zu den Inschriften des Vatikanischen Obeliskens*, in *Gymnasium*, LXXIV, 1967, 503 fa notare come l'obelisco, già monopolio di faraoni e Tolomei, fu indebitamente fatto proprio da Gallo in un tentativo di confondere la popolazione locale circa i limiti della sua posizione istituzionale in Egitto.

⁴⁵ G.E. MANZONI, 'Foroiuliensis poeta', cit., 11.

questo caso, ci troviamo dinanzi ad un ritrovamento di vitale importanza non soltanto per ricostruire la biografia di Gallo ma soprattutto per chiarire taluni aspetti del suo mandato in Egitto e del *crimen* di cui venne accusato. Per comodità, mi limiterò a riportare soltanto il testo dell'iscrizione latina⁴⁶:

CIL. 3.14147 = ILS. 8995: *C(aius) Cornelius Cn(aei) f(ilius) Gallus, [eq]ues Romanus, pos rege[s] a Caesare Deivi f(ilio) devictos praefect[us Ale]xandreae et Aegypti primus, defectioni[s] Thebaidis intra dies XV, quibus hostem v[icit] acie, victor, V urbium expugnator, Bore[se]jos, Copti, Ceramices, Diospoleos Meg[ales, Op]hieu, ducibus earum defectionum interc[e]ptis exercitu ultra Nili catarhacte[n trad]ucto, in quem locum neque populo [R]omano neque regibus Aegypti ar[ma s]unt prolata, Thebaide communi omn[i]-um regum formidine subact[a l]eg[atis re]gis Aethiopum ad Philas auditis eoq[ue] rege in tutelam recepto tyran[n]o Tr[iacontas]choen[i] inde Aethiopiae constituto die[is] patrieis et Nei[lo adiut]ori d(onum) d(edit).*

In questa sede non mi è di certo possibile passare in rassegna tutti quei numerosi e ancor'oggi irrisolti problemi posti da questa stele. Tuttavia, ci rende facile intuire come Gallo intendesse chiaramente agire in Egitto in totale autonomia dal potere centrale e dalle direttive di Augusto. In primo luogo infatti, la stele si concentra sulla personalità di Gallo e, soprattutto, sul suo *status* di 'eques Romanus', cui fa seguito l'indicazione della sua carica prefettizia, con particolare enfasi sugli eventi del 30 a.C. (come la vittoria di Ottaviano sui *reges* egizi, l'instaurazione della carica prefettizia, il rispetto per l'originaria separazione tra la città e il restante territorio del regno), nonché un elenco delle sue *res gestae*⁴⁷. Proprio l'iscrizione latina della stele, leggermente diversa da quella

⁴⁶ Per un'analisi approfondita della stele di File e delle altre due iscrizioni – quella geroglifica e quella greca – cfr. soprattutto G. CRESCI MARRONE, *Sulla traduzione di alcune epigrafi bilingui latino-greche del periodo augusteo*, in *Contributi di storia antica in onore di Albino Garzetti*, Genova, 1976, 315 ss.; G. CRESCI MARRONE, *Ecumene Augustea. Una politica per il consenso*, Roma, 1993, 143 s.; S. MAZZARINO, *L'iscrizione latina nella trilingue di 'Philae' e i carmi di 'Gallus' scoperti a Qasr Ibrim*, in *Rheinisches Museum*, CXXV, 1982, 313; T. MOMMSEN, 'C. Cornelius Gallus', in *Cosmopolis*, IV, 1896, 544 ss.; G. MASPERO, *Une inscription trilingue découverte à Philae*, in *Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes*, IV, Paris, 1900, 276 ss.; A. VOGLIANO, *Un papiro storico greco della raccolta milanese e le campagne dei Romani in Etiopia*, Milano, 1940, 27 ss.; H. HAUBEN, *On the Gallus inscription at Philae*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, XXII, 1976, 189 s.

⁴⁷ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 43; G. CRESCI MARRONE, *Ecumene Augustea*, cit., 145.

greca⁴⁸, consente di cogliere una significativa differenza rispetto all'iscrizione presente sull'obelisco vaticano poc'anzi esaminata: infatti, mentre in quest'ultimo Gallo si raffigura come un funzionario operante '*iniussu imperatoris Caesaris*', nella stele di File egli omette significativamente di dipingersi come un fedele esecutore degli ordini di Augusto (ragguardevole è in tal senso anche l'omesso riferimento alla qualifica di *imperator* ad Ottaviano⁴⁹), come emerge dall'aggettivo '*primus*', espressione che, citando il Demicheli, «dà un tono decisamente troppo personale alle imprese del prefetto»⁵⁰ e che denota lo smisurato orgoglio di Gallo. Appare del tutto comprensibile, dunque, come l'enfasi autocelebrativa e il tono di vanagloria che connotavano l'atteggiamento di Gallo si fossero inevitabilmente scontrati con le intenzioni di Augusto, il quale, com'è noto, intendeva riservare il monopolio della prassi trionfale a sé o eventualmente ai membri della sua *domus*⁵¹. A questo punto è doveroso rispondere ad una domanda che ai fini di questa disanima è fondamentale: le condotte tenute da Gallo or ora esaminate, valgono ad integrare il *crimen maiestatis* così come disciplinato dalla *lex Iulia*? In effetti, come si ricorderà, i capi d'accusa mossi contro Gallo sulla base del brano di Cassio Dione, erano quelli di aver collocato sue statue in tutto l'Egitto e di aver fatto scrivere sulle piramidi il resoconto delle sue *res gestae*: tutti comportamenti che non attenevano affatto alla sostanza delle imprese compiute da Gallo, bensì alla loro mera rappresentazione esteriore. Il problema, dunque, non è il contenuto della stele, bensì la sua forma⁵², suscettibile però di essere interpretata da Augusto come particolarmente pericolosa per la sicurezza dello stato romano ormai incarnata nella persona del *princeps*. Risulta dunque piuttosto evidente che nell'azione politica di Gallo giocò un ruolo determinante non soltanto l'aspetto puramente diplomatico e militare ma anche una precisa direttiva di tipo

⁴⁸ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 44.

⁴⁹ F. COSTABILE, *La stele trilingue di Cornelio Gallo: una rilettura egittologica*, in *Egitto e Vicino Oriente*, XII, 1989, 93 ss. è giunto ad una convincente ed illuminante conclusione, secondo la quale nel cartiglio soprastante l'immagine del cavaliere raffigurato alla sommità della stele vi sarebbe iscritto il nome di Gallo e non quello di Augusto, facendo inoltre notare che questo tipo di raffigurazione in precedenza era stata usata soltanto per i faraoni e i re e le regine della dinastia tolemaica; successivamente verrà usata dagli imperatori. Di fatto, continua lo studioso, Gallo operò una vera e propria *usurpatio* che avrebbe potuto integrare il *crimen maiestatis*.

⁵⁰ A.M. DEMICHELI, *Rapporti di pace e di guerra dell'Egitto romano con la popolazione dei deserti africani*, Milano, 1976, 67, nt. 5.

⁵¹ F. GUIZZI, *Il principato tra 'res publica' e potere assoluto*, Napoli, 1974, 106.

⁵² F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 50.

squisitamente ‘culturale’, per non dire ‘visiva’⁵³, della quale il prefetto si fece interprete scatenando l’ira di Augusto, del Senato e più in generale dell’*entourage* imperiale. Ciò detto, le condotte criminose tenute da Gallo con le modalità appena descritte, non solo integrarono il *crimen maiestatis* ma sono anche facilmente riconducibili a quel passo di Venuleio Saturnino, a suo tempo esaminato, contenuto nel quarantottesimo libro del Digesto:

D. 48.4.6 (*Venonius libro secundo de iudiciis publicis*): *Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur.*

Per concludere, ritengo infine doveroso riportare un’interessante posizione – che tuttavia non risulta suffragata da alcuna fonte – dell’Arcaria⁵⁴, il quale si domanda se la circostanza che il processo ai danni di Gallo si fosse svolto nel 27 a.C., ossia nello stesso anno in cui la più recente dottrina colloca l’emanazione della *lex Iulia maiestatis*, si possa trattare solo di una mera coincidenza oppure di una risposta data da Augusto ai comportamenti inaccettabili del suo *praefectus Aegypti*.

A questo punto della presente trattazione, è giunto il momento di prendere velocemente in considerazione gli altri quattro *crimina* di cui venne accusato Cornelio Gallo. Come ho già avuto modo di anticipare, l’accusa di *iniuriae* si rivela particolarmente interessante e meritevole di un’analisi più circostanziata.

Le condotte criminose tenute dal prefetto sono ricostruibili in special modo grazie a due passi di Svetonio⁵⁵ e ad alcuni versi dell’amico Ovidio. I passi dello storico meritano di essere presi in considerazione:

Svet. *Gramm.* 16.1-2: *Q. Caecilius Epirota, Tusculi natus, libertus Attici equitis Romani, ad quem sunt Ciceronis epistolae, cum filiam patroni nuptam M. Agrippae*

⁵³ S. MAZZARINO, *L’iscrizione*, cit., 49.

⁵⁴ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 64 s.

⁵⁵ Svet. *Gramm.* 16.1-2: *Q. Caecilius Epirota, Tusculi natus, libertus Attici equitis Romani, ad quem sunt Ciceronis epistolae, cum filiam patroni nuptam M. Agrippae doceret, suspectus in ea et ob hoc remotus, ad Cornelium Gallum se contulit vixitque una familiarissime, quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obiicitur. Post deinde damnationem mortemque Galli scholam aperuit....*

doceret, suspectus in ea et ob hoc remotus, ad Cornelium Gallum se contulit vixitque una familiarissime, quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obiicitur. Post deinde damnationem mortemque Galli scholam aperuit, sed ita ut paucis et tantum adolescentibus praeciperet, praetextato nemini, nisi si cuius parenti hoc officium negare non posset.

Svet. Aug. 66: Amicitias neque facile admisit et constantissime retinuit, non tantum virtutes ac merita cuiusque digne prosecutus, sed vitia quoque et delicta, dum taxat modica, perpressus. Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius afflictii reperientur praeter Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna provexerat. Quorum alterum res novas molientem damnandum senatui tradidit, alteri ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso laudavit quidem pietatem tanto opere pro se indignantium, ceterum et inlacrimavit et vicem suam conquestus est, quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci. Reliqui potentia atque opibus ad finem vitae sui quisque ordinis principes floruerunt, quanquam et offensis intervenientibus. Desideravit enim nonnumquam, ne de pluribus referam, et M. Agrippae patientiam et Maecenatis taciturnitatem, cum ille ex levi frigoris suspicione et quod Marcellus sibi anteferretur, Mytilenas se relictis omnibus contulisset, hic secretum de comperta Murenarum coniuratione uxori Terentiae prodidisset. Exegit et ipse in vicem ab amicis benivolentiam mutuam, tam a defunctis quam a vivis. Nam quamvis minime appeteret hereditates, ut qui numquam ex ignoti testamento capere quicquam sustinuerit, amicorum tamen suprema iudicia morosissime pensitavit, neque dolore dissimulato, si parcius aut citra honorem verborum, neque gaudio, si grate pieque quis se prosecutus fuisset. Legata vel partes hereditatum a quibuscumque parentibus relictas sibi aut statim liberis eorum concedere aut, si pupillari aetate essent, die virilis togae vel nuptiarum cum incremento restituere consueverat.

Dal primo frammento è possibile ricavare che Gallo frequentava Quinto Cecilio Epirota⁵⁶, sospettato a sua volta di aver intrattenuto una relazione adulterina con una sua illustre allieva, Cecilia Attica, moglie di Marco Vipsanio Agrippa (il futuro genero di Augusto). Una volta scoperto, si trasferì presso Gallo, che divenne il suo protettore: sarebbe stato proprio questo il motivo che spinse Augusto ad annoverare il contegno tenuto Gallo con Attica fra i ‘*gravissima crimina*’ commessi dal politico. Dunque, l’unica colpa di Gallo, il cui errore fu quello di aver intrattenuto strette relazioni con un uomo che, avendo leso l’onore di Agrippa, si era reso invisibile anche al *princeps*⁵⁷, consisteva nell’aver tenuto nei confronti di quest’ultimo, seppur maniera indiretta, un comportamento moralmente disdicevole; un comportamento, dunque, che era puramente limitato a questioni personali e che di conseguenza nulla aveva a che fare con quelle importanti funzioni amministrative e militari che gli spettavano in quanto *praefectus Aegypti*⁵⁸. Augusto ritenne il sostegno dato a Cecilio Epirota incompatibile con la fiducia che egli aveva riposto in Gallo, reo di aver vergognosamente tradito l’*amicitia Caesaris*⁵⁹.

Se le parole di Svetonio sono vere, il comportamento di Gallo rimase sul piano di una mera offesa personale di carattere esclusivamente morale e per di più indiretta, dal momento che non riguardava nemmeno la persona di Augusto: in che modo potrebbe allora configurarsi come un ‘crimine gravissimo’? Le conclusioni a cui sembra essere giunto lo storico, appaiono confermate da un passo di Ovidio⁶⁰; mi riferisco in particolare a quello contenuto in *Am.* 3.9.63-64: *tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, sanguinis atque animae prodige, Galle tuae*⁶¹. Anche in Ovidio dunque, come in Svetonio, il contegno rimproverato a Gallo sembra semplicemente quello di aver mancato

⁵⁶ Sulla sua figura e per un’ampia letteratura a riguardo, v. F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 150.

⁵⁷ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 16.

⁵⁸ L. CASTIGLIONI, *Gaio Cornelio Gallo, primo prefetto romano d’Egitto*, in *Egitto moderno e antico*, Varese, 1941, 280.

⁵⁹ I. COGITORE, *La légitimité dynastique d’Auguste à Neron à l’épreuve des conspirations*, Roma, 2002, 142.

⁶⁰ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 19.

⁶¹ Dal momento che i versi ovidiani sono databili intorno al 19-18 a.C., dunque a soli sette o otto anni dopo la morte di Gallo, sono di particolare importanza al fine di ricostruire la vicenda giudiziaria di Gallo. Dalle parole del poeta emerge esplicitamente che egli dovette ritenere le accuse rivolte da Augusto all’amico del tutto pretestuose (*si falsum est temerati crimen amici*); il suo suicidio, dunque, viene descritto come un inutile spargimento di sangue (*sanguinis atque animae prodige Galle tuae*), che secondo alcuni studiosi (tra cui G. GAGLIARDI, ‘*Gravis cantantibus umbra*’. *Studi su Virgilio e Cornelio Gallo*, Bologna, 2003, 83) avrebbe successivamente impietosito anche lo stesso Augusto. Inoltre, appare evidente – com’è d’altronde tipico in numerosi versi ovidiani – la forte carica polemica antiaugustea del distico citato.

di rispetto ad un amico, non quello di aver tenuto un atteggiamento così grave da potersi inquadrare in una qualche fattispecie criminosa, per quanto deplorabile fosse dal punto di vista morale. D'altronde, il suicidio di Gallo dovette suscitare un forte scalpore tra i contemporanei, sia per la notorietà della vittima, sia per il gesto assolutamente sproporzionato di Augusto rispetto alla condotta effettivamente tenuta da Gallo. Motivo per cui non è erroneo ritenere che dietro l'ostilità del senato si celasse la 'longa manus' di Augusto, desideroso di eliminare un personaggio divenuto ormai 'scomodo' senza curarsi eccessivamente della severità della pena inflittagli⁶².

Passando invece al secondo passo di Svetonio sopracitato, lo storico sembra incentrare il suo discorso sul significato e l'importanza riconosciuti da Augusto all'*amicitia*, instaurando poi un confronto tra gli 'amici ingrati' (Cornelio Gallo e Salvidieno Rufo) e quelli riconoscenti (Agrippa e Mecenate) della fiducia accordatagli dal *princeps*⁶³. Nondimeno, in questo secondo brano Svetonio sembra arricchire il generale alone di malevolenza che circondava la figura di Gallo (*malivolum animum*) di un ulteriore significato, che «sembra esorbitare dai limiti di una mera colpa morale per sconfinare in comportamenti ostili nei confronti dell'imperatore e che si configuravano come ὄβρις non solo, e non tanto, come si ritiene in dottrina, dal punto di vista morale, ma anche, e soprattutto, da quello giuridico»⁶⁴. In altre parole, Svetonio rimprovera a Gallo non solo di essere stato tracotante, ma anche di aver dato luogo a delle condotte penalmente rilevanti, quali l'oltraggio, l'insulto, l'insolenza⁶⁵.

⁶² G. GAGLIARDI, 'Gravis cantantibus umbra', cit., 173, nt. 43. G. ZECCHINI, *Il primo frammento di Cornelio Gallo e la problematica partica nella poesia augustea*, in *Aegyptus*, LX, 1980, 147 s. nota come sia stato proprio Ovidio a citare significativamente Gallo non una, bensì sette volte, non esitando a mettersi in parallelo con lui: secondo lo studioso, sarebbe stato il poeta di Sulmona l'autore della riabilitazione poetica ma anche politica di Cornelio Gallo.

⁶³ F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 33.; J. GAUDEMET, 'Testamenta ingrata et pietas Augusti'. *Contribution à l'étude du sentiment impérial*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, III, Napoli, 1953, 118 s.

⁶⁴ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 28 s.

⁶⁵ A tal proposito F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 29, segnala le interessanti pagine di M. BRETONE, *Ricerche labeoniane: 'Iniuria' e ὄβρις*, in *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, CIII, 1975, 413 ss., il quale, analizzando il pensiero di Labeone, ha ricostruito il pensiero della giurisprudenza di età augustea in ordine ai concetti di *iniuria* e ὄβρις. Lo studioso sottolinea che per Labeone, il quale identificò l'*iniuria* con la *contumelia* o ὄβρις, il nucleo dell'*iniuria* pretoria fosse «l'oltraggio intenzionalmente inflitto» a prescindere dal concreto manifestarsi dell'*iniuria* in percosse, parole infamanti o qualsiasi contegno effettivamente lesivo. In epoca augustea alla ὄβρις, di conseguenza, venivano ricondotti non soltanto il più grave oltraggio ma anche il semplice insulto e l'irrisione. Su quest'ultimo argomento cfr. anche M. MARRONE, *Note di costume e considerazioni giuridico-sociologiche sulla maldicenza e sulla diffamazione nell'antica Roma*, in *Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*, XXII, 1961-1962, 105 ss.; M. BALZARINI, *Ancora sulla 'lex Cornelia de iniuriis' e sulla repressione di talune modalità di diffamazione*, in *Estudios*

Giunta a questo punto dell'indagine circa il *crimen iniuris* commesso da Cornelio Gallo, ritengo di poter concludere affermando che, più precisamente, la condotta criminosa tenuta dal prefetto può configurarsi nella diffamazione verbale, la quale non può di certo essere fatta rientrare nella fattispecie del *crimen maiestatis* così come disciplinata da Augusto⁶⁶.

Con riferimento alla *perduellio*, grazie alle testimonianze di Servio⁶⁷ e di Cassio Dione, siamo in grado di accertare che Gallo avrebbe congiurato contro Augusto, venendo di conseguenza accusato di alto tradimento: com'è noto, questo crimine era stato inglobato nel già ricordato elenco di condotte criminose disciplinate dalla *lex Iulia maiestatis*⁶⁸. Infine, siamo in grado di ricostruire le alle accuse di *peculatus* e di *repetundae* mosse a Gallo grazie ad un passo di Ammiano Marcellino, il solo ad informarci che nei confronti del prefetto vennero mosse anche queste due ulteriori accuse:

Amm. Marc. 17.4.5: *Longe autem postea Cornelius Gallus Octaviano res tenente Romanas Aegypti procurator exhausit civitatem plurimis interceptis reversusque cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro. Is est, si recte existimo, Gallus poeta, quem flens quodam modo in postrema Bucolicorum parte Vergilius carmine leni decantat.*

en homenaje al Profesor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza (1936-1986), II, Madrid, 1988, 579 ss.; M. FERNANDEZ PRIETO, La difamación en el derecho romano, Valencia, 2002, 5 ss.

⁶⁶ A tal proposito L. SOLIDORO MARUOTTI, *Profili*, cit., 25, come si ha già avuto modo di ribadire *supra*, puntualizza che gli scritti ingiuriosi e diffamatori rivolti contro il *princeps* o i suoi familiari e predecessori divinizzati, nonché le offese alle statue o alle immagini imperiali consacrate, non erano presenti nell'elenco di condotte punite a tale titolo dalla *lex Iulia maiestatis*; di conseguenza, a meno che le fonti non attestino esplicitamente la perseguibilità per lesa maestà, è molto probabile che le offese al *princeps* fossero punite sulla base della *lex Cornelia de iniuriis*. Della stessa opinione v. anche R.A. BAUMAN, 'Impietas in principem', cit., 25 ss. e 141 ss. nonché G. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 753, nt. 62.

⁶⁷ Serv. *Comm. in Verg. Buc.* 10.1: *Gallus, ante omnes primus Aegypti praefectus, ... primo in amicitiiis Augusti Caesaris fuit: postea cum venisset in suspicionem, quod contra eum coniuraret, occisus est ...;* Dio. Cass. 53.23.6.

⁶⁸ A. BURDESE, *Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica*, in *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scajola»*, LXIX, 1966, 347 e nt. 36. Cfr. F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 66 ss. per un'analisi e una bibliografia più approfondita sul *crimen perduellionis* commesso da Cornelio Gallo.

In particolare, l'accusa di *peculatus* è indicata dall'espressione '*plurimis interceptis*' mentre quella di *repetundae* con la frase '*cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae*'.

Dopo essermi soffermata sui cinque *crimina* di cui, stando alle fonti a noi pervenute, fu accusato Cornelio Gallo, l'indagine sulla vicenda politica e giudiziaria di questo personaggio può concludersi con l'analisi del processo che si svolse in un periodo non meglio precisabile tra il 27 e il 26 a.C.⁶⁹. Per quanto concerne l'avvio del procedimento giudiziario intentato ai danni di Gallo, tre sono le testimonianze – già richiamate precedentemente – che si sono rivelate particolarmente illuminanti e che conviene riportare, ovverossia:

Dio. Cass. 53.23.5-6: ... ὁ δὲ δὴ Γάλλος Κορνήλιος καὶ ἐξύβρισεν ὑπὸ τῆς τιμῆς. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν Αὔγουστον ἀπελήρει, πολλὰ δὲ καὶ ἐπαίτια παρέπραττε· καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὄλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε. κατηγορήθη τε οὖν ἐπ' αὐτοῖς ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου, ἐταίρου τέ οἱ καὶ συμβιωτοῦ ὄντος, καὶ ἠτιμώθη ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου, ὥστε καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτοῦ κωλυθῆναι διαιτᾶσθαι. γενομένου δὲ τούτου καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ ἐπέθεντο καὶ γραφὰς κατ' αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν ...

Svet. Aug. 66.1-2: ... *Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius afflicti reperientur praeter Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna provexerat. Quorum alterum res novas molientem damnandum senatui tradidit, alteri ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso laudavit quidem pietatem tanto opere pro se indignantium, ceterum et inlacrimavit et vicem suam conquestus est, quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci ...*

Amm. Marc. 17.4.5: ... *Cornelius Gallus Octaviano res tenente Romanas Aegypti procurator exhausit civitatem plurimis interceptis reversusque cum furtorum*

⁶⁹ Dio Cass. 53.23-24.

arcesseretur et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro ...

La già nota sequenza degli avvenimenti della narrazione di Cassio Dione appare confermata anche dalla testimonianza di Svetonio il quale, sebbene sembri circoscrivere la condotta criminosa di Gallo al solo *crimen iniuris*, è alquanto chiaro nell'affermare che le pronunce dell'assemblea senatoria erano state precedute dalla *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto, che non aveva però agito di propria iniziativa bensì sulla scorta di accuse provenienti da alcuni *delatores*⁷⁰. Anche Ammiano Marcellino, pur non menzionando affatto la *renuntiatio amicitiae*, è esplicito nell'affermare che il senato traeva da Augusto in persona la legittimazione a conoscere dei *crimina* commessi da Gallo⁷¹; effettivamente, in nessuna delle testimonianze ora richiamate si fa cenno di accuse portate direttamente all'assemblea senatoria.

Quanto appena rilevato circa l'esistenza di una vera e propria delega imperiale al senato della *cognitio* dei crimini commessi da Gallo, non deve certo sminuire il ruolo decisivo degli accusatori, su cui Cassio Dione sembra soffermarsi in maniera piuttosto insistente. Lo storico greco, infatti, menziona addirittura il nome del primo accusatore di Gallo, ossia Valerio Largo, suo amico e commilitone; e benché egli taccia in ordine ai motivi che potevano aver indotto Largo a denunciare Cornelio Gallo⁷², dal suo racconto emerge chiaramente la disapprovazione della quale egli godeva da parte di molti uomini

⁷⁰ G.E. MANZONI, *'Foroiuliensis poeta'*, cit., 51; L.J DALY - W.L. REITER, *The Gallus affair and Augustus' 'lex Iulia maiestatis': a study in historical chronology and casuality*, in *Studies in latin literature and roman history*, I, Bruxelles, 1979, 305 s.

⁷¹ Fatto che, alla luce di quanto detto sinora, non deve affatto stupire: è infatti nota l'ingerenza del *princeps* nella *receptio inter reos*. Sul punto cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit. 83 ss. Inoltre, come osserva F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 85 s., il processo a Cornelio Gallo e le cinque accuse, di diversa natura, che gli vennero mosse, dimostrano che non solo è possibile – come già si è avuto modo di ricordare – anticipare la *cognitio* criminale senatoria almeno vent'anni prima rispetto a quanto la dottrina suole comunemente ritenere, ma anche superare talune opinabili affermazioni dottrinarie, seppur autorevoli (cfr. a titolo di esempio F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 25 ss., C. VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano, 1979, 225 ss. e W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, 34 ss.), secondo le quali la *cognitio* senatoria sarebbe stata limitata non soltanto in origine, ma per tutta l'età augustea sarebbe stata limitata esclusivamente ai reati di indole politica come il *crimen maiestatis* e quello *repetundarum*.

⁷² A tal proposito J.-P. BOUCHER, *'Caius Cornelius Gallus'*, cit., 51 s. le motivazioni di Largo, per quanto sconosciute, potrebbero essere le più svariate e facilmente intuibili: invidia, rancori pregressi, gelosia, desiderio di vendetta, speranza di partecipare alla spartizione del bottino egiziano di Gallo, desiderio di compiacere Augusto in vista di una futura carriera politica. G. FERRERO, *Grandezza e decadenza di Roma*, IV, Milano, 1946, 53 ritiene plausibile l'ipotesi secondo cui lo stesso Augusto possa aver incitato Largo a denunciare l'arroganza di Gallo al pubblico, con la speranza di intimidirlo.

rispettabili⁷³. In un altro passo poi, Cassio Dione sostiene che la falsità dei numerosi accusatori di Gallo sarebbe comprovata dal fatto che essi, dopo aver adulato per molto tempo il prefetto, lo avevano indotto a togliersi la vita muovendo nei suoi confronti gravissime accuse, il tutto per potersi schierare a fianco di un ormai sempre più potente Valerio Largo; lo storico continua affermando che essi non avrebbero certo esitato ad assumere anche nei confronti di quest'ultimo lo stesso atteggiamento nel caso egli in cui si dovesse essere trovato in una situazione simile a quella di Gallo⁷⁴. Dai passi di Cassio Dione appena esaminati è possibile trarre due conclusioni. La prima è che gli accusatori – e di conseguenza, anche le loro accuse – di Gallo sono espressamente tacciati di ‘falsità’ e ‘fallacia’, rafforzando in tal modo quella ferrea convinzione palesata anche da Ovidio e, in maniera più sfumata, da Svetonio⁷⁵ e Servio⁷⁶; in secondo luogo, le diverse accuse mosse a Gallo successivamente a quelle di Largo erano state avanzate per iscritto. L'Arcaria⁷⁷ ha acutamente osservato che quest'ultima circostanza, all'apparenza insignificante, deve essere invece tenuta in debita considerazione dal momento che permetterebbe di anticipare a livello di prassi giudiziaria ciò che sarebbe stato formalmente stabilito soltanto un decennio dopo con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* (17 a.C.), che introdusse la forma scritta dell'accusa nel sistema delle *quaestiones perpetuae*.

Passando allo svolgimento del procedimento giudiziario nei confronti di Cornelio Gallo, la testimonianza che ha costituito un vero rompicapo per gli studiosi è senza dubbio quella costituita da un altro passo di Cassio Dione:

Dio. Cass. 53.23.7: ... καὶ ἡ γερουσία ἅπασα ἀλῶναι τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε τῷ Ἀγούστῳ δοθῆναι καὶ ἑαυτοῦς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο. καὶ ὁ μὲν περιαλήσας ἐπὶ τούτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο, τὸ δὲ δὴ τῶν πολλῶν κίβδηλον καὶ ἐκ τούτου διηλέγχθη ὅτι ἐκεῖνόν τε, ὃν τέως ἐκολάκευον, οὕτω

⁷³ Questa ipotesi sembra corroborata anche da Ov. *Am.* 3.9.63-64 il quale, come già sappiamo, dopo aver descritto il suicidio di Gallo come un inutile spargimento di sangue, avanza più di un dubbio circa la fondatezza delle accuse a lui mosse, ribadendone anzi la loro totale falsità ('*si falsum est temerati crimen amici*').

⁷⁴ Dio. Cass. 53.24.1.

⁷⁵ Svet. *Aug.* 66.

⁷⁶ Serv. *Comm. in Verg. Buc.* 10.1.

⁷⁷ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 91 s.

τότε διέθηκαν ὥστε καὶ αὐτοχειρίᾳ ἀποθανεῖν ἀναγκάσαι, καὶ πρὸς τὸν Λάργον ἀπέκλιναν, ἐπειδήπερ αὖξιν ἤρχετο, μέλλοντές που καὶ κατὰ τούτου τὰ αὐτά, ἂν γέ τι τοιοῦτόν οἱ συμβῆ, ψηφιεῖσθαι.

In queste poche righe emergono due nodi problematici di grande importanza, ossia l'individuazione del tribunale al quale il Senato aveva deferito il giudizio sul prefetto d'Egitto e l'esatto significato da attribuire all'espressione 'ἐν τοῖς δικαστηρίοις' relativamente all'individuazione dei giudici di una *quaestio* o di più *quaestiones perpetuae*.

Relativamente alla prima questione, la dottrina ha prospettato ben quattro ipotesi⁷⁸ circa il significato dell'espressione di una *δικαστήριον*: vi è chi ritiene⁷⁹ che il processo criminale nei confronti di Gallo si fosse interamente svolto dinanzi al tribunale senatorio, chi⁸⁰ invece ha immaginato che il senato abbia sì deciso sulle accuse mosse contro il prefetto ma servendosi del tribunale imperiale, altri⁸¹ hanno sostenuto che il giudizio fosse stato affidato non all'intera assemblea senatoria ma a delle commissioni (si tratta di una misura che venne formalmente introdotta nel 4 a.C. dal *senatusconsultum Calvisianum*, che, per alcuni casi meno gravi di *repetundae*, affidava soltanto il giudizio estimatorio ad una commissione ristretta di senatori al fine di snellire il procedimento, in particolar modo l'istruttoria), altri ancora⁸² infine ritengono che il giudizio vero e proprio si sarebbe svolto dinanzi ad una *quaestio* e che l'assemblea senatoria si sarebbe limitata ad emettere i voti di condanna.

Benché la ricostruzione più attendibile sia quella prospettata dal Volkmann, secondo cui il giudizio di Gallo sarebbe stato affidato a delle singole commissioni senatorie e non all'intera assemblea, essa non è tuttavia immune da obiezioni. Infatti è già stato osservato poc'anzi come questa procedura semplificata fosse applicata soltanto ai casi meno gravi di *repetundae*⁸³: ma è stato anche sottolineato come a queste ristrette commissioni di

⁷⁸ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 93.

⁷⁹ J.-P. BOUCHER, 'Caius Cornelius Gallus', cit., 54 s.; P. SATTLER, *Augustus und der Senat. Untersuchungen zur römischen Innenpolitik zwischen 30 und 17 vor Christus*, Göttingen, 1960, 11; G.E. MANZONI, 'Foroiulienensis poeta', cit., 52; R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 175.

⁸⁰ J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im fruhen Prinzipat*, Göttingen, 1962, 33, nt.2.

⁸¹ H. VOLKMANN, *Zur Rechtsprechung im Principat des Augustus*, München, 1969, 117 s.

⁸² W. KUNKEL, *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, München, 1969, 16 ss.

⁸³ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 235, nt. 165.

senatori spettasse unicamente il giudizio estimatorio, riservando quello penale all'intero senato⁸⁴. Il testo dioneo, al contrario, fa espressamente riferimento ad un giudizio di carattere criminale. Inoltre, questa procedura prevista dal *senatusconsultum Calvisianum* si sarebbe potuta applicare, nel caso di specie, solamente alle accuse di *peculatus* e *repetundae* – crimini in cui, in effetti, si poneva il problema della *restitutio* e della quantificazione delle illecite riscossioni – e non anche a quelle di *perduellio*, di *crimen maiestatis* e di *crimen iniuris*.

Per quanto attiene al secondo nodo problematico del testo dioneo su cui si sono imbattuti gli studiosi, l'espressione 'έν τοις δικαστηρίοις' ha suscitato non poche perplessità. Infatti, il termine δικαστήριον viene utilizzato da Cassio Dione per indicare talvolta i giudici delle *quaestiones*⁸⁵, altre volte i *centumviri*⁸⁶, altre ancora il tribunale senatorio⁸⁷ e il più delle volte più genericamente i tribunali⁸⁸, se non addirittura i singoli processi⁸⁹. In secondo luogo, l'ipotesi secondo cui il senato avrebbe affidato il giudizio su Gallo alle *quaestiones* ha sollevato numerose incertezze: innanzitutto mal si accorda con il principio, esplicitato anche nel Digesto⁹⁰, del '*delegatus non potest delegare*', in virtù del quale se l'assemblea senatoria era delegata da Augusto a conoscere i crimini di Gallo, non avrebbe certo potuto delegare a sua volta il suddetto giudizio ad un altro organo⁹¹; inoltre, prospettare che il giudizio di Gallo fosse stato affidato ad una *quaestio*,

⁸⁴ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 96 s.

⁸⁵ Dio. Cass. 38.7.6; 40.52.1; 43.25.1; 46.48.2; 52.20.5; 57.7.6.

⁸⁶ Dio. Cass. 54.26.6.

⁸⁷ Dio. Cass. 56.40.4.

⁸⁸ Dio. Cass. 38.19.1; 44.49.2; 46.7.2; 46.20.2; 51.19.7; 59.28.8.

⁸⁹ Dio. Cass. 40.54.1.

⁹⁰ Cfr. D. 1.21.1. (Pap. 1 *quaest.*): *Quaecumque specialiter lege vel senatus consulto vel constitutione principum tribuuntur, mandata iurisdictione non transferuntur: quae vero iure magistratus competunt, mandari possunt. Et ideo videntur errare magistratus, qui cum publici iudicii habeant exercitionem lege vel senatus consulto delegatam, veluti legis iuliae de adulteriis et si quae sunt aliae similes, iurisdictionem suam mandant. Huius rei fortissimum argumentum, quod lege Iulia de vi nominatim cavetur, ut is, cui optigerit exercitio, possit eam si proficiscatur mandare: non aliter itaque mandare poterit, quam si abesse coeperit, cum alias iurisdictione etiam a praesente mandetur. Et si a familia dominus occisus esse dicitur, cognitionem praetor, quam ex senatus consulto habet, mandare non poterit. Qui mandatam iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet, sed eius, qui mandavit, iurisdictione utitur. Verius est enim more maiorum iurisdictionem quidem transferri, sed merum imperium quod lege datur non posse transire: quare nemo dicit animadversionem legatum proconsulis habere mandata iurisdictione. Paulus notat: et imperium, quod iurisdictioni cohaeret, mandata iurisdictione transire verius est.*

⁹¹ Com'è attestato anche da Tac. *Ann.* 3.12.7 (... *id solum Germanico super leges praestiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud iudices de morte eius anquiritur* ...) circa il processo a Gneo Calpurnio Pisone Patre, la scelta del giudice competente, che fosse il senato o una *quaestio*, spettava soltanto all'imperatore. Su questo testo, cfr. U. VINCENTI, *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d.C. (Oriente e occidente)*, Padova, 1992, 11 e nt.15.

confliggerebbe con quel fondamentale principio, valevole per le *quaestiones* ma non anche per il tribunale senatorio, che vietava di *cognoscere* in un unico giudizio più crimini commessi dalla stessa persona. Né, come osserva l'Arcaria⁹², si potrebbe pensare che i δικάστηρια dionei facciano riferimento ad una pluralità di *quaestiones*, dal momento che «in tal caso, si sarebbe corso il rischio, politicamente insostenibile per l'imperatore e per lo stesso senato, di potere avere nei confronti di Gallo verdetti contrastanti, dal momento che una *quaestio* avrebbe potuto emanare una sentenza di condanna, ed un'altra *quaestio* invece una sentenza di assoluzione: ipotesi questa che poteva facilmente prendere corpo ove si pensi che, in seguito ad una *lex Iulia* fatta votare da Cesare nel 46 a.C., il diritto a sedere nelle giurie delle *quaestiones perpetuae* era stato riconosciuto ai soli senatori e cavalieri⁹³, *ordo* quest'ultimo al quale apparteneva anche Cornelio Gallo»⁹⁴.

A questo punto, ritengo di poter affermare, tenuti in debita considerazione i numerosi punti oscuri e le incongruenze che caratterizzano la vicenda di Gallo, che la soluzione più soddisfacente sia quella che individua nei δικάστηρια dionei delle commissioni senatorie, numericamente ristrette, che operavano in rappresentanza dell'intera assemblea dei *patres*⁹⁵.

Questa ipotesi è peraltro suffragata dal fatto che, nel caso di Cornelio Gallo, il funzionamento del tribunale senatorio per mezzo di queste commissioni era pienamente comprensibile al fine di garantire quell'efficienza e quell'operatività che un organo collegiale composto da un elevato numero di membri quale era il Senato non era in grado di assicurare nell'ambito di un caso particolarmente complesso come era quello del prefetto. Basti pensare all'enorme mole di materiale istruttorio necessario alla dimostrazione di non uno, ma ben cinque diversi crimini, all'escussione di un elevato

⁹² F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 98.

⁹³ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 164.

⁹⁴ Infine, come ha notato G. BARRA, *Il 'crimen'*, cit., 53, il deferimento, da parte del senato, del giudizio di Gallo alle *quaestiones* risulterebbe politicamente incomprensibile, giacché così facendo i senatori si sarebbero lasciati sfuggire l'occasione di dimostrare ad Augusto la loro lealtà e allo stesso tempo di sfogare il risentimento e l'invidia nei confronti dell'orgoglioso prefetto, giunto a rivestire un ruolo così importante principalmente grazie alla fortuna e alle giuste (e potenti) conoscenze.

⁹⁵ Il principale sostenitore di questa tesi è F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e 'consilia principem' nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index*, XIX, 1991, 269 ss., il quale sostiene che il funzionamento del senato per il tramite di commissioni (del quale non si hanno tracce nell'età arcaica) era frequente già a partire dall'epoca repubblicana – specie nell'interpretazione delle leggi comiziali, nella repressione delle *repetundae* e nella redazione dei *senatusconsulta* – e lo divenne ancora di più in quella imperiale, nella quale, tra i vari ambiti di applicazione di questo particolare procedimento figurava anche la *cognitio* criminale di primo grado (cfr. Tac. *Ann.* 4.22.1-2 e Dio Cass. 76.5.1-2).

numero di testimoni provenienti da quelle popolazioni egiziani che Gallo avrebbe vessato con ruberie e malversazioni, alla raccolta di tutte quelle iscrizioni e raffigurazioni autocelebrative delle proprie imprese disseminate per tutto l'Egitto, alla raccolta di tutte quelle informazioni necessarie a provare il *crimen iniuriae* commesso nei confronti di Augusto. Di certo, è difficile immaginare che l'assemblea senatoria sarebbe stata in grado, da sola, a provvedere all'esecuzione di tutte queste attività.

Per finire, va chiarito se la condanna di Gallo e le pene inflittele fossero state adottate dal senato con un unico provvedimento o con più provvedimenti distinti. La dottrina prevalente⁹⁶ ritiene che nei processi senatori che avevano ad oggetto un concorso di diversi reati come nel caso di Gallo, il giudizio in ordine ai diversi capi d'accusa fosse emesso dal senato con un unico *senatusconsultum*, che, insieme alla sentenza vera e propria, recava anche le pene da applicare al caso concreto, nonché le pene accessorie ed eventualmente anche altre disposizioni (come la concessione di premi per gli accusatori e l'ordine di offrire sacrifici espiatori agli dèi). Tuttavia, questa ricostruzione, per quanto coerente, non sembra applicabile al complesso caso di Gallo, dal momento che Svetonio⁹⁷ testimonia invece l'esatto contrario laddove afferma che Gallo fu indotto al suicidio dalle denunce degli accusatori e dai '*senatus consulta*'⁹⁸.

Una volta specificate le modalità procedurali con cui Gallo venne giudicato e ritenuto colpevole dal senato, l'indagine può proseguire con uno spedito esame delle pene inflitte al *praefectus Aegypti*⁹⁹. Nella seconda parte di Dio. Cass. 53.27.7 lo storico greco fa cenno

⁹⁶ F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 107; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 89, 136 ss., 144 ss.

⁹⁷ Svet. *Aug.* 66.2: *Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso.*

⁹⁸ Non può affatto escludersi, come ricorda F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 108 s., che dal caso di Gallo – collocato agli esordi del principato – la prassi del tribunale senatorio di adottare le proprie decisioni tramite più *senatusconsulta* possa essere mutata nel corso del tempo. Tuttavia, come si apprende dal caso di Cn. Pisone Patre, ancora in età tiberiana questa prassi senatoria era rimasta immutata; A. CABALLOS - W. ECK - F. FERNANDEZ, *El senadoconsulto de Gneo Pison padre*, Sevilla, 1996, 150 ss. ricordano che le diverse decisioni assunte dal tribunale senatorio nei confronti del celebre politico romano (che, come si vedrà, furono almeno cinque: sentenze di condanna a Pisone, restituzione ai suoi figli dei beni confiscategli, sentenza assolutoria di Plancina, sentenza di condanna di Visellio Caro e Sempronio Basso, *gratiarum actio* di Tiberio e dei membri della sua *domus*, dell'ordo equestre, della plebe e dei *milites*) vennero adottate con altrettanti *senatusconsulta*, pubblicati e conservati presso l'archivio senatorio; soltanto al fine di darne diffusione nelle province e di far conoscere le accuse all'esercito (v. a tal proposito W. ECK, *Das 'SC. de Cn. Pisone patre' und seine Publikation in der 'Baetica'*, in *Cahiers de Centre Gustave-Glotz*, IV, 1993, 189 ss. e J. GONZALEZ, *Tacito y las fuentes documentales: 'ss.cc de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis)' y 'de C. Pisone patre'*, Sevilla, 2002, 189 ss.), il *princeps* ed il Senato potevano far pubblicare un unico *senatusconsultum* che sintetizzasse il contenuto dei diversi provvedimenti senatori.

⁹⁹ A tal proposito, ritengo opportuno ricordare che, sotto il profilo contenutistico della decisione, la sentenza senatoria di distingueva nettamente da quella pronunciata nell'ambito di un giudizio innanzi alle *quaestiones perpetuae*. Mentre le pronunce dei tribunali ordinari recavano solo ed esclusivamente la

all'esilio ed alla confisca dei beni (i quali vennero devolti in favore di Augusto¹⁰⁰). A fronte dell'estrema chiarezza delle statuizioni dionee, la dottrina si trova tutt'oggi a dover affrontare due problematiche di non poco conto. La prima consiste nella possibilità che a Gallo fosse stata comminata anche la pena accessoria della *damnatio memoriae*¹⁰¹; nonostante essa non venga menzionata da Dione, è possibile scovare numerosi indizi che depongono a favore di questa ipotesi. Innanzitutto, in un passo di Svetonio relativo all'amicizia fra Gallo e Cecilio Epirota già esaminato *supra*, compare espressamente l'espressione *damnatio Galli*, la quale non sembra riferirsi alla condanna inflitta dal senato – dal momento che in questo passo non viene fatto alcun cenno all'assemblea senatoria – quanto piuttosto all'applicazione di provvedimenti volti a colpire la memoria del prefetto¹⁰². In secondo luogo, la *scriptura prior* dell'obelisco vaticano venne sicuramente erasa e riscritta dalla maestranze egiziane, cosa che avvenne anche, com'è già stato osservato, con la stele di File, il che induce a ritenere di essere in presenza di una precisa volontà da parte di Augusto di condannare all'oblio un personaggio fin troppo eccentrico e ormai potente¹⁰³. Inoltre, anche il silenzio degli storici contemporanei a Gallo o di poco successivi, fra i quali spiccano Livio, Floro, Velleio Patercolo, che pur narrano i numerosi complotti orditi a danno del regime augusteo, sembra accreditare questa teoria. Infine, come ho già avuto modo di accennare, Virgilio aveva collocato le *laudes Galli* nel finale del quarto libro delle Georgiche ma dopo la condanna al suo vecchio amico ed

dichiarazione di colpevolezza o innocenza, dal momento che l'unica pena applicabile era quella rigidamente prevista dalla legge che disciplinava il *crimen* oggetto del giudizio, le sentenze del senato erano in grado di stabilire in maniera del tutto discrezionale non soltanto la natura del fatto criminoso ma anche le sanzioni applicabili nel caso concreto, prevedendo anche altre disposizioni per il futuro e pene accessorie da infliggere al condannato. Sull'argomento cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione*, cit., 137 ss.

¹⁰⁰ Sulla devoluzione dei beni confiscati di Cornelio Gallo al *princeps*, cfr. J.M. KELLY, 'Princeps Iudex', cit., 11, il quale spiega la decisione senatoria di ordinare la confisca del patrimonio del prefetto alla luce del suo particolare rapporto con Augusto; P.A. BRUNT, *The 'Fiscus' and its development*, in *The Journal of Roman Studies*, LVI, 1966, 81; R.A. BAUMAN, *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, Berlin, 1980, 149.

¹⁰¹ Secondo F. ROHR VIO, *Le voci*, cit., 354 s. la scelta di applicare questa sanzione o meno avrebbe costituito uno dei principali strumenti attraverso cui Augusto si servì per combattere l'opposizione; nel caso di Gallo, l'applicazione della *damnatio memoriae* contribuì certamente ad affermarne la pericolosità sociale e la natura eversiva delle sue condotte.

¹⁰² F. ARCARIA, *Diritto*, cit., 104.

¹⁰³ O. HIRSCHFELD, *Zu der lateinisch-griechischen Inschrift*, in *Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, I, 1896, 482.

allievo, le fece prontamente sostituire – presumibilmente su ordine di Augusto – con l'epillio di Aristeo¹⁰⁴.

3. La vicenda politica e giudiziaria di Gneo Calpurnio Pisone. Il ruolo della 'cognitio senatus' nella persecuzione del 'crimen maiestatis' nella Roma di Tiberio.

A fronte degli innumerevoli processi maiestatici – che ho avuto più volte modo di citare *en passant* nel corso della mia trattazione – ai danni di celebri e controversi personaggi, non soltanto politici, del primo principato, l'aver optato su quello di Gneo Calpurnio Pisone patre (20 d.C.) non era del tutto scontato. Ancorché le vicende storico-politiche e il procedimento giudiziario su cui mi soffermerò in questo paragrafo si collochino in età tiberiana e non augustea – come invece avviene nel caso di Ovidio e Cornelio Gallo, ritengo di poter giustificare la mia scelta sotto diversi profili. Emergono innanzitutto due forti somiglianze con la vicenda giudiziaria di Gallo: *in primis* anche il processo pisoniano si svolse innanzi all'assemblea senatoria, il cui potere di *cognitio criminale* su delega imperiale era ormai fuori discussione all'epoca di Tiberio; inoltre, tra le svariate condotte criminose di cui si macchiò Pisone figura¹⁰⁵ anche quella di aver mancato di rispetto a Tiberio e di aver dunque subito, proprio come il controverso prefetto d'Egitto, la *renuntiatio amicitiae Principis*. In quest'ultimo caso, però, si registra una significativa differenza sotto il profilo repressivo. A tal proposito il Bauman¹⁰⁶ ha infatti osservato come sia possibile attestare, proprio a partire dall'età tiberiana, una progressiva assimilazione tra la misura della *renuntiatio amicitiae* e il *crimen maiestatis*, tra l'offesa all'imperatore o alla sua *domus* e l'offesa alla stessa *maiestas Populi romani*. Si tratta di una condotta criminosa che, di conseguenza, sotto Tiberio cominciò a non essere più punita a titolo di *crimen iniuris* (cosa che avvenne, com'è noto, nel caso del contegno

¹⁰⁴ L. CADILI, 'Viamque adfectat Olympo'. Memoria ellenistica nelle 'Georgiche' di Virgilio, Milano, 2001, 93 ss.

¹⁰⁵ Tac. Ann. 3.12.

¹⁰⁶ R.A. BAUMAN, 'Impietas in principem', cit., 109 ss.

tenuto da Gallo, pur con tutte le criticità e le innegabili forzature operate da Augusto in tal senso).

In secondo, analizzando il caso di Pisone, non ho potuto fare a meno di notare l'incontestabile influenza di quell'assetto che Augusto fornì al *crimen maiestatis*, che, per quanto non fosse ancora definitivo, fu destinato a lasciare il segno sulla disciplina del delitto politico – che è possibile notare ancora oggi nel Codice penale italiano – nonché a normalizzare tutta una serie di 'manipolazioni' (basti pensare all'interpretazione estensiva e alla frequente disapplicazione della sua stessa legge, all'applicazione di misure repressive disposte *ad hoc* – come la *relegatio* – e non previste espressamente nel testo normativo, all'influenza esercitata dal principe nel tribunale senatorio e nell'incoraggiare il ruolo dei *delatores*) e importanti slittamenti di significato (primo fra tutti, l'equivalenza, applicata per la prima volta da Cesare, della *maiestas Populi romani* con la *maiestas Caesaris*) che caratterizzeranno anche per i secoli avvenire l'assetto e la repressione del crimine politico.

Infine, il *senatus consultum de Cn. Pisone patre* mostrerebbe per la prima volta in un documento ufficiale una gerarchia di *imperia* che va da quello del proconsole in carica a quello, *maius ed extra ordinem*, di Germanico, fino a quello di Tiberio, che si può, pertanto, definire come *maximum*. Di conseguenza, nel *s.c. de Cn. Pisone patre* si leggerebbe la prima definizione formale in assoluto dell'*imperium* del *princeps*¹⁰⁷.

Il ritrovamento in Spagna, negli ultimi anni del secolo scorso, di diverse epigrafi riportanti il testo del preziosissimo senatoconsulto ha permesso di conoscere il contenuto di questo provvedimento, con cui si intese di dare ampia diffusione, proprio a seguito del processo

¹⁰⁷ Com'è noto, nel 14 d.C., alla morte di Augusto, Tiberio era subentrato nella particolarissima posizione del patrigno, ma le basi del suo potere, pur simile nella sostanza, appaiono profondamente diverse. Il primo *princeps* aveva basato tutto il suo potere sul concetto di *auctoritas*, un carisma che mancava, però, al suo successore. Grazie al *s.c. de Cn. Pisone patre* l'ipotesi che un cambiamento – anche formale – nei poteri del *princeps* sia avvenuto proprio nella fase di passaggio tra Augusto e Tiberio appare oggi più consistente. Nessuna gerarchia di *imperia* risulta, infatti, esplicitamente testimoniata per il primo *princeps*. Nel *s.c. de Cn. Pisone patre*, invece, Tiberio appare già investito, al momento del conferimento dei poteri straordinari a Germanico, di un *imperium maius*, ossia di quel potere superiore a tutti gli altri e che, dunque, deve aver assunto tra la morte di Augusto e il 17 d.C. Tale qualificazione dell'*imperium* del *princeps* (ormai consolidata) sarebbe emersa – in un atto ufficiale come il *s.c. de Cn. Pisone patre* – nel momento in cui Tiberio decise di attribuire, a sua volta, un *imperium extra ordinem* al suo figlio adottivo e naturale successore, rendendo necessario, visto che Germanico non era ancora *consors imperii*, disvelare l'avvenuta gerarchizzazione dei poteri assoluti. Cfr. A. MANNI, *Il 'senatus consultum de Cnaeo Pisone patre' come fonte di cognizione del diritto di Roma antica*, in *Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica*, a cura di G.D. Merola, A. Franciosi, Napoli, 2016, 70 s.

maiestatico nei confronti dell'ex legato e senatore, dei *crimina* commessi da questo controverso personaggio, accusato di essere coinvolto nella prematura morte di Germanico, figlio adottivo dell'imperatore Tiberio.

Il celebre processo contro Gneo Calpurnio Pisone si connette necessariamente con gli avvenimenti del 19 d.C. nella provincia romana di Siria, in particolar modo quelli che vedono protagonisti lo stesso Pisone e, naturalmente, Germanico.

Sinteticamente, la missione diplomatico-militare di cui fu incaricato Germanico tra il 17 e il 19 a.C., venne espletata grazie ad un *imperium proconsulare maius* che era in grado di porre il suo titolare in una posizione giuridicamente al di sopra di tutti i proconsoli ed i propretori delle province transmarine¹⁰⁸; sarebbe stata proprio questa missione a generare quell'insanabile contrasto tra Germanico e il *legatus Augusti propraetore* scelto dal Senato per affiancarlo nella sua missione, ossia Gneo Calpurnio Pisone, un anziano senatore noto per la sua asprezza di carattere¹⁰⁹. Le testimonianze di Tacito circa gli avvenimenti orientali relativi a questi due personaggi e che sfociarono in accuse di particolare gravità mosse a Pisone, sono fondamentali. In soldoni, dai numerosi e accesi diverbi e scambi di *contumeliae* tra Germanico e Pisone¹¹⁰ (l'uno rappresentante di quella nuova concezione personalistica del potere di stampo ellenistico, l'altro espressione della vecchia aristocrazia fieramente repubblicana), si passò, in occasione della repentina e misteriosa malattia del primo, alla gravissima questione del presunto veneficio per mano di Pisone. In Germanico sembrò subito farsi strada '*persuasio veneni a Pisone accepti*'¹¹¹: con ogni probabilità, per quanto Tacito non lo espliciti mai, Germanico ed i suoi amici nutrivano già radicati sospetti nei confronti di Pisone e di quel fatale banchetto tenutosi ad Antiochia di cui si sarebbe trattato nel futuro processo come presunto teatro dell'avvelenamento¹¹². La convinzione del moribondo dovette essere quella che Pisone, eliminandolo con il veleno, intendesse rimanere l'unico reggitore della provincia e delle

¹⁰⁸ Tac. *Ann.* 2.43: *Tunc decreto patrum permissae Germanico provinciae quae mari dividuntur, maiusque imperium, quoquo adisset, quam iis qui sorte aut missu principis obtinerent.*

¹⁰⁹ A proposito dell'inopportunità della scelta di Pisone come legato di Siria al momento della missione di Germanico, dal momento che lo stesso Tacito in *Ann.* 2.55 definisce Pisone *inimicus* di Germanico ancora prima che i due personaggi si fossero incontrati, si v. A. GARZETTI, *L'Impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960, 39.

¹¹⁰ Tac. *Ann.* 2.69; Svet. *Calig.* 2 e 3.

¹¹¹ Tac. *Ann.* 2.69.

¹¹² M.L. PALADINI, *Il processo pisoniano nella Roma di Tiberio*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996, 220.

legioni siriane¹¹³. Risulta particolarmente complesso chiarire con esattezza la decisione ufficiale di Germanico nei confronti di Pisone, assunta poco prima di spirare; alludo, in particolare, alla lettera con la quale egli disdiceva l'*amicitia* a Pisone¹¹⁴. La versione tacitiana presenta, rispetto a quella di Svetonio¹¹⁵, un'importante aggiunta, ossia *addunt plerique iussum provincia decedere*. Ora, l'identità di quei *plerique* che ordinavano a Pisone di *provincia decedere*, è destinata a rimanere del tutto ignota; ad ogni modo, se – come sembra e prestando fede alle parole dello storico, secondo le quali dopo l'ennesimo litigio fra i due personaggi, Pisone *abire Syria statuit* per poi trattenersi, contro il parere del suo superiore, ad Antiochia – l'ordine di destituzione che intimava il legato a far ritorno in Italia venne emanato dallo stesso Germanico, dovrebbe aver raggiunto Pisone nel momento in cui egli era fermo a Seleucia¹¹⁶. Tuttavia, il suo viaggio di ritorno sarebbe stato intenzionalmente molto lento, al solo scopo di poter far ritorno in Siria nel caso in cui fosse sopravvenuta la morte di Germanico¹¹⁷. Nel frattempo, si era provveduto da parte dei *comites* di Germanico a nominare un nuovo governatore di Siria che sostituisse Pisone, ossia Senzio Saturnino¹¹⁸. Il ritorno in Oriente di Pisone, intenzionato a riprendere la provincia, dopo la notizia della scomparsa di Germanico, determinò lo scoppio di una guerra civile in Siria, la quale costituirà – come si avrà modo di vedere a breve – l'altra grande accusa mossa all'ex governatore nel processo maiestatico del 20 d.C.

In verità, due avvisaglie di tale processo vi erano già state nel 19 a.C. ma riguardavano soltanto la questione del veneficio di Germanico: la prima è già nota, essendo costituita dalla nomina di Senzio Saturnino al governo della Siria, che Pisone non accettò¹¹⁹; quanto

¹¹³ Tac. *Ann.* 2.70: *ut provinciam, ut legiones solus habeat*. Nell'ammalato, sempre stando alle parole dello storico, era tuttavia tanto profonda la persuasione dell'innocenza di Tiberio che le sue ultime parole sarebbero state *miser cordia cum accusantibus erit, fingentibusque scelestam mandata aut non credent homines aut non ignoscent* (Tac. *Ann.* 2.71).

¹¹⁴ Tac. *Ann.* 2.70: *componit epistulas quis amicitiam ei renuntiabat*.

¹¹⁵ Svet. *Calig.* 3: *amicitiam ei more maiorum renuntiaret*;

¹¹⁶ B. GALLOTTA, *Germanico*, Roma, 1987, 207.

¹¹⁷ Tac. *Ann.* 2.70.

¹¹⁸ Tac. *Ann.* 2.74: *consultatum inde inter legatos quique alii senatorum aderant quisnam Syriae praefectum*.

¹¹⁹ Tac. *Ann.* 2.81: *Interim Piso classem haud procul opperientem adpugnare frustra temptavit; regressusque et pro muris, modo semet adflitando, modo singulos nomine ciens, praemiis vocans, seditionem coeptabat, adeoque commoverat ut signifer legionis sextae signum ad eum transtulerit. tum Sentius occanere cornua tubasque et peti aggerem, erigi scalas iussit ac promptissimum quemque succedere, alios tormentis hastas saxa et faces ingerere. tandem victa pertinacia Piso oravit ut traditis armis maneret in castello, dum Caesar cui Syriam permetteret consulitur. non receptae condiciones nec aliud quam naves et tutum in urbem iter concessum est*.

alla seconda, essa si colloca nel momento del viaggio di ritorno di Pisone verso la Siria, dopo la scomparsa di Germanico¹²⁰.

L'arrivo di Pisone con la moglie Munazia Plancina a Roma nel 20 d.C. fu preceduto da qualche vagabondaggio, presentato da Tacito come un vile tentativo di *subvertere* le *scelerum probationes*¹²¹. Gli inopportuni festeggiamenti e i sontuosi banchetti organizzati dai due coniugi, costituirono l'immediato precedente dell'apertura del procedimento giudiziario a loro carico; procedimento che iniziò con l'accusa avanzata dal delatore Fulcinio Trione e relativa alla carriera di Pisone nel periodo precedente al governo della Siria¹²². Questa accusa minore, della quale Tacito non si preoccuperà di fornire nemmeno l'esito, si aggiunse tuttavia a tutta una serie di ben più gravi imputazioni che gravavano su Pisone e i suoi stretti familiari¹²³.

Al fine di poter analizzare il procedimento giudiziario a carico di Pisone tenutosi innanzi all'assemblea senatoria, ritengo innanzitutto opportuno ricapitolare le condotte criminose dell'accusato punite a titolo di *crimen maiestatis* e previste dall'ormai nota *lex Iulia*.

La prima e la più importante delle accuse mosse a Pisone fu certamente quella di aver provocato la morte di Germanico tramite avvelenamento. L'assassinio del figlio adottivo di Tiberio poteva essere ricondotto sia entro la categoria del *crimen de sicariis et veneficis* che in quella di lesa maestà, dal momento che la vittima non fu un uomo qualsiasi, bensì un proconsole, ossia un magistrato del popolo romano¹²⁴; il contegno di Pisone sembrerebbe integrare perfettamente quest'ultimo *crimen* anche e soprattutto ai sensi di

¹²⁰ In Tac. *Ann.* 2.79 si legge che nel momento in cui la nave di Pisone e quella che portava Agrippina (moglie di Germanico) in Italia, Vibio Marso, uno dei *comites* di Germanico, avrebbe annunciato all'ex governatore la celebrazione del futuro processo: *Marsusque Vibius nuntiavit Pisoni Romam ad dicendam causam veniret.*

¹²¹ Tac. *Ann.* 3.7.

¹²² Tac. *Ann.* 3.10; M.L. PALADINI, *Il processo*, cit., 225 s.

¹²³ In Tac. *Ann.* 3.11 lo storico ci informa che non fu affatto facile trovare dei difensori per Pisone, anche e soprattutto a causa di un'opinione pubblica fortemente avversa non soltanto all'accusato ma anche all'imperatore, il quale aveva ricevuto affabilmente il figlio di Pisone – evento che costituirà il primo accenno tacitano a quell'ostentata e sospetta imparzialità di Tiberio. Sull'atteggiamento di Tiberio nei confronti del figlio di Pisone, cfr. Tac. *Ann.* 3.8: *Interim Piso classem haud procul opperientem adpugnare frustra temptavit; regressusque et pro muris, modo semet adflictando, modo singulos nomine ciens, praemiis vocans, seditionem coeptabat, adeoque commoverat ut signifer legionis sextae signum ad eum transtulerit. tum Sentius occanere cornua tubasque et peti aggerem, erigi scalas iussit ac promptissimum quemque succedere, alios tormentis hastas saxa et faces ingerere. tandem victa pertinacia Piso oravit ut traditis armis maneret in castello, dum Caesar cui Syriam permitteret consulitur. non receptae condiciones nec aliud quam naves et tutum in urbem iter concessum est.* Alla fine, dopo il diniego di numerosi valenti oratori, il collegio della difesa venne costituito da Manio Lepido, Lucio Pisone (fratello dell'imputato) e Livineio Regolo.

¹²⁴ R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 44.

un passo Ulpiano, a suo tempo debitamente analizzato, contenuto in D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. proc.*), in cui viene fatto un esplicito riferimento all'assassinio di un magistrato romano (... *quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur.*).

Un'altra delle accuse mosse a Pisone che potrebbe, a mio modo di vedere, costituire un caso di lesa maestà, è l'essersi comportato, durante il suo mandato in Oriente, come se egli fosse titolare di poteri che in realtà non gli spettavano affatto. Giova infatti ricordare che Pisone venne nominato legato in Siria con il solo compito di affiancare Germanico nel suo operato; quest'ultimo, però, essendo titolare dell'*imperium proconsulare maius*, era subordinato unicamente all'imperatore e a nessun altro, tanto meno Pisone. La condotta troppo audace di quest'ultimo venne non a caso considerata dal senato come una vera e propria violazione della maestà della *domus Augusta*¹²⁵. Si potrebbe obiettare che le condotte tenute da Pisone in tal senso difficilmente potrebbero ricondursi entro il frammento di Marciano, anch'esso analizzato a suo tempo, contenuto in D. 48.4.3 (*Marcian. 14 inst.*), dal momento che il giureconsulto fa sì esplicito riferimento a chi agisce come se fosse titolare di una qualche potestà pur essendo un privato cittadino (... *quive privatus pro potestate magistrature quid sciens dolo malo gesserit*). Il caso di Pisone, invece, è leggermente diverso: egli, infatti, era fino a prova contraria titolare di uno specifico potere, in quanto legato nominato da Tiberio, ma successivamente ne abusò nonostante fosse sottoposto agli ordini del suo superiore (che in Siria era solo Germanico). Tuttavia, secondo il Mommsen¹²⁶ questa condotta potrebbe essere ricondotta ad un 'secondo gruppo', in cui erano inclusi tutti quegli atti commessi da un magistrato o da un promagistrato che corrispondevano ad una violazione dei suoi doveri.

La terza accusa che sicuramente venne mossa ai danni di Pisone fu quella di aver provocato non soltanto una guerra tra armeni e parti – approfittando del vuoto di potere a seguito della morte di Germanico – ma di averla anche scatenata entro i confini di una zona 'sensibile' come l'Armenia, perennemente contesa da due grandi imperi, ossia quello romano e quello dei Parti¹²⁷. Tiberio di certo non aveva alcun interesse a scatenare una guerra in una regione così particolare, a maggior ragione se consideriamo che proprio

¹²⁵ R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 46.

¹²⁶ T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., 555 ss.

¹²⁷ Tac. *Ann.* 2.56.

Germanico, agendo su mandato dell'imperatore, si adoperò per accrescervi l'influenza romana facendo nominare come re degli armeni il filo-romano Araxias II. Pisone, disobbedendo agli ordini dei suoi superiori, cercò di favorire – anche a costo di provocare un inevitabile tumulto armato a seguito di un vero e proprio *coup d'état* – il ritorno del precedente sovrano Vonone I, deteriorando in tal modo i rapporti che intercorrevano tra quest'ultimo (posto sotto la protezione romana dopo esser fuggito in Siria) e l'imperatore¹²⁸. Di conseguenza, il legato finì per compromettere la stabilità dell'area, i rapporti internazionali di Roma con l'Oriente e la stessa missione di Germanico; motivo per cui il comportamento tenuto da Pisone può facilmente essere ricondotto ad un altro frammento a noi noto del Digesto, ovverosia D. 48.4.4 pr. (*Scaev. 4 reg.*), in cui vengono incriminate tutte quelle condotte volte a far in modo che gli alleati del popolo romano diventassero i suoi nemici (*utve ex amicis hostes populi Romani fiant*). Fra l'altro, così agendo, Pisone violò un'altra disposizione prevista dalla *lex Iulia*, che consisteva appunto nel divieto di far fuggire chiunque fosse posto sotto la custodia romana senza l'autorizzazione del principe [D. 48.4.1.1 (*Ulp. 7 de off. proc.*)].

Un'altra accusa che venne notoriamente mossa nei confronti di Pisone fu quella di aver provocato una guerra civile, tentando di recuperare la provincia siriana con le armi (causando, peraltro, una vera e propria spaccatura all'interno dell'esercito romano) subito dopo la morte di Germanico e disconoscendo la potestà nel nuovo governatore Senzio Saturnino; tutte condotte previste dalla *lex Iulia* e opportunamente riportate nel quarantottesimo libro del Digesto. Nel caso di specie, mi riferisco a D. 48.4.1.1 [(*Ulp. 7 de off. proc.*): ... *quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenientve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur*] nonché a D. 48.4.2 [(*Ulp. 8 disp.*): *Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit*]¹²⁹.

Infine, venne accusato di aver applicato nei confronti di svariati uomini, non soltanto stranieri ma anche cittadini romani, la pena capitale *incognita causa* e *sine consili sententia*. Nei confronti di un cittadino romano, infatti, i pur amplissimi poteri militari dei

¹²⁸ R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 46; Tac. *Ann.* 2.68. Il tentativo di destabilizzare la regione e l'appoggio a Vonone, che l'avrebbe corrotto con un'ingente quantità di doni, sono descritti alle ll. 37-45 del *s.c. de Cnaeo Pisone patre*.

¹²⁹ M. CARCANI, *Dei reati e delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Milano, 1874 (Napoli, 1981), 87 s.

magistrati erano sottoposti a delle significative limitazioni: in poche parole, un magistrato non poteva esercitare la sua *coercitio* senza rispettare quelle fondamentali garanzie processuali riconosciute ai cittadini¹³⁰. Come se non bastasse, l'unico titolare dell'*imperium* era Germanico e, pertanto, soltanto a lui spettava la *coercitio* nei confronti dei militari sottoposti al suo comando¹³¹.

Le epigrafi riportanti il *senatus consultum de Cnaeo Pisone patre*, pur costituendo una preziosissima fonte di informazioni non soltanto di carattere giuridico, ma anche storico, sociale e culturale, non sono tuttavia sufficienti a ricostruire il procedimento giudiziario intentato ai danni di Pisone innanzi all'assemblea senatoria. In questo senso, le testimonianze più importanti e accreditate provengono quasi esclusivamente dagli scritti di Tacito, in particolare dai libri II e III degli *Annales*¹³².

Al rientro di Pisone a Roma, il delatore 'professionista' Fulcinio Trione¹³³ si recò dai consoli per accusare l'ex legato e i suoi complici (ossia i suoi familiari e i suoi *comites*) di aver commesso il *crimen maiestatis*. A tale richiesta si opposero tuttavia alcuni *comites* di Germanico, che rivendicarono il loro privilegio di poter accusare il sospettato assassino del loro *imperator*; Fulcinio dovette così rinunciare al principale capo d'imputazione e a ripiegare sulle malefatte commesse da Pisone prima della missione orientale in cui affiancò Germanico¹³⁴. A questo punto Tiberio, al quale era stata rimessa l'istruttoria del

¹³⁰ R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 48.

¹³¹ Pisone venne anche accusato di aver realizzato donazioni a suo nome con fondi provenienti dal *fiscus principis*. Questa condotta, tuttavia, sarebbe da inquadrarsi nel novero di quelle condotte criminose punite dalla *lex Iulia de peculatu*, che impediva a chiunque (anche ai magistrati) di utilizzare denaro pubblico – dal momento che il *fiscus principis*, considerato come la 'cassa pubblica' delle province imperiali, era considerato un'entità separata dal patrimonio personale dell'imperatore – a proprio vantaggio. Cfr. D. 48.13.1 (Ulp. 44 *ad Sab.*): *Lege Iulia peculatus cavetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicave auferat neve intercipiat neve in rem suam vertat neve faciat, quo quis auferat intercipiat vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit: neve quis in aurum argentum aes publicum quid indat neve immisceat neve quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat.*

¹³² A. MANNI, *Il 'senatus consultum'*, cit., 39 s.

¹³³ Tac. *Ann.* 2.28.3: *celebre inter accusatores Trionis ingenium erat avidumque famae malae.*

¹³⁴ R.S. ROGERS, *Criminal trials and criminal legislation under Tiberius*, Middletown, 1935, 45. Lo studioso fa inoltre notare come nel *s.c. de Cnaeo Pisone patre* (ll. 68-70), sia riportata un'unica accusa nei confronti di Pisone che sembra riferibile al periodo precedente alla sua missione in Siria. Si tratta di un'offesa alla *maiestas* del *Numen Divi Augusti*, consistente nell'aver privato la memoria e le *imagines* dedicate ad Augusto di tutti quegli onori che sarebbero dovuti ai simboli della grandezza del primo *princeps*. Dal documento, che presenta in queste righe anche una lacuna, non emergono altri particolari; tuttavia, come suppongono D. FISHWICK, *Cn. Piso pater and the 'numen Divi Augusti'*, in *ZPE*, CLIX, 2007, 297 ss. e A. MORCONE, *Il 'Numen Augusti' nel 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, in B. HOLMES, K.-D. FISCHER, *The frontiers of ancient science. Essays in honor of H. von Staden*, Berlin-München-Boston, 2015, 104, è possibile ipotizzare che nel periodo tra il 6 d.C. e la morte di Augusto – o tra il 6 d.C. e la sua divinizzazione

processo su richiesta del delatore, si affrettò a trasmetterla al senato per la decisione¹³⁵, rimanendo apparentemente neutrale nonostante l'evidente e grave coinvolgimento della *domus Augusta* nelle vicende di Pisone e Germanico¹³⁶.

Il procedimento innanzi al senato iniziò con la *oratio* a Tiberio, presidente dell'assemblea senatoria. Nel suo intervento, il *princeps* ricordò come Pisone fosse stato nominato legato e ausiliare di Germanico, il quale, com'è noto, era titolare di un *imperium* superiore a quello di qualsiasi altro magistrato di quella provincia; successivamente, si soffermò sul comportamento sedizioso di Pisone nei confronti dell'esercito. Tiberio sostenne poi che aveva trasmesso la cognizione del caso al senato e non alla *quaestio de maiestate* unicamente per la questione della morte di Germanico: l'imperatore si giustificò dunque affermando di non voler coinvolgere la sua *domus* in una vicenda così delicata¹³⁷.

– Pisone, esponente di una nobile famiglia di antica tradizione repubblicana, avesse criticato gli onori dedicati ad Augusto ritenendoli eccessivi.

¹³⁵ Tac. *Ann.* 3.10: *Postera die Fuleinius Trio Pisonem apud consules postulavit. contra Vitellius ac Veranius ceterique Germanicum comitati tendebant, nullas esse partis Trioni; neque se accusatores sed rerum indices et testis mandata Germanici perlatores. ille dimissa eius causae delatione, ut priorem vitam accusaret obtinuit, petitumque est a principe cognitionem exciperet. quod ne reus quidem abnuebat, studia populi et patrum metuens: contra Tiberium spernendis rumoribus validum et conscientiae matris innexum esse; veraque aut in deterius credita indice ab uno facilius discerni, odium et invidiam apud multos valere. haud fallebat Tiberium moles cognitionis quaque ipse fama distraheretur. igitur paucis familiarium adhibitis minas accusantium et hinc preces audit integramque causam ad senatum remittit.*

¹³⁶ Per un prospetto più approfondito delle peculiarità dello svolgimento del processo a Pisone, v. soprattutto W. KIERDORF, *Die Einleitung des Piso-Prozesses (Tac. Ann. 3.10)*, in *Hermes*, XCVII, 1969, 246 ss.; J.S. RICHARDSON, *The senate, the courts, and the 'SC. de Cn. Pisone patre'*, in *CQ*, XLVII, 1997, 510 ss.; J. ERMANN, *Das 'senatus consultum de Cn. Pisone patre' und die Funktion des Consilium im römischen Strafprozess*, in *ZSS*, CXIX, 2002, 380 ss.

¹³⁷ Tac. *Ann.* 3.12: *Die senatus Caesar orationem habuit meditato temperamento. patris sui legatum atque amicum Pisonem fuisse adiutoremque Germanico datum a se auctore senatu rebus apud Orientem administrandis. illic contumacia et certaminibus asperasset iuvenem exituque eius laetatus esset an scelere extinxisset, integris animis diiudicandum. 'nam si legatus officii terminos, obsequium erga imperatorem exiit eiusdemque morte et luctu meo laetatus est, odero seponamque a domo mea et privatas inimicitias non vi principis ulciscar: sin facinus in cuiuscumque mortalium nece vindicandum detegitur, vos vero et liberos Germanici et nos parentes iustis solaciis adficate. simulque illud reputate, turbide et seditiose tractaverit exercitus Piso, quaesita sint per ambitionem studia militum, armis repetita provincia, an falsa haec in maius vulgaverint accusatores, quorum ego nimiis studiis iure suscenseo. nam quo pertinuit nudare corpus et contrectandum vulgi oculis permittere differrique etiam per externos tamquam veneno interceptus esset, si incerta adhuc ista et scrutanda sunt? defleo equidem filium meum semperque deflebo: sed neque reum prohibeo quo minus cuncta proferat, quibus innocentia eius sublevari aut, si qua fuit iniquitas Germanici, coargui possit, vosque oro ne, quia dolori meo causa conexa est, obiecta crimina pro adprobatis accipiatis. si quos propinquus sanguis aut fides sua patronos dedit, quantum quisque eloquentia et cura valet, iuvate periclitantem: ad eundem laborem, eandem constantiam accusatores hortor. id solum Germanico super leges praestiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud iudices de morte eius anquiritur: cetera pari modestia tractentur. nemo Drusi lacrimas, nemo maestitiam meam spectet, nec si qua in nos adversa finguntur.*

A quel punto l'accusa espose le proprie motivazioni per i successivi due giorni; dopo una pausa di sei giorni, ne furono concessi al reo altri tre per preparare la sua difesa¹³⁸.

Inizialmente, l'accusa che Fulcinio Trione presentò riguardava la mala gestione di Pisone in Spagna¹³⁹, mentre Veranio e Vitellio preferirono soffermarsi sin da subito sull'astio che Pisone nutriva nei confronti di Germanico, su come il legato disobbedisse spesso ai suoi ordini e sul fatto che corrippe l'esercito, facendosi chiamare 'il padre delle legioni' ed elargendo ingenti donazioni sottraendo denaro dal *fiscus Caesaris*¹⁴⁰. Pisone venne inoltre accusato di essersi comportato in maniera particolarmente crudele con gli amici e i *comites* di Germanico e di aver celebrato sacrifici nefasti in occasione della sua morte. Venne poi il momento di una delle accuse più gravi, ossia quella di sedizione e di aver scatenato una guerra civile nel tentativo di riprendere la provincia siriana con le armi¹⁴¹.

¹³⁸ Tac. *Ann.* 3.13: *Exim biduum criminibus obiciendis statuitur utque sex dierum spatio interiecto reus per triduum defenderetur. tum Fulcinius vetera et inania orditur, ambitiose avareque habitam Hispaniam; quod neque convictum noxae reo si recentia purgaret, neque defensum absolutioni erat si teneretur maioribus flagitiis. post quem Servaeus et Veranius et Vitellius consimili studio et multa eloquentia Vitellius obiecere odio Germanici et rerum novarum studio Pisonem vulgus militum per licentiam et sociorum iniurias eo usque corrupisse ut parens legionum a deterrimis appellaretur; contra in optimum quemque, maxime in comites et amicos Germanici saevisse; postremo ipsum devotionibus et veneno peremisse; sacra hinc et immolationes nefandas ipsius atque Plancinae, peritam armis rem publicam, utque reus agi posset, acie victum.*

¹³⁹ Secondo R.S. ROGERS, *Criminal trials*, cit., 45 ss. questa incriminazione fu ignorata a causa della maggior gravità delle altre.

¹⁴⁰ Tac. *Ann.* 2.55: *At Cn. Piso quo properantius destinata inciperet civitatem Atheniensium turbido incessu exterritam oratione saeva increpat, oblique Germanicum perstringens quod contra decus Romani nominis non Atheniensis tot cladibus extinctos, sed conluviem illam nationum comitate nimia coluisset: hos enim esse Mithridatis adversus Sullam, Antonii adversus divum Augustum socios. etiam vetena obiectabat, quae in Macedones inprospere, violenter in suos fecissent, offensus urbi propria quoque ira quia Theophilum quendam Aereo iudicio falsi damnatum precibus suis non concederent. exim navigatione celeri per Cycladas ee compendia maris adsequitur Germanicum apud insulam Rhodum, haud nescium quibus insectationibus petitus foret: sed tanta mansuetudine agebat ut, cum orta tempestas raperet in abrupta possetque interitus inimici ad casum referri, miserit triremis quarum subsidio discrimini eximeretur. neque tamen mitigatus Piso, et vix diei moram perpessus linquit Germanicum praevenitque. et postquam Syriam ac legiones attigit, largitione, ambitu, infimos manipularium iuvando, cum veteres centuriones, severos tribunos demoveret locaque eorum clientibus suis vel deterrimo cuique attribueret, desidiam in castris, licentiam in urbibus, vagum ac lascivientem per agros militem sineret, eo usque corruptionis proventus est ut sermone vulgi parens legionum haberetur. nec Plancina se intra decora feminis tenebat, sed exercitio equitum, decursibus cohortium interesse, in Agrippinam, in Germanicum contumelias iacere, quibusdam etiam bonorum militum ad mala obsequia promptis, quod haud invito imperatore ea fieri occultus rumor incedebat. nota haec Germanico, sed praeverti ad Armenios instantior cura fuit.*

¹⁴¹ In Tac. *Ann.* 3.13 viene addirittura usata l'espressione 'alzare le armi contro la *res publica*' [condotta che, come forse ci si ricorderà, era incriminata dalla *lex Iulia maiestatis*: cfr. D. 48.4.1.1. (Ulp. 7 *de off. proc.*)]: *Exim biduum criminibus obiciendis statuitur utque sex dierum spatio interiecto reus per triduum defenderetur. tum Fulcinius vetera et inania orditur, ambitiose avareque habitam Hispaniam; quod neque convictum noxae reo si recentia purgaret, neque defensum absolutioni erat si teneretur maioribus flagitiis. post quem Servaeus et Veranius et Vitellius consimili studio et multa eloquentia Vitellius obiecere odio Germanici et rerum novarum studio Pisonem vulgus militum per licentiam et sociorum iniurias eo usque corrupisse ut parens legionum a deterrimis appellaretur; contra in optimum quemque, maxime in comites*

Tacito riporta che il reo versava in una situazione ormai disperata, dal momento che la sua ambizione politica e militare era un fatto assolutamente innegabile e anche le altre accuse mosse a suo carico apparivano fondate; l'unica che venne rigettata fu quella dell'avvelenamento di Germanico¹⁴². In verità, nemmeno il *s.c. de Cn. Pisone patre* è affatto chiaro sul punto, anche se potrebbe confermare, ancora una volta, la versione di Tacito¹⁴³: per tutto il seguito del documento, infatti, non vi è più traccia della vicenda dell'avvelenamento, per cui si potrebbe a buon diritto pensare che l'accusa non fosse stata sufficientemente provata. D'altronde, l'unica prova che depone a favore del veneficio, è riposta nelle ultime parole di Germanico, il quale, poco prima di spirare, sostenne di essere convinto che il suo assassino altri non avrebbe potuto essere se non Pisone con l'aiuto della perfida moglie Placina [(ll. 27-29: ... *atq(ue) ob id morientem Germanicum Caesarem, quouis mortis fuisse causam Cn. Pisonem patrem ipse testatus sit, non inmerito amictiam ei renuntiasse*)]¹⁴⁴.

et amicos Germanici saevisse; postremo ipsum devotionibus et veneno peremisse; sacra hinc et immolationes nefandas ipsius atque Plancinae, peritam armis rem publicam, utque reus agi posset, acie victum.

¹⁴² Tac. *Ann.* 3.14: *Defensio in ceteris trepidavit; nam neque ambitionem militarem neque provinciam pessimo cuique obnoxiam, ne contumelias quidem adversum imperatorem infitari poterat: solum veneni crimen visus est diluisse, quod ne accusatores quidem satis firmabant, in convivio Germanici, cum super eum Piso discumberet, infectos manibus eius cibos arguentes. quippe absurdum videbatur inter aliena servitia et tot adstantium visu, ipso Germanico coram, id ausum; offerebatque familiam reus et ministros in tormenta flagitabat. sed iudices per diversa implacabiles erant, Caesar ob bellum provinciae inlatum, senatus numquam satis credito sine fraude Germanicum interisse.*

¹⁴³ A. MANNI, *Il 'senatus consultum'*, cit., 46, nt. 20.

¹⁴⁴ Cfr. anche Tac. *Ann.* 2.69: *At Germanicus Aegypto remeans cuncta quae apud legiones aut urbes iusserat abolita vel in contrarium versa cognoscit. hinc graves in Pisonem contumelias, nec minus acerba quae ab illo in Caesarem intentabantur. dein Piso abire Syria statuit. mox adversa Germanici valetudine detentus, ubi recreatum accepit vota pro incolumitate solvebantur, admotas hostias, sacrificalem apparatus, festam Antiochensium plebem per lictores proturbat. tum Seleuciam degreditur, opperens aegritudinem, quae rursus Germanico acciderat. saevam vim morbi augebat persuasio veneni a Pisone accepti; et reperiebantur solo ac parietibus erutae humanorum corporum reliquiae, carmina et devotiones et nomen Germanici plumbeis tabulis insculptum, semusti cineres ac tabo obliti aliaque malefica quis creditur animas numinibus infernis sacrari. simul missi a Pisone incusabantur ut valetudinis adversa rimantes; sul coinvolgimento di Placina, cfr. Tac. *Ann.* 2.71.1: *Caesar paulisper ad spem erectus, dein fesso corpore ubi finis aderat, adsistentis amicos in hunc modum adloquitur: 'si fato concederem, iustus mihi dolor etiam adversus deos esset, quod me parentibus liberis patriae intra inventam praematurum exitu raperent: nunc scelere Pisonis et Plancinae interceptus ultimas preces pectoribus vestris relinquo: referatis patri ac fratri, quibus acerbitatibus dilaceratus, quibus insidiis circumventus miserrimam vitam pessima morte finierim. si quos spes meae, si quos propinquus sanguis, etiam quos invidia erga viventem movebat, inlacrimabunt quondam florentem et tot bellorum superstitem muliebri fraude cecidisse.* Sempre Tacito, in *Ann.* 2.69.3, insiste particolarmente sul fatto che per uccidere Germanico, oltre al veleno, si sarebbe fatto ricorso a delle oscure pratiche magiche: *aevam vim morbi augebat persuasio veneni a Pisone accepti; et reperiebantur solo ac parietibus erutae humanorum corporum reliquiae, carmina et devotiones et nomen Germanici plumbeis tabulis insculptum, semusti cineres ac tabo obliti aliaque malefica quis creditur animas numinibus infernis sacrari.* La colpevole sarebbe stata una tale Martina, avvelenatrice di sinistra*

Gneo Pisone padre non vedrà mai la fine del processo: ormai sicuro circa l'esito del processo e nella speranza di risparmiare ai suoi figli le conseguenze – anche patrimoniali, come la perdita dell'eredità a causa della *publicatio bonorum* – della sua condanna¹⁴⁵, si sarebbe tolto la vita nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 20 d.C.¹⁴⁶.

La morte di Pisone non valse però ad evitargli la condanna, che sopraggiunse il 10 dicembre del 20 d.C. con la deliberazione del *s.c. de Cn. Pisone patre*, nel quale l'assemblea senatoria sottolineò come il principale imputato si fosse sottratto alla giusta pena, infliggendosene una di minor gravità:

Il. 71-73: *quas ob res arbitrari senatum non optulisse eum se de(b)itae poenae, sed maiori | et quam immin(e)re sibi ab pietate et severitate iudicantium intellegeba(n)t | subtraxisse.*

Il senato, infatti, sanzionò Pisone con la *publicatio bonorum* ed una serie di misure accessorie che confluirono poi nella pena della *damnatio memoriae*¹⁴⁷. Per quanto riguarda invece gli altri imputati, Marco Calpurnio Pisone risentì solo minimamente della

fama, che morì misteriosamente a Brindisi mentre veniva portata a Roma per il processo (Tac. *Ann.* 3.7.2: *Sentio famosam veneficiis Martinam subita morte Brundisii extinctam, venenumque nodo crinium eius occultatum nec ulla in corpore signa sumpti exitii reperta*). Sul presunto assassinio di Germanico e sulle conseguenze di questo gesto, si v. l'interessante analisi di S. DANDO-COLLINS, *Blood of the Caesars. How the murder of Germanicus led to the fall of Rome*, Hoboken, 2008, 3 ss.

¹⁴⁵ Lo dimostra la seguente lettera indirizzata a Tiberio e riportata in Tac. *Ann.* 3.16.3-4: *'conspiratione inimicorum et invidia falsi criminis oppressus, quatenus veritati et innocentiae meae nusquam locus est, deos immortalis testor vixisse me, Caesar, cum fide adversum te neque alia in matrem tuam pietate; vosque oro liberis meis consulatis, ex quibus Cn. Piso qualicumque fortunae meae non est adiunctus, cum omne hoc tempus in urbe egerit, M. Piso repetere Syriam dehortatus est. atque utinam ego potius filio iuveni quam ille patri seni cessisset. eo impensius precor ne meae pravitatis poenas innoxius luat. per quinque et quadraginta annorum obsequium, per collegium consulatus quondam divo Augusto parenti tuo probatus et tibi amicus nec quicquam post haec rogaturus salutem infelicis filii rogo'*. Successivamente, in Tac. *Ann.* 6.29.1, lo storico chiarisce la differenza di trattamento tra chi attendeva la sentenza e chi invece decideva di anticipare la propria fine, dal momento che nel secondo caso si concedeva la sepoltura del reo e i suoi testamenti erano considerati validi: *nam promptas eius modi mortes metus carnificis faciebat, et quia damnati publicatis bonis sepultura prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi.*

¹⁴⁶ La datazione del processo è tutt'oggi discussa, sulla base delle testimonianze di Tacito. Si veda a tal proposito, W.D. LEBECK, *Das 'Senatus consultum de Cn. Pisone patre und Tacitus'*, in *ZPE*, CXVIII, 1999, 202 ss.; F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla 'cognitio senatus'*, Napoli, 2009, 69 ss.; B. SEGURA RAMOS, *El juicio de Gneo Calpurnio Pison (Tac. Ann. 3.7-18)*, in *Emerita. Revista de linguística y filología clásica*, LXVIII, 2000, 243 ss.

¹⁴⁷ H.I. FLOWER, *Rethinking 'damnatio memoriae': the case of Cn. Pisone patre in AD 20*, in *Classical antiquity*, XVII, 1998, 155 ss.; J. BODEL, *Punishing Piso*, in *AJPh.*, CXX/I, 1999, 43 ss.

sentenza di condanna emessa nei confronti del padre¹⁴⁸, mentre Visellio Caro e Sempronio Basso furono condannati all'*aqua et igni interdictio*. Plancina fu perdonata grazie al tempestivo intervento di Livia, madre di Tiberio¹⁴⁹.

Com'è noto, non tutti i *senatus consulta* erano destinati ad essere pubblicati¹⁵⁰, tanto più su un supporto pregiato come il bronzo¹⁵¹. Nel caso del *s.c. de Cn. Pisone patre* non solo fu prevista la pubblicazione in bronzo, ma addirittura in un elevato numero di copie e con modalità volte a far sì che raggiungesse pressoché tutte le popolazioni dell'impero – in particolar modo i *milites*¹⁵²; è probabile che si volesse ricordare ai comandanti militari nelle province quale fosse l'amara sorte che spettava ai corruttori della disciplina militare e a coloro che osavano sfidare l'*auctoritas* dell'imperatore:

Il. 165-172: *Et quo facilius totius actae rei ordo posterorum memoriae tradi posset atque hi scire, quid et de singulari moderatione Germ(anici) Caesa(ri)s et de sceleribus Cn. Pisonis patris senatus iudicasset, placere uti oratio, quam recitasset princeps noster, itemq(ue) haec senatus consulta in {h}aere incisa, quo loco Ti. Caes(ari) Aug(usto) vide170 retur, poneretur, item hoc s(enatus) c(onsultum) {hic} in cuiusque provinciae celeberruma{e} urbe eiusque i urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum*

¹⁴⁸ A. MANNI, *Il 'senatus consultum'*, cit., 52. Al figlio maggiore Gneo, formalmente non imputato, fu donata la metà dei *bona publicata* del padre, a patto che cambiasse il suo *praenomen*; il fratello Marco invece fu assolto e ricevette l'altra metà del patrimonio. A Calpurnia toccò un milione di sesterzi a titolo di dote e quattro a titolo di *peculium*. Cfr. Il. 90-105.

¹⁴⁹ Tac. *Ann.* 3.15: *Eadem Plancinae invidia, maior gratia; eoque ambiguum habebatur quantum Caesari in eam liceret. atque ipsa, donec mediae Pisoni spes, sociam se cuiuscumque fortunae et si ita ferret comitem exitii promittebat: ut secretis Augustae precibus veniam obtinuit, paulatim segregari a marito, dividere defensionem coepit. quod reus postquam sibi exitiabile intellegit, an adhuc experiretur dubitans, hortantibus filiis durat mentem senatumque rursus ingreditur; redintegratamque accusationem, infensas patrum voces, adversa et saeva cuncta perpessus, nullo magis exterritus est quam quod Tiberium sine miseratione, sine ira, obstinatum clausumque vidit, ne quo adfectu perrumperetur. relatus domum, tamquam defensionem in posterum meditaretur, pauca conscribit obsignatque et liberto tradit; tum solita curando corpori exequitur. dein multam post noctem, egressa cubiculo uxore, operiri foris iussit; et coepit luce perfosso iugulo, iacente humi gladio, repertus est.*

¹⁵⁰ L'esposizione al pubblico svolgeva una mera funzione 'cognitiva' e non 'costitutiva' degli effetti del *senatus consultum* che cominciavano a spiegarsi nel momento in cui l'atto deliberativo veniva inserito nell'archivio degli atti pubblici con un procedimento denominato *delatio ad aerarium*. A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, 2006, 132.

¹⁵¹ Il più delle volte la pubblicazione (temporanea) avveniva mediante l'iscrizione su tavole di legno imbiancate col gesso (*tabulae dealbatae*). Sulla pubblicazione dei *senatus consulta* nel principato si v. R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, 306 ss.

¹⁵² A. MANNI, *Il 'senatus consultum'*, cit., 54.

figeretur, itemq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in hibernis cuiusq(ue) legionis at signa figeretur.

Risulta infine evidente come tali modalità di pubblicazione esaltino il valore politico del *s.c. de Cn. Pisone patre* e non tanto quello giudiziario. È, infatti, ragionevole pensare che la sentenza conclusiva di un normale processo a carico di un senatore, per quanto di spicco, come Pisone, non sarebbe stata diffusa con queste modalità¹⁵³. Anzi, pragmatismo dei Romani li avrebbe spinti prudentemente a nascondere agli occhi delle popolazioni sottomesse e delle lontane legioni i vizi della classe dominante romana e gli scontri interni a questa. Invece, considerando che il processo a Pisone fu un evento del tutto straordinario, che suscitò tanto clamore per le sue innumerevoli implicazioni, si comprendono i motivi che spinsero a concepire il *s.c. de Cn. Pisone patre* come uno strumento di propaganda imperiale¹⁵⁴. Esso doveva servire a diffondere la versione ufficiale – voluta ed ‘autorizzata’ dal princeps – degli eventi che coinvolsero Pisone e Germanico nel corso della loro missione in Oriente e ad accreditare agli occhi di tutti la correttezza del procedimento, sottolineando quegli elementi (e solo quelli) della vicenda valutati dal senato per giungere alla sua decisione sul caso. Ma, soprattutto, sembra evidente che si volle affidare al senatoconsulto il fondamentale messaggio che la domus Augusta era saldamente al potere¹⁵⁵ e nessun attentato alla sua *maiestas* sarebbe restato impunito.

¹⁵³ A. MANNI, *Il ‘senatus consultum’*, cit., 56.

¹⁵⁴ A.E. COOLEY, *Paratextual perspectives upon the ‘SC de Pisone patre’*, in L. JANSEN, *The Roman Paratext. Frame, Texts, Readers*, Cambridge, 2014, 146, ha osservato: «the very decision to inscribe the decree upon bronze was in itself a paratextual statement of the perceived status of the text ... By doing so, the senate implicitly imbued its decree with an air of sanctity and inviolability».

¹⁵⁵ A. E. COOLEY, *The moralizing message of the ‘SC de Cn. Pisone patre’*, in *Greece&Rome*, XLV, 1998, 199 ss.

CONCLUSIONI

Al termine di questa disamina, che ha cercato di illustrare i principali e caratteristici aspetti della disciplina del *crimen maiestatis* in epoca augustea alla luce della relegazione di Ovidio, si rendono necessarie alcune considerazioni conclusive.

Per quanto concerne la vicenda di Ovidio, è bene ribadire ancora una volta come quell'alone di mistero che circonda il suo fantomatico *crimen erroris* molto probabilmente non verrà mai svelato del tutto; d'altronde, l'operazione di annullamento della memoria dei condannati a titolo di *crimen maiestatis*, configurabile come una vera e propria pena accessoria, può considerarsi un fatto ormai noto e nel caso di Ovidio, ancor più che in quello di Cornelio Gallo o Pisone, fu portato alle sue conseguenze più estreme. L'assenza, poi, di un processo e di una convalida da parte dell'assemblea senatoria rendono pressoché impossibile far luce sulle condotte criminose tenute dal poeta: nemmeno i più noti storici dell'età imperiale ne fanno alcun cenno. Chi scrive non ha potuto fare altro che supporre, peraltro sulla base di una fonte – i versi ovidiani – nettamente 'di parte', che le condotte tenute dal poeta possano essere ricondotte a quelle turbolente vicende dinastiche che attanagliarono la *domus* augustea, in particolare al circolo filo-antoniano e filo-ellenistico di Giulia Minore, con cui Ovidio dovette essere sicuramente in ottimi rapporti. La direzione lungo la quale ho impostato questa trattazione è però un'altra: nell'impossibilità di svelare il misfatto di Ovidio, ho concentrato le mie ricerche sul significato del concetto di *maiestas*, sui cambiamenti da esso subiti nel tempo e sull'utilizzo eminentemente politico della fattispecie esaminata al fine di dare una possibile spiegazione a quella procedura, così anomala anche per quell'epoca, cui venne sottoposto il poeta.

Questa scelta ha inoltre consentito di fare delle considerazioni di più ampio respiro sul ruolo della persecuzione del delitto politico e sull'importanza che l'assetto augusteo del medesimo ha esercitato nei secoli successivi, costituendo per il legislatore un vero e proprio modello valevole anche al giorno d'oggi: la marcata vaghezza della fattispecie costituisce ancora una costante del delitto politico stesso.

Per concludere, ritengo doveroso spendere qualche parola circa l'importanza di rivalutare il diritto criminale romano, fonte inesauribile di quegli strumenti concettuali in grado di analizzare la realtà e di cui la scienza giuridica odierna ha ancora estremo bisogno¹.

Il fenomeno del delitto politico è infatti un tema di straordinaria complessità e multidisciplinarietà, dal momento che riguarda tutte quelle discipline inerenti all'organizzazione del potere e alla sua conservazione. L'insita estraneità al mondo giuridico degli elementi che costituiscono l'essenza del crimine politico, spesso induce erroneamente i giuristi ad abbandonare questa tematica, preferendo confinarla alla sociologia o eventualmente alla filosofia del diritto. Nonostante gli studi del diritto privato romano costituiscano una delle più prolifiche discipline di studio giuridico, l'attenzione riservata alla sfera del diritto pubblico, e nello specifico al diritto criminale, è da sempre risultata minoritaria rispetto ai raffinatissimi risultati cui sono giunte le discipline privatistiche, che trovano nel *Corpus Iuris Civilis* la loro più ingegnosa rappresentazione². Non essendomi possibile approfondire ulteriormente questo tema, non resta che auspicare che in futuro potranno esservi maggiori studi sulla disciplina romanistica dei delitti politici e sul diritto penale romano in generale, quale tappa fondamentale di formazione per il giurista europeo.

¹ Sul tema, v. L. GAROFALO, *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2008, 95 ss.

² G. CRIFÒ, *Principi di diritto penale romano*, in *Labeo*, XIX, 1973, 372, in cui aggiunge che «la riflessione romana sui problemi del diritto non è per nulla di qualità diversa secondo che si sia esercitata nel campo civilistico o in quello criminale».

APPENDICE

Testo integrale del *senatus consultum de Cn. Pisone patre*.

Si riporta il testo, pressoché integrale, del *s.c. de Cn Pisone patre*, scaturito da un fortunoso ritrovamento, risalente agli anni Ottanta del secolo scorso di straordinaria importanza per la storia giuridica e politica imperiale romana. Proviene verosimilmente da una località nell'allora provincia spagnola della Baetica, nell'odierna Andalusia (più in particolare, nell'odierna Siviglia). Consiste in una tavola di bronzo rinvenuta spezzata in 23 frammenti: mancano soltanto due piccoli 'pezzi', ma di dimensioni alquanto ridotte. Il testo vero e proprio risulta formato da un totale di 176 linee, distribuite in quattro colonne. Il testo dell'epigrafe rispecchia una tripartizione tipica. I senatoconsulti, infatti, erano composti dalle seguenti tre parti: la *praescriptio* (ll. 1-4), con la data e il luogo in cui si era riunito il Senato nonché i nomi dai magistrati che avevano redatto il senatoconsulto stesso; la *relatio* – nel caso di specie, di Tiberio – (ll. 4-70), che consisteva nel contenuto della questione giuridica sottoposta al Senato; infine la *sententia* (ll. 71-123), ossia la deliberazione vera e propria. Quest'ultima si pronunciò in tal modo sui quattro punti della *relatio*: la condanna postuma di Gneo Pisone padre (ll. 71-89); la restituzione ai figli di Gneo Pisone stesso dei beni confiscati al loro padre (ll. 90-105); il perdono giudiziale della moglie di Gneo Pisone padre, Plancina, e sua motivazione (ll. 109-120); le pene irrogate ai collaboratori-complici Visellio Caro e Sempronio Basso (ll. 120-123). Chiudono le manifestazioni di elogi al senato (ll. 123-165), alla *domus* Augusta, all'ordine equestre, alla plebe e ai soldati dell'esercito romano. Infine, vi sono riferimenti all'ordine di pubblicazione, nonché alla votazione favorevole a stretta maggioranza (301 senatori favorevoli su 600 ed avvenuta *per relationem*, vale a dire senza discussione ulteriore nell'aula né dichiarazioni di voto). Vi è contenuta, a testimonianza dell'immensa risonanza della decisione, una vera e propria 'clausola di esposizione' piuttosto insolita, la quale prescriveva, com'è già stato accennato *supra*, l'incisione nel bronzo e l'affissione nel luogo più frequentato della città più popolata di ogni provincia e negli accampamenti invernali di ciascuna legione romana (ll. 165-173). Sotto al testo, infine, compare la *subscriptio* da parte dell'imperatore Tiberio (ll. 174-176).

TESTO LATINO

S(enatus) c(onsultum) de Cn(aeo) Pisone patre propositum N(umerio) Vibio Sereno proco(n)s(ule) A(nte) d(iem) IIII eid(us) Dec(embres) in Palatio in porticu, quae est ad Apollinis. Scribendo adfuerunt M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) Lem(onia tribu) Messallinus, G(aius) Ateius L(uci) F(ilius) Ani(ensi tribu) Capito, Sex(tus) Pomp(eius) Sex(ti) f(ilius) Arn(ensi tribu), M(arcus) Pompeius M(arci) f(ilius) Teret(ina tribu) Priscus, G(aius) Arrenus G(ai) f(ilius) Gal(eria tribu) Gallus, L(ucius) Nonius L(uci) f(ilius) Pom(ptina tribu) Asprenas q(uaestor), M(arcus) Vinucius P(ubli) f(ilius) Pob(lilia tribu) q(uaestor). (vacat) Quod Ti(berius) Caesar divi Aug(usti) f(ilius) Aug(ustus)

⁵ *pontifex maxumus, tribunicia potestate XXII, co(n)s(ul) III, designatus IIII ad senatum rettulit qualis causa Cn. Pisonis patris visa esset et an merito sibi mortem conscisse videretur et qualis causa M. Pisonis visa esset, cui relationi adiecisset, uti precum suarum pro adolescente memor is ordo esset, qualis causa Plancinae visa esset, pro qua persona, quid petisset et quas propter causas,*

¹⁰ *exposuisset antea, et quid de Visellio Karo et de Sempronio Basso, comitibus Cn. Pisonis patris, iudicaret senatus, d(e) i(is) r(ebus) i(ta) c(ensuerunt). Senatum populumq(ue) Romanum ante omnia dis immortalibus gratias agere, quod nefaris consilis Cn. Pisonis patris tranquillitatem praesentis status r(ei) p(ublicae), quo melior optari non pote et quo beneficio principis nostri frui contigit,*

¹⁵ *turbari passi non sunt, deinde Ti. Caesari Augusto principi suo quod earum rerum omnium, quae ad explorandam veritatem necessariae fuerunt, copiam senatui fecerit, cuius aequitatem et patientiam hoc quoq(ue) nomine admirari senatum, quod, cum manifestissima sint Cn. Pisonis patris scelera et ipse de se supplicium sumpsisset, nihilominus causam eius cognosci volue-*

²⁰ *rit filiosq(ue) eius arcessitos hortatus sit, ut patris sui causam defenderent, ita ut eum quoq(ue), qui ordinis senatori nondum esset, ob eam rem introduci in senatum vellet et copiam utriq(ue) dicendi pro patre et pro matre ipsorum et pro M. Pisone faceret. Itaq(ue) cum per aliquot dies acta causa sit ab accusatoribus Cn. Pisonis patris et ab ipso Cn. Pisone patre, recitatae epistulae, recitata exemplaria codicillorum, quos*

²⁵ *Germanicus Caesar Cn. Pisoni patri scripsisset, producti testes quousque ordinis sint, arbitari singularem moderationem patientiamq(ue) Germanici Caesaris evictam esse feritate morum Cn. Pisonis patris atq(ue) ob id morientem Germanicum Caesarem, quous mortis fuisse causam Cn. Pisonem patrem ipse testatus sit, non inmerito amicitiam ei renuntiasset, qui – cum deberet meminisse adiutorem se datum*

³⁰ *esse Germanico Caesari, qui a principe nostro ex auctoritate huius ordinis ad rerum transmarinarum statum componendum missus esset desiderantium praesentiam aut ipsius Ti. Caesaris Aug(usti) aut filiorum alterius utrius, neglecta maiestate domus Aug(ustae), neglecto etiam iure publico, quod adlect(us) pro co(n)s(ule) et ei pro co(n)s(ule), de quo lex ad populum lata esset, ut in quamcumq(ue) provinciam venisset, maius ei imperium*

³⁵ *quam ei, qui eam provinciam proco(n)s(ule) optineret, esset, dum in omni re maius imperium Ti. Caesari Aug(usto) quam Germanico Caesari esset, tamquam ipsius arbitri et potestatis omnia esse deberent, ita se, cum in provincia Syria fuerit, gesserit – bellum {cum} Armeniacum et Parthicum, quantum in ipso fuit, moverit, quod neq(ue) ex mandatis principis nostri epistulisq(ue) frequentibus Germ(anici) Caesar(is), cum is abesset, Vononem, qui sus-*

⁴⁰ *pectus regi Parthorum erat, longius removeri voluerit, ne profugere ex custodia posset, id quod fecit, et conloqui quosdam ex numero Armeniorum malos et audaces cum Vonone passus sit, ut per eosdem tumultus in Armenia excitaretur ac Vonone vel occiso vel expulso rege Armeniae, quem Germanicus Caesar ex voluntate patris sui senatusq(ue) ei genti regem dedisset, occuparet,*

⁴⁵ *eaq(ue) magnis muneribus Vononis corruptus fecerit; bellum etiam civile excitare conatus sit, iam pridem numine divi Aug(usti) virtutibusq(ue) Ti. Caesaris Aug(usti) omnibus civilis belli sepultis malis repetendo provinciam Syriam post mortem Germanici Caesaris quam vivo eo pessimo et animo et exemplo reliquerat, atq(ue) ob id milites R(omani) inter se concurrere coacti sint, perspecta etiam*

⁵⁰ *crudelitate unica, qui incognita causa, sine consili sententia plurimos capitis supplicio adfecisset neq(ue) externos tantummodo, sed etiam centurionem c(ivem) R(omanum) cruci fixisset; qui militarem disciplinam a divo Aug(usto) institutam et servatam a Ti. Caesar(e) Aug(usto) corrupisset, non solum indulgendo militibus, his, qui ipsis praesunt, more vetustissimo parerent, sed etiam donativa suo*

⁵⁵ *nomine ex fisco principis nostri dando, quo facto milites alios Pisonianos, alios Caesarianos dici laetatus sit, honorando etiam eos, qui post talis nominis usurpationem ipsi paruissent; qui post mortem Germanici Caesaris, quoniam interitum non p(opulus) R(omanus) modo, sed exterarum quoque gentes luxserunt, patri optumo et indulgentissimo libellum, quo eum accusaret, mittere ausus sit oblitus non*

⁶⁰ *tantum venerationis caritatisque, quae principis filio debebantur, ceterum humanitatis quoque, quae ultra mortem odia non patitur procedere, et cuius mortem gavisum esse eum his argumentis senatui apparuerit: quod nefaria sacrificia ab eo facta, quod naves, quibus vehebatur, ornatae sint, quod recluserit deorum immortalium templa, quae totius imperii R(omani) constantissima*

⁶⁵ *pietas clauserat, eiusdemque habitus animi argumentum fuerit, quod dedisset congiarium ei, qui nuntiaverit sibi de morte Germanici Caesaris, probatum sit frequenter{que} convivia habuisse eum his ipsis diebus, quibus de morte Germanici Caesaris ei nuntiatum erat; numen quoque divi Aug(usti) violatum esse ab eo arbitrari senatum omni honore, qui aut memoriae eius aut imaginibus, quae, antequam in*

⁷⁰ *deorum numerum referre{ntur}, ei r[...].tae erant, habebantur, detracto. Quas ob res arbitrari senatum non optulisse eum se debitae poenae, sed maiori et quam imminere sibi ab pietate et severitate iudicantium intellegebant subtraxisse; (vacat) itaque iis poenis, quas a semet ipso exegisset, adicere: ne quis luctus mortis eius causa a feminis quibus {e}is more maiorum, si hoc s(enatus) c(onsultum) factum*

⁷⁵ *non esset, lugendus esset, susciperetur; utique statuae et imagines Cn. Pisonis patris, quae ubique positae essent, tollerentur; recte et ordine facturos, qui quandoque familiae Calpurniae essent, quae eam familiam cognatione adfinitateve contingerent, si dedissent operam, si quis eius gentis aut quis eorum, qui cognatus adfinitateve Calpurniae familiae fuisset, mortuos esset, lugen-*

⁸⁰ *dus esset, ne inter reliquas imagines, exequias eorum funerum celebrare solent, imago Cn. Pisonis patris duceretur neve imaginibus familiae Calpurniae imago eius interponeretur; (vacat) utique nomen Cn. Pisonis patris tolleretur ex titulo statuae Germanici Caesaris, quam ei sodales Augustales in campo ad aram Providentiae posuissent; (vacat) utique bona Cn. Pisonis patris publicarentur*

⁸⁵ *excepto saltu, qui esset in Hillyrico; eum saltum placere Ti. Caesari Augusto principi nostro, cuius a patre divo Aug(usto) Cn. Pisoni patri donatus erat, reddi, cum is idcirco*

dari eum sibi desiderasset, quod, quarum fines hos saltus contingerent, frequenter de iniuriis Cn. Pisonis patris libertorumque et servorum eius questae essent, atque ob id providendum putaret, ne postea iure meritoque

⁹⁰ *soci populi Romani queri possent; (vacat) item senatum, memorem clementiae suae iustitiaeque animi magnitudinis, quas virtutes {quas} a maioribus suis accepisset, tum praecipue ab divo Augusto et Ti. Caesare Augusto principibus suis didicisset, ex bonis Cn. Pisonis patris publicatis aequom humanumque censere, filio eius Pisoni maiori, de quo nihil esset dictum, qui principis nostri quaestor fuisset, quem*

⁹⁵ *Germanicus quoque liberalitate sua honorasset, qui complura modestiae suae posuisset pignora, ex quibus sperari posset, dissimillimum eum patri suo futurum, donari nomine principis et senatus bonorum partem dimidiam eumque, cum tanto beneficio obligaretur, recte atque ordine facturum, si praenomen patris*

¹⁰⁰ *mutasset; (vacat) M. etiam Pisoni, qui impunitatem senatus humanitati et moderationi principis sui adsensus dandam esse{t} arbitraretur, quo facilius inviolatum senatus beneficium ad eum pervenire, alteram partem dimidiam bonorum paternorum dari, ita ut ex omnibus bonis, quae decreto senatus publicata et concessa iis essent, n(ummum) (decies centa milia) dotis nomine Calpurniae*

¹⁰⁵ *Cn. Pisonis filiae, item peculi nomine n(ummum) (quadragies centa milia) daretur. (vacat) item placere, uti Cn. Piso pater supra portam Fontinalem quae inaedificasset iungendarum domum privatarum causa, ea curatores locorum publicorum iudicandorum tollenda dimolienda curarent (vacat). Quod ad Plancinae causam pertineret, qui pluruma et gravissima crimina*

¹¹⁰ *obiecta essent, quoniam confiteretur se omnem spem in misericordia{m} principis nostri et senatus habere, et saepe princeps noster accurateque ab eo ordine petierit, ut contentus senatus Cn. Pisonis patris poenae uxori eius sic uti M. filio parceret, et pro Plancina rogatu matris suae deprecasset, et, quam ob rem id mater sua inpetrari vellet, iustissimas ab ea causas sibi ex-*

¹¹⁵ *positas acceperit, senatum arbitrari et Iuliae Augustae, optime de re publica merita non partu tantum modo principis nostri, sed etiam multis magnisque erga cuiusque ordinis homines beneficis, quae, cum iure meritoque plurimum posse in eo, quod a senatu petere deberet, parcissime uteretur eo, et principis nostri summa erga matrem suam pietati suffragandum indulgendumque esse remittique*

¹²⁰ poenam Plancinae placere. Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus Cn. Pisonis patris et omnium malificiorum socis ac ministris, aqua et igne interdici oportere ab eo pr(aetore), qui lege{m} maiestatis quaereret, bonaq(ue) eorum ab pr(aetoribus), qui aerario praeesset, venire et in aerarium redigi placere. (vacat) item cum iudicet senatus omnium partium pietatem antecessisse Ti. Caesarem Aug(ustum) principem nostrum

¹²⁵ tanti et tam aequali dolori totiens conspectis, quibus etiam senatus vehementer motus sit, magnopere rogare et petere, ut omnem curam, quam in duos quondam filios suos partitus erat, ad eum, quem haberet, converteret, sperareq(ue) senatum eum, qu{p}i supersit, tanto maiori curae dis immortalibus fore, quanto magis intellegerent, omnem spem futuram paternae pro

¹³⁰ r(e) p(ublica) stationis in uno repos[i]ta, quo nomine debere eum finire dolorem ac restituere patriae suae non tantum animum, sed etiam voltum, qui publicae felicitati conveniret; item senatum laudare magnopere Iuliae Aug(ustae) Drusiq(ue) Caesaris moderationem imitantium principis nostri iustitiam, quos animadvertere{t} hunc ordinem non maiorem pietatem in Germanicum

¹³⁵ quam aequitatem in servandis integris iudicis suis, donec de causa Cn. Pisonis patris cognosceretur, praestitisse; ceterorum quoq(ue) contingentium Germanicum Caesarem necessitudine magnopere probare: Agrippinae, quam senatui memoriam divi Aug(usti), qui fuisset probatissima, et viri Germanici, cum quo unica concordia vixisset, et tot pignora edita partu felicissimo eorum, qui superessent, commendare;

¹⁴⁰ itemq(ue) Antoniae Germanici Caesaris matris, quae unum matrimonium Drusi Germ(anici) patris experta sanctitate morum dignam se divo Aug(usto) tam arta propinquitate exhibuerit; et Liviae sororis Germ(anici) Caesar(is), de qua optume et avia sua et socer idemq(ue) patruos, princeps noster, iudicaret, quorum iudicis, etiam si non contingere{n}t domum eorum, merito gloriari posset, nedum tam coniunctis necessitu-

¹⁴⁵ dinibus inligata femina: quarum aeq(ue) et dolorem fidelissimum et in dolore moderatione senatum probare; item quod filiorum Germanici puerilis et praecipue in Nerone{m} Caesare{m} iam etiam iuvenis (vel iuvenil) dolor amisso patre tali itemq(ue) fratris {Ti.} Germ(anici) Caesar(is) non excesserit modum probabilem, iudicare senatum referendum quidem esse acceptum maxime disciplinae avi eorum et

¹⁵⁰ patruum et Iuliae Aug., sed tamen ipsorum quoque nomine laudandum existumare{t}; item equestris ordinis curam et industriam unice senatui probari, quod fideliter

intellexisset, quanta res et quam ad omnium salutem pietatemq(ue) pertinens ageretur, et quod frequentibus adclamationibus adfectum animi sui et dolorem de principis nostri filiq(ue) eius iniuris ac pro r(ei) p(ublicae) utilitate testatus sit;

¹⁵⁵ *plebem quoq(ue) laudare senatum, quod cum equestri ordine consenserit pietatemq(ue) suam erga principem nostrum memoriamq(ue) fili eius significaverit, et cum effusissimis studis ad repraesentandam poenam Cn. Pisonis patris ab semet ipsa accensa esset, regi tamen exemplo equestris ordinis a principe nostro se passa sit; item senatum probare eorum militum fidem, quorum animi frustra sollicita-*

¹⁶⁰ *ti essent scelere Cn. Pisonis patris, omnesq(ue), qui sub auspiciis et imperio principis nostri milites essent, quam fidem pietatemq(ue) domui Aug(ustae) praestarent, eam sperare perpetuo praestatueros, cum scirent salutem imperi nostri in eius domu custodia posita esse{t}: senatum arbitrari eorum curae atq(ue) officii esse, ut apud eos ii, qui quandoq(ue) ei praessent, plurimum auctoritatis, qui fidelissima pietate*

¹⁶⁵ *salutare huic urbi imperioq(ue) p(opuli) R(omani) nomen Caesarum coluissent. Et quo facilius totius actae rei ordo posterorum memoriae tradi posset atque hi scire, quid et de singulari moderatione Germ(anici) Caesa(ris) et de sceleribus Cn. Pisonis patris senatus iudicasset, placere uti oratio, quam recitasset princeps noster, itemq(ue) haec senatus consulta in {h}aere incisa, quo loco Ti. Caes(ari) Aug(usto) vide-*

¹⁷⁰ *retur, poneretur, item hoc s(enatus) c(onsultum) {hic} in cuiusque provinciae celeberrima{e} urbe eiusque i urbis ipsius celeberrimo loco in aere incisum figeretur, itemq(ue) hoc s(enatus) c(onsultum) in hibernis cuiusq(ue) legionis at signa figeretur. Censuerunt. In senatu fuerunt CCCI. Hoc s(enatus) c(onsultum) factum est per relationem solum. Ti. Caesar Aug(ustus) trib(unicia) potestate XXII manu mea scripsi: velle me h(oc) s(enatus) c(onsultum), quod*

¹⁷⁵ *et factum IIII idus Decem(bres) Cotta et Messalla co(n)s(ulibus) referente me scriptum manu Auli q(uaestoris) mei in tabellis XIII, referri in tabulas publicas.*

TRADUZIONE

Senatoconsulto relativo a Gneo Pisone padre, pubblicato sotto il proconsole Numerio Vibio Sereno il quarto giorno prima delle Idi di dicembre sul Palatino, nel portico

adiacente al tempio di Apollo. Furono presenti alla redazione scritta del senatoconsulto: Marco Valerio Messalino, figlio di Marco, della tribù Lemonia; Gaio Ateio Capitone, figlio di Lucio, della tribù Aniensis; Sesto Pompeo, figlio di Sesto, della tribù Arnensis; Marco Pompeo Prisco, figlio di Marco, della tribù Teretina; Gaio Arreno Gallo, figlio di Gallo, della tribù Galeria; Lucio Nonio Asprenate, figlio di Lucio, della tribù Pomptina, questore; Marco Vinicio, figlio di Publio, della tribù Poblilia, questore. (*lacuna*) Quanto alla relazione che Tiberio Cesare Augusto, figlio del divino Augusto, pontefice massimo, titolare della potestà tribunizia per la ventiduesima volta, console per la terza, designato per la quarta, ha presentato al senato per esprimere la sua valutazione sulla causa di Gneo Pisone padre e se il suo suicidio sia stato giusto, e la sua valutazione sulla causa di Marco Pisone, relazione alla quale aveva aggiunto che il senato tenesse conto delle sue preghiere per il giovane, e la sua valutazione sulla causa di Plancina, persona per la quale aveva esposto in precedenza le sue richieste e i motivi su cui erano fondate, e sul giudizio del senato intorno a Visellio Caro e Sempronio Basso, compagni di Gneo Pisone padre, su tutti questi punti i senatori hanno stabilito quanto segue. Il senato e il popolo romano ringraziano anzitutto gli dei immortali perché non hanno lasciato che venisse turbata l'attuale condizione di pace dello stato (una migliore non è augurabile), il cui godimento fu propiziato dal beneficio del nostro principe; quindi ringraziano Tiberio Cesare Augusto, poiché ha reso disponibili al senato tutti i mezzi necessari per l'accertamento della verità. Anche per questa ragione, dunque, il senato ne ammira l'equità e la moderazione, perché, pur essendo evidentissimi i crimini di Gneo Pisone padre, che d'altra parte si è inferto da solo il sommo castigo, cionondimeno volle lo stesso istruire il suo processo e convocò i suoi figli e li esortò a difendere la causa paterna, al punto da volere che per quel motivo entrasse in senato colui che neppure ancora faceva parte del rango senatorio, e diede ad entrambi la possibilità di parlare in favore del padre e della madre e di Marco Pisone. Pertanto, al termine di un processo portato avanti per parecchi giorni dagli accusatori di Gneo Pisone padre, lette dallo stesso Gneo Pisone padre le epistole e le copie dei memoriali che Germanico Cesare gli aveva scritto e prodotti testimoni di ogni rango, il senato è del parere che la singolare moderazione e mitezza di Germanico Cesare siano state sopraffatte dall'efferatezza dei costumi di Gneo Pisone padre. Per questa ragione Germanico Cesare morente, che nella sua morte ha personalmente attestato le responsabilità di Gneo Pisone padre, ha giustamente ritirato la

propria amicizia a colui che d'altra parte doveva ricordarsi di essere stato dato come assistente a Germanico Cesare, che era stato inviato dal nostro principe, in base all'autorità dell'ordine senatorio, a dirimere le delicate vicende politiche d'oltremare, che richiedevano la presenza o dello stesso Tiberio Cesare Augusto o di uno dei suoi due figli. Eppure lui, disprezzata la maestà della casa Augusta, disdegnato anche il diritto pubblico, poiché, pur essendo stato assegnato a un proconsole, e precisamente a un proconsole che in base a una legge del popolo, in qualunque provincia giungesse, vantava un potere maggiore di chi comandava la provincia in qualità di proconsole, purché subordinato sotto ogni rispetto a quello di Tiberio Cesare Augusto, si comportò, quando si trovò nella provincia di Siria, come se tutto andasse soggetto al suo potere discrezionale. E così, per quanto fu in suo potere, fece guerra con gli Armeni e i Parti, poiché non volle seguire le istruzioni del nostro principe e le frequenti istruzioni inviategli per lettera da Germanico Cesare assente, che lo esortavano a trasferire Vonone, sospetto al re dei Parti, in una sede più lontana, per evitare che sfuggisse alla custodia, cosa che egli effettivamente fece; e permise che alcuni Armeni malvagi e sfrontati intrattenessero con Vonone dei colloqui finalizzati a sollevare per loro tramite una sommossa in Armenia, e a consentirne l'occupazione da parte di Vonone, dopo aver assassinato o esiliato il regnante che Germanico, per volontà di suo padre e del senato, aveva inteso mettere a capo di quella popolazione, e fece quelle cose corrotto dai grandi doni di Vonone. Tentò inoltre di suscitare un conflitto civile, quando già da tempo erano state sepolte tutte le disgrazie della guerra civile grazie al nume del divino Augusto e alle virtù di Tiberio Cesare Augusto. Cercò, infatti, dopo la morte di Germanico Cesare, di recuperare con la forza la provincia di Siria, che invece, quando quegli era vivo, aveva abbandonato dando una pessima dimostrazione di viltà; e per questo costrinse i soldati romani al conflitto civile. Dimostrò anche una crudeltà unica, poiché mise a morte moltissimi imputati senza un regolare processo e senza il parere del consiglio, e non crocifisse solo stranieri, ma anche un centurione cittadino romano; e depravò la disciplina militare introdotta dal divino Augusto e mantenuta da Tiberio Cesare Augusto, non solo riservando indulgenza ai soldati, perché non obbedissero ai loro comandanti secondo il costume inveterato, ma anche concedendo a suo nome donativi tratti dal fisco del nostro principe, fatto per cui si rallegrò che alcuni soldati venissero chiamati Pisoniani e altri Cesariani, addirittura onorando quelli che gli avessero ubbidito in seguito all'usurpazione di tale nome. E dopo

la morte di Germanico Cesare, la cui fine fu pianta non solo dal popolo romano, ma persino dalle genti straniere, osò mandare un documento d'accusa al padre ottimo e indulgentissimo, dimentico non già dei doveri di venerazione e riguardo da tenersi per il figlio del principe, ma anche del senso di umanità che non tollera che gli odi procedano oltre la morte. Al senato, peraltro, è parso che egli abbia gioito della sua morte in base ai seguenti indizi: perché celebrò nefandi sacrifici, e le navi su cui veniva trasportato erano parate a festa, e fece riaprire i templi degli dei immortali che l'incrollabile devozione di tutto l'impero romano aveva portato a chiudere; e fu una dimostrazione della stessa disposizione d'animo il fatto che diede un compenso a chi gli annunciò la morte di Germanico Cesare, ed è stato provato che proprio in quei giorni egli tenne frequenti banchetti. Il senato ritiene inoltre che abbia violato anche il nume del divino Augusto, sottraendogli ogni onore dovuto alla sua memoria o alle raffigurazioni che gli erano state decretate prima che fosse accolto nel novero degli dei. Per queste ragioni il senato ritiene che egli non si sia assegnato la debita pena, ma piuttosto che se ne sia risparmiata una più grave, che sentiva incombere su di sé in virtù della devota severità dei giudici. (*lacuna*) Pertanto aggiunge a quei castighi, che egli si è inflitto da solo, il divieto che assumano il lutto per la sua morte quelle donne che, in base alla tradizione avita, avrebbero dovuto piangerlo se non fosse stato emanato questo senatoconsulto; e la rimozione delle statue e delle immagini di Gneo Pisone padre, in qualunque luogo si trovino erette. Agiranno, quindi, rettamente e secondo giustizia i membri di ogni tempo della *gens* Calpurnia o coloro che entreranno in un qualsiasi rapporto di parentela con quella famiglia, se si impegneranno, in caso di lutto per il decesso di un membro della *gens* Calpurnia o di chi le sia legato per vincolo di *cognatio* o *adfinitas*, a far sì che tra le restanti immagini che di solito accompagnano la celebrazione delle esequie familiari non sia compresa quella di Gneo Pisone padre, e che la sua immagine non venga collocata tra quelle della *gens* Calpurnia. (*lacuna*) E il senato aggiunge che il nome di Gneo Pisone padre venga eraso dall'iscrizione posta sotto la statua di Germanico Cesare, che i membri del Collegio di Augusto avevano disposto per lui nel campo Marzio, vicino all'altare della Provvidenza; (*lacuna*) e che i beni di Gneo Pisone padre vengano confiscati, tranne il possedimento che si trova in Illirico, che il senato decreta di restituire al nostro principe Tiberio Cesare Augusto: il padre infatti, il divino Augusto, l'aveva donato a Gneo Pisone padre, ma ora il figlio ha deciso di rivendicarne la proprietà in virtù del fatto che le comunità limitrofe

si sono sovente lamentate degli oltraggi di Gneo Pisone padre, dei suoi liberti e dei suoi servi, e per questo ha pensato bene di provvedere a che in futuro gli alleati del popolo romano non abbiano a presentare giuste e meritate lagnanze. (*lacuna*) Inoltre il senato, memore della propria clemenza e del senso di giustizia e magnanimità, virtù che ha ereditato dai suoi antenati, ma che soprattutto ha imparato dai suoi principi, il divino Augusto e Tiberio Cesare Augusto, ha giudicato equo ed umano che una metà dei beni confiscati a Gneo Pisone padre venga donata a nome del principe e del senato al figlio maggiore di lui Pisone, di cui in senato non si è parlato affatto, e che è stato questore del nostro principe e anche Germanico onorò con la sua liberalità, e che ha fornito numerose prove del suo equilibrio, da cui si può sperare che sarà completamente diverso dal padre; e ha ritenuto che egli agirà rettamente e secondo giustizia se cambierà il prenome paterno, una volta obbligato da un beneficio così grande. (*lacuna*) Il senato ritiene anche, consentendo al senso di umanità e di misura del suo principe, che a Marco Pisone si debba accordare l'impunità, perché il suo beneficio gli giunga più facilmente in quanto immune da ogni macchia; e ha deciso che gli venga assegnata l'altra metà dei beni paterni, in modo tale, tuttavia, che di tutti i beni confiscati per decreto del senato e concessi loro, un milione di sesterzi vada a Calpurnia, figlia di Gneo Pisone, a titolo di dote, e altri quattro milioni in ragione di peculio. (*lacuna*) Decreta inoltre che i *curatores* con giurisdizione sui luoghi pubblici provvedano a far abbattere ed eliminare le opere edilizie realizzate da Pisone al di sopra della Porta Fontinalis per unire le sue case private. Per quel che concerne la causa di Plancina, alla quale sono stati imputati moltissimi crimini e di una gravità estrema, poiché ha confessato di riporre ogni sua speranza nella misericordia del nostro principe e del senato e spesso e con cura il nostro principe ha chiesto al senato di accontentarsi della punizione di Gneo Pisone padre e di risparmiarne tanto sua moglie quanto il figlio Marco, e ha interceduto per Plancina su richiesta di sua madre (e vista la ferma intenzione di sua madre di perseguire questo obiettivo, ha accolto le giustissime ragioni che ella gli ha esposto), il senato reputa necessario accontentare e sostenere Giulia Augusta. Eccelsi sono, infatti, i meriti che vanta verso lo stato, non solo per aver partorito il nostro principe, ma anche per i numerosi e ingenti benefici che ha riservato a uomini di ogni classe sociale, lei che, pur avendo il pieno diritto di presentare richieste al senato, non se ne avvale se non in minima parte. Tenuto conto, dunque, della somma devozione che il nostro principe nutre verso sua madre, il senato decreta di condonare la pena a Plancina. Stabilisce inoltre

per Visellio Caro e Sempronio Basso, compagni di Gneo Pisone padre e complici e ministri di tutti i suoi misfatti, la condanna all'*aqua et igni interdictio* da parte del pretore competente in base alla legge di lesa maestà, nonché la vendita e l'incorporamento dei loro beni nelle casse dello stato da parte dei pretori che sovrintendono all'erario. (*lacuna*) Inoltre, dal momento che il senato ritiene che il nostro principe Tiberio Cesare Augusto abbia superato in pietà tutte le parti con i segni tante volte resi manifesti del suo così grande ed equanime dolore, dai quali anche il senato è stato vigorosamente scosso, domanda e chiede vivamente che rivolga tutta la dedizione che un tempo aveva spartito tra i suoi due figli all'unico rimasto. Il senato altresì spera che tanto più il superstite starà a cuore agli dèi immortali, quanto più questi sapranno che l'unica speranza che il padre nutre per il bene dello stato sia riposta in lui solo, in nome del quale Tiberio deve interrompere il suo dolore e restituire alla sua patria non solo l'animo, ma anche il volto che si conviene alla pubblica felicità. Inoltre il senato loda grandemente la moderazione di Giulia Augusta e di Druso Cesare che, emuli del senso di giustizia del nostro principe, a giudizio di quest'ordine osservarono una non minore pietà verso Germanico che rispetto della giustizia nel voler mantenere integre le loro valutazioni finché non venisse istruito il processo a Gneo Pisone padre. In aggiunta il senato esprime il suo vivo apprezzamento anche a tutte le altre persone legate a Germanico Cesare da un rapporto di parentela: ad Agrippina, la quale è raccomandata al senato dalla memoria del divino Augusto, di cui ebbe la stima incondizionata, e del marito Germanico, con cui visse all'insegna di una concordia unica, nonché dai tanti pegni che offrono i loro figli superstiti, nati con parto oltremodo propizio; e inoltre ad Antonia, la madre di Germanico Cesare, che avendo fatto prova del solo matrimonio di Druso, padre di Germanico, per la santità dei suoi costumi si mostrò degna di una così stretta parentela con il divino Augusto; e a Livia, sorella di Germanico Cesare, della quale ebbero un ottimo giudizio sia la nonna che il suocero e lo stesso zio paterno, il nostro principe, giudizio di cui si potrebbe legittimamente gloriare anche se non fosse imparentata con la loro casa, e tanto più può farlo, invece, dal momento che le è legata da vincoli così stretti di parentela; di queste il senato loda allo stesso modo sia il devotissimo dolore, sia l'equilibrio con cui lo manifestano. Inoltre, quanto al fatto che il dolore puerile dei figli di Germanico, e soprattutto quello che risulta già anche giovanile in Nerone Cesare, alla perdita di cotanto padre, e allo stesso modo quello di Tiberio Germanico, fratello di Germanico Cesare, non abbia varcato il limite accettabile,

il senato giudica che sicuramente ciò vada soprattutto ascritto all'influsso della disciplina del nonno e dello zio e di Giulia Augusta, ma tuttavia stima che debba costituire anche l'oggetto di un encomio a loro nome. Parimenti il senato tributa una speciale approvazione per la sollecitudine e l'operosità dimostrata dall'ordine equestre, poiché si è reso piamente conto di quanto fosse importante la vicenda che si discuteva e di come investisse la salvezza e la devozione di tutti; e per il fatto che con frequenti acclamazioni ha mostrato il suo sentimento benevolo e il dolore per l'ingiustizia subita dal nostro principe e da suo figlio e per l'utilità dello stato. Inoltre, il senato loda anche la plebe, poiché ha espresso in sintonia con l'ordine equestre la sua devozione verso il nostro principe e la memoria di suo figlio, e pur essendo tutta protesa, per sua intima natura, a richiedere con il massimo zelo la punizione di Gneo Pisone padre, tuttavia ha accettato, secondo l'esempio dell'ordine equestre, la guida del nostro principe. E poi il senato elogia la lealtà di quei soldati la cui tempra è stata invano blandita dalla scelleratezza di Gneo Pisone padre, e spera che tutti coloro che militeranno sotto gli auspici e il comando del nostro principe riserveranno per sempre alla casa Augusta quella devota fedeltà prestata da quelli, sapendo che la salvezza del nostro impero poggia sulla protezione di quella casa. Il senato è dell'avviso che sia proprio del loro premuroso senso del dovere che presso di loro abbiano la massima autorità coloro che, in qualunque momento si trovino a comandarli, venerino con somma devozione il nome dei Cesari, salvifico per questa città e per l'impero del popolo romano. E perché lo svolgimento di tutta questa vicenda si possa tramandare più agevolmente alla memoria dei posteri, e questi conoscano il giudizio emesso dal senato sulla singolare moderazione di Germanico Cesare e sui delitti di Gneo Pisone padre, si decreta di collocare, inciso nel bronzo, il testo dell'*oratio* pronunciata dal nostro principe, e anche di questo senatoconsulto, nel luogo che sembrerà opportuno a Tiberio Cesare Augusto, e inoltre che questo senatoconsulto, inciso nel bronzo, venga affisso nella città più importante di ciascuna provincia e nel luogo più frequentato di questa stessa città, e nei quartieri d'inverno di ciascuna legione, unito alle insegne. Decretarono. I votanti in senato furono 301. Il senatoconsulto fu votato esclusivamente dietro presentazione di un'esplicita richiesta. Io, Tiberio Cesare Augusto, titolare della potestà tribunizia per la ventiduesima volta, scrissi di mio pugno: voglio che questo senatoconsulto, che è stato emanato il quarto giorno prima delle Idi di dicembre dell'anno del consolato di Cotta e Messala in seguito alla mia *relatio* e nella trascrizione

manuale effettuata su quattordici tavole ad opera del mio questore Aulo, sia trasferito nei pubblici registri.

INDICE DELLE FONTI

1. FONTI GRECHE

Appianus Alexandrinus	60.4.3-4	165, nt. 15
<i>De bella civilia</i>		Polybius
1.59.266	95, nt. 54	
3.14.95	113, nt. 127; 114, nt. 131	<i>Historiae</i>
3.56.4	99, nt. 68	6.14.6-8
3.95.394	169, nt. 25	66, nt. 174
5.66.278	169, nt. 25	Strabo
5.7.66	115, nt. 134	
		<i>Geographica</i>
Cassius Dio	17.3.25	130, nt. 197
<i>Historiae Romanae</i>		2. FONTI LATINE
3.2.4	116, nt. 140	A) FONTI LETTERARIE
24.19	105, nt. 89	
37.26	89, nt. 33	Ammianus Marcellinus
38.7.6	184, nt. 85	
39.62	99, nt. 69	<i>Rerum gestarum</i>
40.52.1	184, nt. 85	15.3.7-11
40.54.1	184, nt. 89	137, nt. 217
42.20.1-2	111, nt. 114	16.8.9
43.25.1	111, nt. 116	137, nt. 217
46.49.5	115, nt. 134	17.4.5
48.33.1-3	168, nt. 25	180
51.19.7	163, nt. 5; 165 nt. 12	Asconius
53.15.5	130, nt. 198	<i>Orationum Ciceronis Sex Enarratio</i>
53.23.2-4	170, nt. 34	59.15
53.23.5-6	171, nt. 37; 179, nt. 67	97, nt. 64
53.24.1	181, nt. 74	62.5
54.18.1	123, nt. 174	97, nt. 65
54.26.6	184, nt. 86	Augustus
57.24.2	126, nt. 183	<i>Res gestae</i>
		2
		113, nt. 125

6. 1-2	71, nt. 196	<i>Orator</i>	
13	35, nt. 69	2.39.164	103
14	35, nt. 65; 58; nt. 156		
35	36, nt. 69	<i>De legibus</i>	
		2.6.14	92, nt. 39
Caesar		<i>De partitione oratoria</i>	
		30.105	102
<i>Bellum Civili</i>		<i>Pro M. Aemilio Scauro</i>	
1.22.5	109, nt. 102	47	40, nt.93
3.26.1	109, nt. 104		
3.53.5	109, nt. 104	<i>De republica</i>	
3.91.2	109, nt. 104	2.54	89, nt.28
3.99.3	109, nt. 104		
Cicero		<i>In Pisonem</i>	
		50	96, nt.60
<i>De divinatione</i>		<i>In P. Vatinius</i>	
1.38.82	102, nt. 80	2.5	98, nt.66
<i>De natura deorum</i>		<i>De domo sua ad pontefices</i>	
3.3.0.74	92, nt. 41	38.101	145, nt. 241
<i>De officiis</i>		<i>Pro Rabirio perduellionis reo</i>	
1.23	39, nt. 89	9.24	92, nt. 43
<i>Philippicae</i>		<i>In Verrem</i>	
1.9.21	110, nt. 108	2.1.84	98, nt. 67
1.9.23	112, nt. 119		
<i>Brutus</i>		<i>De inventione</i>	
89.304	94, nt. 47	2.17.53	107, nt. 92

<i>Ad Atticum</i>		120	113, nt.127
11.7.2	111, nt. 113	127	115, nt. 137
<i>Ad familiares</i>		Ovidius	
1.9.25	98, nt. 67		
<i>Ad Quintum fratrem</i>		<i>Amores</i>	
3.1.15	99, nt. 69	1.8.42	38, nt. 81
3.1.21	99, nt. 69	<i>Heroides</i>	
3.1.24	99, nt. 69	17.178	34, nt.62
Livius		<i>Ars Amatoria</i>	
<i>Ab Urbe condita libri</i>		1.69-72	38, nt.82
1.16.3	36, nt. 71	2.277	39, nt. 88
1.26.6	8, nt. 3; 88, nt. 27	2.360-361	34
1.51	114, nt. 239	2.561-592	37
2.7.7	106, nt. 92	3.585-588	23, nt. 28
2.8	145, nt. 240	<i>Fasti</i>	
2.55.9	106, nt. 91	5.46	102, nt.80
4.15	145, nt. 240	5.563-566	36
5.41.8	104, nt. 85	<i>Tristi</i>	
6.11.1-2	90, nt. 34	1.2.99-100	50, nt.129
6.11.6-7	90, nt. 34	1.3.37-38	50, nt. 134
6.18.3	90, nt. 35	1.5.41-42	49, nt. 124
6.20.11-12	89, nt. 32	1.6.7-16	73, nt. 203
25.4.9	146, nt. 245	1.9.63-64	72, nt. 201
29.17.11	104, nt. 85	2.29	72, nt. 200
30.39	144, nt. 236	2.77-80	29, nt. 144
38.11.2	104, nt. 87	2.103	49, nt. 122
<i>Periochae omnium librorum</i>		2.104	50, nt. 130
67	92, nt. 40	2.129-130	67, nt. 181
77	95, nt. 53	2.131.132	165, nt. 14

2.135	70, nt. 190	Quintilianus	
2.137	65, nt. 172		
2.207-212	6, nt.2	<i>Declamationes minores</i>	
3.5. 43-48	49, nt. 123	343.1	39, nt. 89
4.4.15.16	120, nt. 155		
		<i>Institutio oratoria</i>	
<i>Epistulae ex Ponto</i>		3.7.7	101, nt. 78
1.1.26	49, nt. 124	8.6.55	41, nt. 101
1.6.20	25, nt. 32		
1.9	13, nt.2	Seneca minor	
2.2.17	50, nt.132		
2.2.55	50, nt.134	<i>De beneficiis</i>	60, nt. 160
2.3.46	50, nt. 133	6.32.1	
2.9.71-72	5, nt.1;129, nt.196;136, nt.75		
3.3.73	48, nt.118	<i>De clementia</i>	
4.16.2	52, nt. 142	1.4.3	120, nt. 156
		1.9.6	168, nt. 25
Plinius maior			
		Servius	
<i>Naturalis historia</i>			
7.45.150	64, nt. 170	<i>Commentarii in Vergilii Bucolica</i>	
7.46.149	56, nt. 152	10.1	175, nt. 67
21.6.9	60, nt. 160		
32.54.15	17	Stattius	
Plinius minor		<i>Silvae</i>	
		1.2. 254-255	17
<i>Epistulae</i>			
6.22	165, nt. 16	Suetonius	
31.1-2	165, nt. 16		
		<i>De grammaticis</i>	
<i>Traiani laudatio (Panegirico)</i>		16.1-2	175
42.1	80, nt.3		

<i>C. Caligula</i>		<i>Nero</i>	
2	190, nt. 110	3.1	113, nt. 126
3	190, nt. 110; 191, nt. 115	3.2	114, nt. 130
<i>Divus Augustus</i>		<i>Tiberius</i>	
10	113, nt. 127	8.1	116, nt. 141
19.1	62, nt. 164; 116, nt. 141	61.3	126, nt. 182
19.2	52, nt. 140		
27	114, nt. 132; 115, nt. 133	Tacitus	
27.4	168, nt. 25		
27.5	71, nt. 196	<i>Annales</i>	
33.1-2	165, nt. 14	1.2.1	119, nt. 152
34.1	123, nt. 173	1.3.4	52, nt. 139
37.1	121, nt. 163	1.3.7	119, nt. 149
38.3	24, nt. 31; 71, nt. 197	1.6.2	51, nt. 138
65.4	60, nt. 158	1.72.2	125 nt. 177
66	175; 180	1.72.3	124, nt. 176
66.2	186, nt. 97	1.73.1	124, nt. 176
		1.73.2	124, nt. 176
		1.73.3	124, nt. 176
<i>Divus Claudius</i>		2.27-32	136, nt. 215
14.2-3	165, nt. 15	2.43	189, nt. 108
15.33.1	165, nt. 15	2.56	193, nt. 127
<i>Divus Iulius</i>		2.69	190, nt. 110
12	90, nt. 36	2.70	190, nt. 114
23.1	108, nt. 96	2.71.1	198, nt. 144
30.3	108, nt. 96	3.7	191, nt. 121
42.3	66, nt.176;111, nt.116	3.8	192, nt. 123
84.2	110, nt. 105	3.10	191, nt. 122
		3.11	191, nt. 123
<i>Domitianus</i>		3.12	196, nt 137
15.8-9	165, nt.16	3.12.7	184, nt. 91
16.3	165, nt.16	3.13	196, nt. 138

3.14	197, nt. 142	2.88	116, nt.138
3.15	199, nt. 149	2.91.3	116, nt. 142
3.16.3-4	198, nt. 145	2.100.4	127, nt. 188
3.24.1-2	129, nt. 195		
3.24.2	126	B) FONTI GIURIDICHE	
4.19.3	119, nt. 149		
4.20.2	73, nt. 204	<i>Edictum ad Cyrenae</i>	
4.21.3	74, nt. 209	2.51-54	165, nt.14
4.21.3-6	137, nt. 217		
4.22	185, nt 95	<i>Institutiones</i>	
4.34.1	125	4.18.3	84
6.29.7	198, nt. 145		
11.5.1	165, nt. 15	<i>Pauli receptae sententiae</i>	
11.22.6	96, ntt. 56-57	5.29.1	128
13.4.2	165, nt. 15	12.26.14	152, nt. 267
14.50	165, nt. 16		
		<i>Codex Theodosianus</i>	
Valerius Maximus		4.14.1.2	143, nt. 235
		9.7.1	143, nt. 235
<i>Factorum et dictorum memorabilium</i>		9.41	143, nt. 235
2.2.2	104, nt. 85		
2.7.12	144, nt. 236	<i>Codex Iustinianus</i>	
3.7.8	95, nt. 51	1.8.1	140, nt. 229
6.5	95, nt.51		
8..1	92, nt.43	<i>Digesta</i>	
8.1.3	92, nt.43	1.21.1	184, nt. 90
8.6.4	94, nt. 49	5.3.33	139, nt. 219
		10.4.7.5	139, nt. 219
Velleius Paterculus		12.2.13.6	143, nt. 235
		21.1.4.1	142, nt. 233
<i>Historiae Romanae</i>		21.1.19	142, nt. 233
2.32.3	96, nt. 57	37.1.13	147, nt. 251
2.69.5	113, nt. 126	37.14.10	147, nt. 251
2.87.3	114, nt. 130	44.7.3 pr.	102, nt. 80

47.9.9	140, nt. 228
47.21.2	140, nt. 228
48.1.2	147, nt. 251
48.2.3	163, nt. 4
48.4.1 pr.	81; 82
48.4.1.1	128,nt.190;142,nt.230197,nt141
48.4.2	81; 134; 194
48.4.3	85; 128; 132; 134
48.4.4 pr.	134; 159, nt. 291
48.4.4.1	136; 214, nt. 159
48.4.5 pr.	136, nt. 214
48.4.6	135; 136, nt 214
48.4.7.3	132, nt. 296; 143, nt. 235
48.4.7.4	143
48.13.1	195, nt. 131
48.13.7	82, nt. 8
48.13.12	140, nt. 22
48.19.2 pr.	147, nt. 251
48.19.4	53
48.19.14	143
48.19.16 pr.	139, nt. 224
48.22.7.2	152, nt. 267
49.15.7.1	105; 105 nt. 89
49.16.2.1	143
49.16.5 pr.	144
49.16.7	147, nt. 249

C) EPIGRAFI, PAPIRI, REPERTI

CIL. 3.14147 = ILS. 8995

172

s.c de Cn. Pisone patre

194 nt.128;195,nt.134;199,200;206; 207

(edd. Caballos - Eck - Fernandez)

BIBLIOGRAFIA

A) LETTERATURA

- AA.VV., *Storia giuridica di Roma. Principato e dominato*, a cura di N. Palazzolo, Perugia, 1998.
- ALLISON J.A. - CLOUD J.D., *The 'lex Iulia maiestatis'*, in *Latomus*, XXI, 1980.
- AMATISI G., *Considerazioni sull'amnistia nei reati previsti dal codice penale militare*, in *Archivio penale*, II, 1948.
- AMIOTTI G., *Primi casi di relegazione e di deportazione insulare nel mondo romano, in Coercizione e mobilità urbana nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1995.
- ARANGIO-RUIZ V., *La legislazione, in Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938.
- ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957.
- ARANGIO-RUIZ V., *L'editto di Augusto ai Cirenei*, in *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli, 1974.
- ARANGIO-RUIZ V., *Scritti di diritto romano*, Napoli, 1974-1977.
- ARCARIA F., *Commissioni senatorie e 'consilia principem' nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index*, XIX, 1991.
- ARCARIA F., *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della 'cognitio' criminale senatoria*, Torino, 2009.
- ARCARIA F., *Dal 'senatus consultum ultimum' alla 'cognitio senatus'. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra Repubblica e Principato*, Napoli, 2016.
- BADIAN E., *'Quaestiones Variae'*, in *Historia*, XVIII, 1969.
- BALBO A., *I frammenti degli oratori dell'età augustea e tiberiana. Parte prima. Età augustea*, Alessandria, 2004.
- BALZARINI M., *Ancora sulla 'lex Cornelia de iniuriis' e sulla repressione di talune modalità di diffamazione*, in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza (1936-1986)*, II, Madrid, 1988.
- BARBAGALLO C., *Una misura eccezionale dei Romani. Il 'senatus consultum ultimum'*, Roma, 1900.
- BARCHESI A., *Il poeta e il principe. Ovidio e il discorso augusteo*, Bari, 1994.
- BARRA G., *Il 'crimen' di Cornelio Gallo*, in *Vichiana*, V, 1968.

- BARRET A.A., *Livia. La First Lady dell'Impero*, Yale, 2002.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *Costituzione e diritto nella storia di Roma*, Torino, 2020.
- BAUMAN R.A., *Some remarks on the structure and survival of the 'Quaestio de adulteriis'*, in *Antichthon*, II, 1968.
- BAUMAN R.A., *The 'duumviri perduellionis' in the Roman criminal law and in the Horatius legend*, Stuttgart, 1969.
- BAUMAN R.A., *The 'crimen maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1970.
- BAUMAN R.A., *'Impietas in principem'. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, München, 1974.
- BAUMAN R.A., *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, Berlin, 1980.
- BERRINO N.F., *Mulier potens: realtà femminili nel mondo antico*, Galtina, 2006.
- BERRINO N.F., *Ovidio e la difficile successione ad Augusto in Euphrosyne*, XXXVI, 2008.
- BETANCOURT F., *La 'damnatio memoriae' en el Cod. Vat. Lat. No. 5766*, in *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, 1994.
- BETTINI M., *Fas*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2016.
- BLEICKEN J., *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im fruhen Prinzipat*, Göttingen, 1962.
- BODEL J., *Punishing Piso*, in *AJPh.*, CXX/I, 1999.
- BOGAZZI C., *Giustizia e repressione politica a Roma nel primo secolo dell'Impero: lo strumento della 'relegatio in insulam'*, in *Oralità, scrittura, potere. Sardegna e Mediterraneo tra antichità e medioevo*, a cura di L. Tanzini, Roma, 2020.
- BÖMER F., *Der Geburtsort des 'C. Cornelius Gallus'*, in *Gymnasium*, LXXII, 1965.
- BOUCHER J.-P., *'Caius Cornelius Gallus'*, Paris, 1966.
- BRACCESI L., *Livio e la tematica d'Alessandro in età augustea*, in *I canali di propaganda nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1976.
- BRASIELLO U., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937.
- BRECHT C.H., *'Perduellio' und 'crimen maiestatis'*, in *ZSS*, LXIV, 1944.
- BRETONE M., *Ricerche labeoniane: 'Iniuria' e ὄβρις*, in *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, CIII, 1975.
- BRETONE M., *Storia del diritto romano*, Bari, 1987.

- BRIQUEL D., *Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en case de 'perduellio'*, in *MEFRA*, XCII, 1980.
- BRUNT P.A., *The 'Fiscus' and its development*, in *The Journal of Roman Studies*, LVI, 1966.
- BRUTTIM., *L'indipendenza dei giuristi. Dallo 'ius controversum' all'autorità del principe*, in *'Ius controversum' e 'auctoritas principis'. Giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del convegno di Copanello (giugno 1998)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003.
- BURDESE A., *Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica*, in *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scajola»*, LXIX, 1966.
- CABALLOS A. – ECK W. – FERNANDEZ F., *El senadoconsulto de Gneo Pison padre*, Sevilla, 1996.
- CADILIL., *'Viamque adfectat Olympo'. Memoria ellenistica nelle 'Georgiche' di Virgilio*, Milano, 2001.
- CAMINAS J.G., *'Delator'*, Santiago, 1983.
- CANNATA C.A., *'Iura condere'. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e 'auctoritas principis'*, in *Atti del convegno di Copanello (giugno 1998)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 2003.
- CANTARELLA E., *I supplizi capitali. Origini e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 1996.
- CAPPONI L., *Augustan Egypt. The creation of a Roman Province*, New York-London, 2005.
- CARCANI M., *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Napoli, 1981
- CARCOPINO J., *Giulio Cesare*, Milano, 1979,
- CASSOLA F., *I gruppi politici romani nel III sec. a.C.*, Trieste, 1962.
- CASTIGLIONI L., *Gaio Cornelio Gallo, primo prefetto romano d'Egitto*, in *Egitto moderno e antico*, Varese, 1941.
- CHILTON C.W., *The Roman Law of Treason under the early Principate*, in *JRS*, XLV, 1955.
- CIOCCOLONI F., *Per un'interpretazione dei 'Medicamina faciei femineae': l'ironica polemica di Ovidio rispetto al motivo propagandistico augusteo della restitutio dell'età dell'oro*, in *Ollodagos*, LXV, 2006.
- COGITORE I., *La légitimité dynastique d'Auguste à Neron à l'épreuve des conspirations*, Roma, 2002.
- COLEMAN R., *Gallus, the Bucolics, and the Ending of the Fourth Georgic*, in *The American Journal of Philology*, LXXXIII, 1962.
- COOLEY A. E., *The moralizing message of the 'SC de Cn. Pisone patre'*, in *Greece&Rome*, XLV, 1998.

- COOLEY A.E., *Paratextual perspectives upon the 'SC de Pisone patre'*, in L. JANSEN, *The Roman Paratext. Frame, Texts, Readers*, Cambridge, 2014.
- CORSARO F., *Sulla relegatio di Ovidio*, in *Orpheus*, II, 1968.
- COSSA G., *Attorno ad aspetti della 'lex Iulia de vi publica et privata'*, in *SDHI*, LXXIV, 2009.
- COSTABILE F., *La stele trilingue di Cornelio Gallo: una rilettura egittologica*, in *Egitto e Vicino Oriente*, XII, 1989.
- COSTABILE F., *Le 'Res Gestae' di 'C. Cornelius Gallus' nella trilingue di 'Philae'. Nuove letture e interpretazioni*, in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, II, Reggio Calabria, 2008.
- CRESCI MARRONE G., *Sulla traduzione di alcune epigrafi bilingui latino-greche del periodo augusteo*, in *Contributi di storia antica in onore di Albino Garzetti*, Genova, 1976.
- CRESCI MARRONE G., *Ecumene Augustea. Una politica per il consenso*, Roma, 1993.
- CRIFÒ G., *Principi di diritto penale romano*, in *Labeo*, XIX, 1973.
- CRIFÒ G., *L'esclusione dalla città. Altri studi sull' 'exilium' romano*, Perugia, 1985.
- DALY L.J. – REITER W.L., *The Gallus affair and Augustus' 'lex Iulia maiestatis': a study in historical chronology and casuality*, in *Studies in latin literature and roman history*, I, Bruxelles, 1979.
- DANDO-COLLINS S., *Blood of the Caesars. How the murder of Germanicus led to the fall of Rome*, Hoboken, 2008.
- DE CASTRO-CAMERO R., *El 'crimen maiestatis' a la luz del 'senatusconsultum de Cn. Pisone Patre'*, Sevilla, 2000.
- DE FRANCISCI P., *Storia del diritto romano*, II, 1, Roma, 1929.
- DE FRANCISCI P., *La costituzione augustea*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938.
- DE FRANCISCI P., *'Primordia civitatis'*, Roma, 1959.
- DE MARINI AVONZO F., *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957.
- DE MARINI AVONZO F., *Il senato romano nella repressione penale*, Torino, 1977.
- DE MARINI AVONZO F., *'Cognitio senatus'. Origini, competenze, forme processuali*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle leggi giulie ad Adriano*, Napoli, 1999.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli, 1974.
- DELOGU T., *L'elemento politico nel codice penale*, in *Archivio penale*, 1945.

- DEMICHELI A.M., *Rapporti di pace e di guerra dell'Egitto romano con la popolazione dei deserti africani*, Milano, 1976.
- DEMICHELI A.M., *Contributo alla storia del diritto romano*, Genova, 2006.
- DIECK C.F., *Criminalrecht der Romer*, Amsterdam, 1969.
- DOGNINI C., 'Militia amoris' e 'militia Caesaris' nell'elegia latina, in *Guerra e diritto nel mondo greco e romano*, Milano, 2002.
- DREXLER H., 'Maiestas', in *Aevum*, XXX, 1956.
- DUMÈZIL G., 'Maiestas et gravitas'. De quelques différences entre les Romains et les Austronésiens, in *Revue de philologie*, XXVI, 1952.
- DUMÈZIL G., *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà della vita religiosa romana con un'appendice sulla religione degli Etruschi*, Milano, 1977.
- ECK W., Das 'SC. de Cn. Pisone patre' und seine Publikation in der 'Baetica', in *Cahiers de Centre Gustave-Glotz*, IV, 1993.
- ERMANN J., Das 'senatus consultum de Cn. Pisone patre' und die Funktion des Consilium im römischen Strafprozess, in *ZSS*, CXIX, 2002.
- FALCONE G., Per una datazione del «De verborum quae ad ius pertinent significatione» di Elio Gallo, in *AUPA*, XLI, 1991.
- FANIZZA L., *L'amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti e problemi*, Roma, 1999.
- FERNANDEZ PRIETO M., *La difamación en el derecho romano*, Valencia, 2002.
- FERRERO G., *Grandezza e decadenza di Roma*, IV, Milano, 1946.
- FERRI G., *Tutela Urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana*, Stuttgart, 2010.
- FERRINI C., *Diritto penale romano*, Roma, 1976.
- FISCHER D., *The frontiers of ancient science. Essays in honor of H. von Staden*, Berlin-München-Boston, 2015.
- FISHWICK D., Cn. Piso pater and the 'numen Divi Augusti', in *ZPE*, CLIX, 2007.
- FLOWER H.I., Rethinking 'damnatio memoriae': the case of Cn. Pisone patre in AD 20, in *Classical antiquity*, XVII, 1998.
- GAGLIARDI G., 'Gravis cantantibus umbra'. Studi su Virgilio e Cornelio Gallo, Bologna, 2003.
- GAJOTTI U., Sul concetto di delitto politico, in *Critica penale*, Bologna, 1946.
- GALLOTTA B., *Germanico*, Roma, 1987.
- GARBARINO G., le origini dell'elegia romana e Cornelio Gallo, in *Storia della civiltà letteraria greca e latina*, II, Torino, 1998.
- GARNEY P., *Social status and legal privilege in the roman Empire*, Oxford, 1970.

- GAROFALO L., *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova, 2008.
- GAROFALO L., *'Homo liber' e 'homo sacer': due archetipi dell'appartenenza*, in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi*, Torino, 2015.
- GAROFALO L., *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *'Crimina e delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2019.
- GAROFALO L., *Disapplicazione del diritto e status sanzionatori in Roma arcaica. In dialogo con Aldo Prosdocimi*, Napoli, 2020.
- GARZETTI A., *'Aerarium' e 'fiscus' sotto Augusto. Storia di una questione in parte di nomi*, in *Athenaeum*, XXXI, 1953.
- GARZETTI A., *L'Impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960.
- GAUDEMET J., *'Testamenta ingrata et pietas Augusti'. Contribution à l'étude du sentiment impérial*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, III, Napoli, 1953.
- GERACI G., *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna, 1983.
- GIGANTI G., *'Tractatus de crimine laesae maiestatis'*, Venezia, 1584.
- GIOFFREDI C., *I principi del diritto penale romano*, Torino, 1970.
- GIRARD P.F., *Les leges Iuliae iudiciorum*, Paris, 1913.
- GIUFFRÈ V., *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli, 1998.
- GODEFROY J., *'Discursus historicus ad Leg. Quisquis Cod. ad L. Jul. Maiestatis'*, VII, 1633.
- GONZALEZ J., *Tacito y las fuentes documentales: 'ss.cc de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis)' y 'de C. Pisone patre'*, Sevilla, 2002.
- GREENIDGE A., *Roman public life*, London, 1911.
- GROSSO G., *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1965.
- GRUEN E.S., *Roman politics and the criminal courts, 149-78 B.C.*, New York, 1968.
- GUADAGNO G., *'C. Cornelius Gallus praefectus fabrum' nelle nuove iscrizioni dell'obelisco vaticano*, in *Opuscola Romana*, VI, 1968.
- GUARINO A., *'Res gestae divi Augusti'. Testo critico, introduzione, traduzione e commento*, Napoli, 1968.
- GUIZZI F., *Il principato tra 'res publica' e potere assoluto*, Napoli, 1988.
- HAUBEN H., *On the Gallus inscription at Philae*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, XXII, 1976.
- HELLEGOUARC'H J., *Le vocabulaire latin des relations et de partis politiques sous la république*, Paris, 1963.

- HERMES J., *'C. Cornelius Gallus' und Vergil. Das problem der Umarbeitung des vierten Georgica-Buches*, Münster, 1980.
- HIRSCHFELD O., *Zu der lateinisch-griechischen Inschrift*, in *Sitzungsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, I, 1896.
- JONES A.H.M., *The 'aerarium' and the 'fiscus'*, in *Studies in roman Government and Law*, Oxford, 1960.
- KANTOROWICZ E.K., *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, 1957.
- KELLY J.M., *'Princeps Iudex'*, Weimar, 1957.
- KIERDORF W., *Die Einleitung des Piso-Prozesses (Tac. Ann. 3.10)*, in *Hermes*, XCVII, 1969.
- KÜBLER B., *'Maiestatis'*, in *RE*, XIV, 1928.
- KUNKEL W., *'Quaestio'*, in *RE*, IV, 1928.
- KUNKEL W., *Das Wesen des 'ius respondendi'*, in *ZSS*, LXVI, 1930.
- KUNKEL W., *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962.
- KUNKEL W., *Über die Entstehung des Senatsgerichts*, München, 1969.
- LA PENNA A., *Prolegomeni*, in *Publi Ovidi Nasonis Ibis. Prolegomeni, testo, apparato critico e commento*, a cura di A. La Penna, Firenze, 1957.
- LABRUNA L., *Il console 'sovversivo'. Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 1975.
- LABRUNA L., *«Relegatus, non exul»: Ovidio e il diritto*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, a cura di L. Gagliardi, II, Milano, 2018.
- LAGIOIA A., *Diomede e il Palladio: il mito repubblicano, la revisione augustea e l'esegesi tardoantica* in *Auctores nostri*, IV, 2006.
- LAMBRINI P., *L'età dell'oro nelle Metamorfosi di Ovidio e Augusto vindex libertatis*, in *Liber amicorum et amicorum. Scritti in onore di L. Peppe*, a cura di E. Hobenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce, 2021.
- LAMBRINI P., *I Fasti di Ovidio e i Digesta di Alfeno Varo*, in *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, a cura di L. Garofalo, L. Vacca, Napoli, 2021.
- LASSANDRO D., *La condanna di Cassio Severo*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996.
- LAURIA M., *'Accusatio-inquisitio'*, in *AAN*, LVI, 1934.
- LEBECK W.D., *Das 'Senatus consultum de Cn. Pisone patre und Tacitus'*, in *ZPE*, CXVIII, 1999.
- LEFEVRE E., *Die 'laudes Galli' in Vergil Georgica*, in *Wiener Studien*, XX, 1986.
- LEITNER P., *Nasonis Relegatio. Zu den Hintegründen der Verbannung Ovids*, in *ZRG*, 2005.

- LEPORE E., *Il 'princeps' ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli, 1954.
- LEVI M.A., *'C. Svetoni Tranquilli. Divus Augustus'*, Firenze, 1951.
- LEVICK B., *'Poena legis maiestatis'*, in *Historia*, XXVIII, 1979.
- LEVY E., *Die Römische Kapitalstrafe*, in *ZSS*, L, 1930.
- LEVY E., *Kapitalstrafe*, in *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz, 1963.
- LIEBS D., *Vor den Richtern Roms. Berühmte Prozesse der Antike*, München, 2007.
- LIEBS D., *Summoned to the roman courts. Famous trials from antiquity*, Berkeley, 2012.
- LIOU-GILLE B., *La 'perduellio': les procès d'Horace et de Rabirius*, in *Latomus*, LIII, 1994.
- LOVATO A., *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, 2006.
- LUISI A., *Vendetta-perdono di Augusto e l'esilio di Ovidio*, in *CISA*, XXIII, Milano, 1997.
- LUISI A., *Livia Augusta e l'ironia di Ovidio*, in *InvLuc*, XXII, 2000.
- LUISI A. – BERRINO N.F., *'Culpa silenda'. Le elegie dell'error ovidiano*, Bari, 2002.
- LUISI A. – BERRINO N.F., *'Carmen et error'. Nel bimillenario dell'esilio di Ovidio*, Bari, 2002.
- LYONS N.G., *A report on the Island and Temples of Philae*, London, 1896.
- MAGDELAIN A., *Remarques sur la 'perduellio'*, in *Historia*, XXVIII, 1979.
- MAGI E., *Le iscrizioni recentemente scoperte sull'obelisco vaticano*, in *Studi Romani*, XI, 1963.
- MANNI A., *Il 'senatus consultum de Cnaeo Pisone patre' come fonte di cognizione del diritto di Roma antica*, in *Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica*, a cura di G.D. Merola, A. Franciosi, Napoli, 2001.
- MANTOVANI D., *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forme del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR*, XCVI, 1993-1994.
- MANTOVANI F., *Diritto penale: parte generale*, Padova, 2001.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1981.
- MANZONI G.E., *'Foroiuliensis poeta'. Vita e poesia di Cornelio Gallo*, Milano, 1995.
- MARIN D., *Ovidio fu relegato per la sua opposizione al regime augusteo?*, in *Acta philologica*, I, Roma, 1958.
- MARIN D., *Intorno alle cause dell'esilio di Ovidio a Tomi*, in *Atti del Convegno internazionale ovidiano. Sulmona, maggio 1958*, I, Roma, 1959.
- MARRONE M., *Note di costume e considerazioni giuridico-sociologiche sulla maldicenza e sulla diffamazione nell'antica Roma*, in *Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*, XXII, 1961-1962.
- MASIELLO T., *Osservazioni sulla 'cognitio' senatoria in materia penale*, in *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli, 2002.

- MASPERO G., *Une inscription trilingue découverte à Philae*, in *Etudes de mythologie et d'archéologie égyptiennes*, IV, Paris, 1900.
- MASSIMINO L., *Il 'crimen maiestatis'. Dalle origini al principato augusteo*, Roma, 2018.
- MAZZARINO S., *Un nuovo epigramma di 'Gallus' e l'antica 'lettura epigrafica'. Un problema di datazione*, in *Quaderni Catanesi di studi classici e medievali*, III, 1980.
- MAZZARINO S., *L'iscrizione latina nella trilingue di 'Philae' e i carmi di 'Gallus' scoperti a Qasr Ibrim*, in *Rheinisches Museum*, CXXV, 1982.
- MEISE E., *Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie*, München, 1969.
- MERCOGLIANO F., *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla 'cognitio senatus'*, Napoli, 2009.
- MILANI M., *La relegazione di Ovidio*, in *Jus online* VIII, 1, 2022.
- MOMMSEN T., *'C. Cornelius Gallus'*, in *Cosmopolis*, IV, 1896.
- MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht*, Leipzig, 1899.
- MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht*, I, Basilea, 1952.
- MORCONE A., *Il 'Numen Augusti' nel 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, in in B. HOLMES, K.-D. FISCHER, *The frontiers of ancient science. Essays in honor of H. von Staden*, Berlin-München-Boston, 2015.
- MORELLI A.M., *Cornelio Gallo: a proposito di un'infinita querelle, in Atene e Roma*, in *AICC*, XLIV, 1999.
- NICASTRI L., *Cornelio Gallo e l'elegia ellenistico-romana. Studio dei nuovi frammenti*, Napoli, 1984.
- NICOLET C., *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma, 1979.
- NORWOOD F., *The Riddle of Ovid's 'Relegatio'*, in *CPh*, III, 1963.
- NUVOLONE P., *Motivo politico e motivo sociale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Roma, 1948, 341.
- OLDFATHER W.A., *Livy 1.26 and the 'supplicium de more maiorum'*, in *TAPA*, XXXIX, 1908.
- OVIDIO, *L'arte di amare*, a cura di E. Pianezzola, a cura di G. Baldo, L. Cristante, E. Pianezzola, Milano, 1991.
- OWEN S.G., *Introduction*, in *P. Ovidi Nasonis Tristium liber secundus*, Oxford, 1924.
- PADOVANI T., *Bene giuridico e delitti politici*, Milano, 1982.
- PALADINI M.L., *A proposito dell'esilio di Tiberio a Rodi e della sua posizione prima dell'accessione all'Impero*, *NRS*, XLI, 1957.
- PALADINI M.L., *Il processo pisoniano nella Roma di Tiberio*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996.
- PALMA A., *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli, 1991.

- PANAGIA S., *Il delitto politico nel sistema penale italiano*, Roma, 1967.
- PANCIERA S., *Le virtù del governatore provinciale nelle iscrizioni latine da Augusto a Diocleziano*, in ID., *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari e inediti*, II, Roma, 2006.
- PANI M., *Il circolo di Germanico*, in *AFMB*, VII, 1968.
- PANI M., *'Troia resurgens': mito troiano e ideologia del principato*, in *AFLB*, XVIII, Bari, 1975.
- PANI M., *Tendenze politiche della successione al principato di Augusto*, Bari, 1979.
- PANI M., *La missione di Germanico in Oriente. Politica estera e politica interna*, in G. BONAMENTE – M.P. SEGOLONI, *Germanico. La persona, la personalità, il personaggio nel bimillenario della nascita. Atti del convegno, Macerata-Perugia, 9-11 maggio 1986*, Roma, 1987.
- PANI M., *Lotte per il potere e vicende dinastiche. Il principato fra Tiberio e Nerone*, in *Storia di Roma*, II, 2, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1991.
- PANI M., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari, 1993.
- PANI M., *Sul rapporto cittadino/politica a Roma fra repubblica e principato*, in *PA*, 2011.
- PANI M., *Augusto e il Principato*, Bologna, 2018.
- PANNAIN R., *Manuale di diritto penale: parte generale*, Torino, 1967.
- PARATORE E., *Le lodi di Gallo alla fine delle Georgiche*, in *Bollettino dei Classici*, IV, 1983.
- PARSI B., *Désignation et investiture de l'empereur romain*, Paris, 1963.
- PELISSERO M., *Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche*, Napoli, 2000.
- PEPPE L., *Fides, fiducia, fidelitas: studi di storia del diritto e di semantica storica*, Padova, 2008.
- PIANEZZOLA E., *Conformismo e anticonformismo politico nell'Ars amatoria di Ovidio*, in ID., *Ovidio. Modelli retorici e forma narrativa*, Bologna, 1999, 42, ora in *QIFL*, II, 1972.
- POLLACK E., *Der Majestatsgedanke im römischen Recht: eine studie auf dem Gebiet des römischen Staatsrechts*, Leipzig, 1908.
- PUGLIESE G., *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*, XIV.2, Berlino-New York, 1982.
- PUGLIESE G., *Le garanzie dell'imputato nella storia del processo penale romano*, in *Scritti giuridici scelti*, II, Camerino, 1985.
- PULBROOK M., *'Gallus redivivus'. A reconstruction of Gallus' Epigram on his own love-elegy*, Dublin, 1981.
- RICHARDSON J.S., *The senate, the courts, and the 'SC. de Cn. Pisone patre'*, in *CQ*, XLVII, 1997.
- RIZZELLI G., *'lex Iulia de adulteriis'. Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997.
- ROBERT P., *De Cassi Severi eloquentia*, Paris, 1890.
- ROGERS R.S., *Criminal trials and criminal legislation under Tiberius*, Middletown, 1935.

- ROHR VIO F., *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova, 2000.
- ROHR VIO F., *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Padova, 2011.
- ROHR VIO F., *Le custodi del potere. Donne e politica alla fine della repubblica romana*, Salerno, 2019.
- ROTONDI G., *'Leges publicae populi romani'*, Milano, 1912.
- SALERNO F., *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'. Forme giuridiche ed uso politico dalle origini a Cesare*, in *BIDR*, XCIV-XCV, 1991-1992.
- SALVATERRA C., *'Forum Iulium' nell'iscrizione di C. Cornelio Gallo sull'obelisco vaticano*, in *Aegyptus*, LXVII, 1987.
- SANTALUCIA B., *Osservazioni sui 'duumviri perduellionis' e sul procedimento duumvirale*, in *Publications de l'ècole Francaise de Rome*, LXXIX, Roma, 1984.
- SANTALUCIA B., *La giustizia penale*, in *Storia di Roma*, II, a cura di A. Schiavone, Torino, 1992.
- SANTALUCIA B., *Processo penale*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994.
- SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998.
- SANTALUCIA B., *La situazione patrimoniale dei deportati in insulam*, in *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire romain et l'Occident médiéval. Actes du colloque de Strasbourg, 2000*, Parigi, 2004.
- SANTALUCIA B., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013.
- SATTLER P., *Augustus und der Senate. Untersuchungen zur römischen Innenpolitik zwischen 30 und 17 v. Christus*, Göttingen, 1960.
- SBRICCOLI M., *'Crimen laesae maiestatis'. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, 1974.
- SCEVOLA R., *L'adeftatio regni' di M. Capitolino: eliminazione 'sine iudicio' o persecuzione criminale?*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013.
- SCEVOLA R., *Giulio Cesare nei 'Fasti' di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto*, in *Index*, L, 2022.
- SCHÄFER N., *Die Einbeziehung der Provinzialen in den Reichsdienst in augusteischer Zeit*, Stuttgart, 2000.
- SCHAFER S., *Criminology: the concept of the political criminal*, in *The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, LXIII, Chicago, 1971.
- SCHETTINO M.T., *Perdono e 'clementia principis' nello stoicismo del II secolo*, in *AA.VV., Responsabilità, perdono e vendetta nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1998.
- SCHIAVONE A., *'Ius'. L'invenzione del diritto in occidente*, Torino, 2005.

- SCHIESARO A., *Cesare, la cultura di un dittatore*, in AA.VV., *Cesare: precursore o visionario?*, a cura di G. Urso, Pisa, 2009.
- SCHILLING A. in 'Poena extraordinaria'. *Zur Strafzumessung in Der Fruhen Kaiserzeit*, Berlin, 2010.
- SCHMITZER U., *Zeitgeschichte in Ovids Metamorphosen: Mythologische Dichtung unter politischem Anspruch*, Stuttgart, 1990.
- SCHONBAUER E., *Das Gesetzes-fragment aus Tarent in neuer Schau*, in *IURA*, VII, 1956.
- SEAGER R., 'Lex Varia De Maiestate' in *Historia*, XVI, 1967.
- SEGURA RAMOS B., *El juicio de Gneo Calpurnio Pison (Tac. Ann. 3.7-18)*, in *Emerita. Revista de lingüística y filología clásica*, LXVIII, 2000.
- SIDARI D., *Il problema politico nella poesia ovidiana*, *AIV*, CXXXVI, 1977-1978.
- SIDARI D., *Il ritiro di Tiberio a Rodi*, in *AIV*, CXXXVII, 1978-1979.
- SOLIDORO MARUOTTI L., *Profili storici del delitto politico*, Napoli, 2002.
- SOLIDORO MARUOTTI L., *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medioevo*, in *Crimina e delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi. Teramo, 19-20 gennaio 2001*, a cura di F. Lucrezi - G. Mancini, Milano, 2003.
- SORDI M., *Lavinio, Roma e il Palladio*, in *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, in *CISA*, VIII, Roma, 1982.
- STEIN A., 'Prosopographia Imperii Romani', II, Berolini-Lipsiae, 1936.
- STEIN A., *Die Praefekten von Agypten in der römischen Kaiserzeit*, Bern, 1950.
- STRACHAN-DAVIDSON J.L., *Problems of the Roman criminal law*, Oxford, 1912.
- SYME R., *The origin of 'Cornelius Gallus'*, in *The Classical Quarterly*, XXXII, 1938.
- SZRAMKIEWICZ R., *Les Gouverneurs de Province à l'Epoque Augustéenne*, II, Paris, 1976.
- TALBERT R.J.A., *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984.
- THIBAUT J.C., *The Mystery of Ovid's Exile*, Berkeley-Los Angeles, 1964.
- TODISCO R., *La 'res publica restituta' e i 'Fasti Praenestini'* in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, VII, a cura di M. Pani, Bari, 2007.
- TUORI K., *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, 2016
- TUORI K., *The 'ius respondendi' and the freedom of roman jurisprudence*, in *RIDA*, LI, 2004.
- VAN SICKLE J., 'Et Gallus cantavit': a review article, in *The Classical Journal*, LXXII, 1976-1977.
- VENTURINI C., *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano, 1979.
- VERDIÈRE R., *La relégation d'Ovide: rétroactes et prospective*, in *REL*, LI, 1973.

- VERDIÈRE R., *Le secret du voltigeur d'amour ou le mystère de la relégation d'Ovide*, Bruxelles, 1992.
- VINCENTI U., *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d.C. (Oriente e occidente)*, Padova, 1992.
- VITTINGHOFF F., *Der Straatsfeind der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur 'damnatio memoriae'*, Speyer, 1936.
- VITTINGHOFF F., *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter 'Caesar' und 'Augustus'*, Wiesbaden, 1952.
- VOCI P., *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*, XIX, 1953.
- VOGLIANO A., *Un papiro storico greco della raccolta milanese e le campagne dei Romani in Etiopia*, Milano, 1940.
- VOLKMANN H., *Kritische Bemerkungen zu den Inschriften des vatikanischen Obeliskens*, in *Gymnasium*, LXXIV, 1967.
- VOLKMANN H., *Zur Rechtsprechung im Principat des Augustus*, München, 1969.
- VOLTERRA E., *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA*, II, 1949.
- YAVETZ Z., *Plebs and Princeps*, New Brunswick-Oxford, 1988.
- WATSON A., *The death of Horatia*, in *CQ*, XXIX, 1979.
- WELCH K.E., *The office of 'Praefectus Fabrum' in the Late Republic*, in *Chiron*, XXV, 1995.
- WHITE P., *Ovid and the Augustan Milieu*, in *Brill's Companion to Ovid*, Leiden - Boston - Köln, 2002.
- WILLEMS P., *Le sénat de la République romaine. Sa composition et ses attributions*, II, Louvain, 1883.
- ZECCHINI G., *Il primo frammento di Cornelio Gallo e la problematica partica nella poesia augustea*, in *Aegyptus*, LX, 1980.
- ZECCHINI G., *Il carmen de bello Actiaco. Storiografia e lotta politica in età augustea*, Stuttgart, 1987.
- ZUMPT A.W., *Das Criminalrecht des römischen Republik*, Berlin, 1865.

B) SITI WEB

A.MAIURI, *Mai dire Maia. Un'ipotesi sulla causa dell'esilio di Ovidio e sul nome segreto di Roma (nel bimillenario della morte del poeta)*, reperibile in <https://iris.uniroma1.it/handle/11573/1096150>.

C) GIURISPRUDENZA

Cass. 10 gennaio 1950, in *Giustizia penale*, II, 1950, 990.

Cass. 8 luglio 1977, n.1127, in *Cassazione Penale massimario annuale*, 1977, 638.

Cass., 18 gennaio 1978, n.152, in *Cassazione Penale massimario annuale*, 1979, 540

Trib. Sup. Mil. 29 luglio 1947, in *Archivio penale*, II, 1948, 142.

D) ATTI NORMATIVI

Relazione Ministeriale al progetto del Codice penale, I, 40.

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questo elaborato, mi è d'obbligo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto durante tutto il mio percorso universitario e non solo. A mia madre, che mi ha sempre esortata a non arrendermi mai; a mio padre, che mi ha insegnato a rimaner fedele ai miei ideali, qualunque cosa accada; al mio affezionatissimo fratello Marco; a miei nonni, che vorrei tanto fossero qui e che hanno sempre creduto in me; alla mia cara zia Derna; alle mie cugine Roberta e Silvia, le migliori compagne di giochi della mia infanzia; a mia nonna Donatella; a Giorgia, per esser stata la mia più fidata amica da oltre dieci anni; a Eleonora, per essere stata la migliore compagna di corso che potessi mai desiderare; a Eugenia, Caterina, Sofia e Silvia, per avermi supportato (e sopportato) nell'ultimo anno e mezzo; a Chiara ed Emma, che hanno allietato il mio soggiorno padovano; a Denis ed Elia, con cui ho condiviso le gioie ed i dolori del liceo e dell'università; alle mie adoratoe coinquiline Bianca e Vittoria; a tutti gli altri amici e amiche che, da vicino o da lontano, nel bene e nel male, mi sono stati accanto; infine, ai miei professori Paola Lambrini e Roberto Giampiero Francesco Scevola, per il loro prezioso supporto durante la stesura di questa tesi e per avermi trasmesso un'imperitura passione per il diritto romano.